INTRODUZIONE
ALLO STUDIO
DEL DRITTO
PUBBLICO E PRIVATO
DEL
REGNO DI NAPOLI.

OPERA POSTUMA

DEL CAV.

G. de Thomasis.

NAPOLI,
TIPOGRAFIA NELLA PIETÀ DEI TURCHINI
STRADA MEDINA N.° 17.
1831.

L' EDITORE

A chi legge.

Tra i varj scritti inediti lasciati dal Cav.r De Thomasis abbiam stimato d' intraprendere, pria d' ogni altro, la stampa della presente operetta per rendere un servigio alla gioventù incaminata nello studio della nostra civil giurisprudenza. Del che, speriamo, volerci non men essa che il pubblico saper buon grado: conciosiachè le Scuole di Dritto essendo il seminario degli Avvocati, de' Magistrati e di ogni altra classe di pubblici funzionarj, un' opera diretta ad agevolare la cognizione della nostra attuale legislazione, a divulgarne la scienza, a spogliarla del vano ingombro delle vecchie istruzioni, cui una folla di pregiudizj ed una superstiziosa venerazione ci serba tuttora troppo devoti, e ad insegnarla con unità di principj di metodo e di dottrina, tende infallibilmente a dissipare a poco a poco le dispute e le discordie giudiziarie, ed a ricondurre, per quanto è possibile, nella Società la giustizia l' ordine e la pace. A sì splendido fine l' autore mirò nel comporla, e la si può riguardare come l' ultimo pegno del suo zelo, e del suo ardente amore pel ben pubbliro, cui pur dianzi la miglior parte della sua vita nell' esercizio d' importantissime cariche avea consecrato. In fatti

quest' opera è stata da lui menata a fine fra le sofferenze della sua ultima infermità, che lentamente logoravalo, e forse talvolta apparirà non aver egli potuto ridurla a maggior elaboratezza. Ma poichè morte l' ha prevenuto, non sia vano il desiderare che altri ingegni s' invoglino a seguirlo con miglior successo.

PREFAZIONE.

Non sono ventisei anni trascorsi che tutta l' Europa era retta da leggi nate in tempi diversi, adunate confusamente, e, quel che maggior cosa è, divenute la più parte estranee allo stato della società. Qualche tentativo per verità era stato fatto nel passato secolo da uno e da un altro Principe, nel fine di sostituire alle antiche compilazioni una legislazione che più si affacesse ai costumi ed ai bisogni della propria Nazione, e di cui le parti fossero tra loro in armonia (1); *ma non erano ancora*

---

(1) L' istoria fa menzione, per quanto è a mia notizia, de' seguenti Codici, compilati dopo la caduta delle leggi de' Barbari.

De' Codici Enriciani, pubblicati in Francia sotto la dominazione di Errico II ed Errico III, e di un Codice detto Filippino pubblicato in Ispagna; ma essi non erano che compilazioni delle leggi e delle consuetudini preesistenti.

Il nostro Carlo III, nell' anno 1742, conobbe anch' egli la necessità di riformare la legislazione, ed istituì una Giunta ad hoc, composta de' seguenti magistrati, cioè: Giuseppe Romano, Angelo Cavalcante, Giovanni Antonio Castagnola, Francesco Vargas, Domenico Salomone, Stefano Patrizio, Francesco Napolla, Domenico Caravita, e Saverio Donato. Capo di questa Giunta fu in prima Domenico Cataneo Principe di S. Nicandro, e dopo di lui Giuseppe Pappacoda Principe di Centola. Segretario, il più

*

venuti i tempi da condurre a fine un' opera così eroica. I cittadini di una stessa patria non

---

dotto fra essi, Gioseffo Cirillo. Essi compiron l' opera, dividendola, sull' esempio di Giustiniano, in dodici libri; ma per ragioni ignote non ottenne la sanzion regia; se non che nell' anno 1789 fu impressa e pubblicata dalla Tipografia di Vincenzo Orsini. L' opera è scritta elegantissimamente nelle due lingue italiana e latina; ma non è che una compilazione delle leggi patrie preesistenti, toltene soltanto le abrogate dalle leggi posteriori, o cadute in disuso, e parecchie altre, che non si dovevano omettere, concernenti il dritto pubblico. Inoltre vi si trovan adunate confusamente atti legislativi di ogni maniera, religiosi, civili, penali, ec. ec.

Nell' anno 1768 la Polonia promulgò il suo nuovo Codice.

Nell' anno 1777 Caterina II di Russia ordinò anch' essa la fattura di un nuovo Codice, e l' opera fu condotta al suo termine.

Nell' anno 1778 in Ispagna il Re Carlo III, sulle rimostranze del Sig. *de Campomanes* Fiscale della Corona, ordinò la formazione di un nuovo Codice, e ne incaricò due Giureconsulti, *Lardizabal* nato in America, e il Sig. *de Salas* Consigliere della Camera Criminale di Madrid.

La Regina di Portogallo seguì poco appresso l' esempio dato da Carlo III.

Nell' anno 1781 il Re di Prussia Federico II pubblicò ed ordinò l' osservanza di un nuovo Codice di Leggi civili, ch' è certamente superiore a tutti i precedenti e per l' ordine in esso servato, e per le dottrine che vi son consecrate; ma dovette riserbare ad altro tempo la composizione di un Codice di dritto feudale, e lasciare intatti gli statuti e i privilegj di cui godevano talune Provincie o Comunità; a condizione soltanto di dover ottenere la di lui conferma.

Parecchi stati dell' Impero avevano anch' essi compilato pria di Federico de' corpi di dritto, e tra essi si eran distinti gli stati di Sassonia, di Magdeburgo, di Luneburgo, della stessa Prus-

eran per anco partecipi tutti degli stessi dritti politici e civili , nè obbligati ai medesimi

---

sia, di Wirtemberge, e del Palatinato; ma insufficienti tutti ed incompleti.

E finalmente nell'anno 1784 l'Imperator Giuseppe II riformò il Codice Criminale.

Lungo sarebbe il citare tutti gli editti, le leggi, e le ordinanze date fuori da diversi Principi sopra uno, o un altro subietto, ma è giusto ricordare le più sagge e le più celebri, e sono:

Gli atti legislativi promulgati nel Regno di Napoli sotto la dominazione di Carlo III e di Ferdinando IV intorno a materie di Polizia ecclesiastica.

La legge data fuora dallo stesso Ferdinando IV, colla quale restituì a tutti i comuni infeudati la libera scelta de' loro amministratori municipali, abolito l'obbligo che i medesimi avevano di presentare ai Baroni rispettivi una lista tripla di Candidati, onde costoro scegliessero qual più loro aggradiva.

La legge dell'anno 1774, colla quale obbligò i Tribunali a ragionare le loro sentenze definitive, coll'indicare la legge Romana o patria su cui le fondavano; senza che potessero citare le opinioni de' dottori sempre discordi tra loro.

La legge abolitiva della querela di stupro.

La legge abolitiva del dritto di congruo, ossia di ritratto.

L'ordinanza colla quale introdusse la discussione e 'l processo pubblico ne' giudizj militari.

L'ordinanza pubblicata in Francia nel 1667 da Luigi XIV intorno alla procedura de' giudizj.

L'ordinanza sulla stessa materia pubblicata da Federico II di Prussia, avanti di promulgare il suo Codice delle leggi civili.

Una lunga e saggia ordinanza pubblicata in Russia nell'anno 1774 da Caterina II concernente le franchigie di cui godevano i beni de' Monaci.

Un' altra ordinanza della stessa Caterina II pubblicata nell'anno 1776, colla quale migliorò le istituzioni giudiziarie, ed

doveri. Tra le proprietà stesse vi erano distinzioni gerarchiche da rispettare. L' ignoranza superstiziosa opponeva una santa resistenza alle buone intenzioni de' Principi. E finalmente a niuno, eccetto che al gran Federico, era caduto in pensiere di separare e discernere le leggi civili dalle religiose, e le une e le altre dalle penali, e da quelle che si limitano a regolare l' ordine de' giudizj, e tutte queste dalle leggi che riguardano il reggimento e l' amministrazion dello

---

ordinò (salve talune limitazioni) che la giustizia si rendesse nei luoghi ove i contendenti aveano il loro domicilio.

Le ordinanze e gli editti promulgati dall' imperator Giuseppe II negli anni 1780, 1785, 1790, concernenti tutti la polizia ecclesiastica ne' suoi stati di Germania, e nella Lombardia Austriaca.

Il famoso di lui editto de' 22 agosto 1785 col quale abolì la servitù personale in Ungheria.

La legge promulgata nel 1786 dal gran Duca di Toscana Leopoldo concernente i delitti, le pene, e la procedura penale, legge distinta in 119 articoli, ciascuno de' quali prova che egli era superiore al suo secolo.

Moltissimi atti legislativi dello stesso gran Duca intorno alla polizia ecclesiastica.

E finalmente tre leggi di lui pubblicate nell' anno 1789, con una delle quali divise e distinse le rendite e gl' interessi dello Stato da quei della casa gran Ducale; con un' altra abolì i maggiorati e i fedecommessi; e con un' altra adottò i mezzi più efficaci possibili onde spaventare i fallimenti, e punire coloro che fallivano.

Stato, e separarle visibilmente; operazione necessaria a premettere, onde agevolare il lavoro e segnare i limiti dell' impero delle une e delle altre. Quindi è che dagli sforzi fatti non ne risultarono che opere incomplete, o parodie della compilazion Giustinianea, od ordinanze editti e leggi sagge sì, ma parziali sopra una o un' altra materia.

La rivoluzion francese sopravvenne, e, con l' abolizione del Feudalismo e de' privilegi, e di ogni genere di prerogative, fece disparire tutte le distinzioni sociali, o antisociali, e conseguentemente tutti gli ostacoli. Quindi potè la Francia la prima costruire una novella legislazione, incominciando da un Codice di leggi civili sceverate e distinte da ogni altro ordine di leggi, e talmente ordinate da divenire un giorno la scienza e la regola comune non pur de' dotti che degl' indotti.

L' opera, dopo lunghi esami, fu pubblicata l' anno 1804 (1): *alquanto dopo venner fuo-*

---

(1) Fin dai primi anni della memorabile rivoluzion francese sorse colà l' idea di costruire un Codice di leggi civili. Parecchi Giureconsulti diedero mano all' opera, ma fra essi si distinse il sig. Cambacérès dando un progetto compiuto. Sotto la dominazione de' Consoli, e propriamente nell'anno 1800, il Governo creò una Commissione, ossia una Giunta ad hoc, composta de' sigg. Tronchet, Portalis, Bigot de Preameneu, e Maleville. Essi ten-

ra altresì il Codice di procedura civile , il Codice di Commercio , il Codice penale , e d'Istruzion penale.

Parecchi Stati d' Europa adottarono , qual pria quale appresso , il suddetto Codice Civile , salvo alcun cangiamento che le circostanze particolari di ogni Nazione consigliavano. L' esempio fu seguìto anche da noi ; e il Re Ferdinando di gloriosa memoria , dopo di aver sottoposto a revisione il Codice Civile Francese , nell' anno 1819 diè fuora il suo , nel quale (salve poche modificazioni) conservò tutte le massime e le teoriche del Codice Francese.

Dopo di ciò , gli uomini , troppo corrivi a sperare il bene , si lusingavano che la scienza delle leggi non sarebbe stata più oltre il patrimonio esclusivo nè di una casta privilegiata, come un tempo presso i Romani , nè di una classe innominata di avventicci che non danno di loro nè pruova , nè garentia ; de' quali due inconvenienti , se il primo poteva esser giustificato dalla costituzione politica di

---

ner presente il lavoro del sig. Cambaceres e dier fuora il progetto loro, il quale per lo corso di 4 anni fu discusso dal consiglio di stato , poscia inviato al tribunato , e finalmente al corpo legislativo.

Roma, ossia dalla necessità di dare una certa preponderanza agli uomini più distinti dello Stato, e dalla fondata speranza che essi, contenti della maggioranza del potere, non avrebbero insidiato alle altrui fortune, il secondo non ha nè pretesto nè ragion che lo scusi. D'ora innanzi, soggiungevano i Filantropi, le leggi si convertiranno in proverbj popolari, sì che ad ogni occasione il pubblico le opporrà al potere arbitrario, e, quel che è più bello, l'applicazion delle leggi, ossia la giurisprudenza pratica, sarà fissata in modo da prevenire l'incertezza, la vacillazione, e la volubilità de' giudici e de' giudizj. Ma tutte queste liete speranze sono state attraversate finora 1.° dai metodi viziosi nell'istituire la gioventù; 2.° dall'ambiziosa erudizione degli scrittori in giurisprudenza; 3.° dall'inclinazione naturale che gli uomini hanno di nuotar nell'arbitrario; e finalmente dall'ignoranza della lingua, e dalla difformità delle dottrine politiche e morali che dividon l'Europa: difformità nascente da difetto di una istruzione uniforme.

Tutti, o quasi che tutti gl'istitutori incominciano dall'introdurre la gioventù nello studio delle Istituzioni Giustinianee, e talu-

ni vanno fino alle Pandette altresì, e ad ogni passo ripeton loro che la Legislazion Romana è la sola sapiente, e fuor di essa non vi è salute, e quindi vogliono che i giovani apprendano, avanti tutto, il come in Roma gli uomini liberi diventavano servi, e i servi liberi, e quali limiti le leggi Elia Sentia, *e* Fusia Caninia *aveano posto alla potestà dominicale, e a chi i Romani deferivan la tutela e la cura de' pupilli e de' minori, e quali forme e solennità accompagnavano i loro matrimonj, le loro donazioni, e i loro testamenti, e in quanti modi poteva acquistarsi la qualità di figlio legittimo o adottivo, e qual differenza essi mettevano tra le cose sacre, le sante, e le religiose, e di quante specie erano i dominj e la tradizione, e quali parole solenni pronunziavano nelle stipulazioni, e quante paja di azioni essi potevano intentare, ed altre molte sì fatte cose divenute interamente estranee allo stato della società, ed alla giurisprudenza attuale; sì che, in fin del fine, sono essi obbligati a dichiarare agli studiosi, che tutto quello che hanno letto ed appreso ne' libri di Giustiano non è più di alcun uso.*

Io non intendo dire con ciò che per entro

alla compilazion Giustinianea non vi sieno dottrine esempj e consigli da attignere. Dico anzi che essa è la più ricca raccolta de' principj di giustizia naturale che l' antichità ci abbia trasmesso; e consento altresì che i Fattori del Codice Civile compilato in Francia fecero tesoro di tutte le dottrine immutabili sparse entro la medesima; ma è pur certo che moltissime materie in essa discorse venner meno, e moltissime disposizioni legislative sono state o abrogate, o derogate dalle nuove leggi. Quindi la quistione sta fra questi termini, cioè, se nell' istituire la gioventù sia miglior metodo lo incominciar dall' ingombrare la loro memoria e 'l loro intelletto di notizie istoriche estranee alla giurisprudenza attuale, ovvero introdurla direttamente nello studio delle leggi in vigore, tra quali termini la quistion ridotta, cessa, a quel che pare, di essere una quistione.

Nè questa è la sola colpa degl' Istitutori. Ogni scienza ha, come tutti sanno, la sua lingua a parte, ossia una quantità di voci tecniche inventate per enunciare e comprendere talune una teoria, e talune altre un sistema d' idee; delle quali voci non si rinviene certamente il significato ne' Vocabolarj

della lingua comune. Lo introdurre adunque la gioventù nello studio delle leggi attuali, senza instruirla innanzi del significato e del senso di quelle tali voci tecniche, fa sì che essa si rimanga attonita al primo scontro delle medesime, come uomini che viaggiano per regioni ignote, in mezzo a popoli di cui non conoscono la lingua.

E finalmente io penso che se, avanti di discorrere ad uno ad uno tutti i principj consecrati nel Codice attuale, si mostrasse ai giovani studiosi, come in un quadro, delineato l'intero subietto del medesimo, e l'ordine e il perchè dell'ordine servato in esso, sì che dalla sponda potessero vedere il mare che hanno a percorrere, e misurare ad ogni istante lo spazio percorso, e riguardare il porto cui approdare, comprenderebber meglio ciò che ascoltano da' loro Istitutori, e prenderebber coraggio lungo il loro cammino; ma, per quanto io sappia, niun di essi si è avvisato sin' ora di rendere alla gioventù questo servigio.

Non men colpevole a quel che pare sono gli Scrittori in giurisprudenza. Taluni di essi si studian di darci a credere che, senza esser profondi ideologi, non si può acquistar l'arte

di ragionare, ed entrar nello spirito delle leggi; e quindi vogliono che allo studio delle medesime debban premettersi tutte le conoscenze concernenti la genesi del pensiero, l'ordine e l'armonia che regge l'universo, la natura dell'uomo, e i principj costitutivi delle società umane; con che confondono con uno due altri rami dello scibile, ed ingombrano la giurisprudenza di circonvallazioni tendenti a renderla inaccessibile ai più.

Tali altri, ed in maggior numero, insegnano che l'istoria è la vera lampana della giurisprudenza, e particolarmente la storia delle antiche leggi (1).

---

(1) Come si può, dice il sig. Grimm, aspirare al nome di Giureconsulto senza conoscere addentro le origini primitive del dritto Germanico? Il sig. de Savigny, non pago di farci sapere co' suoi 5 volumi sinora pubblicati quale fosse stata l'autorità del dritto Romano in Europa dal XII secolo in qua, ha creduto pregio dell'opera darci notizia de' lavori di Ugolino, di Carlo di Tocco, di Accursio, e della di lui scuola, qualificandoli come precursori di ogni giurisprodenza. Il sig. Zimmner, nel terzo volume della sua storia del dritto Romano, non manca di farci sapere, per nostra buona regola e in lungo e in largo, qual fosse stato il sistema delle azioni e della procedura presso i Tribunali dell'antica Roma. Il sig. Gaur, professore dell'università di Berlino, ha pubblicato or ora un terzo volume della sua storia del dritto di successione, e ciò nel fine di raddrizzare le nostre idee su questo punto. Il sig. Mettermajer, in un'opera di 1024 pagine, ha creduto utile di farci conoscere tutte le trasformazioni che

Or senza dire che da legislazioni fatte in tempi ne' quali gli uomini eran distinti in uomini e non uomini, e le proprietà in libere e serve, e i peccati eran confusi co' delitti, e la tortura in onore, ed in generale la scienza della legislazione non era ancor nata, non vi possono essere che rarissimi esempj o consigli da trarre, egli è certo che non è questo il mezzo di divulgare, ma sì bene d' ingombrar di tenebre la giurisprudenza attuale.

Vi ha finalmente una terza classe di scrittori nè ideologi, nè storici, ma che più degli altri contribuiscono ad ingombrare la scienza, e ad alimentare il Pirronismo degli uo-

le leggi de' barbari han sofferto innestandosi al dritto Romano e al dritto canonico. Un altro Giureconsulto di Allemagna, il sig. Welker, ne minaccia di una enciclopedia di dritto, ed ha già dato fuora il suo primo volume. In Francia, i sigg. Isambert, Decrusy, e Taillandier stanno a pubblicare la collezione di tutte le antiche leggi Francesi dall' anno 402 infino al 1789. Il sig. Boucenne, professore in Poitiers, ci fa sperare una storia completa della procedura giudiziaria di tutti i tempi. In Francia ed altrove si moltiplicano ogni giorno le edizioni degli antichi compilatori, e parafrasti del dritto Romano. E finalmente i nostri scrittori patrj in giurisprudenza, per parer anch' essi più dotti de' lor contemporanei, non cessan di ripetere, l' un dietro l' altro, che invano si spera intendere il senso delle leggi attuali senza conoscere le precedenti; e, per dimostrarlo, si studiano di rinvenire in esse i germi di tutta la nuova legislazione, non dissimili da coloro che ne' boschi veggon le navi.

mini del Foro. A questa classe appartengono i Trattatisti, i Raccoglitori di teoriche e di decisioni, che spesso si contradicono, e i Rapsodi, che ben tali sono i compilatori de' Repertorj. La discordia che regna nelle loro opinioni e nelle loro dottrine è tale che i lettori ne rimangono attoniti, e i Giudici costernati; d' onde poi il pregiudizio funesto che fa riguardare la giurisprudenza come una scienza versatile sì da insinuar l' idea che non esista nè giustizia nè ingiustizia assoluta, e quindi ciascuno si propone non di riunire in siffatti libri il vero e 'l giusto, ma di trarne armi a combattere.

Cospirano cogl' Istitutori e cogli Scrittori i Giudici e i Tribunali, e ciò per quella naturale inclinazione che gli uomini hanno a seguir più tosto le proprie opinioni che i precetti della legge. Quindi è che essi, ove avvenga che le leggi attuali contradicano alla loro opinione particolare, ricorrono con tranquillità di coscienza alle antiche, e principalmente alla compilazione Giustinianea ove trovano armi a combattere il torto e il diritto. Dal che pur siegue che gli uomini del Foro, per accomodarsi alle coscienze de' Giudici, non mancano d' infarcire le loro scrit-

ture di citazioni di leggi romane, che, a forza di analogie e di allusioni, si studian di stirare al loro proposito.

Le ultime, finalmente, e le più funeste disseminatrici di discordie sono l'ignoranza della lingua, e soprattutto la varietà delle massime, nascente dalla mancanza di una istruzione uniforme. Ogni uomo del Foro hau na sua propria religione, una moral sua, i suoi particolari pregiudizj che coltiva come Dei familiari, ed un Comentator favorito cui costantemente si attiene. Quindi discordanza tra loro fin nelle prime massime di giustizia, incertezza de' giudizj, e tutte le funeste conseguenze che dalla difformità de' principj dee necessariamente derivare.

Nè di ciò è a maravigliare. L'antichità inspira a tutti un sentimento tale di rispetto abituale che gran tempo deve correre avanti di separare le verità, che essa ci ha trasmesse, da' suoi errori e da' suoi pregiudizj. E prova ne sia il ricordare, che il Parlamento di Parigi, non più in là dell' anno 1624, vietò lo insegnare in Francia, sotto gravissime pene, tutt' altra filosofia che quella di Aristotele, o per meglio dire de' Commentatori di lui.

Malgrado ciò, non si vuol mai disperare del bene, perciocchè la ragione, dicea un uomo di gran mente, finisce sempre per aver ragione, ed ei pare che il tempo sia giunto d' incominciar la guerra.

Entro io forse il primo in questo arringo, comunque la mia età, i mali fisici che mi circonvengono, e soprattutto la debolezza della mia mente, non mi facciano sperare un buon successo. Mi lusingo però che altri, con maggior senno e con migliori auspizj, compiranno ciò che io ho abbozzato.

Io ho creduto necessario incominciare dallo esporre senza più qual fosse la nostra antica legislazione, di quali elementi ella consisteva, e in quali Codici, o volumi raccoltà. Ed ho creduto utile altresì il discorrere tutta la nostra antica organizzazione giudiziaria, qual era avanti l' anno 1809; e ciò nel fine unicamente di trasmettere alle generazioni future l' istoria delle nostre istituzioni giudiziarie.

Son passato indi a dar compiuta notizia, non men del nostro Codice attuale, che de' moltissimi atti legislativi sparsi confusamente per entro a 48 volumi de' quali consta la collezione delle leggi pubblicate insino a tut-

to l' anno 1829; atti legislativi i quali voglion riguardarsi come aggiunte fatte al Codice, e ciò nel fine di risparmiare agli uomini del Foro un sì ingrato travaglio. Il che fatto, ho creduto pur necessario di esporre tutta la nostra attuale organizzazione giudiziaria, indicando le attribuzioni, ossia la competenza di ciascuna classe di Giudici, di Tribunali, e di Consigli. E tutto ciò forma il subietto del primo libro.

Consiste il secondo libro di un comentario di voci tecniche e delle idee o teoriche che esse son destinate ad esprimere. Confesso che questa parte del mio lavoro è incompleta e dovrebbe esser di molto accresciuta, ma atteso il mio stato fisico non ho potuto nè saputo far di più, e spero che altri perfezioni-no l' opera.

Nel terzo libro mi sono studiato di delineare, come in un quadro icnografico, tutto il subietto della prima parte del Codice, ossia del Codice civile, indicando l' ordine e il perchè dell' ordine seguìto da' fattori di esso.

Il quarto libro finalmente è dedicato 1.° all' esame di tutta la nostra antica legislazione, movendo dalla Romana; e mi sono studiato di sceverare gli utili dagl' inutili ele-

menti, giustificandone la classificazione fattane in modo da renderne giudice ogni Lettore: 2.° ed a denunciare al pubblico le cause e le origini di tutte le quistioni in giurisprudenza, e tra queste i pregiudizj cui gli uomini del Foro prestano il loro culto contrapponendo ai medesimi non le mie opinioni, ma altrettante massime che io credo vere e rette; lavoro per verità anch' esso incompleto, perciocchè, secondo il consiglio di Bacone, farebbe uopo aggiungervi tutte le regole di dritto e le più recondite. Altri di me più felici compiranno, io spero, l' opera da me intrapresa.

Nè debbo tacere che del piano bene o male da me eseguito non sono io già l' autore, ma ho obbedito a' consigli di un uomo assai maggiore di me e di molti, cioè di Bacone da Verulamio; consigli consecrati ne' seguenti quattro aforismi.

1.° . . . . Juvabit etiam, *egli dice*, antiquitates legum invisere, quibus licet evanuerit auctoritas, manet tamen reverentia . . . . Itaque ex iis utilissima quaeque excerpito (multa enim invenientur inania et frivola) . . . .

2.° Commentarium, *egli soggiunge*, de vocabulis juris conficito . . . . Tractatum autem

istum per literas alphabeti ne degerito. Id indici alicui relinquito; sed collocentur simul verba quae circa eamdem rem versantur, ut alterum alteri sit juvamento ad intelligendum.

3.° Praeparandi sunt juvenes, *è lo stesso Bacone*, ad scientiam et ardua juris .... per institutiones .... ex singulis quaedam breviter delibando, ut ad corpus legum per legendum accessuro, nil se ostendat prorsus novum.

4.° Ad certitudinem legum facit .... Tractatus bonus, et diligens de diversis regulis juris. Is dignus est, qui maximis ingeniis, et prudentissimis Jureconsultis, committatur. Neque enim placent quae in hoc genere extant. Colligendae autem sunt regulae non tantum notae et vulgatae, sed et aliae magis subtiles et reconditae. *Aphor.* 80, 81, 82, 86, *lib.* 8 *de Augm. scient.*

Sull' autorità quindi di un tanto uomo mi sia lecito desiderare che gl' Istitutori della gioventù abbandonino ormai il metodo da essi tenuto finora nell' insegnar la giurisprudenza, ed esaminino di buona fede se a sgombrare e a divulgar la scienza non sarebbe da preferire piuttosto l' ordine che io ho seguìto insino al terzo libro della presente operetta. Dico insino al terzo libro, perciocchè

pervenuti che siano i giovani a tal punto fa uopo introdurli immediatamente nello studio delle leggi civili, chiosando e comentando sobriamente tutti gli articoli del Codice che han bisogno di esser chiariti. Il che fatto, dovrebbero gl' Istitutori sviluppar le materie discorse nel quarto; materie importantissime per lo loro subietto, ma che suppongono una certa istruzione precedente.

LIBRO PRIMO.

DELLA LEGISLAZIONE AL 1806

E DELLO STATO ATTUALE DELLA MEDESIMA.

TITOLO I.

Della legislazione che resse il Regno di Napoli insino all' anno 1809.

La legislazione che resse il Regno di Napoli insino all' anno 1809 (1), non era l'opera già di un solo legislatore, nè di una sola età. Nata sotto varie fortune ed in epoche differentissime, accresciuta per sovrapposizione di parti anzichè per naturale incremento, era per lo volger de' tempi e de' costumi divenuta estranea allo stato della società. Nè di ciò è a maravigliare, avvegnachè tal era altresì delle legislazioni di tutte le altre nazioni Europee. E comechè, ai giorni nostri, le più incivilite abbian sostituito un Codice solo alle loro vecchie compilazioni, pure il rispetto abituale per l'antichità, la fluttuazione perpetua delle dottrine politiche, ed altre cagioni, che non occorre ricordare, fan sì che la giurisprudenza pratica fluttui anch' essa tra varie e discordi sentenze; ma di ciò altrove.

Quello che è quì del nostro proposito il dire si è, che la legislazion nostra costava de' seguenti Codici, o per meglio dire delle seguenti collezioni, cioè,

(1) Si è detto insino all' anno 1809, perchè avvennero allora i mutamenti maggiori, ma per verità molti parziali cangiamenti eran seguiti sin da Febbrajo 1806, epoca in cui il Regno fu occupato da' Francesi.

1.° Del dritto Romano, compreso nella compilazion Giustinianea.

2.° Del dritto feudale comune, così detto, perchè reggeva il sistema feudale di quasi tutta l'Europa.

3.° Del dritto nazionale, ossia delle leggi de' nostri Principi, a contare dal fondatore della monarchia, Ruggiero il Normanno.

4.° Del dritto municipale, ossia delle consuetudini locali di una o di un' altra città.

5.° E finalmente del dritto canonico, ossia di una moltitudine di regole concernenti la polizia esteriore ecclesiastica.

Ella è però dottrina comune che, ove l'istessa materia fosse stata regolata dal dritto Romano a un tempo e dal Nazionale e dal Municipale, il Municipale avesse a prevalere al Nazionale, e questo al dritto Romano. In quanto poi al dritto Feudale ed al Canonico, il dogma era, che ciascun di essi avesse a limitarsi a regolare le proprie materie.

Io mi propongo impertanto non di narrare le origini, le occasioni, e la diversa autorità delle leggi, dei plebisciti, de'senatus-consulti, degli editti, e de' responsi de'giureconsulti di Roma; imperciocchè, avendo Giustiniano dato eguale autorità a tutti i detti monumenti della sapienza Romana, ella sarebbe inutil opera il tesserne la genealogia. Estraneo del pari al mio proposito io credo il risalire fino alla culla del feudalismo, e delle consuetudini locali, e'l rammentare il vario fato di tali legislazioni. Mi limiterò quindi a dire qual fosse stata insino all'anno 1809 la nostra legislazione, in

quai libri compresa, ed a chi dovuta la compilazione di essi; riserbandomi in altro luogo di parlare de' pregi e de' difetti di ciascheduna di dette legislazioni.

CAPO I.

Del dritto Romano.

La legislazione romana, che, sino ai nostri giorni, è stata la legislazione comune di quasi tutta l'Europa, trovasi compresa in quattro collezioni diverse, cioè 1.° nel Codice propriamente detto; 2.° nel Digesto, ossia nelle Pandette; 3.° negl' Istituti; 4.° e nelle Novelle. Ciascuna di queste collezioni però comprende e leggi politiche e civili e penali e sacre e regolamenti giudiziarj a un tempo, senza alcuna separazione visibile.

Codice.

Il Codice contiene le leggi degl' Imperatori residenti in Roma, od in Costantinopoli nell' intervallo che ricorse dall' Imperador Adriano, che regnò dall' anno 117 all' anno 138, infino a Giustiniano, che incominciò a regnare dall' anno 527, e morì nel 566: quindi è che de' primi quattordici Imperatori non vi si rinviene alcun atto legislativo (1).

(1) Noi le chiamiamo leggi in generale o costituzioni, ma esse prendevano le denominazioni talora di *editti*, talora di *rescritti*, e tal altra di *decreti*. Editti dicevansi gli atti legislativi che gl' Imperatori emanavan di proprio moto; rescritti le lor decisioni provocate o dal magistrato o dalle parti; decreto finalmen-

Esso è diviso in dodici libri; ciascun libro in titoli; e ciascun titolo contiene una o più leggi degl' Imperatori, e spesse volte i soli frammenti di esse. Inoltre molte di dette leggi sono suddivise in principj ed in paragrafi; e finalmente i titoli hanno una epigrafe, ossia una rubrica che annunzia la materia che vi si tratta (1). Tutto il Codice contiene 775 titoli suddivisi in 4652 leggi.

Inoltre si vuol sapere che dopo pubblicato il Codice (che noi denominiamo Codice *repetitae praelectionis*, per distinguerlo dal primo dello Giustinianeo, che ei soppresse) promulgò nuove leggi dette perciò *Novelle*, e con talune di esse modificò o abrogò parecchie costituzioni contenute nel Codice. Or immediatamente sotto a ciascuna legge del Codice da lui abrogata trovasi un breve estratto della Novella abrogatrice. Cotesti estratti diconsi comunemente *Autentiche*. Se non che si vuol osservare che talune di queste autentiche non sono state

---

te le sentenze ch' essi profferivano sopra casi particolari, intese o non intese le parti.

(1) In talune edizioni i principj ed i paragrafi sono suddivisi in versetti, che si citano premettendo la lettera *V*.

Gli scrittori nel citare una o un' altra legge di questo Codice impiegano taluni segni, ossia abbreviature che è necessario conoscere, e sono le seguenti. La lettera *C.*, o invece la sillaba *Cod.* significa Codice. — L' abbreviatura *Tit.* significa titolo. — La lettera *L.* significa legge. — L' abbreviatura *Princ.* significa la prima parte della legge. — La sigla §. significa paragrafo. Allorchè un titolo contiene più leggi, esse hanno un numero d' ordine: enumerati altresì sono i paragrafi. Quindi per esempio, L. 35 §. 5 *C. de Donat.* significa Legge 35, paragrafo 5 del Codice sotto il titolo delle Donazioni.

già tratte dalle Novelle di Giustiniano, ma sì bene dalle costituzioni de' due Federici Imperatori di Alemagna; e ciò per opera degli antichi chiosatori del dritto Romano (1).

Digesto ossia Pandette.

Il Digesto contiene le sentenze, o sia i casi risoluti da trentanove antichi Giureconsulti di Roma, e da quei particolarmente che vissero dopo l'Imperator Adriano, ossia dopo l'anno 138 della nostra era. Ogni sentenza, e talora un frammento di sentenza, porta la denominazione di legge, e ciò perchè Giustiniano diede a tutti gli elementi della sua Compilazione egual forza di legge.

Il Digesto è diviso in 50 libri; ciascun libro in titoli; ogni titolo in leggi; e queste sovente in paragrafi numerati. I titoli sono in tutto 432, le leggi 9123.

In fine è da sapere che gli antichi editori senza alcuna buona ragione divisero il Digesto in tre parti intitolate — *Digesto antico* — *Inforziato* — e *Nuovo*; divisione bizzarra, e di niuna utilità (2).

---

(1) Gli scrittori allorchè vogliono citare un' Autentica impiegano l'abbreviatura *Auth.* e ne trascrivono le parole iniziali, indicando altresì il titolo del Codice nel quale la medesima è inscritta. Volendo per esempio citare l'Autentica — *Si qua mulier*, inserita nel Codice sotto il titolo — *Ad senatus consultum vellejanum*, adoperano la seguente formola — Auth. *Si qua mulier ad S. C. vellejanum.*

(2) Gli scrittori citano il Digesto impiegando la lettera iniziale *D.* ovvero la sigla *ff*; le leggi del Digesto coll' iniziale *L.*; il paragrafo colla sigla §, ed indicano il titolo trascrivendone l'epigrafe, ossia la rubrica. Per esempio la seguente formola —

Assolute dette due Compilazioni, Giustiniano, o Triboniano che presedeva all' opera, vide che le materie e le dottrine sparse nell' una e nell' altra collezione non si trovavano nè bene ordinate, nè riunite; e che molte antinomie ed omoiomie vi eran corse, e molte cose inutili ricordate. Nel disegno quindi di purgarle da siffatti vizj, e di agevolare ad un tempo lo studio della Giurisprudenza, formandone un sistema scientifico, fe' compilare i così detti Istituti, ossia elementi del Dritto; e diede ad essi egualmente forza di legge. I Giureconsulti però da lui adoperati non soddisfecero pienamente alle di lui intenzioni; avvegnachè omisero parecchie materie: quelle cioè delle doti . . . de' beni panefernali . . . . delle seconde nozze . . . . della separazione de' conjugi e del divorzio . . . della paternità e della filiazione . . . . del domicilio . . . . dell' assenza . . . . delle ipoteche . . . . delle transazioni . . . . e delle prove; e ciò senza dire che nulla v' inserirono del dritto sacro e politico dell' Impero, comechè lungamente se ne ragioni nel Codice e nelle Novelle. Al che si aggiunga che v' intrusero talune disposizioni legislative del tutto nuove, tali altre contrarie a quelle che trovansi nel Digesto, e tali altre fi-

---

D. de fund. dot. L. 13 §. 3 significa Digesto nel titolo *de fundo dotali*, legge 13, paragrafo terzo. Sovente però nel citare una qualche legge non aggiungono nè la sigla che distingue il Codice *C.* o *Cod.* nè quella che contrassegna il Digesto *D.* o *ff.* In questo caso è sottinteso che essi voglian citare una legge del Digesto.

nalmente abrogate espressamente o cadute in disuso (1).

Gl' Istituti sono divisi in quattro libri: ciascun libro in titoli, ed ogni titolo in principj e paragrafi. I titoli sono in tutto 99, e i principj e paragrafi 805 (2).

Novelle.

Le Novelle sono, come dicemmo, costituzioni, o sia leggi fatte da Giustiniano dopo la pubblicazione del Codice, del Digesto e degl' Istituti. Se ne contano 168, ma sole 98 ebbero forza di legge fra noi, e nel resto di Europa; e ciò perchè sole 98 furono note agl' interpreti antichi, e da essi comentate (3).

Le Novelle sono tutte divise in capitoli, e questi suddivisi in paragrafi. Ciascuna Novella ha il suo numero, e così pure ciascun capitolo. Un incognito scrittore divise, verso l'anno 1150, l'intera collezione delle Novelle in nove parti, che chiamò Collazioni, ed ogni

(1) Delle disposizioni nuove ve ne ha quattro: una nel §. 7 *Qui et quibus causis*; un' altra nel § 10 *de testam. ordin.*; la terza nel § ult. *de fidei comm. Hered.* = Delle contraddittorie ve ne ha dodici. Vedi Walchio pag. 50. E finalmente teorie abrogate o cadute in disuso s'incontrano nei titoli — *De Attil. tut.* — *De testam. ordin.*— *De fidei comm. univ.*— *De success. ab int.*

(2) Gli scrittori nel citare qualche testo degl' Istituti indicano gl'Istituti o con la lettera iniziale *I.* o con l'abbreviatura *Inst.*, e poi indicano il titolo, riportandone la rubrica abbreviata, e poi il paragrafo, riportando il numero che lo contrassegna. Per esempio *I.* o *Inst. de Nupt.* §. 3 vuol dire = il paragrafo terzo del titolo de Nuptiis degl' Istituti.

(3) Fra le 168 ve ne sono tre dell' Imperatore Giustino, e tre di Tiberio, ambo successori di Giustiniano.

Collazione in titoli; ma questa divisione fu interamente arbitraria, e non è di alcun uso.

Queste sono le quattro parti delle quali consiste il dritto Romano contenuto nella compilazione Giustinianea; compilazione che ha avuto forza di legge comune fra noi insino all' anno 1809. Si vuol sapere però che in tutte le edizioni della detta compilazione si trovano aggiunte dagli editori, in qual talune ed in qual tutte, le seguenti altre opere, comunque estranee alla medesima, cioè 1.° dugento e tredici Novelle, costituzioni, ed editti dello stesso Giustiniano, di Giustino II, di Tiberio di lui successore, di Leone detto il Filosofo, di Zenone e di altri Imperatori Greci insino a Michele Paleologo, il quale morì nell' anno 1202; 2.° una costituzione di Federico II Imperatore di Alemagna; 3.° due costituzioni di Errico VII Imperadore anch' egli di Alemagna dette *estravaganti*; 4.° un libro intitolato *De Pace Costantiae*, il quale non contiene che il famoso trattato convenuto tra l' Imperator Federico I ed Errico di lui figliuolo da una parte, e talune città di Lombardia dall' altra; 5.° i così detti canoni degli Apostoli in numero di ottantacinque; e 6.° finalmente i due libri de' Feudi, ai quali trovansi aggiunte talune costituzioni sulla stessa materia degl' Imperatori Alemanni Corrado e Federico II. Di tutte queste opere aggiunte però, la sola che aveva forza di legge fra noi e nella maggior parte di Europa, come or ora diremo, era quest' ultima intorno ai Feudi; dappoichè tutte le altre non sono state mai in osservanza nel regno.

Abbiamo detto, e ripetiamo che la compilazione Giu-

stinianca è stata il nostro Codice fondamentale insino all' anno 1809, ma non si creda già che la medesima fosse stata adottata in virtù di qualche atto legislativo. Fu in origine la superiorità del dritto romano che le diè preminenza sopra tutte le altre legislazioni de' barbari, ed il primo Principe il quale ne comandò espressamente l' osservanza fu il re Ferdinando I (allora IV) con dispaccio dell' anno 1774, col quale ordinò che i tribunali citassero la legge romana sulla quale fondavano le loro sentenze, salvo il giustificarle in preferenza con una legge nazionale o municipale posteriore, se ve ne fosse in proposito (1).

Fa uopo finalmente sapere, che, secondo la dottrina e la pratica unanimamente ricevuta, nel conflitto tra i diversi elementi della legislazione Romana, le Novelle prevalevano al Codice al Digesto e agl' Istituti; ed il Codice agl' Istituti ed al Digesto; e ciò per la regola generale che le leggi posteriori derogano alle anteriori. Nel caso poi che gl' Istituti e 'l Digesto pugnasser tra loro si aveva come regola di far prevalere il Digesto; salvo se non apparisse manifestamente che i Compilatori delle Istituta avessero derogato alle disposizioni del Digesto. La qual regola era fondata sul perchè Giustiniano in uno stesso giorno diè forza di legge al Digesto ed agl' Istituti; e comechè questi non dovessero

(1) Tra i Capitoli del Regno per verità se ne legge uno di Carlo II che incomincia — *In accusatis*, col quale si ordina che si osservi il dritto Romano, ma si limita questo precetto ai soli casi ne' quali occorreva di sottoporre gl' imputati alla pruova dei tormenti.

essere che un sunto di quello, pure varie nuove disposizioni, come dicemmo, vi furono intruse.

CAPO II.

Del dritto feudale comune.

Gli usi, più che le leggi, regolavano in origine il sistema de' feudi, e i legami tra i concedenti e i concessionarj. Due Consoli, ossia uffiziali municipali Milanesi, nel secolo XII, riunirono e compilarono detti usi, ossia consuetudini, che già eransi introdotte in Italia relativamente ai Feudi; e poco stante furono le medesime aggiunte alla collezione delle Novelle Giustinianee per opera di Ugolino Giureconsulto Bolognese, il quale v' inserì altresì le poche costituzioni degl' Imperatori Alemanni Corrado, Federico, ed Errico riguardanti anch' esse il sistema Feudale; i quali diversi elementi formarono la decima collazione in cui è riposto quel che dicesi *jus feudale comune.*

La medesima è divisa in due libri; ciascun libro in titoli, ed ogni titolo in paragrafi (1). Cujacio però credette pregio dell' ordine di distribuirla in quattro libri. E questa raccolta appunto di consuetudini, coll' aggiunta delle sopraccennate Costituzioni Imperiali, è quella che formava il nostro *jus feudale comune.*

(1) Gli scrittori allorchè vogliono citare uno o un altro testo del *jus feudale comune* indicano il libro primo o secondo in cui giace, e poi l' epigrafe *de feud.*, e poi il numero del titolo, e finalmente il numero del paragrafo.

CAPO III.

Del dritto Nazionale.

Il nostro dritto nazionale costava de' seguenti materiali, cioè:

1.° Delle costituzioni de' re Normanni Ruggiero, Guglielmo I, e Guglielmo II, non che dell' Imperator Svevo Federico II.

2. ° Dei Capitoli de' Re Angioini.

3.° Dei Riti della gran Corte della Vicaria.

4.° Dei Riti della Regia Camera della Sommaria.

5.° Dei così detti arresti dello stesso tribunale.

6.° Delle Prammatiche.

7.° Delle grazie e privilegj della Città e del Regno di Napoli.

8.° Dei così detti Dispacci (1).

Costituzioni.

Diconsi Costituzioni le leggi emanate dai re Normanni Ruggiero, il fondatore della monarchia, Guglielmo I e Guglielmo II di lui successori, non che dall' Imperator Svevo Federico II, che, oltre all' impero, teneva pure il Regno di Napoli e la Sicilia. Del carattere delle medesime ne parleremo in altro luogo.

---

(1) Non è annoverato tra i codici nazionali il libro intitolato — *Consolato del mare*; libro in cui trovansi raccolti gli usi relativi ai naviganti ed al traffico marittimo, perchè sebbene godesse molta autorità nel Regno, pure non avea mai ricevuto forza di legge.

Per ora ne basti il sapere che esse furono riunite e pubblicate in Melfi l'anno 1231, per opera del famoso Pietro delle Vigne di lui segretario; se non che le costituzioni emanate dallo stesso Imperatore, dopo detta epoca insino all'anno 1250, furono in seguito aggiunte e riunite alla prima compilazione per le cure di Bartolommeo di Taddeo di Sessa, e Loffredo Beneventano (1).

Detta compilazione contiene a un tempo leggi sacre e politiche, e penali e civili, e regolamenti giudiziarj. La medesima trovasi divisa in tre libri; ciascun libro in titoli; e ciascun titolo contiene una costituzione. I Dottori le citano coll'indicare l'epigrafe del titolo, e le parole iniziali della costituzione che vogliono mentovare.

Capitoli.

Diconsi Capitoli le leggi promulgate da' Principi Angioini, e precisamente da Carlo I, Carlo II, Roberto, Carlo di lui figlio, Giovanna, Ladislao, ed Isabella. Del loro carattere ne parleremo altrove. Ci limiteremo per ora a dire, che s'ignora in qual anno e da chi i medesimi fossero stati raccolti, se non che si crede che ciò seguisse sul declinare della dominazio-

(1) Fu posteriormente aggiunta alle medesime anche una costituzione di Federico Barbarossa intorno al dritto di congruo, ossia di ritratto, ma questa fu adottata dall'uso anzichè sanzionata da qualche atto legislativo, e cessò di aver vigore in seguito di un dispaccio del Re Ferdinando abolitivo del dritto di congruo.

ne Angioina, o sia circa l'anno 1440. Ogni Capitolo è contrassegnato da un' epigrafe che ne indica il soggetto. I dottori li citano trascrivendo l'epigrafe rispettiva, e le parole iniziali del Capitolo; ma, al pari che quella delle costituzioni, questa compilazione comprende leggi d'ogni maniera, senza segno alcuno di separazione.

Riti della G. Corte della Vicaria.

I Riti della gran Corte della Vicaria furon pubblicati d'ordine della regina Giovanna II d'Angiò, e riguardan tutti l'ordine e la procedura de' giudizj, o la giurisdizione de' magistrati. Parte ella ne attinse dagli usi adottati dalla stessa gran Corte, parte dalle leggi de' suoi antecessori, e parte ne immaginò ella stessa. I medesimi furono, d'ordine di lei, promulgati verso l'anno 1431. I commentatori, in seguito, li distinsero e li contrassegnarono con un numero d'ordine; e vi aggiunsero una legge pubblicata nel 1436 da Isabella moglie di Renato d'Angiò. Essi sono in tutto 311. Gli scrittori soglion citarli, indicandone il numero che li contrassegna.

Riti della Regia Camera della Sommaria.

I Riti della Regia Camera della Sommaria erano altrettanti regolamenti da detto tribunale adottati intorno all'amministrazione e percezione delle rendite e de' dritti fiscali. Andrea d'Isernia, nostro antico Giureconsulto, li riunì, e diè ai medesimi una certa forma ordinandoli sotto 39 rubriche o sia titoli, a ciascun de' quali premise l'indicazione della materia che vi è

trattata. Di questa collezione esiste nell' Archivio generale del Regno un antico Codice intitolato — *Ritus domini Andreae d' Isernia super universis juribus dohanarum, et aliarum Regni Siciliae gabellarum.*

Arresti della stessa Regia Camera.

Sotto questa denominazione eran divisate talune decisioni generali di detto tribunale, relative a materie fiscali, ed a privilegj ed immunità personali. I medesimi acquistarono, al pari de' Riti, forza di legge; ma trovavansi sparsi qua e là; tranne pochi che gli antichi Dottori avevano inserito nella collezione de' Riti della Vicaria. Il primo che li riunì tutti verso la metà del secolo XVII fu il Reggente del Collaterale Donato-Antonio de Marinis.

Prammatiche.

Eran denominate Prammatiche le leggi più solenni fatte dai re Aragonesi, dagli Austriaci di Spagna e di Germania, e dall' Augusta Dinastia Borbonica attualmente regnante. Dico *le più solenni*, perciocchè pubblicate con più solenni formalità. L' ultima edizione di esse è dell' anno 1803. Le medesime trovansi ordinate sotto titoli ossia epigrafi diverse che ne indicano il soggetto; e tutte le volte che un titolo comprende più Prammatiche, ciascuna di esse è contrassegnata da un numero d'ordine (1); ma sventuratamente questa

(1) Più nota di della edizione è quella dell' anno 1772 divisa in quattro volumi, ai quali nel 1790 per cura di Francesco Leggio ne furono aggiunti due altri.

compilazione anch' essa comprende leggi d' ogni genere e d' ogni maniera.

Capitoli, Privilegj e Grazie concedute al Regno e alla Città di Napoli.

Eran denominate Grazie, Capitoli e Privilegj le concessioni fatte dai re Aragonesi e dagli Austriaci di Spagna e d' Alemagna, miste a regolamenti annonarj, ed a franchigie accordate agli abitanti della Capitale, e di qualche altro Comune. Nell' anno 1558 il dottor Niccolò de Bottis li raccolse tutti in un sol volume, arrestandosi però a Filippo II. Gli atti posteriori di data, insino all' Imperator Carlo VI, furono in seguito, e propriamente nell' anno 1719, impressi e riuniti in un secondo volume; ed il compilatore v' inserì altresì talune grazie di Filippo II che non trovavansi nella compilazione fatta dal de Bottis, perchè posteriori all' anno 1558.

Dispacci.

Tutti gli atti legislativi, non men che gli atti di amministrazione, e le risoluzioni di casi particolari emanati da Carlo III, e da Ferdinando I ossia IV, insino ai primi mesi dell' anno 1806, tutti o quasi tutti eran denominati Dispacci. Dico *quasi tutti*, perciocchè a talune leggi più solenni si dava, come già dicemmo, il nome di Prammatiche.

Nell' anno 1779, un tal Diego Gatta raccolse ed impresse in molti volumi tutti i dispacci pubblicati sino a quell' epoca. Quei di data posteriore vagano sparsi

tuttora. Trovasi negli uni e negli altri una quantità di buoni principii, ed un saper legislativo assai superiore a quello che mostrano le compilazioni anteriori; ma la raccolta fattane dal Gatta pecca anch'essa dello stesso vizio che le altre, perciocchè vi si trovan misti e confusi atti legislativi d'ogni maniera, ed atti di semplice amministrazione, e rescritti provocati da occasioni accidentali.

CAPO IV.

Del Dritto Municipale.

Quasi che tutte le città, e fino i villaggi del Regno avevano le loro particolari consuetudini non scritte, ma tradizionarie: esse per lo più eran dirette a regolare le servitù urbane, ed i pascoli ed usi comuni, ed enumerarle tutte sarebbe inutil opera. Non è da tacere però di quelle ch'eran più celebri.

Le più note erano le consuetudini della città di Napoli, sì perchè riguardavano la capitale del Regno, come perchè non si limitavano a regolare le servitù e l'uso delle cose comuni, ma le successioni ancora. Le medesime furono riunite, d'ordine di Carlo II d'Angiò, per opera di dodici Giureconsulti preseduti dall'Arcivescovo di Napoli Filippo Minutolo: il che fatto, il famoso Bartolomeo di Capua fu incaricato di redigerle in buona forma, come fece; ed il Re nell'anno 1300 ne ordinò la pubblicazione e l'osservanza.

Elleno son distribuite ed ordinate sotto 32 titoli,

ciascun de' quali ne indica il soggetto ; quindi è che gli scrittori in citandole enunciano l' epigrafe del titolo , e le parole iniziali delle consuetudini che vogliono indicare.

Le medesime furono impresse, una colle chiose di Napodano, la prima volta in Napoli nell' anno 1482 per le cure di Francesco Tuppo; ma molte altre edizioni ne furono fatte in seguito corredate tutte da commenti de' Giureconsulti del tempo.

Non men celebri eran le consuetudini di Bari , perchè tratte quasi tutte dagli usi e dalle leggi Longobarde. Le medesime furono raccolte da Andrea Bonelli di Barletta , e da Sparo o Sparano di Bari , e furono per la prima volta pubblicate per le stampe da Vincenzo Massilla in Padova nell' anno 1550. Nel 1784 Domenico Rossi di Noja ne curò una seconda edizione.

Le consuetudini di Monopoli, delle città di Aversa, di Cajazzo , di Capua , di Gaeta, di Amalfi , e di Catanzaro ebbero anch' esse la fortuna di esser pubblicate per le stampe ; ma non con fama eguale a quelle di Napoli e di Bari.

CAPO V.

Del Dritto Canonico.

Il dritto canonico era ed è contenuto parte nel così detto corpo del dritto , ossia *in corpore juris* , e parte vaga tuttora , in questo senso , che non fu mai riunito in un Codice solo.

Quello che per antonomasia diceasi e dicesi tuttora *Corpo del dritto canonico* consiste delle seguenti sei collezioni: 1.° del decreto di Graziano; 2.° delle Decretali di Gregorio IX; 3.° del così detto Sesto, ossia sesto libro delle Decretali; 4.° delle Costituzioni Clementine; 5.° delle Estravaganti di Giovanni XXII; 6.° e delle Estravaganti comuni.

Decreto di Graziano.

Vien denominato decreto di Graziano un' antica collezione in cui un monaco Benedettino di tal nome, nato, per quel che si dice, in Chiusi di Toscana ne' primi anni del XII secolo, adunò canoni sinceri e supposti tratti dalle precedenti compilazioni; sentenze e dottrine attinte da Padri e scrittori Ecclesiastici, e dal Codice Teodosiano, e dalla collezione Giustinianea, non che dai Capitolari de' Re Franchi, e da tre libri Penitenziali, e dal Pontificale, e Diurno, ed Ordine romano; aggiuntevi le sue particolari opinioni.

L' opera fu da lui intitolata — *Concordia Canonum discordantium*, ma la posterità preferì a questo il titolo di *Decreto di Graziano*. Egli la divise in tre parti, nella prima delle quali ragiona delle persone, ossia de' Chierici e de' Prelati, distribuendo la materia in altrettante distinzioni: nella seconda de' giudizj; se non che cangiando tenore, divide il soggetto in cause che suddivide in quistioni: nella terza intitolata *De Consecratione* ragiona de' sagramenti, e de' riti liturgici, procedendo come nella prima parte col sistema delle

distinzioni (1). Tutta l' opera contiene 3090 canoni, o capitoli.

Questa compilazione, ricca ad un tempo e di utili materiali, e di errori d'ogni maniera, fu dopo quattro secoli emendata da' correttori Romani per le cure di tre Pontefici Pio IV, Pio V, e Gregorio XIII, ed apparve qual è nell' anno 1580. Ciò non di meno Antonio Agostino Arcivescovo di Terragona vi scovrì contemporaneamente altri errori; ed altri ancora ne furono in seguito disvelati dal Baluzio e dal Van-Espen. Nè con ciò l' opera è ancor compita, giacchè altre mende vi sono, che attendono un novello annotatore.

Malgrado ciò, e quantunque essa fosse stata l'opera di un privato, nè corredata mai (che che ne dica il Tritenio) dall' autorità di alcun Pontefice, pure non si arriva a dire a quanta celebrità si fosse innalzata, e ciò per cagioni che non è del nostro proposito il rammentare. Ciò non di meno la dottrina e credenza comune era ed è che tutti gli elementi adunati in quella collezione non meritano la stessa fede, nè godono la stessa autorità, ma a ciascuno di essi è dovuto quel grado di rispetto che si deve ai fatti originali da' quali è stato tratto. Se non che è pur necessario discernere gli elementi sinceri

(1) Si vuol sapere altresì che sovente, nel decreto di Graziano, s' incontrano talune annotazioni precedute dall' epigrafe *Palea*. Disputano i dotti sul significato di questa voce. Taluni vogliono che tal fosse il nome di colui che appiccò il primo tali giunte al lavoro di Graziano; e tali altri suppongono che con questa voce Graziano volesse significare la piccola o niuna importanza di quelle annotazioni.

dagli apocrifi, e stare in guardia contro le di lui citazioni, avvegnachè ve ne ha molte inesatte ed erronee. Chi avesse vaghezza di saper quai luoghi precisamente di quell' opera sono infetti di tai vizj, può istruirsene colla lettura di Antonio Agostino, o del Baluzio, o del Van-Espen, o del Donjat che ne ha fatto il catalogo nel capo 12.° del IV libro delle sue Prenozioni Canoniche.

Si vuol sapere finalmente che gli scrittori nel citare uno o un altro luogo del Decreto di Graziano trascrivono sempre le parole iniziali del canone o capitolo che vogliono indicare; ma se il luogo appartiene alla prima parte, vi aggiungono il numero della distinzione . . . .; se alla seconda, vi aggiungono il numero della quistione, e talora anche quello della causa, salvo se si tratti di testo o sia luogo inserito nel trattato *de Poenitentia* compreso nella stessa seconda parte; giacchè in tal caso indicano il numero soltanto della distinzione, aggiungendovi le parole — *De Poenitentia* . . . . .; se finalmente il testo appartiene alla terza parte, indicano il numero della distinzione, aggiuntevi le parole — *De Consecratione.*

Decretali di Gregorio IX.

Pubblicato il Decreto di Graziano, non però si ristettero i Pontefici posteriori dal promulgare nuove Decretali, talora di proprio moto, e tal altra consultati da' Vescovi, o dai Laici; quindi varie compilazioni ne furon fatte di tempo in tempo, tutte da privati autori, sino a che Gregorio IX verso l' anno 1240 le riu-

nì in una sola che porta il titolo di — *Decretali di Gregorio IX.*

Il Cappellano e Penitenziere del Papa Raimondo di Pennaforte però che presedette all' opera non si limitò a raccorre le Decretali soltanto de' Pontefici posteriori a Graziano, ma sull' esempio di costui v' inserì sentenze tratte dalla Bibbia, e dottrine de' Padri ed altri scrittori ecclesiastici, non che canoni d' ogni maniera, tra quali quelli attribuiti agli Apostoli.

Questa compilazione fu da lui divisa in cinque libri, ne' quali parte a parte si ragiona delle persone, delle cose, e de' giudizii ecclesiastici; e, sull' esempio di Giustiniano, vien premessa a tutta l' opera una specie di profession di fede, susseguita da talune nozioni generali intorno alle diverse sorgenti del dritto, ed alla diversa natura delle leggi. Ciascun libro è diviso in titoli; ogni titolo in capi ossia capitoli; e di questi i più prolissi si veggono suddivisi in paragrafi. Quindi è che gli scrittori nel citare uno, o un altro luogo delle dette Decretali ne trascrivono le lettere iniziali, ed indicano il numero del capitolo, e talora o il solo numero, o le sole lettere iniziali; il che fatto adoprano la sigla *extra*, ovvero le parole — *Apud Gregorium*; e finalmente indicano la rubrica del titolo.

Non si vuol omettere finalmente che questa collezione fu pubblicata d' ordine dello stesso Gregorio IX, il quale la munì della sua sanzione.

Sesto delle Decretali.

Settant' anni trascorsi dalla pubblicazione delle Decretali di Gregorio IX, Bonifazio VIII pensò anch' egli di raccorre le costituzioni Pontificie posteriori, e i Decreti altresì de' due Concilj Generali tenuti in Lione l' uno nell' anno 1245 sotto Innocenzo IV e l' altro sotto Gregorio X nell' anno 1274. Egli diè a questa compilazione il nome di *Sesto*, onde si riguardasse come una giunta fatta ai cinque libri di Gregorio IX; e la pubblicò nell' anno 1298.

L' opera fu anch' essa divisa in cinque libri; e le costituzioni Pontificie che vi son raccolte riguardano similmente le persone, le cose e i giudizj ecclesiastici.

Ciascun libro è diviso in titoli, ed ogni titolo in capitoli; quindi è che gli scrittori volendo citare uno o un altro luogo delle medesime trascrivono la prima parola del capitolo, indi la rubrica del titolo, e finalmente aggiungono le seguenti parole, cioè — o *in Sexto*, o *in Libro Sexto*, o *Apud Bonifacium.*

Clementine.

Diconsi Clementine le Costituzioni che Clemente V, stando in Avignone, promulgò e riunì a quelle del Concilio Generale di Vienna da lui preseduto; se non che, prevenuto egli dalla morte, l' opera fu pubblicata d' ordine del di lui successore Giovanni XXII nell' anno 1317.

Questa compilazione munita anch' essa dell' autorità del succennato Pontefice venne divisa in cinque libri,

e suddivisa in titoli, ed in capitoli; sì che gli scrittori volendo citare uno o un altro testo delle medesime ne trascrivono le parole iniziali, e poi la rubrica del titolo, aggiuntevi le parole — *in Clementinis*. Le persone, le cose, e i giudizj formano egualmente il suggetto di questa compilazione.

Estravaganti di Giovanni XXII.

È questa una collezione in cui trovansi adunate venti Costituzioni promulgate da Giovanni XXII nell'anno 1325. Esse riguardano similmente le persone, le cose, ed i giudizj ecclesiastici. Egli le riunì in un libro solo, diviso in 14 titoli, suddivisi in capitoli, e ne ordinò la pubblicazione. Gli scrittori nel citarne uno o un altro trascrivono le parole iniziali del capitolo, e poi l'epigrafe o sia la rubrica del titolo, soggiungendo le parole — *In Extravagantibus Ioannis XXII*. Fu data alle medesime la denominazione di Estravaganti sol perchè non comprese nelle compilazioni anteriori.

Estravaganti Comuni.

Diconsi tali le costituzioni di venticinque Papi posteriori a Giovanni XXII, a contare da Urbano IV insino a Sisto IV.

Furon le medesime riunite da un privato compilatore e pubblicate verso l'anno 1484. L'opera venne da lui divisa in cinque libri, ciascun de' quali in ti-

toli, suddivisi in capitoli; sì che gli scrittori nel citarle trascrivono in prima le parole iniziali del capitolo, indi l' epigrafe del titolo, e finalmente aggiungono le seguenti parole — *In Extravagantibus Comunibus*; o semplicemente *in Comunibus*. Le persone, le cose, e i giudizj formano egualmente il suggetto delle medesime.

Quelle che abbiamo sin qui enunciate sono le diverse parti, ossia collezioni, delle quali costa il così detto corpo del dritto canonico; ma, come dicemmo, vi ha pure una moltitudine di regole che vagan tuttora, perchè posteriori di data all' anno 1484, nè si trovan riunite in un corpo o Codice solo. Esse costituiscono quello che chiamasi Dritto canonico *novissimo*, e fa uopo attingerle dalle seguenti altre fonti, cioè:

1.° Dal Concilio di Trento.

2.° Dalle Decretali ossia Bolle Pontificie posteriori all' anno 1484, epoca della pubblicazione dell' Estravaganti comuni.

3.° Dai Concordati stipulati tra la Corte di Roma e i rispettivi Governi, tra i quali quello dell' anno 1741 sotto il Pontificato di Benedetto XIV e 'l Regno di Carlo III (1).

---

(1) Non abbiamo annoverato tra gli elementi del dritto Canonico le regole della Cancelleria Romana, perchè le medesime non sono state mai in uso nel nostro Regno, eccetto in que' punti abbracciati dai Concordati. Ciò non di meno egli è ben di sapere, che dette regole sono altrettante norme di procedura, che gli Uffiziali della Cancelleria Romana debbon seguire nel trattare e spedire gli affari concernenti la materia beneficiaria. L' autori-

Concilio di Trento.

Fu questo Concilio Generale convocato da Paolo III, e compì l' opera sotto Pio IV. Trovansi in esso canoni e dottrine concernenti non meno i dogmi che i costumi e la disciplina ecclesiastica, ed in generale la polizia esteriore della Chiesa, riuniti in un sol volume, pubblicato solennemente dallo stesso Papa Pio IV.

Bolle Pontificie.

Di queste ne esistono parecchie collezioni fatte di tempo in tempo; e sono 1.° il Bollario Romano compilato da Laerzio, e Angelo Maria Cherubino, accresciuto indi da Angelo di Lantusca e Paolo di Roma di tutte le Bolle vaganti promulgate insino al Pontificato di Clemente X, ossia insino all' anno 1672; 2.° il così detto Settimo delle Decretali compilato dal Giureconsulto Lionese Pietro Matteo, in cui leggonsi adunate le Bolle promulgate da Sisto IV insino a Sisto V: compilazione che trovasi aggiunta al Corpo del dritto canonico impresso in Lione nell' anno 1661; 3.° la somma del Bollario compilata da Stefano Quaranta Canonico Napoletano, e pubblicata da lui nell' anno 1611; 4.° una specie di repertorio intitolato — *Collectanea Bullarii* compilato da Agostino Barbosa, ed impressa in

tà della medesime vien meno al cessar della vita di ciascun Pontefice, se non che ogni successore suol ravvivarle aggiungendo o detraendo alle medesime: nel che sembra che i Papi abbian voluto conservare la prerogativa degli antichi Pretori di Roma.

Lione nell' anno 1634; 5.° il gran Bollario Romano che in dodici volumi in foglio fu impresso in Lussemburgo nell' anno 1742 col titolo di — *Magnum Bollarium Romanum*. Il medesimo contiene le bolle pubblicate dal Pontificato di Lione sino a quello di Benedetto XIV; 6.° una raccolta simile la quale comprende, in tre volumi, lo stesso sopra detto periodo di tempo, impressa in Roma dall'anno 1747 sino al 1752, ed è corredata di note.

Concordati.

Nell' anno 1741 il Pontefice Benedetto XIV e il nostro Re Carlo III, nel fine di comporre le quistioni insorte intorno alle immunità reali e personali degli ecclesiastici, convennero in un trattato, ed un altro più recente ebbe luogo nel 1818 tra il nostro Re Ferdinando I, e'l Pontefice Pio VII; imperciocchè i cangiamenti operati dal tempo e dalle vicende consigliarono molte modificazioni nelle leggi preesistenti. Ambedue questi trattati hanno forza di legge tra noi, salvi i cangiamenti e le modificazioni che il primo avesse subìto dal secondo.

Sin qui non abbiam fatto che indicare i diversi codici, o per meglio dire le diverse collezioni nelle quali trovasi sparso il dritto Canonico. In quanto poi all' autorità di cui que' diversi elementi godevano e godono nel Regno, la comune dottrina era, ed è la seguente.

I Canoni, le Decretali, le Bolle, e le Dottrine inserite in qualsisia di quelle collezioni, che dichiarano e

consacrano dogmi di fede, erano e son riguardati come sacri, immutabili, inviolabili, sicchè obbligavano ed obbligano le coscienze di tutti.

Obbligatorj egualmente per tutte le coscienze erano e sono i canoni, le decretali, le bolle e le dottrine che contengono precetti di morale.

Tali sono benanche i canoni, le decretali, le bolle e le dottrine, le quali concernono il temporale delle Chiese e de' Chierici, la giurisdizione ecclesiastica, l'ordine de' giudizj, le prerogative della Corona, ed in generale la polizia esteriore del culto, ad eccezione però di quelle le quali non han potuto mai essere in uso nel nostro Regno.

Atti legislativi de' nostri Principi relativi alle materie ecclesiastiche.

Sin qui del Dritto Canonico: ma per dire ancora di quella parte della nostra legislazion civile che ha relazione alla materia ecclesiastica si vuol sapere che dopo il suddetto Concordato del 1741, il tempo e le occasioni avendo fatto sorgere nuovi dubbj intorno a materie di polizia ecclesiastica ed al temporal delle Chiese, il Re Carlo in prima ed indi il Re Ferdinando si videro nella necessità di dar fuora molti atti legislativi, onde porre un termine all' ammortizzazione de' beni, e conservare l' indipendenza della potestà civile, e le prerogative della Corona. I medesimi furono raccolti sino ad una certa epoca dal Gatta, il quale però li confuse nella sua collezione con tutti gli al-

tri dispacci. Il tipografo de Simone ne inserì ancora i più solenni nell' edizione delle prammatiche pubblicate nell' anno 1803; ma con miglior ordine si veggono riuniti e disposti in un' opera di Vito Giliberti impressa nell' anno 1797, opera intitolata *la Polizia Ecclesiastica*, ossia il Codice Ecclesiastico del Regno.

Similmente anche l' ultimo Concordato del 1818 ha dato luogo a molti decreti posteriori diretti all' esecuzione, ed allo sviluppamento delle massime adottate in esso. Questi decreti, oltre al trovarsi sparsi nel Bullettino delle leggi, sono stati non ha guari riuniti ed impressi per la Tipografia nella Pietà de' Turchini. Tutte le anzidette leggi de' nostri Principi hanno pieno ed assoluto vigore, salvi i cangiamenti che le anteriori abbian subìto dalle posteriori.

CAP. VI.

Dell' organizzazione giudiziaria, qual era all' epoca del 1806.

Eran tali e tanti coloro che esercitavano le giurisdizioni nel Regno, e le attribuzioni giudiziarie sì mal conterminate e partite tra loro, che è difficile formarsene un' idea chiara ed esatta. Ad ogni modo noi li distingueremo, secondo la più comune classificazione, in Giudici e Tribunali ordinarj; 2.° in Giudici e Tribunali di eccezione, collocando nella prima classe i Giudici, i Tribunali, e i Giusdicenti in generale che esercitavano piena, o semipiena giurisdizione in un determinato ambito territoriale, e nella seconda tutti quei che esercita-

van giurisdizione sopra certe determinate materie o persone privilegiate, senza che le loro facoltà fossero limitate ad ambito alcuno territoriale.

Alla prima classe vanno compresi:

I Bajuli,

I Giudici civili o del civile,

I Governatori locali,

I Giudici di seconda o terza istanza,

La Gran Corte della Vicaria,

Il Sacro Regio Consiglio,

La Real Camera di S. Chiara (1).

Bajuli.

La giurisdizione di costoro era limitata all' ambito del territorio di ciascun Comune. Essi erano incaricati 1.° di giudicare le cause di danni commessi nelle campagne dagli uomini o dagli animali; 2.° di giudicar similmente le cause di un valor non maggiore di due augustali, ossia di circa carlini trenta; 3.° di ricevere e di *redigere* gli obblighi *paenes acta*, e d' incusarli, ossia di renderli esecutorj in caso d' inadempimento dalla parte degli obbligati. Dalle sentenze loro l' appello dovea prodursi ai Governatori locali.

Son da rammentare però tre anomalie. L' una, che

(1) Questo supremo Tribunale esercitava a un tempo funzioni giudiziarie, e consultive. Lo abbiamo allogato nella prima classe, perchè le sue attribuzioni comprendevano tutto il territorio del Regno.

i Bajuli di Napoli, di Salerno, di Aversa, di Gaeta, di Laurino, di Cosenza, di Catanzaro, e di Lecce avevano assai più ampj poteri che gli altri Bajuli, sì che esercitavan tutta la giurisdizione confidata ai Bajuli in generale da Guglielmo I nella costituzione *Locorum Bajuli*. La seconda, che dal Bajulo di Napoli l'appello produr si doveva al Sacro Regio Consiglio. La terza finalmente, che in moltissimi Comuni del Regno non vi eran più Bajuli, e la giurisdizione loro si era fusa in quella di Governatori locali.

Giudici civili o del civile.

Talune poche Città del Regno avevano la nobile prerogativa di nominare un Magistrato municipale detto Giudice civile o del civile, il quale nelle cause civili rendea giustizia a coloro che volontariamente la invocavano da lui; se non che eran essi obbligati a tentar pria la conciliazione tra' contendenti. Dalle loro sentenze si appellava ai Governatori locali; ma questa regola non era costante, imperciocchè dai Giudici civili di talune città faceva d'uopo produrre appello alle Regie Udienze provinciali.

Governatori locali.

Tutti i Comuni del Regno, eccetto Napoli, avevano un Governatore che esercitava a un tempo giurisdizione civile e criminale; se non che parecchi Governi comprendevan più Comuni, ed ove ciò era, in ogni

piccol Comune, in cui il Governatore non risiedeva, vi era un Luogotenente a lui subordinato. Taluni Governatori dicevansi Regj (1), perchè di nomina del Re, ed altri Baronali, perchè di nomina de' Baroni. In oltre quei Comuni che si erano emancipati da' Baroni, redimendo sè stessi per mezzo della così detta reclamazione al Demanio, avevan dritto di nominare essi stessi i loro Governatori.

La giurisdizione de' Governatori di qualunque classe o categoria comprendeva l'ambito del territorio del rispettivo Governo loro confidato, sì che potevan procedere, come sopra si è detto, e nelle cause civili e nelle criminali (2), eccetto sempre le cause che riguardavano materie o persone privilegiate. Coloro fra essi però che non eran dottori laureati forza era che avessero un Assessore da' cui responsi non potevano discostarsi. L'appello dalle loro sentenze, dette allora Decreti, si doveva produrre alle Regie Udienze.

Giudici di seconda e terza istanza.

Taluni Baroni avevan dritto di nominare non solo il Governatore di giustizia, ma un Giudice altresì che in seconda istanza riesaminava i di costui decreti; e vi era tra essi chi godeva della prerogativa di nominare ancora un Giudice di terza istanza. Dai decreti di costoro si appellava alle Regie Udienze.

(1) In taluni Comuni soggetti immediatamente al Re, oltre al Governatore, vi era un Giudice Regio.

(2) Ben inteso che le cause civili di un valore maggiore di

Regie Udienze Provinciali.

In ciascun Capoluogo delle dodici Provincie (eccetto che in Terra di Lavoro) vi era un Tribunale collegiato denominato Regia Udienza, il quale constava di un Preside senza voto, ossia senza facoltà di pronunziare la sua opinione sì nelle cause civili che nelle criminali (salvo se non fosse dottor laureato), di un Capo di Ruota, di due Uditori, di un Fiscale, di un Avvocato de' poveri, e di un sollecitator fiscale, oltre ad un numero d'Inquisitori che non avevan nè soldo, nè carriera, nè avvenire.

La giurisdizione delle Regie Udienze, limitata anch' essa all' ambito territoriale di ciascuna Provincia, comprendeva così le cause civili che le criminali, eccetto sempre quelle che riguardavano persone o materie privilegiate.

Esse facevan funzioni talora di Tribunali di prima istanza, e talora di Tribunali di appello, ovvero di revisione. Inoltre procedevano quando con le loro facoltà ordinarie, e quando come delegate perpetue, ossia per delegazioni scritte *in corpore juris.*

Procedevano come Tribunali di prima istanza 1.° nelle cause civili de' pupilli, delle vedove, e de' miserabili che avessero eletta la giurisdizion loro; 2.° ne' giudizj di reati commessi in officio dai Governatori e Giudici Baronali.

---

ducati 400 (che l' uso aveva esteso a ducati 500) potevano promiscuamente introdursi o presso i Giudici locali, o direttamente nel Sacro Consiglio — Vedi la Prammatica del 1738.

Procedevano d' altronde come Tribunali di appello o di revisione 1.° in tutte le cause civili o criminali, ove vi fosse stato appello dai decreti de' Governatori locali, Regj o Baronali, e de' Giudici di seconda o terza istanza, non che de' Giudici civili di quelle città che godevan la prerogativa di appellar direttamente alle Regie Udienze, anzichè ai Governatori locali; 2.° in tutti i casi ne' quali i Governatori locali, o i Giudici di seconda e terza istanza avessero pronunziato pena di morte, o di lavori forzati, o di mutilazione di membra; e ciò quando anche i condannati non avessero prodotto appello.

Procedevano come delegate, e conseguentemente come primi Giudici:

1.° Ove si trattava di furti commessi nelle strade pubbliche, o nelle campagne.

2.° D' incendj di case, di tugurj, di vigne, e di boschi.

3.° Di ricatti.

4.° Di scorreria accompagnata da reati commessi da quattro o più persone armate di armi vietate.

5.° Di reati eseguiti con violenze in campagna.

6.° Di piraterie.

7.° E finalmente di omicidj commessi con armi vietate.

Dai decreti delle Regie Udienze l'appello doveva prodursi alla G. Corte della Vicaria sia in materia civile, sia in materia criminale; se non che in tutti i casi ne' quali le Regie Udienze procedevano come delegate, l' appello produr si dovea alla Real Camera di S. Chiara

Gran Corte della Vicaria.

Questo Tribunale aveva la sua residenza in Napoli, e benchè formasse un sol corpo ed avesse un sol capo cui davasi il titolo di Reggente un tempo, e negli ultimi tempi di Presidente, pure era divisa in due, cioè in Vicaria Civile, ed in Vicaria Criminale. Per lo pregio dell'ordine diremo prima dell'una e poscia dell'altra.

Vicaria Civile.

La Vicaria Civile, al pari che le Regie Udienze, faceva funzioni talora di Tribunale di prima istanza, e tal altra di Tribunale di appello; e similmente procedeva ora con le sue facoltà ordinarie, ed ora come delegata.

Faceva funzioni di Tribunale di prima istanza in tutte le cause de' pupilli, delle vedove e de' miserabili, quante volte costoro avessero eletto il loro Foro.

Faceva d'altronde funzioni di Tribunale di appello 1.° da tutti i decreti profferiti dalle Regie Udienze, 2.° dai decreti profferiti dai Governatori locali, e dai Giudici di seconda e terza istanza di tutto il Regno; ove però le cause decise dai Governatori e Giudici di Terra di Lavoro, del Contado di Molise, di Capitanata e de' due Principati fossero state di un valor maggiore di ducati 100, e quelle decise dai Governatori e Giudici delle altre provincie di un valore maggiore di duc. 200.

L'appello dai decreti deffinitivi della Vicaria Civile dovea prodursi nel Sacro Consiglio; ma se le cause ave-

vano un valor minore di ducati 500, il Presidente del Sacro Consiglio ne commetteva il riesame alla stessa Vicaria Civile. Se poi si trattava di appello (allora detto *gravame*) dai decreti interlocutorj, qualunque fosse il valore della causa, il Presidente sudetto ordinava al Giudice di Vicaria Commissario di andare egli stesso a farne rapporto al Consiglio, il quale ne procedeva al riesame.

Procedeva d' altronde per delegazione scritta *in corpore juris* nelle cause di *sfratto* dalle case di affitto di Napoli.

Vicaria Criminale.

La Vicaria Criminale faceva anch' essa funzioni talora di Tribunale di prima istanza, e talora di Tribunale di appello; e procedeva altresì ora in virtù delle sue ordinarie facoltà, ed or come delegata *in corpore juris*.

Faceva funzioni di prima istanza 1.° in tutte le cause criminali comprese nell' ambito di Napoli e de' casali di Napoli; eccetto, come sempre, se si trattava di persone privilegiate, 2.° in tutte le accuse di reati commessi in officio dai Governatori, e Giudici Regj del Regno.

E d' altronde facea funzioni di Tribunale di appello per tutti i decreti pronunziati nei giudizj criminali dalle Regie udienze; salvo il caso che le medesime avessero proceduto come delegate, perchè ove ciò era, l' appello dovea prodursi alla Real Camera di S.ª Chiara in

forza di una Prammatica del 1735 emanata in Palermo da Carlo III.

Dai Decreti della Vicaria Criminale l'appello dovea prodursi al Sacro Consiglio; eccetto, come sopra, il caso ch'essa avesse proceduto come delegata.

Sacro Regio Consiglio.

Questo tribunale era inappellabile; e comunque formasse ancora esso un sol Corpo, era nondimeno diviso in quattro Camere ossia Rote. Il medesimo, al pari che le Regie Udienze e la Vicaria, facea funzioni talora di Tribunale di prima istanza, e tal altra di Tribunale di appello.

Facea funzioni di prima istanza:

1.° In tutte le cause civili sol che sorpassassero il valore di docati 500 (1), promiscuamente però con tutti i giudici, governatori e tribunali del Regno; se non che, se la causa era stata introdotta già nella Vicaria Civile, il Sacro Consiglio non poteva avocarla a sè.

2.° In tutte le cause nelle quali si disputava della pertinenza de' feudi nobili, o de' titoli e dritti annessi ai medesimi; purchè però non vi fosse interesse alcuno del Fisco — *Prammatica 3 de uff. S. R. C.*

3.° Nelle quistioni che muovevansi intorno alla nobiltà delle famiglie — *Pramm. sud.*

4.° Nelle quistioni che insorgevano all'occasione di

---

(1) La Prammatica 18 *de ord. judic.* si contentava di ducati 400, ma l'uso ne voleva 500.

eleggersi i sindaci, o altri amministratori municipali— *Pramm. 61 de uff. P. S.*; eccetto però di quei Comuni che avesser dedotto il lor patrimonio nella Regia Camera della Sommaria, la quale in tal caso era la sola competente a procedere in simili cause.

5.° Inoltre, al solo Sacro Consiglio apparteneva il supplire al consenso de' padri nel caso che essi dissentissero dai matrimonj che i loro figli volevan contrarre; ben inteso che aveva l'obbligo di farne rapporto al Re.

6.° E finalmente allo stesso Sacro Consiglio s'apparteneva il permettere l'alienazione de' beni soggetti a fedecommessi. Su questo punto però è da osservare 1.° che di questa stessa prerogativa godeva altresì la Vicaria civile, la quale avea l'obbligo di farne rapporto al Sacro Consiglio; 2.° che ove si trattava di beni o di persone soggette alla giurisdizione della Regia Camera della Sommaria, a questa e non ad altri tribunali se ne apparteneva l'esame ed il giudizio; 3.° che in simili cause così il Sacro Consiglio che la Vicaria civile dovevan giudicare a Ruote giunte, ossia a sezioni riunite, e la Camera della Sommaria non poteva altrimenti procedere che con l'intervento del suo Luogotenente, di quattro Presidenti, e dell'avvocato fiscale; 4.° e finalmente che le sentenze pronunciate in tali cause sia dal Sacro Consiglio, sia dalla Vicaria civile, sia dalla Camera della Sommaria, facea d'uopo che fossero confermate dalla Real Camera di S.ª Chiara — *Pram. de vinc. seu condit. amov.*

Faceva d'altronde funzioni di Tribunale di appello:

1.° Dai decreti definitivi della gran Corte della Vi-

caria civile, quando le cause sorpassavano il valore di ducati 500; e dai decreti interlocutorj della medesima, qualunque fosse il valor della causa.

2.° Dai decreti del Bajulo, ossia dalla Bagliva di Napoli; se non che un solo de' Consiglieri, col carattere di Delegato della Bagliva, esercitava una tal funzione.

3.° Dai decreti de' Consiglieri delegati delle arti, dei banchi e de' monti; eccetto però dai delegati degli arrennamenti, avvegnachè dai decreti di costoro doveva appellarsi alla regia camera della Sommaria.

4.° Dai decreti del Collegio de' Dottori; Collegio che aveva giurisdizion civile e criminale sopra i dottori ordinarj dello stesso Collegio.

5.° Dai decreti finalmente profferiti dalla Vicaria Criminale nelle cause criminali: eccetto però se la medesima avesse proceduto per delegazione; poichè in tal caso l' appello dovea prodursi nella Real Camera di S.ª Chiara.

Inoltre non è da omettere che il Sacro Consiglio oltre a dette funzioni giudiziarie, amministrava altresì i monti e i patrimonj de' particolari, allorchè gli uni o gli altri li deducevano in detto Tribunale.

Real Camera di Santa Chiara.

La Real Camera di S.ª Chiara, inappellabile anche essa, era ad un tempo e Tribunal giudiziario, e Corpo consulente. Inoltre esercitava talune funzioni appartenenti al Governo; sicchè non può dirsi che facesse parte propriamente de' Tribunali ordinarj, o di quelli

di eccezione. Ciò nondimeno, avuto riguardo all' importanza delle attribuzioni di cui essa rivestita, noi la collochiamo nella prima classe.

La medesima fu surrogata nell' anno 1735 al Consiglio Collaterale con Prammatica sotto il titolo — *de Officio Realis Camerae Sanctae Clarae*. Ella era composta dal Presidente, dai quattro Capi delle Ruote del Sacro Regio Consiglio, e da un Segretario, oltre a varj Uffiziali minori; se non che nell' anno 1768 fu alla medesima aggiunto un magistrato col titolo di Avvocato della Corona, le cui attribuzioni erano di promuovere e sostenere i dritti della Sovranità, e precisamente quei di Regio patronato su i beneficj: funzioni nelle quali aveva compagno un così detto Promotor Fiscale.

Colla qualità di Tribunale di prima istanza, alla medesima apparteneva 1.° il giudicare tutte le cause nelle quali era interessata la città di Napoli; e ciò in virtù di una prammatica dell' anno 1746: ben inteso che in quelle cause nelle quali vi era interesse diretto del Fisco, il giudicarle non apparteneva a lei, ma sibbene alla Regia Camera della Sommaria; 2.° il dichiarare se un benefizio qualunque fosse ecclesiastico o laicale, e se di patronato Regio, o di libera collazione.

Col carattere poi di Tribunale di appello o di revisione, alla medesima apparteneva 1.° il riesame di tutti i decreti e di tutte le sentenze di quei giudici o Tribunali che avevan proceduto nelle cause criminali per delegazione scritta *in corpore juris*; 2.° l' esame de' gravami, ossia appelli prodotti dai decreti del Presidente del Sacro Consiglio, o del Delegato della giurisdizione.

Col carattere di Corpo consulente pronunziava la sua opinione su tutti gli affari sui quali piaceva alle Segreterie di Stato, ossia ai Ministeri, di richiedere il di lei consiglio.

E finalmente alla stessa Real Camera di S.ª Chiara era dato lo esercitare le seguenti funzioni governative: cioè 1.° visitar le prigioni, e liberar quei debitori che meritavano indulgenza a cagione della loro miseria; 2.° il permettere l'alienazione o l'ipoteca de' beni feudali e dotali, e di quei de' Comuni; 3.° la spedizione dei privilegi feudali, e de' diplomi de' titoli o delle dichiarazioni di nobiltà, non che de' permessi di tener fiere o mercati; 4.° il dispensare dall'obbligo del deposito coloro che impugnavano per capi di nullità i decreti o le sentenze de' Tribunali; 5.° lo accordare o il negare il Regio *exequatur* alle Bolle Pontificie, e il *recipiatur* ad ogni carta provveniente dall'estero; 6.° il permettere o il vietare la stampa de' libri; 7.° il risolvere le quistioni di preminenza che solevano insorgere fra le congregazioni di spirito, ed altrettali corporazioni.

Giudici e tribunali di eccezione.

Sotto questa seconda classe vogliono essere annoverate le seguenti magistrature.

1.° *I Catapani*. Eran costoro altrettanti uffiziali municipali eletti dai Comuni. Il loro incarico si limitava 1.° a fissare il prezzo di taluni generi alimentarj venali; 2.° ad esaminare i pesi e le misure di cui i venditori facean uso, con facoltà di punire i contravventori

con una multa non maggiore di carlini quindici, ed ordinare altresì il di loro arresto nel solo caso però di fragranza. Dalle ordinazioni dei Catapani l'appello dovea prodursi ai Governatori locali.

In Napoli tali funzioni eran confidate al così detto Senato della Città, il quale potea ancora ordinar l'arresto de' contravventori non sorpresi in fragranza sol che gli ordini suoi fossero corredati del voto dell'assessore, e poteva altresì irrogar pene corporali, eccetto la pena di morte, di lavori forzati, e di esilio dal regno. Questi poteri però erano in ciascun mese confidati ad un solo de' membri del Senato, il quale assumeva il carattere di Giustiziere. Dai decreti ed ordini di lui l'appello dovea prodursi al Regio Senato.

2.° *I Portolani di Terra.* Eran costoro altrettanti uffiziali municipali incaricati della cura delle piazze e strade comunali, con facoltà di punire coloro che le occupassero, o le degradassero, salvo l'appello dalle loro ordinazioni ai governatori locali.

In taluni Comuni questo uffizio trovavasi conceduto a titolo di feudo o ai Comuni stessi, o ai Baroni. Ove ciò era essi nominavano il Portolano senza che vi fosse bisogno di attendere l'approvazione di alcuno: ma ove la portolania non trovavasi conceduta in feudo, i Comuni doveano trasmettere alla Regia Camera della Sommaria la lista di tre candidati, fra quali la medesima ne sceglieva uno.

Non è da tacere finalmente che i Baroni ai quali trovavasi conceduta la portolania in feudo soleano darla in

affitto al maggiore offerente od agli stessi Comuni, mediante un'annua retribuzione.

In quanto alla sola capitale, la giurisdizione della portolania fu con legge de' 21 Dicembre 1805 confidata al Regio Senato nel quale si fusero tutti i poteri delle deputazioni municipali di Napoli.

3.° *I Maestri di fiera*. Eran costoro eletti da quel Comune in cui celebravasi la fiera, e durante la medesima esercitavano la stessa giurisdizione che le leggi attribuivano ai governatori locali.

4.° *I Protontini*. Costoro esercitavano una certa giurisdizione sugli uomini addetti al mare, ma negli ultimi tempi nón ve n'erano che due, uno in Trani e l'altro in Giovinazzo.

5.° *Il Montiere maggiore*. Così veniva denominato un Magistrato residente in Napoli incaricato di vegliare all'osservanza de' regolamenti di caccia, e soprattutto al prodotto delle licenze da caccia, la distribuzione delle quali solea darsi in appalto.

6.° *Corte dell'arte della seta*, e *Corte dell'arte della lana*. Ciascuna di queste due Corti era composta di tre Consoli e di un Consultore, e decidevano le quistioni riguardanti l'esercizio di detti mestieri, e le controversie che insorgevano fra gli esercenti delle medesime. Dalle ordinazioni dell'una e dell'altra Corte l'appello dovea prodursi al Supremo Magistrato del Commercio.

7.° *Tribunale della Fortificazione*, *dell'Acqua e Mattonata*. La vigilanza e le precauzioni sulle case cadenti ... la buona conservazione de' pubblici monumenti,

delle porte della città, delle fontane . . . . l'approvisionamento dell'acqua, e propriamente la sorveglianza sopra i due rami di Carmignano e della Olla che forniscono questo elemento alla Città di Napoli, e la distribuzione di esso ne' molini, nelle fontane pubbliche e ne' pozzi . . . . la custodia, e la sorveglianza sul lastricato delle pubbliche strade, formavano le attribuzioni che venivano esercitate dal così detto *Tribunale della Fortificazione, dell' Acqua e Mattonata*, il quale avea giurisdizione di far ordinazioni, spedir forza coattiva, e di esercitare il contenzioso come ogni altro Magistrato.

I componenti di detto Tribunale erano dapprima nominati dalle Piazze; ma coll' editto de' 25 Aprile 1800 essendo state abolite le Piazze, ed istituito il Libro d'Oro, e 'l Regio Senato, detti componenti divennero di nomina del Re, senza che però il Tribunale di cui è parola soffrisse per allora altra modificazione. Finalmente colla legge de' 26 Decembre 1805 esso venne abolito al par che ogni altra Deputazione di Città, e le sue attribuzioni vennero fuse nel Regio Senato.

8.° *Tribunale della revisione dei conti della Città di Napoli*. Con Regia Provisione del dì 29 Aprile 1542 venne determinato che i conti degli amministratori del patrimonio della Città di Napoli si rivedessero dai Deputati delle Piazze, e da due Magistrati Regj che venivano specialmente delegati, e questi componevano il suddetto Tribunale; ma colla riforma avvenuta per effetto della su citata legge de' 25 Aprile 1800, tali attribuzioni si fusero egualmente nel Regio Senato.

9.° *Il Tribunale della Zecca.* In prima origine questo Tribunale era retto dal G. Camerario co' suoi Maestri Razionali, ed avea cura del conio delle monete, e giudicava i conti degli esattori fiscali, e le cause del fisco. In progresso di tempo, avendo assunto il titolo di Regia Camera della Sommaria, ed aggiuntovi la Camera de' Presidenti, il Tribunale propriamente detto della Zecca reggevasi da' Maestri razionali con due giudici, ed altri subalterni, ed ingerivasi de' pesi e delle misure, ed infliggeva delle pene a coloro, che usavano falsi pesi, e false misure, e giudicava sulle frodi che si commettevano con questo mezzo. Negli ultimi tempi però questo uffizio rimase, per Napoli e suoi casali, retto da due Maestri razionali, da un Giudice, e da un uffiziale, che mercava i pesi e le misure, previo il pagamento di certi dritti che formavano un arrendamento. Per gli altri Comuni del Regno questa giurisdizione si trovava già alienata o alle comunità istesse mediante un accrescimento sul peso focolare, o pure venduta ai Baroni.

10.° *L' udienza dell' Ordine di Malta.* I Cavalieri Gerosolimitani aveano dapprima un Consigliere delegato per le cause esecutive dell' Ordine e de' Cavalieri. Indi il Gran Maestro per le cause stesse venne ammesso a destinare un Giudice fra i Cavalieri dell'Ordine. Da' decreti di costui si appellava all' assemblea del Priorato di Capua.

11.° *La Corte del Protomedicato.* Il Protomedico generale del Regno esercitava giurisdizione sopra tutti i professori sanitarj, medici, cerusici, speziali, salassa-

tori, ostetrici, ecc., ed invigilava perchè nessuno potesse esercitare una di queste professioni, se non previo privilegio dell' università di Napoli, o di Salerno, o permesso del Protomedicato, sotto pena di certe multe pecuniarie, di sospensione, ed interdizione. Il prodotto di queste multe e delle altre prestazioni cui eran soggetti gli esercenti anzidetti fu in gran parte ritolto al Protomedico, ed aggregato al Fisco. Il Protomedico rendea giustizia col consiglio di un assessore, e da' suoi decreti si appellava al S. R. C. se riguardavano le persone, ed alla R. C. della Sommaria se riguardavano dritti e multe pecuniarie, come quelle che, come si è già detto, formavano una rendita fiscale.

12.° *Il Tribunale della Salute.* La polizia sanitaria formava l' occupazione di questo Tribunale. Per conseguenza procedeva in tutte le cause che interessavano la pubblica salute, ed esercitava una vigilanza speciale sulle navi onde prevenire le pestilenze, ed altre malattie contagiose che col traffico delle mercanzie sogliono diffondersi. Detto Tribunale era composto di un Sopraintendente ch' era per lo più un Magistrato togato, di molti deputati che venivano eletti dalle Piazze, e di un numero di Professori sanitarj.

13.° *L'Ammiragliato.* Questo Tribunale fu eretto con prammatica de' 6 Decembre 1783 in seguito dell' abolizione della Corte del G. Almirante, e del Consolato di Terra e di Mare a' quali venne sostituito. Le ragioni che consigliarono una tal sostituzione furono i frequenti conflitti di giurisdizione che insorgevano tra queste due Corti soppresse, le cui attribuzioni spesso si

confondevano. L'Ammiragliato adunque le riunì, e prese il medesimo rango di quelle.

La giurisdizione di questo Tribunale, in quanto alle persone, si estendeva su tutti coloro che erano addetti non solo all'industria di mare, val dire marinari, naviganti, pescatori, padroni di barca, ecc., ma anche su coloro ch' esercitavano un mestiere attinente alla marineria, val dire calefati, falegnami di mare di qualunque specie, funari di cordaggio per uso di bastimenti, venditori di pece e stoppa, ecc., ecc. In quanto alle materie poi procedeva privativamente in tutte le cause civili e criminali che insorgevano tra persone delle riferite classi, ed inoltre in quelle cause, tra persone di qualunque altro ordine, che avessero per oggetto noleggi, cambj e società marittime, avarie, assicurazioni, gettiti, naufragi, ecc., ecc.

Le sentenze di questo Tribunale in materia civile erano inappellabili sino al valore di duc. 500. Al di là di tal somma si appellava al Tribunal del Commercio. Similmente allo stesso Tribunale del Commercio poteva appellarsi dalle sentenze in materia criminale che contenevano pena di morte civile e naturale, mutilazione di membra, e pena di corpo afflittiva o infamante.

La procedura che questo Tribunale dovea seguire nelle cause civili era la stessa di quella del Tribunal del Commercio, e nelle cause penali conforme a quella della Vicaria criminale.

Finalmente questo Tribunale era composto di un Presidente togato, due Giudici laureati biennali, e due assessori eligibili dalla classe mercantile anche biennali.

Questi ultimi nelle cause civili aveano voto deliberativo, ma nelle criminali il semplice voto consultivo. Inoltre v' era un fiscale, un avvocato de' poveri ed un cancelliere archivario.

14.° *Il Supremo Tribunal del Commercio.* Questa magistratura venne istituita da Carlo III nel 1739 sull' esempio di tutte le altre nazioni civilizzate di Europa nel fine di dar più sollecito disbrigo agli affari commerciali. È dubbio se questo intento si ottenne. Del resto il Tribunal del Commercio procedeva inappellabilmente e privativamente su tutte le cause pertinenti ad atti commerciali e di mercatura, e di lettere di cambio, per le quali v' era una delegazione particolare esercitata da uno de' suoi consiglieri; ed in materia di cambiali estendeva la sua giurisdizione anche sui militari, ben inteso però che le sue sentenze contro di essi non potevano essere eseguite se non dal Tribunal competente de' militari, a qual effetto quelle doveano trasmettersi per l' esecuzione all' Udienza generale di Guerra. Al suddetto Tribunal del Commercio si appellava dalle sentenze de' Giudici inferiori di Commercio, e specialmente de' Giudici delle arti che formavano corporazione, dell' Ammiragliato e Consolato, ecc., ecc. Si avverta però che tali appelli non erano ammissibili che da 50 ducati in su, colla differenza che fino a 300 ducati l' appello era semplicemente devolutivo, ed al di là di detta somma era sospensivo. In somma il supremo magistrato del Commercio giudicava in ogni appellazione o richiamo da una sentenza in prima istanza profferita da qualsivoglia altra giurisdizione purchè riguardasse

affari di Commercio. Questo Tribunale era composto di un Presidente, di otto Giudici col carattere di Consiglieri, di un Segretario, e di un Referendario, ma negli ultimi tempi il numero de' consiglieri fu ridotto a cinque.

15.° *Il Tribunal Misto*. Per l'osservanza del Concordato del 1741 stipulato tra il nostro governo e la S. Sede venne istituito il Tribunal Misto, il quale era composto di quattro membri, due ecclesiastici nominati dal Papa e due laici di nomina del Re, e di un presidente ecclesiastico da eleggersi dal primo fra una terna proposta dal secondo: tutti Regnicoli. Le sue funzioni erano triennali, ma s'intendevano prorogate per parte di quelli ch'erano nominati dal Papa quante volte, spirato il triennio, si trovasse la S. Sede vacante, e fino a che il nuovo Pontefice non ne surrogasse altri.

Questo tribunale pronunziava inappellabilmente su tutte le quistioni intorno all'immunita *reale*, *locale* e *personale*; sulle franchigie de' luoghi pii e persone ecclesiastiche che reclamassero un' esenzione maggiore di quella stabilita nel Concordato . . . sulla qualità dell' assassinio commesso da un chierico, se il giudice laico avesse prevenuta la cattura del reo . . . sopra alcune cause spettanti a' cursori de' Vescovi e di altri ordinarj nella maniera stabilita nel Concordato istesso . . . Inoltre dovea invigilare alla retta amministrazione de' luoghi pii laicali, ed all' adempimento de' legati, e decidere le quistioni sulla reddizione de' conti di essi luoghi pii senza che per questa parte alcuno fosse eccettuato

dalla sua giurisdizione: e finalmente di vigilare all'osservanza del Concordato.

Gli atti e le spedizioni di questo tribunale eran gratuiti: per l'esecuzione delle sue ordinazioni dovea servirsi della potestà secolare, e delle carceri laicali pe' laici, e pe' chierici delle ecclesiastiche.

16.° *La Curia del Cappellano maggiore*. Il cappellano maggiore oltre alla giurisdizione spirituale ch' esercitava sulle cappelle Regie (1) e sugli ecclesiastici addetti al servigio delle stesse, e della sopraintendenza sull' università degli studj, sulla stampa de' libri, sui Regj *exequatur* alle Bolle Pontificie, ecc., come giudice del contenzioso esercitava giurisdizione civile e criminale sopra le persone ecclesiastiche pocanzi indicate, e sopra i professori e studenti della Regia Università. Inoltre trattava le cause di dichiarazione e reintegrazione di Regio padronato (2), e le controversie tutte relative alle rendite ed a' beni delle Regie chiese, ed a' conti degli economi ed amministratori di esse, e giudicava sulle appellazioni delle cause decise dalle curie di

---

(1) Per cappelle Regie s'intendevano non solo quelle che sono edificate nelle case del Re, e ne' castelli, ma ancora quelle che sono state edificate e dotate dal Re in qualsivoglia altro luogo; e quelle altresì che edificate da' particolari, sieno state dichiarate Regie dalla loro fondazione.

(2) Negli ultimi tempi questo tribunale esercitò con soverchio zelo un tal dritto, imperciocchè colla reintegrazione di Regio padronato volle ancora dichiarar risoluti tutti i contratti ch'erano caduti sui beni di tali chiese, il che non era uniforme nè alle sue facoltà nè alla giustizia.

cappelle Regie, quali erano quelle di Bari, Altamura, Canosa, Acquaviva, Altavilla, ecc. Egli veniva assistito da un assessore ch' era nominato dal Re fra uno de' Regj consiglieri. Dalle sue sentenze si appellava al Re il quale destinava altro giudice che rivedesse le sue sentenze. Spesse volte ancora si rimettevano dal Re al Cappellano maggiore le cause di gravi delitti commessi dagli ecclesiastici, ed in tal caso egli veniva assistito non solo dal suo ordinario assessore ma da due altri consiglieri Regj, da un giudice della Vicaria criminale, e dall'avvocato del fisco. Tralasciamo di annoverare altre attribuzioni e preeminenze del Cappellano maggiore, perchè non riguardavano la materia contenziosa.

17.° *Il Delegato della Real giurisdizione.* Avea il governo economico sulla parte ecclesiastica del Regno, ed invigilava perchè i dritti e le prerogative del Re non venissero pregiudicati in siffatte materie. Quindi avea ingerenza sulla stampa, e sull' intromissione de' libri. Tali funzioni venivano per lo più affidate ad un consigliere della Real Camera di S. Chiara. Fu istituita questa magistratura da Filippo II all'occasione di doversi ricevere presso di noi il Concilio di Trento, ed allora si disse che molti articoli di esso attenenti alla disciplina non furono adottati nel Regno.

18.° *La Giunta di Stato.* Questa Giunta si componeva del presidente del consiglio, di quattro consiglieri, di un avvocato fiscale, di un avvocato de' poveri, e di un segretario, e procedeva per li delitti di lesa-maestà, o di quelli che in qualsivoglia modo compromettevano la sicurezza politica dello Stato.

19.° *La Giunta di veleni*. Essa estendeva la sua giurisdizione in tutto il Regno per li delitti di avvelenamento, ed era composta di tre consiglieri, e di un avvocato Fiscale.

20.° *La Giunta degli abusi*. Questa Giunta fu eretta per proporre al Re delle riforme nelle leggi, e negli ordinamenti civili dello Stato. Veniva composta da' segretarj di stato di Casa Reale, della giustizia, e degli affari ecclesiastici, dal confessore del Re, dal Cappellano maggiore, dal presidente del S. Consiglio, dal Luogotenente della R. C. della Sommaria, da cinque consiglieri, da un fiscale, e da un segretario. Sebbene le attribuzioni di questa Giunta erano meramente consultive, pure vi furono de' casi ne' quali ebbe a trattare affari contenziosi, ed a pronunziar decisioni.

21.° *Il Commissario di campagna*. Nella provincia di Terra di Lavoro v'era un Giudice della G. Corte detto commissario di campagna, il quale giudicava di que' delitti che erano di estraordinaria cognizione della Regia Udienza. Poteva aprire le sue udienze in qualsivoglia luogo della sua territorial giurisdizione. Nelle cause civili non poteva altrimenti procedere che per delegazione particolare.

22.° *Gli Uditori di guerra*. In ciascuna piazza o castello vi era un Uditore di guerra, il quale amministrava giustizia alle persone che ivi dimoravano. L'appello dalle sue sentenze dovea prodursi all' Udienza generale di guerra e casa Reale.

23°. *I Tribunali militari delle provincie*. Il preside ed un assessore componevano in ciascuna provincia il

Tribunal militare, che ne' reati commessi da' militari procedeva indipendentemente dalla giurisdizione ordinaria delle Regie udienze, se non che in seguito, quando vennero create le milizie provinciali, fu stabilito che per que' delitti ne' quali erano simultaneamente imputati individui pagani, e miliziotti, o qualsivoglia altro individuo soggetto al foro di guerra, dovesse procedere il Tribunal militare, e'l Tribunale ordinario riuniti insieme, e l'istruzione de' processi in simili casi veniva affidata contemporaneamente ad un istruttore, o scrivano dell'udienza provinciale, e ad un uffiziale. La revisione delle sentenze di questo Tribunale avea luogo presso l'udienza generale di Guerra.

24.° *Il Consiglio de' corpi militari*. In ciascun reggimento v'era un consiglio di guerra per punire i delitti commessi da' militari in uffizio, e si componeva dal Colonnello Presidente, e da sette Capitani. Il Maggiore del Reggimento facea le funzioni di ministero pubblico, e d'istruttore del processo. Ciò ch'era da notare in que' tempi nella procedura di siffatti consigli si è la pubblicità della discussione, la libertà della difesa, la regolarità delle forme esteriori del dibattimento, cose tutte che si desiderava fossero praticate in tutti gli altri Tribunali.

25.° *L' Udienza generale di guerra e di casa Reale.* Questo Tribunale, eretto nel 1786, riunì le attribuzioni che pria godevano separatamente l'Uditor generale degli Eserciti, l'Uditor generale de' Castelli, e'l Delegato della Real casa e corte, altrimenti detto *Alcaide*. Per conseguenza ebbe sotto la sua giurisdizione la gen-

te addetta così all'armata di terra che di mare, quella addetta al servizio della Real casa, i pensionisti per servizj fatti in occasione di guerra, gli uffiziali ed impiegati nelle amministrazioni militari, ecc. Questo Tribunale riesaminava in grado di appello le cause decise da' giudici militari delle provincie, dagli uditori delle piazze e castelli, da' consigli militari, salvo nelle sentenze di morte, o di pena afflittiva a vita la revisione alla suprema Giunta di Guerra, quando il reo era militare, ed alla Real camera quando non l'era. Vennero poscia aggregati a questa giurisdizione alcuni siti di questa Capitale, ed in tal rincontro se ne descrissero i limiti, e le facoltà, come può vedersi nella pram. 2 *de off. Aud. gen. Belli*, *et Regiae domus*. I membri che componevano detto Tribunale erano un Presidente ed un Vicepresidente, il primo scelto tra gli uffiziali generali, e'l secondo tra i Consiglieri della camera Reale, tre Giudici, un Avvocato ed un Procurator Fiscale, un Avvocato ed un Procuratore dei Poveri, ed un Segretario, oltre ad una moltitudine di subalterni.

26.° *La Suprema Giunta di Guerra*. Essa presedeva a tutte le altre magistrature militari, come di sopra si è notato, e giudicava inoltre delle cause militari che le venivano particolarmente delegate dal Re. Consultava ancora il Re in tutti gli affari di guerra, e di marina, ed era composta dal Capitan-generale, da otto Giudici, cinque de' quali venivano scelti tra gli uffiziali maggiori dell'esercito, e tre fra i ministri del S. Consiglio, o della R. C. della Sommaria, da un Fiscale, un

Segretario, ed un Avvocato ed un Procuratore de' Poveri.

27.° *Il Tribunale della Dogana di Foggia e le Tenenze doganali ad essa subordinate.* Quando Alfonso di Aragona, nel fine di promuovere l'industria della pastorizia per accrescere le rendite fiscali che dalla vendita de' Regj paschi della Daunia si ritraevano, istituì la Dogana di Puglia, creò un Doganiere per lo governo dell' industria e l'esazione delle fide, cui conferì ancora piena giurisdizione su tutti i possessori degli animali doganali, col privilegio di decidere le liti sommariamente, onde i capitali degl' industriosi non rimanessero lungo tempo ritenuti fra le reti della giustizia. Questo uffizio fu più volte venduto e rivindicato dal Governo, e l' ultima volta con danaro de' locati; dopo di che il governo vi deputava un Magistrato togato della R. C. della Sommaria. Ultimamente poi fu eretto a magistratura collegiale composta di un capo ch' era un Presidente della Sommaria, di due Uditori, di un Avvocato del fisco e di un Avvocato de' poveri, e di varj subalterni, e se ne fissarono le attribuzioni (1).

La giurisdizione di questo Tribunale si estese prodigiosamente, tra perchè crebbe il numero de' locati veri, e tra perchè tutti coloro che possedevano la più piccola greggia si affrettarono ad ascriversi alla Regia Dogana, onde esentarsi dal foro Baronale, e questi ultimi eran detti locati *fittizj* perchè effettivamente non

(1) Vedi le prammatiche 3 e 4 del 1788 sotto il tit. *De Off. Tribun. Fog.*

àveano locazioni sul Tavoliere nè vi conducevano armenti. Nè solo i locati veri e fittizj eran soggetti alla giurisdizione doganale, ma benanche i servi e familiari tutti de' medesimi, i loro pastori, i compratori delle loro lane pelli e formaggi, e tutti coloro ch' esercitavano un mestiere attinente alla pastorizia, non esclusi i fabbricanti delle fiscelle. In conseguenza tutte le cause civili e criminali che insorgevano tra persone delle riferite classi, erano di special cognizione del Tribunale di Foggia sì fattamente che i sudditi suoi non potevano adire altro Tribunale sotto pena di ducati 300, alla qual multa però andavan soggetti i locati veri, e non i fittizj, mentre che questi consentendo innanzi ad altri Tribunali non potevano reclamare il privilegio del foro doganale. Cessava però il privilegio di questo foro ne' seguenti casi, cioè 1.° quando trattavasi di cause per reddizione di conti di Università, di luoghi pii, e di pubblici stabilimenti; 2.° per contravvenzione ai Bandi de' Governatori; 3.° per cause incaminate presso altri Tribunali, pria che taluno fosse divenuto suddito della Dogana; 4.° se un locato, essendo Uffiziale Baronale, avesse commesso qualche reato in ufficio, purchè però il Barone istesso non era locato. I cittadini Napolitani non eran soggetti alla Dogana, ma sibbene alla Regia camera, e ciò per loro particolar privilegio. Dalle sentenze del Tribunale della Dogana di Foggia si appellava, nelle cause ordinarie, alla Regia camera della Sommaria, e nelle cause di cambiali al Delegato de' Cambj. L'appello nelle cause civili non era che devolutivo, sino al valore di ducati 500, e nelle cause crimina-

li non era ammissibile se non quando trattavasi di reati punibili con pena di morte, e con pena afflittiva a vita.

Al suddetto Tribunale di Foggia eran soggette le così dette Tenenze doganali, ch' erano uffizj inferiori destinati a decidere le piccole cause de' locati, e venivano esercitati da' così detti Luogotenenti, salvo l' appello alla Dogana di Foggia. Questi Luogotenenti erano sparsi in diversi punti del Regno. La loro residenza ordinaria era Aquila, Solmona e Lanciano per i locati di Abruzzo, Castellaneta per quelli della Lucania, Taranto per quelli di Terra d' Otranto, Cosenza o Catanzaro per quelli delle Calabrie che si trovavano arruollati alla così detta *transazione di Montepeloso*.

28.° *I Governatori generali delle doganelle di Abruzzo e i Luogotenenti doganali.* Poichè la Regia Corte ebbe acquistato un' estensione di pascoli nelle maremme di Abruzzo per comodo delle piccole greggi dell' Abruzzo istesso e della Marca, che non potevano recarsi in quelli del Tavoliere, ne formò una locazione particolare sotto la denominazione di Doganella di Abruzzo. Essa dipendeva dapprima dal Doganiere di Foggia, il quale vi destinava un suo Luogotenente, per l'amministrazion delle fide e della giurisdizione; ma in seguito queste due giurisdizioni vennero segregate l' una dall' altra, e quella della doganella fu conferita ad un Uffiziale eletto dal governo sotto la dipendenza della Sommaria. In ultimo poi, sotto il faustissimo regno di Carlo III, la giurisdizione della Doganella di Abruzzo fu ripartita tra un governatore residente in Chieti, ed un altro nell' Aquila, ciascuno de'

quali avea sotto la sua dipendenza de' Luogotenenti doganali residenti a Penne, a Lanciano, a Solmona, a Pescina, in Atessa, a Tocco, nel Vasto, e procedevano nelle cause civili tutti, e nelle criminali taluni sì ed altri no. La facilità di addirsi a questo foro col possedere poche pecore, e con pagare una piccola fida avea quasi all' intutto disertato il foro ordinario.

29.° *Il Supremo Tribunale della Regia Camera della Sommaria*. È antichissima l' istituzione di questa magistratura, e col progresso de' tempi lungi di decadere è stata vieppiù arricchita di maggiori e più estese attribuzioni, comechè nella sua organica costituzione avesse assunta or una ed or un' altra forma, ed or una ed ora un' altra denominazione. Negli ultimi tempi, in cui il numero de' suoi componenti fu accresciuto, essa era composta di un Luogotenente che n' era il capo, di dieci presidenti togati e cinque di spada, di quattro avvocati fiscali di diverso rango, di un procurator fiscale, di quindici razionali ordinarj e trenta soprannumerarj, oltre ad un gran numero ancora di attuarj, e di subalterni. Era inoltre diviso in tre ruote, due ordinarie ed una straordinaria, e ciascuna ruota avea il suo particolare segretario. Tra i suddetti presidenti si eleggeva quello che andava a presedere alla Regia Dogana di Foggia.

Appartenevano alla cognizione di questo tribunale.

1.° Tutte le cause relative a reddizione di conti del tesoriere generale, de' percettori e ricevitori delle provincie, degli amministratori delle università, e delle pubbliche Amministrazioni.

2.° Tutte le cause che in qualsivoglia modo interessavano il fisco e il Regio Erario, come a dire quelle di contribuzioni pubbliche e di tributi, e di esenzioni da essi, e quelle altresì che aveano per oggetto ragioni di pubblica spettanza, val dire tesori, miniere, saline, ponti, strade, ec. ec.

3.° Le cause di natura feudale, cioè a dire d'investitura o di devoluzione di feudi, e di contribuzioni feudali, cioè di adoe, rilevj, ec. ec.

4.° Le cause di proclamazione al demanio, ossia di quei comuni che volevano redimersi dalla soggezione feudale.

5.° Tutte le cause civili e criminali degl' impiegati addetti ad esso Tribunale e delle loro famiglie, ed i reati di malversazione de' Ricevitori e Contabili.

6.° Giudicava inoltre in grado di appello dalle sentenze del Tribunale di Foggia, delle Doganelle d'Abruzzo, delle corti della Zecca e Portolania, e della Bagliva di Lecce.

Le decisioni di questo Tribunale erano inappellabili, ma poteva domandarsene il riesame, previa cauzione ed esecuzione provvisionale.

Dalla succinta esposizione che fin qui abbiam fatta degli antichi nostri ordini giudiziarj (tralasciando di menzionare i particolari giudici delegati che quasi ogni corporazione, ed ogni stabilimento avea per le cause sommarie ed esecutive, i quali procedevano or con facoltà ordinarie, ed ora economiche) ogni lettore scorgerà da sè qual confusione regnar dovea nell' amministrazion della giustizia, confusione nascente e dalla mol-

tiplicità delle giurisdizioni eccezionali, e dall' oscura conterminazione delle respettive competenze e facoltà di ciascuna magistratura. Ma, come si è più volte detto, ciò era l'effetto dello stato della società. Se tutte le classi della medesima non fossero state agguagliate innanzi alla legge, se i privilegj non fossero stati distrutti, se la sovranità per lo innanzi partita e lacerata, non avesse rivindicato i suoi dritti, e riacquistata la sua integrità, invano poteva sperarsi di veder costituito il potere giudiziario sopra unità e semplicità di base, come ora il veggiamo. Per la qual cosa gli straordinarj avvenimenti cui è stato soggetto questo Regno da' primi anni del presente secolo se da un canto han cagionato gravissimi danni, sono stati occasione dall' altro di produrre negli ordinamenti e nelle istituzioni civili delle salutari riforme, e, quel che più importa, han destato ancora un vivo desiderio di vieppiù migliorarle.

TITOLO II.

De' mutamenti cui la legislazione del Regno soggiacque nell' intervallo ricorso dall' anno 1806 insino all' anno 1819; e dello stato attuale della medesima.

Come prima i Francesi occuparono il Regno di Napoli diedero opera ad immutare tutti gli ordini politici che reggevano lo Stato con atti legislativi d' ogni maniera, i quali tutti trovansi raccolti nel Bullettino delle leggi (1); sì che in breve tempo sostituirono agli antichi nuovi sistemi di amministrazione, e nuove istituzioni. Alcune leggi e decreti altresì furono da essi dati fuora negli anni 1806, 1807, 1808 intorno a materie di dritto civile ed ecclesiastico; ma eccetto detti parziali cangiamenti, la nostra antica legislazio-

(1) Bullettino delle leggi (oggi detto Collezion delle leggi) chiamavasi e chiamasi la raccolta delle leggi, de' decreti, de' regolamenti, e delle decisioni de' casi particolari approvati dall' autorità Sovrana, distribuiti non secondo l' ordine delle materie, ma secondo l' ordine cronologico, allogati ordinariamente in altrettanti volumi quanti sono i semestri, a contare da Febbraio 1806 in qua. Quindi è che in esso trovansi adunate, senza alcuna classificazione, leggi politiche e civili e penali, e di ogni altro genere; non che atti di pura amministrazione, come a dire nomine di soggetti alle cariche pubbliche, ed istruzioni date agl amministratori, ecc. Ed egli sarebbe a desiderare che tutti detti atti legislativi e di Governo fossero separati ed allogati in volumi distinti fra loro.

ne sopravvisse, benchè qua e là sgominata, insino al dì 1.° Gennaro dell' anno 1809 (1).

Sopravvenuto però questo giorno fu posta in osservanza una legislazione novella (2), e quindi cessarono di aver forza ed autorità le leggi Romane, le nazionali e le municipali: non tutte però, ma sol quelle le quali concernevano materie contemplate e regolate dalle nuove leggi.

E quella nuova legislazione constava de' seguenti codici, e de' seguenti atti legislativi minori, cioè 1.° del Codice civile, in cui trovavasi adunato tutto il dritto civile comune; 2.° del Codice di Commercio compilato ed adottato in Francia, in cui era compresa tutta la legislazione riguardante il commercio ed i commercianti; 3.° di due leggi patrie compilate in Napoli, l' una su i delitti e sulle pene, e l' altra sulla giustizia correzionale, pubblicate una il dì 20, e l' altra nel dì 22 Maggio 1808; 4.° di un regolamento di procedura da seguire sì ne' giudizj civili che ne' penali, pubblicato egualmente in data de' 20 Maggio 1808; 5.° e finalmente di molti atti legislativi sparsi qua e là nel Bullettino, concernenti materie d' ogni natura, e specialmente l' amministrazione interna del Regno.

Tal fu lo stato della legislazione insino a tutto Marzo dell' anno 1809; imperciocchè in Aprile dello stes-

---

(1) Non così per altro quella parte della nostra legislazione che concerneva il dritto feudale, perciocchè, spento il feudalismo per legge de' 2 Agosto 1806, la medesima venne meno per mancanza di soggetto cui applicarla.

(2) Decreti de' 22 Ottobre e 26 Decembre 1808.

so anno fu messo in osservanza ne' giudizj civili il Codice di procedura dell' Impero Francese ; e quindi cessò di aver forza di legge quella parte del regolamento de' 20 Maggio che concerneva i giudizj civili. E poco appresso venne meno quasi del tutto quella parte di esso ancora che riguardava i giudizj penali , a cagione de' molti cangiamenti fattivi con atti legislativi posteriori.

Breve durata altresì ebbe la legge su i delitti e sulle pene, e l'altra sulla giurisdizion di polizia, e sulla giustizia correzionale , dappoichè in Ottobre 1812 fu alle medesime surrogato il Codice penale Francese (1).

Inoltre dopo pubblicati detti Codici, molti altri atti legislativi venner fuora , or per emendarne , ed or per supplirne i difetti ; ma fino all' uscita de' Francesi dal Regno , la legislazione non soggiacque ad altra general mutazione.

Reduce in Maggio dell' anno 1815 il Re Ferdinando in questo Regno, si limitò in sulle prime ad abrogare o a migliorare quando una e quando un' altra delle leggi e delle istituzioni introdottevi durante la sua assenza ; ma salvi questi parziali cangiamenti, per altri quattro anni ancora rimasero in vigore i quattro succennati codici introdottivi da' Francesi ; non che gli avanzi del regolamento de' 20 Maggio 1808 concernente la procedura penale, e tutti gli atti legislativi sparsi nel bullettino delle leggi intorno a siffatte ed altre materie.

(1) Decreto de' 30 Luglio 1812.

Così stetter le cose insino al dì 1.° Settembre 1819; epoca in cui a detti Codici fu sostituito un Codice solo intitolato *Codice del Regno delle due Sicilie*, diviso in cinque parti: delle quali la prima comprende il dritto privato civile (1); la seconda il dritto penale; la terza le leggi di procedura ne' giudizj civili; la quarta quelle di procedura ne' giudizj penali; e la quinta le leggi di eccezione per gli affari di commercio (2). Se non che si voglion riguardare come complemento di detto Codice tre diversi statuti penali, cioè 1.° lo statuto penale militare de' 30 Gennaro 1819, 2.° lo statuto penale per l' armata di mare e per li reati commessi da' forzati e loro custodi de' 3 Giugno dello stesso anno, 3.° e lo statuto penale per l' infrazione de' regolamenti sanitarj de' 13 Marzo 1820.

Pubblicato il detto Codice però nuove occasioni dieder luogo ad altri atti legislativi: nè può dirsi che ogni opera sia compita di già, perciocchè il tempo genererà certamente nuovi casi e nuovi consigli.

Inoltre per ciò che riguarda le materie ecclesiastiche si è già detto che nell' anno 1818 tra il nostro Governo e la Corte di Roma fu stipulato un nuovo Concordato, il quale vuol riguardarsi come una giunta fatta al dritto canonico preesistente.

---

(1) Questa prima parte, salvo alcuni pochi cangiamenti, è una fedel ripetizione del Codice Civile, del che lode si deve al Re Ferdinando di gloriosa memoria.

(2) Legge de' 26 Marzo 1819.

Quindi è che la nostra attual legislazione positiva è contenuta.

1.° Nel Codice per lo Regno delle due Sicilie, diviso, come già dicemmo, in cinque parti; e ne' tre Statuti penali sopra mentovati.

2.° Nelle diverse collezioni che comprendono il dritto ecclesiastico: e son quelle stesse che indicammo, compresivi i dispacci su tali materie emanati da Carlo III e da Ferdinando IV e non abrogati dall' ultimo Concordato.

3.° Nel Bullettino, oggi detto Collezion delle leggi, che dall' anno 1806 in qua, in ciascun semestre, vien pubblicato per le stampe.

In questa collezione però, secondo che fu detto, trovansi adunati, senza alcuna separazione visibile, ed atti di Governo ossia di pura amministrazione, e leggi e decreti d' ogni maniera sopra diverse e differenti materie: quindi non è facil opera lo sceverar gli utili dagli inutili, e 'l saper quali di essi formano il compimento alla nostra legislazione, e quali no. Or volendo noi render servigio agli uomini del Foro, abbiamo creduto util cosa di aggiungere al presente titolo quattro distinti cataloghi. Il primo comprenderà tutti gli atti legislativi sparsi nel Bullettino e nella Collezion delle leggi, i quali per la natura del soggetto hansi a riguardare come il complemento del dritto civile, prendendo la voce *civile* nel più ampio senso, e tal che comprenda gli atti legislativi ancora che appartengono alla materia feudale, alla commerciale, ed alla liturgia de' giudizj. Il secondo comprenderà tutti

gli atti legislativi posteriori alla pubblicazione del Codice attuale che possono dirsi complemento della legislazion penale. Il terzo mentoverà tutti gli atti legislativi che riguardano le materie ecclesiastiche. Ed il quarto finalmente comprenderà quelli che costituiscono il nostro Dritto pubblico interno o internazionale.

Niuna menzione abbiam fatta in detti cataloghi 1.° de' puri atti di amministrazione, come a dire di quei che riguardano nomine ad impieghi, approvazioni di contratti stipulati coi Corpi morali, o di statuti dati ad essi, premj e privative accordate, decisioni di casi particolari, perciocchè non fan parte del Dritto comune, nè appartengono alla giurisprudenza; 2.° degli atti legislativi che, consigliati da circostanze ed occasioni passaggiere, svanirono colle stesse occasioni; 3.° di quelli all' intutto abrogati da leggi posteriori: eccetto quelli però che, comunque abrogati, sono tuttavia invocabili nelle quistioni che si rapportano all' epoca del loro impero; 4.° delle leggi e de' decreti anteriori alla pubblicazione del codice attuale in materie penali o di procedura penale o civile, perciocchè non possono essere ormai di alcun uso nè invocati in alcuna occasione; 5.° e finalmente degli atti legislativi concernenti l' organizzazione e la disciplina de' corpi militari, perciocchè tali materie sono estranee alla giurisprudenza.

Tali sono gli elementi che costituiscono la nostra attuale legislazione, ma non si può impunemente ignorare le leggi preesistenti, perciocchè può tuttavia avvenire, comecchè raramente, che occorra di regolare

dritti acquistati sotto l' impero appunto di quelle leggi. Inoltre vi sono talune poche materie che la novella legislazione non ha discorse nè regolate. Nel fine però di non ispaventare la gioventù studiosa, noi indicheremo a suo luogo quali titoli della compilazione Giustinianea sono addivenuti compiutamente estranei ed inutili a noi, e quale utilità possa ritrarsi da quelli che estranei non sono. Ed indicheremo inoltre quelle tra le nostre leggi nazionali che per avventura è possibile di dover tuttavia invocare.

CATALOGO

DEGLI ATTI LEGISLATIVI CHE APPARTENGONO ALLA GIURISPRUDENZA CIVILE (1).

Atti dello Stato Civile — e cambiamento di cognomi.

Decreto degli 8 Aprile 1809 che autorizza i Presidenti de' Tribunali Civili a delegare ad uno o più Giudici la cifra de' registri dello stato civile. Decreto de' 10 Agosto 1819 che conferma la stessa disposizione.

Decreto de' 28 Giugno 1815 il quale prescrive agli Uffiziali dello Stato civile di trasmettere tra 24 ore ai Parrochi rispettivi il notamento di ciascun atto di nascita accompagnato dalle notizie opportune.

Decreto de' 16 Agosto 1815 il quale prescrive le formalità da serbarsi ove convenga rifare in caso di dispersione o di distruzione i registri dello stato civile; e dichiara che, pendente tale operazione, debbasi stare a fede de' libri parrocchiali.

Decreto de' 18 Ottobre 1815 il quale prescrive le stesse regole consecrate nel succennato Decreto de' 16 Agosto 1815 ove convenga rifare i libri parrocchiali, sol che però appartengano a un' epoca anteriore di anni venticinqne alla istituzione de' registri dello Stato civile.

(1) In questo primo catalogo si trovan compresi tutti gli atti legislativi che riguardano la feudalità, la divisione de' demanj, e le relazioni tra l' amministrazion pubblica ed i privati.

Decreto de' 12 dello stesso mese ed anno col quale fu prescritto che le disposizioni nel Codice, relativamente agli atti nello stato civile, fossero in osservanza dal 1.° Gennaro del 1820.

Decreto de' 14 Settembre 1819 che attribuisce le funzioni di Uffiziale dello Stato civile ai Sindaci dei Comuni, ed in caso di loro assenza o impedimento, agli Eletti. Ne' Comuni poi che non han Sindaci le dette funzioni son confidate agli Eletti sotto la dipendenza de' Sindaci de' capo-luoghi; ma così gli uni che gli altri sono sotto la vigilanza de' Procuratori Regj de' Tribunali Civili.

Decreto de' 4 Febbrajo 1828, il quale prescrive i doveri degli Uffiziali dello stato civile, e de' Parrochi nella formazione degli atti di nascita.

Decreto de' 10 Aprile 1813 il quale, nella Colonia di S. Leucio, attribuisce le funzioni di Uffiziale dello stato civile al primo tra i Seniori.

Decreto del dì 11 Agosto 1825 che, nelle isole adiacenti a quelle di Lipari, attribuisce le funzioni di Uffiziale dello stato civile ai Cappellani o Curati di ciascuna popolazione.

Decreto de' 29 Settembre 1818 il quale prescrive le formalità da adempirsi da colui che vuol cambiare il suo cognome.

Tutela — interdizione — matrimonj ,
ed opposizioni ai matrimonj.

Decreto de' 20 Settembre 1824 il quale prescrive che i membri della Consulta Generale del Regno non possono esser tutori che de' proprj figli e discendenti.

Decreto de' 7 Aprile 1828 che regola il come provvedere alla tutela ed alla emancipazione degli esposti di età minore ammessi ne' pubblici stabilimenti.

Decreto de' 20 Giugno 1827 il quale prescrive il come debbansi interrogare gli assenti, de' quali si vuole l' interdizione.

Decreto de' 10 Gennaro 1827 che prefigge un termine nel quale produrre le opposizioni ai matrimonj.

Decreto de' 22 Aprile 1809 che prescrive il mezzo onde supplire agli atti di morte de' genitori di coloro che vogliono contrar matrimonio, o provare la loro assenza, e il domicilio ignoto.

Decreti de' 17 Gennaro e 9 Marzo 1825 riguardanti i matrimonj contratti da' militari.

Atto Sovrano de' 7 Aprile 1829 il quale prescrive che gl' individui della famiglia Reale non possono contrar matrimonio nè altre obbligazioni senza l' assenso del Re.

Decreto de' 15 Giugno 1829 che regola le forme solenni da serbare nelle promesse di matrimonio per mezzo di procuratori.

Legge de' 26 Gennaro 1816 che regolò le successioni intestate (1).

Decreto de' 4 Marzo 1817 col quale fu dichiarato che le rinunzie fatte dalle donne maritate avanti la pubblicazione del Codice Civile non sono ad esse di ostacolo a conseguire ciò che loro è dovuto sull' eredità de' genitori, a' termini delle leggi vigenti all' epoca dell' aperta successione.

Decreto de' 13 Settembre 1819 che restituisce ai Tribunali Civili la nomina de' Curatori delle eredità giacenti.

Legge de' 29 Dicembre 1828 con cui la successione agli esposíti, in mancanza di discendenti e di conjuge, vien deferita agli stabilimenti rispettivi cui essi appartengono.

Decreto de' 5 Ottobre 1818 il quale dichiara potersi scrivere i testamenti olografi in carta libera (2).

---

(1) Questa legge fu tre anni dopo modificata dal Codice attuale; ma tutte le successioni aperte sotto il di lei impero debbono essere regolate dalla medesima.

(2) Decreto de' 4 Aprile 1830, che impone obbligo a' Notaj di dar notizia tra un determinato tempo a' Sindaci, ed a' Supplenti giudiziarj delle disposizioni per atto tra vivi o per testamento fatte a favore de' poveri, de' luoghi pii, o di pubblica beneficenza. *Aggiunzione dell' Editore.*

Fedecommessi — Monti — e Majoraschi.

Legge de' 27 Settembre 1806 che abolì i vincoli di Maggiorato e di ogni specie di sostituzione fedecommissaria costituiti sopra arrendamenti, fiscali, adoe, ed ogni genere di crediti sullo Stato.

Legge de' 15 Marzo 1807 che abolì le sostituzioni fedecommissarie in generale con certe date limitazioni, ed autorizzò i creditori di una rendita vitalizia, di cui i fedecommessi fossero gravati, a domandarne la conversione in capitali, facendone però la richiesta fra sei mesi.

Decreto de' 17 Marzo 1811 che ordinò lo scioglimento de' Monti.

Decreto del dì 11 Novembre 1811 col quale fu prescritto che le quistioni che potessero nascere dallo scioglimento de' Monti si dovessero decidere per mezzo di arbitramenti.

Legge de' 5 Agosto 1818 — Decreto della stessa data — Legge de' 17 Ottobre 1822 — Legge de' 29 Ottobre 1825 concernenti l' istituzione de' majoraschi.

Feudalità.

Legge de' 2 Agosto 1806 con cui, abolita la feudalità, fu conservata la nobiltà ereditaria una co' titoli nobili, trasmessibili ai discendenti in infinito, ed ai collaterali sino al quarto grado.

Decreto de' 2 Giugno 1807 che abolì l' azione a domandar gli arretrati de' dritti feudali.

Decreto de' 9 Novembre 1807 col quale fu creata una Commissione incaricata di giudicare del merito de' dritti proibitivi aboliti dalla legge de' 2 Agosto 1806, non che de' dritti doganali.

Decreto del dì 11 Novembre 1808 col quale fu dichiarato che le decisioni della suddetta Commissione erano inappellabili in quanto alla legittimità de' titoli prodotti da' possessori, ma rispetto al compenso ad essi dovuto eran soggette ad approvazione superiore.

Decreti del dì 11 Novembre 1807 e del dì 11 Febbrajo 1809 coi quali fu istituita la Commissione Feudale, e vennero determinate le di lei facoltà.

Decreto de' 20 Giugno 1808 col quale furono autorizzati i debitori delle prestazioni e rendite feudali in derrate a domandarne la commutazione in canoni pecuniarj redimibili.

Decreto de' 17 Gennajo 1810 che fissò le regole e le formalità da servarsi per ottenere la commutazione permessa col sopra cennato Decreto.

Decreto del dì 11 Maggio 1814 col quale fu interdetto ai possessori de' fondi gravati di prestazioni feudali in derrate il cangiarne la coltura senza avvertirne pria i proprietarj e senza domandarne la commutazione.

Decreto de' 3 Luglio 1810 col quale i Commissarj incaricati della divisione de' Demanj vennero incaricati altresì dell' esecuzione delle sentenze della Commissione feudale (1).

(1) Queste facoltà furono in seguito date agl' Intendenti, come si dirà poco appresso.

Decreto de' 16 Ottobre 1809 che abolì i dritti di *pascolo* e di *fida* che i Baroni esercitavano su' fondi posseduti da' privati, non che le prestazioni delle decime surrogate a tali dritti.

Decreto de' 6 Agosto 1810, il quale autorizzò i secondogeniti a domandare la conversione in capitali de' vitalizj loro dovuti sugli ex-feudi, a condizione di farne la domanda fra sei mesi.

Decreto de' 16 Ottobre 1809, il quale abolì il Casalinaggio, ossia il dritto, che taluni Baroni esercitavano, di riscuotere una prestazione da' loro vassalli che avevano case ed abitazioni.

Decreto della stessa data col quale fu ristretto tra certi confini il dritto che in Provincia di Lecce i Baroni avevano di esiger la decima de' prodotti.

Decreto de' 17 Ottobre 1811 che dichiara applicabili le disposizioni del sopra citato decreto anche agli aventi-causa da' Baroni, in Provincia di Lecce.

Decreto de' 15 Febbrajo 1808, il quale prescrisse a tutti i possessori de' dazj sul consumo o sull' introduzione del pesce di mare entro terra, non che ad ognuno che esercitava dritti proibitivi di pesca nel Fucino, di esibire alla Commission feudale i titoli de' loro dritti; e nell' istesso tempo dichiarò che i dritti privativi di pesca sul mare, e qualsivoglia dritto da essi derivante aveva cessato di esistere all' epoca della legge de' 2 Agosto 1806 abolitrice della feudalità.

Decreto de' 9 Luglio 1812 e de' 22 Luglio 1813, i quali determinarono i casi ne' quali que' che avevan ritratto danno dalle sentenze della Commission feudale,

o dalla division de' demanj, potevan reclamare una indennità da' loro autori; e sottopongono all' esperimento di conciliazione le azioni di regresso, fondate su dette cause, contro il Fisco, prefiggendo il dì 20 Settembre 1813 per ultimo termine tra il quale avessero a produrre le loro ragioni.

Legge del dì 11 Ottobre 1815 che accordò agli emigrati in Sicilia il ricorso civile avverso i giudicati della Commission feudale.

Legge del dì 11 Decembre 1816 che nell' art. 9 confermò l' abolizione della feudalità.

Verifica della legittimità delle Difese.

Decreto de' 4 Gennaro 1808 che autorizzò i Consigli d' Intendenza a verificare le usurpazioni fatte dagli ex-Baroni de' Demanj già feudali col ridurli a Difese (1).

Quistioni de' confini tra Comuni.

Decreto del dì 6 Dicembre 1808 che autorizzò i Consigli d' Intendenza a decidere economicamente le quistioni de' confini tra Comuni, salvo al Consiglio di stato la revisione de' loro pareri.

Decreto del 1.º Maggio 1816 che riconosce e conferma la stessa attribuzione ne' Consigli d' Intendenza.

(1) Questa facoltà fu in seguito, con Decreto de' 10 Marzo 1810, data ai Commissarj incaricati della divisione de' demanj.

Divisione de' Demanj.

Decreto de' 10 Marzo 1810 nel quale son contenute le istruzioni date ai Commissarj della divisione de' demanj (1).

Decreto de' 27 Decembre 1811 col quale fu prescritto che le funzioni affidate ai Commissarj della divisione de' demanj dovevano cessare allo spirare dello stesso anno 1811, eccetto che pel Commissario di Basilicata; ed attribuì agl' Intendenti delle Provincie le facoltà date pria a detti Commissarj.

Decreto de' 30 Giugno 1818 che commise ai Consiglieri Provinciali il proporre le ordinanze per la divisione de' demanj, e per l'esecuzione de' giudicati della Commissione feudale.

Decreto de' 13 Ottobre dello stesso anno che eccettuò dalle disposizioni del sopra mentovato Decreto le ordinanze già redatte dagl' Intendenti, ed ordinò così agli uni che agli altri di domandare in caso di bisogno gli schiarimenti dal Procurator Generale della Gran Corte de' Conti.

Decreto del dì 1.° Settembre 1819 che restituì agl' Intendenti le facoltà concernenti la divisione de' demanj, e l'esecuzione de' giudicati della Commission feudale.

Decreto del dì 8 Ottobre 1810 col quale fu regolata la divisione del demanio Lucerino.

---

(1) Gli atti legislativi del dì 1.° Settembre 1806, del dì 8 Giugno 1807, e del dì 3 Decembre 1808 relativi alla divisione de' demanj furono in parte modificati da dette istruzioni.

Decreto de' 20 Gennaro 1814 col quale fu detto che le ordinanze emesse da' Commissarj della divisione de' demanj, o dagl'Intendenti loro successori, le quali non erano state ancora notificate, si avessero a notificare per tutto Febbrajo dello stesso anno 1814; qual termine scorso fossero riguardate come nulle.

Ipoteche, trascrizioni, e registro.

Legge de' 3 Gennaro 1809 colla quale furono istituiti gli uffizj della conservazione delle ipoteche, delle trascrizioni e del registro, e regolati i modi di conservare le ipoteche e i privilegj anteriori alla pubblicazione del Codice Napoleone, e prefinito il termine tra il quale gl'interessati dovevan presentare i loro titoli in detti uffizj.

Decreto del dì 30 Aprile 1810 col quale il tempo utile ad iscrivere le ipoteche e i privilegj fu prorogato (dopo molte altre proroghe) a tutto Agosto 1810.

Decreto de' 9 Luglio 1812 il quale dichiarò che la proprietà de' beni dello Stato venduti o da vendersi non s'intendeva trasferita ai compratori se non dopo pagatone l'intero prezzo; e conseguentemente le ipoteche iscritte nell'intervallo rimanevan sospese, ed in caso di non pagamento annullate.

Legge de' 25 Dicembre 1816 la quale conservò l'istituzione del registro e degli uffizj delle ipoteche apportandovi vari miglioramenti, tra quali i maggiori furono l'abolizione del registro graduale, e lo stabilimento di un uffizio di registratura in ogni Circondario. L'osser-

vanza di questa legge fu rimessa con decreto de' 6 Febbrajo 1817 al dì 1.° Maggio dello stesso anno.

Decreto de' 2 Marzo 1818 che fissò i termini tra i quali gli atti dovessero essere registrati, e dichiarò obbligatoria la trascrizione in ogni caso di passaggio di proprietà.

Decreto de' 10 Giugno 1817, art. 132, il quale prescrisse che ogni mutazione di quota ne' catasti dovesse esser preceduta dalla trascrizione.

Legge de' 21 Giugno 1819 la quale abolì l' obbligo della trascrizione, e le leggi e i decreti antecedenti in materia di registro e d'uffizio d'ipoteche, sostituendo ai medesimi altre regole. L' esecuzione di questa legge fu rimessa al dì 1.° Gennaro del 1820.

Decreto de' 19 Ottobre 1818 il quale dichiarò che il termine di due mesi per la trascrizione delle donazioni a contemplazione di matrimonio avesse a decorrere dal giorno del matrimonio.

Decreto de' 21 Giugno 1819 il quale dichiarò che tutte le iscrizioni ipotecarie rinnovate o rinnovande a tutto Luglio 1819 dovevan tenersi come rinnovate in tempo utile, ancorchè fosse già spirato il decennio.

Decreto de' 16 Novembre 1819 che concesse una proroga finale per lo rinnovamento delle iscrizioni ipotecarie sotto talune determinate condizioni.

Decreto de' 27 Aprile 1828 che prefigge il termine nel quale i Notai debbono far eseguire l' iscrizione delle ipoteche legali delle doti.

Decreto de' 27 Aprile 1819 che esenta dall' obbligo di far menzione del registro i redattori delle minute del-

le sentenze de' Tribunali, e delle decisioni delle Gran Corti.

Decreto de' 3 Gennaro 1825 il quale prescrive che i processi verbali sottoscritti durante l'anno 1823 da' debitori del Tavoliere di Puglia, non che dal Commissario civile di detto Tavoliere, e dal di lui segretario, stieno in luogo di titoli autentici produttivi d'ipoteca.

Decreto de' 17 Aprile 1817 relativo alla registratura degli atti provenienti dall'estero.

Decreto de' 5 Marzo 1829 il qual dichiara che la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie può utilmente eseguirsi sino a tutto il dì 31 Decembre dell'anno, nel corso nel quale si compie il periodo di dieci anni dalla loro data.

Decreto de' 22 Maggio 1829 il qual dichiara che le disposizioni contenute nel suddetto decreto de' 5 Marzo non riguardano quelle iscrizioni per le quali la scadenza del decennio era avvenuta prima che il detto decreto cominciasse ad aver esecuzione.

Decreto de' 12 Giugno 1829 col quale si prescrive che le cauzioni, che i conservatori delle ipoteche debbono formare per interesse delle parti in iscrizioni sul Gran Libro, ammonteranno a docati dodici mila, ossia a una rendita iscritta di annui ducati 600 per le provincie di Napoli e Terra di Lavoro; a docati dieci mila per le Provincie di Bari, Terra di Otranto, Capitanata, Basilicata, Principato Citeriore ed Ulteriore; ed a docati otto mila per le tre Calabrie, Molise, e i tre Abruzzi. Inoltre vi si spiega il modo di ridurre nel modo già detto le cauzioni date precedente-

mente dai Conservatori. E finalmente nello stesso decreto si dice che indipendentemente dalle medesime i Conservatori debbono dare la cauzione per l'interesse della Tesoreria, giusta gli articoli 23 e 26 del decreto organico dell' amministrazione del registro e bollo de' 3 Ottobre 1825.

Decreto de' 7 Luglio 1829 relativo alla tenuta ed all' uso di alcuni registri presso la conservazione delle ipoteche.

Decreto de' 3 Novembre 1829 concernente la trascrizione degli atti traslativi d'immobili (1).

Liquidazione de' titoli di credito contro i Comuni, i Corpi morali, e lo Stato.

Legge de' 16 Ottobre 1809 la quale cogli articoli 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, fissò un termine in cui i creditori de' Comuni dovevano produrre i loro titoli.

Decreto de' 2 Ottobre 1811 che prorogò di un sol mese il termine accordato ai Creditori colla suddetta Legge de' 16 Ottobre 1809.

Decreto de' 6 Gennaro 1826 il quale dichiara che la non seguita liquidazione non può essere opposta ai credi-

(1) Decreti de' 10 Gennaio e 2 Maggio 1830 coi quali s'ingiungono ulteriori obblighi ai Conservatori delle ipoteche, oltre i casi contemplati dall' art. 89 della legge de' 21 giugno 1819, relativamente al rilascio de' certificati suppletorj.

Decreto de' 2 Agosto 1830, il quale permette che taluni determinati atti possono eseguirsi anche prima di essere registrati, salvo però il registrarli infra i termini utili prescritti per tale formalità — *Aggiunz. dell' Edit.*

tori di quei corpi morali che non furon col fatto soppressi durante l'occupazione militare.

Decreto de' 27 Agosto 1827 il quale dichiara inapplicabili le disposizioni della legge de' 16 Ottobre 1809 relative alla prescrizione de' crediti contro de' Comuni, allorchè l'azion di credito appartiene ad un luogo pio contro un altro luogo pio (1). Ed inoltre dichiara inapplicabili in detto caso le disposizioni contenute negli articoli 56 e seguenti del Decreto de' 30 Gennaro 1817; disposizioni colle quali i ruoli definitivi ossia i quadri de' debitori dell'Amministrazione de' beni dello stato son dichiarati esecutorj allorchè non vi è stata all'azion medesima opposizione.

Decreto de' 15 Settembre 1815 il quale dichiara quai titoli debban produrre ed innanzi a chi gli antichi creditori del Governo che durante il decennio dell'occupazione non furono ammessi a liquidazione.

Doveri e risponsabilità de' Contabili dello stato.

Legge de' 24 Febbrajo 1809, art. 257, la quale autorizza l'Amministrazion Generale de' dazj indiretti e de' dritti riuniti ad impiegare l'esecuzione personale contro i debitori di dritti, multe, ammende, ed altrettali cause di debito, non che contro i mallevadori, ec. ec. Inoltre la stessa legge autorizza l'arresto personale in seguito di una decisione amministrativa del Di-

(1) Decreto de' 5 Aprile 1830 il quale estende l'applicazione del suddetto decreto de' 27 Agosto 1827 anche per rispetto ai luoghi pii ecclesiastici. *Aggiunzione dell' Edit.*

rettore o Ispettore in giro contro gl' impiegati destituiti che ricusassero di rimettere la loro commissione, o i registri, o di dare i loro conti; non che contro ogni Ricevitore che attrassasse di rimettere il prodotto della sua percezione, o che presentasse un vuoto nella sua Cassa.

Decreto de' 26 Marzo 1816 il quale dichiara che le disposizioni contenute nell' art. 257 della suddetta legge de' 24 Febbraro 1809, e nell'art. 20 del decreto dei 16 Dicembre 1816, sono applicabili a tutti i contabili delle amministrazioni pubbliche sino a che essi non sieno discaricati della loro risponsabilità in virtù di giudizj definitivi sui loro conti, salvo l'appello da dette decisioni e liquidazioni, devolutivo e non sospensivo, alla Corte de' Conti.

Decreto de' 16 Dicembre 1816, art. 20, il quale prescrive che per lo ricupero delle somme poste a debito dei Contabili dello stato, il medesimo può in virtù di una liquidazione amministrativa creare a sè un titolo autentico, nel senso che i Tribunali non debbono metterlo in dubbio, salvo ad essi Contabili il ricorso al Consiglio di Stato.

Decreto de' 28 Maggio 1816 che dichiara doversi in avvenire dar sempre in iscrizioni le cauzioni dai contabili, e permette a coloro che l' avevan date in altri valori di permutarle anche in iscrizioni (1).

---

(1) Decreto de' 18 Marzo 1830 che stabilisce la norma per valutare gl' immobili offerti in cauzione dai contabili delle amministrazioni finanziere, non che dagli appaltatori ed aggiudicatarj de' dazj e regj dritti, i quali per eccezion di regola possono essere abilitati a dar le cauzioni in beni fondi in luogo d' iscrizioni sul Gran Libro — *Aggiunzione dell' Edit.*

Decreto de' 26 Luglio 1826 che prescrive il metodo da servare per disvincolare le cauzioni de' contabili.

Decreto de' 2 Febbrajo 1818 che determina la risponsabilità ed i doveri de' Contabili.

Decreto de' 7 Settembre 1818 che autorizza l'arresto personale contro i Contabili dello stato dichiarati debitori dall'autorità competente.

Decreto de' 2 Dicembre 1823 che autorizza la misura dell'arresto personale contro i Contabili debitori de' Comuni, dichiarati tali dal Giudice competente.

Mezzi di coazione, ed altre facilitazioni accordate allo Stato, ai Corpi morali ed alla Casa Reale per la riscossione de' loro crediti.

Decreto de' 3 Luglio 1809 che autorizza i piantoni in casa per l'esazione della contribuzione fondiaria.

Legge de' 12 Dicembre 1816, art. 242 e 243, che autorizza i Cassieri de' Comuni a spedir le coazioni contro i debitori morosi delle rendite comunali, salvo ad essi il produrre opposizione innanzi al Giudice competente.

Decreto de' 7 Dicembre 1819 che accorda ai Cassieri comunali le stesse facoltà per l'esazione de' generi di privativa.

Decreto de' 27 Luglio 1818 il quale dichiara che, in mancanza de' titoli espressi, il possesso in cui trovasi l'Amministrazion del Demanio, o gli autori di essa, di esiger le rendite dall'anno 1806; ovvero la pruova dell'esazione fatta dopo il 1806, stanno in luogo di titolo:

salvo al debitore il provare l'inesistenza, o l'annullamento del titolo.

Decreto de' 23 Gennaro 1816 il quale dichiara esecutorio il ruolo e gli estratti del ruolo, nel quale trovansi iscritti i Censuarj del Tavoliere di Puglia per canoni da essi dovuti; ed autorizza l'Amministrazione ad impiegar contro quei di essi che sono in ritardo di pagamento le guardie in casa, o le coazioni reali.

Decreto de' 30 Gennaro 1817 che autorizza l'Amministrazione de' demanj a compilare i ruoli definitivi de' suoi debitori per rendite costituite, canoni, prestazioni, ed annualità, servando certe forme e formalità, adempiute le quali, così i ruoli che gli estratti de' ruoli divengono esecutorj. Inoltre collo stesso decreto sono dichiarati esecutorj i contratti di aggiudicazione di affitti, e di vendite di generi, mobili, semoventi ec., e ciò anche quando non sieno stati preceduti da incanti. E finalmente collo stesso decreto fu la suddetta Amministrazione autorizzata ad impiegare le guardie in casa, ossia i piantoni contro quei debitori per dette cause, che fossero morosi.

Decreto de' 27 Febbrajo 1820 che accorda al Banco delle due Sicilie gli stessi mezzi di coazione conceduti agli stabilimenti di pubblica Beneficenza.

Decreto de' 2 Maggio 1823 sul modo di rendere esecutorj i titoli delle rendite costituite di ogni natura, appartenenti a quelle Mense Vescovili, Badie, e Beneficj che non trovavansi vacanti allorchè ne furono dal Demanio pubblicati i Quadri in esecuzione di anterior decreto.

Decreto de' 28 Giugno 1824 con cui le disposizioni dell'antecedente decreto vengono applicate ed estese alle rendite costituite del patrimonio regolare, che il Demanio omise d'includere ne' quadri pubblicati per effetto del decreto de' 30 Gennaro 1817.

Decreto de' 16 Novembre 1824 che estende alle chiese ricettizie le antecedenti disposizioni sul modo di rendere esecutivi i titoli delle rendite costituite.

Decreto de' 14 Gennaro 1824 con cui si dispone che in mancanza di titoli per censi dovuti all' Amministrazione di Persano, sia applicabile il disposto dell' art. 57 del decreto de' 30 Gennaro 1817 sull'esazione delle rendite del Demanio; ed in conseguenza il possesso, o pure la pruova dell' esazione valga per titolo.

Decreto de' 18 Ottobre 1824 con cui si ordina che tutti i quadri formati dopo Febbrajo 1817 dall' Amministrazione del Demanio, pubblicati ed esecutoriati dagl' Intendenti, dovranno esser valutati come titoli costituiti a favore del Demanio.

Decreto de' 29 Marzo 1825 portante che gli Amministratori de' beni di Casa Reale possono valersi del privilegio delle coazioni per mezzo de' piantoni contro i debitori morosi.

Decreto de' 2 Marzo 1826 con cui si dispone che il privilegio delle coazioni per mezzo de' piantoni contro i debitori morosi, conceduto col Decreto de' 6 Settembre 1824 ai Reali Licei e Collegj nell' esazione delle rendite liquide in danaro, è esteso anche alle rendite in genere.

Decreto de' 5 Febbrajo 1828 con cui si dispone che le facoltà concedute col decreto de' 12 Ottobre 1827 al-

le Mense Vescovili, Badie, ec., per la formazione de' ruoli in collettiva, e rinnovazione de' titoli di credito, sieno estese ancora ai luoghi pii laicali, ed agli Stabilimenti di Beneficenza (1).

Espropriazione forzata.

Legge de' 29 Dicembre 1828 regolatrice dell' espropriazione forzata (2).

Effetti e valori non sequestrabili.

Decreto de' 22 Agosto 1815 il quale dichiara che le rendite iscritte sul Gran Libro non son soggette nè ad opposizione nè a sequestro, chiunque ne sia il possessore titolare.

Decreto de' 26 Novembre 1816 che accorda la stessa prerogativa ai soldi degl' impiegati residenti all' estero.

Decreto de' 6 Ottobre 1817 chè prescrive lo stesso relativamente alle somme depositate ne' Banchi.

Decreto del dì 8 Giugno 1818 che prescrive lo stesso per gli assegnamenti accordati a titolo di sussidio sui ruoli provvisorj.

---

(1) Decretò de' 16 Agosto 1830 il quale prescrive che i verbali di aggiudicazione de' reali cespiti abbiano forza di titoli autentici ed esecutivi; purchè essi sieno sottoscritti dai funzionarj che han preseduto all' incanto, e dalle parti interessate, o dai loro speciali procuratori — *Aggiunzione dell' Edit.*

(2) Per effetto di questa legge è rimasto abrogato tutto il titolo delle LL. di procedura civile che tratta dell' espropriazione, al quale essa è stata surrogata.

Decreto del dì 1.° Novembre 1819 che dichiara similmente non sequestrabili le somme dovute ai Maestri di Posta dall'Amministrazione della medesima, durante i loro contratti.

Decreto simile de' 14 Maggio 1822 relativo alle somme dovute dallo Stato agli appaltatori di opere pubbliche, eccetto. . . . .

Decreto de' 9 Febbrajo 1824 che prescrive lo stesso pe' soldi ed averi generalmente che son pagati dalle Casse Regie.

Decreto de' 3 Maggio 1824 il quale dichiara che le partite di credito contro lo Stato ammesse a liquidazione non son sequestrabili quando la Tesoreria ha dato fuora i certificati d' iscrizione.

Decreto de' 3 Marzo 1824 che vieta i sequestri de' soldi ed averi che si pagano della Casa reale, e dalle dipendenze della medesima.

Decreti de' 3 Maggio 1816 e degli 8 Giugno 1818 che dichiarano non sequestrabili le pensioni e gli assegnamenti su' ruoli provvisorj, se non per causa di pigione di casa, o di genere di vitto fornito.

Materie ed atti di commercio.

Decreto de' 5 Maggio 1818 il quale dichiara che le compre e vendite delle iscrizioni sono atti di commercio.

Decreto de' 26 Decembre 1827 il quale prescrive che insino a tutto l'anno 1829 le società in nome collettivo e quelle in commandita dovessero essere autorizzate dal Re.

Deceto de' 27 Marzo 1820, il qual dichiara che i salvocondotti conceduti ai falliti non li liberano dall' azion personale nascente da carte che essi avessero rilasciato in pagamento de' dazj indiretti.

Decreto de' 18 Maggio 1824 che limita il tempo della scadenza delle vendite delle partite iscritte nel Gran Libro.

Decreto de' 20 Agosto 1816 che fissa il numero de' sensali di commercio, ed impone loro l' obbligo d' immobilizzare una rendita sul gran Libro corrispondente a ducati mille.

Decreto de' 21 Aprile 1817 concernente i libri de' negozianti soggetti al bollo.

Decreto de' 17 Settembre 1823 che fissa le cauzioni degli agenti di cambio a ducati 750 di rendita sul G. Libro.

Decreto de' 16 Marzo 1815 che equipara alle lettere di cambio accettate le così dette liste cifrate.

Decreto de' 20 Ottobre 1829 il qual prescrive che le disposizioni del decreto de' 26 Dicembre 1827, concernenti lo stabilimento delle società di commercio in nome collettivo o in commandita, continueranno ad aver vigore per tutto l' anno 1831.

Giudici e corpi giudiziarj propriamente detti e loro competenze.

Legge de' 29 Maggio 1817 che dà nuova forma all' ordine giudiziario propriamente detto, non che ai Tribunali di Commercio, ed alla Suprema Corte di Giustizia, e ne specifica le attribuzioni.

Decreto de' 16 Novembre 1819 il quale prescrive che in ogni Comune non Capo-luogo, il Ministro della Giustizia debba nominare un supplente, il quale vi eserciti le funzioni di uffiziale di polizia giudiziaria e di giudice delle contravvenzioni di polizia; e possa altresì, previa delegazione del Giudice di Circondario, esercitarvi le funzioni di giudice de' delitti.

Decreto de' 22 Giugno 1819 che regola la competenza de' Giudici di Circondario nelle materie commerciali.

Decreto de' 2 Settembre 1817 col quale le funzioni di Ministero Pubblico presso i Giudici di Circondario di Napoli son confidate agl' Ispettori ordinarj di Polizia.

Legge de' 20 Dicembre 1826 che attribuisce ai Giudici speciali le cause riguardanti le dogane, la navigazione, ed i dazj di consumo nell'ambito della Provincia di Napoli, eccetto il Distretto di Castellammare; e nelle altre Provincie attribuisce il giudizio di simili cause esclusivamente a' soli Giudici di quei Circondarj ne' quali esiste una dogana di prima classe; e se nell'ambito del distretto non vi è dogana di prima classe, dichiara competente in siffatte materie il solo Giudice del Capo-luogo del Distretto.

Decreto de' 9 Settembre 1825 il quale specifica i casi ne' quali un Giudice di Circondario può far le funzioni di quarto Giudice ne' Tribunali Civili.

Decreto de' 27 Ottobre 1825 col quale i Procuratori del Re presso i Tribunali sono incaricati di difendere le Regalie e i patronati Regj (1).

(1) Decreto de' 29 Agosto 1830 che dichiara i Tribunali ci-

Decreto de' 7 Luglio 1818 il quale prescrive che non possono essere simultaneamente addetti ad uno stesso Collegio giudiziale gli affini, i quali trovansi nello stesso grado che i congiunti indicati nell'art. 210 della legge organica de'29 Maggio 1817; cioè a dire gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, gli zii, i nipoti, ed i cugini in primo grado.

Decreto de' 17 Maggio 1819 che riguarda il modo di rinnovare i Giudici ed i supplenti ne'Tribunali di Commercio.

Decreto de' 2 Giugno 1819 che determina la competenza de'Tribunali di commercio allorchè procedono sì in prima che in ultima istanza.

Decreto de' 30 Aprile 1825 il quale prescrive che, quando la suprema Corte di Giustizia procede in materie civili a camere riunite, il numero de' votanti dev' esser dispari e non minore di quindici.

Decreto de' 9 Agosto 1824 che attribuisce al Procuratore Generale della Suprema Corte di Giustizia l' istruzione delle domande relative all' istituzione de' majoraschi.

Decreto del dì 17 Agosto 1819 che regola le funzioni e i doveri degli Uscieri addetti ai Giudici e Corpi Giudiziarj.

vili competenti a decidere, sia in petitorio sia in possessorio, le cause relative a' dritti di regalia, e di regio patronato, come ancora quelle di servitù che si volessero stabilire sopra edifizj di regio uso, di regio patronato, di regia fondazione ecclesiastica, e sopra case religiose; e determina i casi ne' quali possono procedere i Giudici di Circondario in tali materie. *Agg. dell' E..it.*

Decreto de' 27 Agosto 1829 il qual prescrive che, nel caso in cui nel Tribunale di Commercio di Napoli non possa formarsi il numero legale de' votanti, saranno all'uopo chiamati que' negozianti che han sostenuto altra volta nel Tribunale anzidetto le funzioni di giudice o di supplente, cominciando da coloro che le hanno esercitate nell'anno antecedente, ed in concorrenza di più, da colui tra essi ch'era l' ultimo in ordine di nomina, e così rimontando successivamente al più antico.

Decreto de' 18 Ottobre 1829 che accorda al Giudice del Circondario dell' Aquila un secondo supplente da scegliersi tra i laureati in giurisprudenza, e fuori del ceto de' patrocinatori in esercizio presso i collegj giudiziarj residenti in Aquila.

Giudici e Corpi incaricati di giudicar le cause appartenenti al contenzioso amministrativo, e loro competenze giurisdizionali.

Legge de' 12 Decembre 1816 colla quale, tra le altre cose, fu data novella forma, e determinata la giurisdizione de' Consigli d' Intendenza, de' Sindaci, e degli Eletti.

Decreto de' 30 Agosto 1815 che distingue in tre classi le Intendenze e sotto-Intendenze del Regno.

Decreto de' 22 Febbrajo 1816 che attribuì ai Consigli d' Intendenza, ed in grado di reclamo alla Gran Corte de' Conti, la decisione delle cause tra l' amministrazione e i Maestri di Posta.

Decreto de' 26 Ottobre 1816 che attribuì agli stessi

Consigli d'Intendenza, ed in grado di reclamo alla G. C. de' Conti, la decision delle cause di annullamento di contratti ed affitti di caccia (1).

Decreto de' 18 Ottobre 1815 che commette al Procurator Generale della G. C. de' Conti la facoltà di tassare i compensi dovuti agli Avvocati e Patrocinatori de' Comuni.

Decreto de' 17 Aprile 1816 che attribuisce agl' Intendenti, assistiti dai Consigli d' Intendenza, la decisione delle quistioni che possono insorgere intorno ai contratti seguìti tra le reclute ed i loro rimpiazzi.

Decreto del dì 12 Settembre 1825 il quale prescrive che il Decurione più anziano in ordine di nomina rimpiazza il primo e secondo Eletto, allorchè costoro non possono per qualche impedimento esercitar le funzioni lor confidate coll' art. 1 della legge de' 21 Marzo 1817 sul contenzioso amministrativo.

Legge de' 21 Marzo 1817 che specifica le materie sottoposte alla giurisdizione de' giudici del contenzioso amministrativo.

Legge de' 29 Maggio 1817 che dà nuova forma e nuove attribuzioni alla Gran Corte de' Conti, e ne determina la giurisdizione (2).

Decreto de' 13 Marzo 1820 col quale il Re si riservò di rimettere alla Cancelleria (oggi Consulta del Regno)

---

(1) I due decreti, co' quali fu commesso ai Consigli d' Intendenza il verificare la legittimità delle difese, e decidere le quistioni de' confini, sono stati riportati alla pagina 76.

(2) Decreto de' 5 Aprile 1830 che modifica la prima parte dell' art. 14 della suddetta legge de' 29 Maggio 1817. *Agg. dell' Edit.*

quelle tali decisioni della G. C. de' Conti sulle quali egli incontrasse qualche dubbio.

Decreto della stessa data col quale fu regolata la procedura da tenere nell' impugnare le decisioni della G. C. de' Conti, che a' termini della legge organica de' 29 Maggio 1817, sono soggette a gravami.

Decreto de' 18 Ottobre 1824 col quale l'esame de' suddetti gravami fu attribuito alla Consulta Generale del Regno, attesa l'abolizione del Consiglio di Cancelleria.

Decreto de' 24 Novembre 1827 che attribuisce alla G. C. de' Conti la facoltà di giudicare i fatti e le omissioni colpevoli de' Direttori Provinciali delle Amministrazioni finanziere.

Legge de' 25 Marzo 1817 che regola la procedura de' giudici del contenzioso amministrativo.

Decreto de' 2 Febbrajo 1818 che regola la procedura della sezione de' Contabili della G. C. de' Conti.

Consiglio e Commissioni delle prede marittime.

Legge de' 2 Settembre 1817 che determina la giurisdizione del Consiglio delle Commissioni delle prede marittime.

Decreto de' 15 Gennaro 1818 sulla stessa materia.

Decreto del dì 8 Aprile 1822 sulla stessa materia.

Conflitti.

Decreto de' 16 Settembre 1810 che prevede i casi di collisione tra le autorità giudiziarie ed amministrative.

Decreti de' 4 Luglio 1817 — de' 15 Luglio 1822 — de' 20 Agosto 1825 — del dì 8 Ottobre 1825 — e de' 16 Novembre 1825 concernenti lo stesso soggetto.

Regolamenti giudiziarj — Sportole ed indennità di accessi.

Decreto del dì 8 Ottobre 1825 che dispensa gl'indigenti dall'obbligo del deposito nel produrre i ricorsi per ritrattazione di sentenza.

Regolamento de' 2 Febbrajo 1818 che prescrive la procedura cui debbono attenersi le Camere Contabili della G. Corte de' Conti.

Decreto de' 22 Aprile 1818 che regola la procedura de' Conciliatori.

Decreto de' 3 Maggio 1820 che prescrive le formalità da servarsi nel citare i Principi della famiglia reale ne' giudizj civili.

Decreto de' 31 Agosto 1819 che regola le indennità dovute ai Magistrati per gli accessi.

Decreto de' 5 Ottobre 1824 che regola le indennità dovute per gli accessi de' Consiglieri della G. C. de' Conti.

Decreto della stessa data il quale contiene la tariffa degli atti giudiziarj nelle materie civili.

Decreto de' 4 Febbrajo 1828 che permette citare per *edictum* più coloni nel numero di cinque almeno, ove occorra di costringerli con azion possessoria a soddisfare le prestazioni prediali, purchè essi però coltivino o uno stesso fondo, o più fondi nel tenimento di uno stesso Comune.

Decreto de' 6 Marzo 1828 che regola il come spedir le cause non per anco decise, le quali pendevano presso gli antichi Tribunali.

Decreto de' 20 Agosto 1829 che stabilisce forme particolari pe' giuramenti, interrogatorj, testimonianze, ed altri atti da adempiersi nelle materie civili da persone rivestite di cariche distinte.

Decreto del 1.° Novembre 1829 che fissa i dritti di vacazione per coloro che non essendo patrocinatori, agiscono da patrocinatori speciali delle parti presso i Giudici di Circondario.

Decreto de' 30 Decembre 1819 il quale prescrive che i depositi giudiziarj debbono farsi presso i Ricevitori Generali e Distrettuali, o direttamente nella Cassa di Ammortizzazione.

Decreto de' 13 Gennaro 1817 che fissa i dritti di Cancelleria de' Tribunali.

Regolamento de' 18 Novembre 1817 relativo agli accessi de' funzionarj del potere giudiziario.

Introspetto vietato sugli edifizj di Regio uso.

Decreto de' 18 Novembre 1823 che vieta il fabbricare ed il far altre innovazioni ne' fondi privati in vicinanza tale agli edificj di Regio uso che possa esservi introspetto in essi.

Legge de' 21 giugno 1826 sul divieto dell' introspetto degli edifizj vicini a quelli de' monasteri, e de' conservatorj di tutela o di educazione delle donne.

Decreto de' 27 Agosto 1829 che dichiara quali sieno

gli edificj di Regio uso per l'osservanza delle disposizioni che vietano l'introspetto ne' medesimi (1).

Comunicazioni tra le strade pubbliche ed i fondi che le fiancheggiano.

Decreto de' 25 Luglio 1826 il qual prescrive che le comunicazioni tra le strade pubbliche ed i fondi che le fiancheggiano, ove ci sieno fossati per mezzo, debbono aprirsi per mezzo di piccioli Ponti.

Interessi convenzionali de' mutui.

Decreto de' 7 Aprile 1828 che promette la tassa degli interessi convenzionali de' mutui (2).

Assegnatarj e subassegnatarj degli arrendamenti.

Legge de' 18 Marzo 1807 che regolò i doveri reciproci tra gli assegnatarj ed i subassegnatarj degli arrendamenti.

---

(1) Decreto de' 15 Gennaio 1831 che vieta l'introspetto sulle case di pubblica educazione, ove gli alunni stieno permanentemente, e vi pernottino, come pure sulle case religiose per uso di novizj, e di *studentati*, salvo talune riserbe. *Agg. dell' Edit.*

(2) Questo decreto pare che tacitamente sia stato abrogato, giacchè non si è vista mai uscir fuori la tassa promessa.

Censuazione — Affrancazione e compra de' Censi — Vendita de' beni dello Stato, e de' pubblici stabilimenti.

Decreto de' 28 Febbrajo 1816 col quale furono garentite e dichiarate irrevocabili tutte le vendite e le censuazioni de' beni dello Stato fatte durante l' occupazion militare; salvi i casi di nullità, o di rescissione de' contratti.

Decreto de' 18 Giugno 1816 col quale fu dichiarato che l' azion di lesione diretta contro le vendite già fatte de' beni dello Stato doveva esser regolata colle leggi vigenti al tempo del contratto.

Decreto de' 21 Gennaro 1809 che permise il riscatto del dritto fiscale noto sotto la denominazione di gran foresta d' Oria in Terra d' Otranto.

Decreto de' 10 Agosto 1816 che permette la compra o ricompra de' capitali e censi dovuti allo stabilimento della Real Casa de' Miracoli.

Decreto de' 26 Gennaro 1816 che permette ai debitori l' affrancazione de' capitali delle annue rendite dovute alla Cassa di ammortizzazione, mercè la cessione alla medesima di una rendita eguale in iscrizioni (1).

Decreto de' 28 Maggio 1816 che determina il prezzo de' fondi vendibili dello Stato.

Decreto de' 31 Agosto 1818 concernente le vendite de' beni dello Stato, e de' pubblici stabilimenti.

---

(1) In quanto al riscatto delle prestazioni feudali veggansi i decreti de' 20 Giugno 1808 e 17 Gennaro 1810, citati alla pagina 74.

Decreto della stessa data sulla fondiaria a dedurre da' suddetti beni in occasione di vendita.

Decreto degli 11 Gennaio 1819 che fissa i termini della decima e sesta nelle vendite de' beni dello Stato.

Decreto de' 19 Gennaro 1816 col quale son rilasciati i piccioli censi al di sotto di annui grana 50 lordi, dovuti a varie Amministrazioni.

Pensioni.

Decreto de' 3 Maggio 1816 concernente le pensioni, ed i trattamenti di ritiro.

Decreto de' 6 detto mese ed anno sulla stessa materia.

Decreto de' 22 Agosto 1815 che permette il cumulare i trattamenti di attività e di ritiro colle pensioni concedute dal Re.

Decreto de' 12 Dicembre 1816 che accorda alle vedove degl' individui della forza armata de' dazj indiretti, i cui mariti sien morti combattendo i controbandieri o altri malfattori, la dispensa dai venti anni di servizio per ottenere la pensione vedovile.

Decreto de' 6 Settembre 1816 sul modo di fissare le pensioni vedovili di ritiro per gl' individui addetti al ripartimento della marina.

Decreto de' 23 Febbrajo 1816 che prescrive il metodo cui la Direzion del Gran Libro deve attenersi per eseguire i pagamenti delle pensioni a coloro che domiciliano nelle Provincie.

Decreto del dì 8 Febbrajo 1817 che riguarda parimenti le pensioni di ritiro.

Decreto de' 2 Aprile 1819 che rimette agli uffiziali ammogliati prima dell' anno 1796 la decadenza in cui erano incorsi le loro vedove dal dritto di ottener la pensione per mancanza del permesso reale.

Banchi.

Decreto de' 10 Febbrajo 1817 il quale dichiara che le pleggerie da darsi ai Banchi, nel fin di riscuotere da essi l' equivalente delle polize o fedi di credito disperse, possono esser ricevute dalla reggezza de' Banchi in vie amministrative.

Decreto de' 12 Ottobre 1818 il quale autorizza il reggente del Banco ad apporre il *citra prejudicium* sulle polize de' pagamenti, e sulle girate della fede di credito che potessero pregiudicare gl' interessi del Banco istesso; e permette altresì che le di lui proteste e riserve sieno notificate agl' interessati per mezzo dell' Usciere dello stesso Banco.

Decreto de' 5 Dicembre 1815 che obbliga le Casse Regie a ricevere in pagamento le fedi di credito e le polize di Banco, non che a cambiarle in monete effettive.

Decreto de' 12 Decembre 1816 che fissa l' interesse dovuto al Banco sul denaro dato a prestito con pegno.

Decreto del dì 13 Dicembre 1819 col quale fu dichiarato che gli affissi a stampa pubblicati dal Banco delle due Sicilie bastino a congedar gl' inquilini dalle case di sua dotazione, quante volte non sieno stati rinnovati gli affitti.

Tavoliere di Puglia.

Legge de' 21 Maggio 1806 con cui fu ordinata la censuazione di tutto il Tavoliere di Puglia.

Legge de' 13 Gennaro 1817 concernente lo stesso oggetto.

Legge de' 29 Gennaro 1817 concernente la stessa materia.

Decreto de' 26 Novembre 1808 che abolì la statonica sulle terre del Tavoliere, e conseguentemente aggiudicò l'erbe estive ai Censuarj dello stesso Tavoliere, a condizione di dover essi pagare un canone equivalente ai possessori di un tal dritto.

Cassa di Ammortizzazione.

Decreto de' 23 Gennaro 1816 che permette ai debitori l'affrancazione de' capitali di annue entrate dovute alla Cassa di Ammortizzazione col cedere ad essa una rendita eguale in iscrizioni.

Decreto de' 10 Decembre 1816 col quale fu dichiarato che gli affissi a stampa pubblicati dalla Cassa di Ammortizzazione bastino a congedar gl' inquilini dalle case del demanio quante volte non sieno stati rinnovati gli affitti.

Decreto de' 20 Decembre 1819 che permette i versamenti in rame nelle casse Regie, non però al di là di un ottavo, eccetto i Lotti e le Poste, nelle di cui casse può versarsi tutta la somma in rame.

CATALOGO

DEGLI ATTI LEGISLATIVI CHE APPARTENGONO ALLA GIURISPRUDENZA PENALE.

Garenzia de' funzionarj pubblici incolpati di reati in officio.

Decreto de' 24 Gennaro 1812 che accorda la garenzia agli agenti del Governo incolpati di delitti relativi alle loro funzioni.

Legge de' 19 Ottobre 1818 che prescrive le forme colle quali possono essere sciolti dalla garenzia i funzionarj pubblici prevenuti di reati in ufficio.

Decreto de' 10 Settembre 1818 il quale dichiara competere anche agl'impiegati nel servizio sedentaneo o misto de' dazj indiretti la garenzia accordata ai funzionarj pubblici dalla legge de' 19 Ottobre 1818.

Decreto de' 18 Ottobre 1824, che specifica le classi de' funzionarj per le quali convien che preceda il parere della Consulta del Regno, onde spogliarli della garenzia.

Legge de' 26 Decembre 1827 che accorda la garenzia ai gendarmi incolpati di reati in officio.

Decision sovrana de' 9 Febbrajo 1825 colla quale fu dichiarato che i Sindaci Comunali, per li reati commessi in qualità di uffiziale dello Stato civile, non godono della garenzia.

Decreto de' 17 Luglio 1815 — Legge de' 12 Decem-

bre 1816 — Decreto de' 10 Settembre 1823 relativi alla garenzia de' funzionarj pubblici.

Statuti e leggi penali.

Decreto de' 4 Agosto 1825 il quale prescrive che la pena della relegazione inflitta ai detenuti, i quali dopo il giudicato non sono spediti nelle isole, sia diminuita, sì che ogni semestre di detenzione si conti per un anno di relegazione.

Decreto de' 9 Settembre 1825 il quale determina le pene da infliggersi ai condannati ai ferri perpetui spediti nel Brasile, nel caso ritornassero nel Regno.

Decreto de' 16 Febbrajo 1823 il quale dichiara i casi ne' quali le ammende irrogate per trasgressione debbono tenersi come estinte per la morte del trasgressore.

Decreto de' 28 Marzo 1823 il quale prescrive che l'omicida condannato a pena temporanea, se non ha ottenuto il contentamento degli offesi, deve, dopo aver espiata la pena, tenersi lontano dal loro domicilio alla distanza di trenta miglia.

Decreto de' 23 Settembre 1823 che sottopone alle pene enunciate nell' art. 464 delle leggi penali coloro che aprono scuola senza permesso.

Legge de' 9 Decembre 1825 che determina le pene dovute ai reati commessi contro la forza pubblica.

Legge del dì 11 Ottobre 1826, che proibisce i giuochi di azzardo e le lotterie private.

Decreto de' 5 Maggio 1827 che determina la pena della bestemmia.

Decreto de' 20 Giugno 1827 che determina le pene da infliggere, in luogo delle ammende e condanne, allorchè il reo è nell' impossibilità di pagare.

Decreto de' 2 Gennaro 1822 il quale dichiara che l' art. 35 delle leggi penali non comprende le ammende attribuite ai Comuni dall' art. 194 della legge de' 12 Decembre 1816.

Decreto de' 4 Febbrajo 1828 che vieta la detenzione in casa delle armi vietate senza il permesso della Polizia.

Legge de' 24 Giugno 1828 concernente i furti qualificati.

Legge de' 30 Gennaro 1819 che approva lo statuto penale militare.

Decreto de' 5 Marzo 1819 il quale rimette l' osservanza del suddetto Statuto al dì 1.° Giugno seguente.

Decreto de' 14 Marzo 1820 il quale rettifica l' art. 437 dello Statuto penale militare.

Decreto del 1.° Luglio 1819 che fissa l' epoca dell' osservanza di detto Statuto al giorno. . . .

Legge de' 30 Giugno 1819 che approva gli Statuti penali concernenti l' armata di mare, e i forzati e loro costodi (1).

Decreto de' 16 Novembre 1825 che determina la competenza della Corte Marziale marittima e de' Consigli di guerra e marina.

Decreto del dì 8 Giugno 1818 il quale dichiara che le condanne ai lavori forzati, o a pene più gravi fan

(1) Decreto de' 15 Settembre 1830 portante un aumento di pena pe' forzati che vendessero il loro vestiario. *Agg. dell' Edit.*

decadere il condannato dagli ordini cavallereschi ; e le pene minori impediscono soltanto l'uso della decorazione , durante l' espiazione della pena.

Decreto de' 18 Agosto 1817 il quale dichiara che i condannati per cause criminali decadono dal godimento delle pensioni.

Decreto del 1.° Febbrajo 1819 concernente le trasgressioni ai regolamenti forestali.

Decreto de' 28 Settembre 1822 relativo alle denunzie anonime.

Decreto de' 7 Maggio 1821 relativo alle associazioni illecite.

Legge de' 28 Settembre 1822 sullo stesso oggetto.

Regolamenti giudiziarj , e di Polizia.

Decreto de' 24 Febbrajo 1816 il quale dichiara che, rispetto ai disertori catturati , il processo verbale de' gendarmi catturanti sta in luogo d' interrogatorio.

Decreto de' 26 Marzo 1816 che determina la procedura a seguire contro i contravventori ai regolamenti della caccia.

Decreto de' 9 Settembre 1823 il quale modifica l'art. 428 delle leggi di procedura ne' giudizj penali.

Legge de' 9 Decembre 1825 la quale prescrive che, a pena di nullità, debban pubblicarsi le decisioni definitive delle Corti Criminali, a norma dell' art. 203 delle leggi di procedura penale.

Decreto degli 8 Marzo 1826 il quale prescrive che le condanne a restituzione, o a risarcimento di danni ed

interessi pronunziati ne' giudizj penali debbono eseguirsi secondo le regole della procedura civile.

Decreto de' 10 Gennaio 1827 il quale prescrive che i detentori di armi vietate non debbono essere ammessi a libertà provvisoria, durante il corso del giudizio.

Decreto de' 16 Luglio 1827 che permette le visite domiciliari per sospetto di controbando, anche senza l' intervento degl' impiegati doganali, ne' soli luoghi però ove questi non risegggono.

Decreto de' 22 Agosto 1827 il quale dichiara quali altre autorità, oltre a quelle indicate dalla legge di procedura penale, debbono essere intese con forme e formalità particolari, allorchè son chiamate come testimonj ne' giudizj penali.

Decreto de' 12 Ottobre dello stesso anno sullo stesso oggetto.

Decreto de' 29 Ottobre 1810 il quale prescrive che le deposizioni de' testimonj morti, assenti, o impediti, debbono esser lette nei dibattimenti, salvo ai giudici il valutarle.

Decreto de' 18 Luglio 1827 col quale si determina il come e da chi debbono essere citati i testimonj dimoranti fuori del Regno, e qual conto debba tenersi delle loro deposizioni.

Decreto de' 4 Febbrajo 1828 il quale prescrive il come debbano essere intese le persone costituite in dignità, quando son querelanti.

Decreto de' 2 Settembre 1817 col quale le funzioni di Ministero pubblico, innanzi ai Giudici di Circonda-

rio di Napoli, son confidate agl'Ispettori ordinarj di Polizia.

Decreto de' 22 Ottobre 1817 il quale dichiara che la facoltà data alla Suprema Corte di Giustizia coll' art. 139 della legge organica de' 29 Maggio 1817, di giudicare cioè i delitti di officio de' Giudici, non si estende ai reati in ufficio de' giudici di Circondario, e degli esercenti il Ministero Pubblico presso di essi.

Decreti de' 21 Luglio 1821 — de' 2 Ottobre 1822 — de' 14 Gennaro 1824 — de' 16 Novembre 1825 — de' 29 Marzo 1826 — del dì 8 Agosto 1826 — del dì 10 Gennaro 1827 — e del dì 12 Ottobre 1827 concernenti tutti la giurisdizion militare.

Decreto de' 24 Maggio 1826 che regola la giurisdizione delle Commissioni supreme incaricate di giudicare i reati di stato, non che delle Commissioni militari *ad hoc*.

Decreto del dì 11 Ottobre 1826 concernente la stessa materia.

Decreto del dì 8 Marzo 1826 che determina il numero de' votanti per talune deliberazioni delle G. C. Criminali e Speciali.

Decreto de' 29 Settembre 1819 il quale modifica l' art. 248 delle leggi di procedura penale, e conseguentemente ordina che nelle Provincie di Napoli e Terra di Lavoro il numero de' votanti dev' esser completato col chiamare i Giudici dell' altra Camera.

Istruzioni de' 22 Gennaro 1817 concernenti la Polizia.

Decreto de' 22 Luglio 1817 sul numero de' votanti nelle G. C. Speciali (1).

(1) Decreto de' 2 Agosto 1830 il qual determina che la pruova generica, nelle trasgressioni in materia di lavori di argento e di oro filato, debba eseguirsi dall' officina di garanzia, nel modo che si pratica pe' reati di falsità di moneta.

Decreto de' 16 Agosto 1830 il qual prescrive che le sentenze contumaciali contro coloro che avessero coltivato il tabacco in contravvenzione de' regolamenti, debbano esser notificate al domicilio della persona condannata.

Decreto de' 17 Maggio 1830 che determina da chi debba farsi l' anticipazione delle spese di giustizia nè giudizj correzionali, e come debba farsene il ricupero dalle amministrazioni del registro e bollo. *Agg. dell' Edit.*

CATALOGO

DEGLI ATTI LEGISLATIVI CHE APPARTENGONO AL DRITTO PUBBLICO DEL REGNO.

Riunione de' due Regni — Successione al Trono — E titoli de' Principi della famiglia Reale.

Legge de' 28 Dicembre 1816 che riunisce i due Regni, e conferma la Prammatica di Carlo III intorno alla successione. Inoltre Ferdinando IV prende il nome di Ferdinando I.

Atto Sovrano del dì 4 Gennaro 1817 che fissa i titoli dovuti ai Principi della famiglia Reale.

Circoscrizione territoriale.

Legge del 1.° Maggio 1816 che contiene la circoscrizione amministrativa del Regno.

Decreto de' 2 Gennaro 1820 che vi apporta qualche cangiamento.

Decreto de' 30 Gennaro 1817 che contiene la circoscrizione delle coste marittime del Regno.

Decreto de' 20 Marzo 1829 che rettifica la circoscrizione di varj Comuni del Regno.

Decreto de' 12 Giugno 1829 col quale è rettificata la circoscrizione territoriale di alcuni Comuni.

Decreto de' 21 Agosto 1829 portante alcune rettifiche nella circoscrizione territoriale di alcuni Comuni della

Provincie di Principato citeriore, della 2.ª Calabria ulteriore, e di Terra di Otranto.

Decreto de' 28 Decembre 1829 portante varie rettifiche nella circoscrizione territoriale (1).

Forma esterna degli atti legislativi.

Legge de' 29 Decembre 1816 che prescrive la forma delle leggi, de' decreti, de' rescritti, e delle lettere ministeriali.

Corpi consulenti dello Stato — Ministeri, e Segreterie di Stato.

Legge de' 6 Gennaro 1817 che dà nuova forma al Consiglio di Stato.

Regolamento del dì 4 Giugno 1822 che distingue il Consiglio di Stato dal Consiglio de' Ministri Segretarj di Stato, e regola le funzioni dell' uno e dell' altro corpo.

Legge del dì 10 Gennaro 1817 che dà nuova forma alle Reali Segreterie.

Legge de' 14 Giugno 1824 che istituisce la Consulta Generale del Regno, e ne determina le funzioni.

Decreto dello stesso giorno ed anno che approva il regolamento del servizio interno della medesima.

---

(1) Decreti degli 11 Gennaro, 12 Marzo, 18 Aprile, 21 Luglio, 15 Settembre, 28 detto, e 28 Ottobre 1830, portanti alcune rettifiche sulla circoscrizione di taluni comuni e circondarj del Regno. *Agg. dell' Edit.*

Decreto del dì 4 Giugno 1825 che aggiunge due articoli al suddetto regolamento.

Legge del dì 29 Maggio 1817, art. 50, che istituisce una Commissione permanente composta dal Presidente, dai vice-Presidenti, e dal Procurator Generale della Gran Corte de' Conti, incaricata di dare il loro parere su tutti gli affari che le sarebbero trasmessi dai Ministri dell'interno, e delle finanze.

Decreto de' 2 Maggio 1829 che attribuisce al Ministro Segretario di Stato di Casa Reale la facoltà d'introdurre i giudizj attivi d'interesse della medesima e delle sue dipendenze.

Epoca della pubblicazione de' Codici e degli Statuti penali.

Decreto de' 22 Ottobre 1808 col quale fu rimessa l'osservanza del Codice civile Francese al dì 1.° Gennaro 1809.

Decreto de' 5 Novembre 1808 che fissò per lo stesso giorno 1 Gennaro 1809 l'osservanza del Codice di Commercio adottato similmente in Francia.

Legge de' 26 Marzo 1819 colla quale si rimise l'osservanza del Codice attuale, fatto per lo Regno delle due Sicilie, al giorno 2 Settembre dello stesso anno 1819.

Legge de' 21 Maggio 1819 la quale dichiarò che le leggi e i decreti anteriori al 1.° Settembre 1819 non dovevano aver più vigore nelle materie che formavano oggetto delle disposizioni contenute nel Codice attuale.

Legge de' 30 Gennaro 1819 che approvò lo Statuto

penale militare — e Decreto de' 5 Marzo 1819 che ne rimise l'ossservanza al dì 1.° Giugno susseguente — Se n'è fatta altresì menzione alla pagina 104.

Legge de' 30 Giugno 1819 che approvò lo statuto fatto per l'armata di mare, e per li forzati e loro custodi. Se n'è fatta altresì menzione alla pagina 104.

Composizione de' Giudici, e corpi giudiziarj propriamente detti.

Vedi la classe degli atti legislativi appartenenti alla Giurisprudenza civile riportati alla pagina 89 e seg., e quella degli atti legislativi appartenenti alla Giurisprudenza penale, riportati alla pagina 103 e seg.

Composizione de' Giudici, e corpi incaricati di giudicare le cause appartenenti al Contenzioso amministrativo.

Vedi la classe degli atti legislativi che appartengono alla Giurisprudenza civile, riportati alla pagina 92, e seg.

Consigli di Guerra dell' armata di terra, ed Alta Corte militare.

Vedi la stessa sopra citata Legge de' 30 Giugno 1819.

Consigli di Guerra dell' armata di mare, e Corte Marziale.

Vedi la stessa sopra citata Legge de'30 Giugno 1819.

Suprema Commissione di Stato in Napoli, e Commissioni militari nelle Provincie.

Decreto de'24 Maggio 1826.-Se n'è fatta menzione alla pagina 107.

Consigli e Commissioni delle prede marittime.

Legge de'2 Settembre 1817 — e Decreti de' 15 Gennaro 1818, e 8 Aprile 1822, che determinano la giurisdizione del Consiglio delle Commissioni delle prede marittime.

Notariato.

Legge de'23 Novembre 1819 sul notariato.

Decreto de' 12 Settembre 1828 che fa qualche cangiamento alla suddetta legge sul notariato.

Amministrazione Civile.

Legge de' 12 Decembre 1816 che fissa un regime uniforme di amministrazione civile.

Decreto de' 20 Agosto 1816 che fissa l' epoca della convocazione de'Consigli Provinciali, e la durata delle loro sessioni.

Decreto de' 7 Febbraro 1817 che restituisce al Corpo della Città di Napoli il titolo di Senato.

Decreto de' 30 Aprile 1809 il quale dichiarò che gli ospizj (ossia luoghi di pietà e di benificenza) de' Comuni dovessero riguardarsi come altrettante sezioni de' medesimi, e godere per conseguenza delle stesse prerogative.

Decreto de' 14 Settembre 1815 che affida a governi ed amministrazioni distinte taluni stabilimenti di pietà della Capitale, e promette un nuovo sistema per l'amministrazione degli altri stabilimenti della Capitale, e delle Provincie.

Decreto del 1.° Febbrajo 1816 che limita le attribuzioni de' Consigli degli Ospizj nelle Provincie, e sottrae da essi le congregazioni e le pie adunanze, non che le pie istituzioni, l'amministrazion delle quali nel 1805 apparteneva agli ecclesiastici.

Decreto de' 14 Febbrajo 1816 che modifica il precedente del 1.° dello stesso mese.

Decreto de' 10 Novembre 1819 il quale prescrive che la durata degli affitti delle rendite comunali non può eccedere i periodi seguenti: pei dazj di consumo anni due; pe' proventi giurisdizionali anni quattro; per le terre addette al solo pascolo anni tre; pe' terreni coltivati, oliveti, vigne, e simili anni sei; per gli edificj urbani e macchine d' ogni specie anni otto; pe' boschi cedui o selve cedue un numero d'anni eguale al numero delle porzioni in cui sarà diviso il fondo, ed il totale delle porzioni determina il massimo tempo da potersi stabilire l'affitto.

Legge de' 16 Ottobre 1809 la quale cogli articoli 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, fissò un termine in cui i cre-

ditori de' Comuni dovevan produrre i loro titoli. (*Vedi pagina 81.*)

Decreto de' 2 Ottobre 1811 che prorogò di un sol mese il termine accordato ai creditori dalla suddetta Legge de' 16 Ottobre 1809.

Decreto de' 27 Agosto 1827 il quale, tra le altre cose, dichiara inapplicabili le disposizioni della legge de' 16 Ottobre 1809 relative alla prescrizione de' crediti contro de' Comuni, allorchè l'azion di credito appartiene ad un luogo pio contro un altro luogo pio.

Dogane.

Legge del dì 29 Giugno 1827 organica delle dogane del Regno.

Decreto de' 5 Settembre 1815 che distingue le dogane del Regno in dogane d'immissione, di estrazione, e di cabotaggio.

Regolamento de' 5 Marzo 1816 sulla stessa materia.

Decreto de' 15 Decembre 1823 che contiene ed approva nuove tariffe doganali.

Decreto de' 30 Novembre 1824 sulla stessa materia.

Decreto de' 6 Settembre 1825 che stabilisce un metodo conforme relativamente alla bollazione, ed al cabotaggio delle manifatture nazionali.

Dazj indiretti.

Legge de' 24 Febbrajo 1809 che, tra le altre cose, istituì un sistema di amministrazione e di percezione de' da-

zj indiretti per sali, dazj di consumo, e dritti riuniti.

Decreto de' 9 Aprile 1808 col quale il Governo addisse a sè la privativa della manifattura e dello spaccio de' tabacchi.

Decreto de' 18 Ottobre 1810 sulla stessa materia.

Decreto de' 7 Febbrajo 1820 col quale i conduttori di vino e di avena, sorpresi in contravvenzione de' regolamenti de' dazj indiretti nella giurisdizione de' dazj di consumo, oltre alla confisca de' generi, sono assoggettati al pagamento di una multa eguale al valore de' generi sorpresi.

Decreto de' 6 Marzo 1820 che per li dritti di consumo permette i versamenti in rame di qualunque somma.

Legge de' 20 Decembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti.

Legge de' 29 Gennaro 1817 concernente i venditori de' generi di privativa.

Regolamento de' 10 Marzo dello stesso anno sulla medesima materia.

Contribuzione fondiaria — Ricevitori e Percettori.

Legge del dì 8 Novembre 1806 prima istitutrice della contribuzione fondiaria.

Decreto de' 10 Giugno 1817 sulla stessa materia.

Decreto de' 9 Gennaro 1812 che dichiarò risponsabili i Ricevitori e Percettori de' versamsnti da farsi a loro rischio e spesa.

Decreto de' 29 Giugno 1819 il quale dichiara che ne' Comuni ne' quali ha luogo la rettifica de' Catasti,

i contribuenti possono produrre i loro reclami tra un anno, decorrendo dall' epoca in cui il ruolo sarà posto in discussione.

Decreto de' 18 Gennaro 1820 che obbliga i possessori degli edifizj, costrutti di nuovo, o accresciuti, o migliorati, a farne fra tre mesi la rivela al Direttore, o Controloro delle contribuzioni dirette.

Banchi.

Decreto de' 12 Decembre 1816 che contiene l'organizzazione de' Banchi.

Decreto del 1.° Ottobre 1816 che restituì al Banco delle due Sicilie l'amministrazione de' suoi beni.

Cassa di Ammortizzazione.

Decreto del 1.° Gennaro 1817 che organizza la Cassa di Ammortizzazione.

Cassa di Sconto.

Decreto de' 23 Giugno 1818 che istituisce la Cassa di Sconto.

Tesoreria.

Decreto de' 27 Decembre 1815 organico della Tesoreria Generale.

Decreto de' 19 Gennaro 1816 che approva talune istruzioni date alla Tesoreria Generale.

Decreto de' 20 Marzo 1816 che modifica le istruzioni date alla Tesoreria Generale.

Legge de' 30 Aprile 1816 che fissa il personale della Tesoreria.

Decreto de' 25 Decembre 1816 che dà nuove istruzioni alla Tesoreria Generale, ed annulla le precedenti.

Istruzioni addizionali de' 10 Febbrajo 1817 date alla Tesoreria Generale.

Decreto de' 23 Giugno 1818 che modifica le istruzioni date alla Tesoreria.

Pubblico Demanio.

Decreto de' 18 Ottobre 1819 sull' ammistrazione del pubblico Demanio.

Navigazione e servizio de' Porti.

Legge de' 5 Luglio 1816 concernente la navigazione.

Decreto del 1.° Agosto 1816 sulla stessa materia.

Decreto de' 30 Luglio 1818 sullo stesso oggetto.

Decreto de' 23 Aprile 1817 concernente il servizio de' Porti.

Decreto de' 15 Luglio 1815 che vieta la vendita de' legni nazionali ne' porti esteri.

Camere consultive di Commercio — Borsa.

Decreto del dì 11 Marzo 1817 che costituisce una Camera consultiva di Commercio in Napoli.

Decreto de' 12 Aprile 1820 che stabilisce in Foggia una Camera consultiva di Commercio ed una Borsa di cambio.

Acque e foreste — Miniere — Pesca — Caccia — Ponti e Strade — ed altri oggetti che fan parte del demanio pubblico.

Regolamento de' 20 Settembre 1816 concernente la Direzione Generale de' Ponti e Strade.

Decreto de' 28 Giugno 1816 che esenta dal pagamento de' dritti di vacazione i nettamenti de' boschi, il cui prodotto vien ripartito tra i cittadini.

Decreto de' 25 Gennaro 1817 che dà nuova forma alla Direzion Generale de' ponti e strade.

Regolamento del dì 11 Febbrajo 1817 sulla stessa materia.

Decreto de' 16 Settembre 1817 che attribuisce l'economia della pesca all' amministrazione delle acque e foreste.

Legge de' 18 Ottobre 1819 concernente l'Amministrazione delle acque e foreste, e delle cose che costituiscono il pubblico Demanio.

Legge de' 21 Agosto 1826 sulla conservazione delle foreste.

Legge de' 17 Ottobre 1826 concernente le miniere.

Salute pubblica.

Legge de' 20 Ottobre 1819 concernente la salute pubblica.

Naturalizzazione degli stranieri.

Decreto de' 17 Settembre 1817 concernente la naturalizzazione degli stranieri.

Decreto de' 18 Maggio 1818 sullo stesso oggetto.

Università degli Studj — Accademie — Biblioteche — Arti — Scienze — Teatri — Musei — Revisione de' libri — Alunnati — Gradi dottorali — Licei — Collegj — Sabilimenti di educazione — Archivj — Proprietà delle opere d'ingegno.

Decreto de' 29 Gennaro 1818 concernente i gradi dottorali.

Legge de' 12 Novembre 1818 che organizza gli archivj nel Regno.

Decreto del 1.° Decembre 1816 che organizza l'accademia di Marina.

Decreto de' 4 Decembre 1816 che istituisce due biblioteche, e ne addice una al Ministero di giustizia, e l'altra a quello dell'Interno.

Decreto del dì 4 Decembre 1816 che concede la proprietà della biblioteca municipale al Comune di Napoli, e l'uso ed amministrazione della medesima all'Università degli Studj.

Decreto de' 25 Decembre 1816 che stabilisce in Napoli una scuola di scenografia.

Decreto del 1.° Gennaro 1819 che istituisce un orfanotrofio militare.

Decreto de' 12 Gennaro 1819 che istituisce nell'Uni-

versità degli Studj di Napoli una cattedra chimica applicata alle arti.

Decreto de' 12 Febbrajo 1820 concernente l'esame e l'ammissione degli alunni diplomatici.

Decreto de' 28 Febbrajo 1820 che modifica taluni articoli del regolamento de' 27 Decembre 1815 concernente la collazione de' gradi dottorali.

Decreto de' 22 Maggio 1820 che approva il regolamento dato all' orfanotrofio militare.

Decreto de' 20 Giugno 1820 che fissa il numero delle piazze franche ne' Collegj, e ne' Licei.

Decreto de' 15 Settembre 1810 che stabilisce le scuole primarie in tutti i Comuni del Regno.

Decreto de' 15 Giugno 1815 col quale si dichiara che i socj ordinarj delle tre accademie che compongono la Società Reale, possono essere nominati Presidenti delle accademie medesime.

Decreto de' 3 Luglio 1815 che ordina la creazione di una Cattedra di Canoni all' Università di Napoli.

Decreto de' 16 Agosto 1815 che ristabilisce la Commissione incaricata della revisione de' libri provenienti dall' estero.

Decreto de' 4 Ottobre 1815 col quale il Governo s' incarica di tenere a sue spese in Roma, onde perfezionarsi nelle belle arti, nove giovani del Regno.

Decreto del dì 11 Ottobre 1815 che prescrive lo stabilimento di una istruzione teorica e pratica di Veterinaria, ed annessi al medesimo un convento per gli allievi, un orto per le piante necessarie alle Veterinaria, una prateria, ed uno spedale per le cure degli animali.

Decreto degli 11 Novembre 1815 col quale è vietato a tutti, fuorchè alla Stamperia Reale, la ristampa dei decreti reali.

Decreto de' 23 Novembre 1815 con cui si approva in Napoli l'istituzione di un'accademia di ballo e di musica.

Decreto de' 28 Novembre 1815 relativo all'immissione de' libri esteri, ed alla pubblicazione de' nazionali.

Decreto de' 27 Decembre 1815 col quale la facoltà di conferire i gradi accademici è data all' Università degli Studj.

Regolamento della stessa data sulla stessa materia.

Decreto de' 14 Febbrajo 1816 che approva gli statuti de' Reali Collegj e Licei, e delle scuole primarie.

Decreto de' 22 Febbrajo 1816 relativo allo stabilimento del Museo Borbonico.

Decreto de' 14 Gennaro 1817 che fissa al numero di quattro i Licei nel Regno.

Decreto de' 26 Marzo 1817 col quale furono istituite le società economiche in tutte le Provincie.

Decreto de' 2 Aprile 1817 col quale fu organizzata la Società Reale Borbonica.

Decreto de' 15 Luglio 1819 col quale viene stabilita in Napoli una società letteraria incaricata di pubblicar periodicamente i monumenti inediti di antichità e belle arti.

Decreto de' 17 Settembre 1817 concernente l'esame che debbon subire gli aspiranti alle cariche giudiziarie.

Decreto de' 12 Marzo 1816 che approva gli statuti dell' Università degli Studj.

Decreto del dì 11 Giugno 1816 concernente la laurea de' maestri di Teologia.

Decreto de' 5 Febbrajo 1828 che garentisce agli autori la proprietà delle loro opere.

Decreto degli 11 Settembre 1816 che riforma gli stabilimenti del Real Collegio di Musica.

Decreto del 1.° Ottobre 1816 che applica le disposizioni contenute nell'antecedente decreto anche al Collegio delle donzelle.

Decreto degli 8 Novembre 1816 concernente la revisione delle produzioni che si rappresentano ne' teatri.

Decreto de' 20 Novembre 1816 concernente la protà de' palchi nel teatro di S. Carlo.

Decreto de' 21 Novembre 1816 sulla proprietà de' palchi di S. Carlo.

Decreto degli 8 Novembre 1816 concernente la stampa de' libri nel Regno, e l'introduzione di quelli che vengono dall'estero.

Decreto de' 20 Marzo 1829 il qual dichiara che le traduzioni di qualunque opera non godono della privativa accordata agli autori con decreto de' 5 Febbrajo 1828, salvo al Re di accordarla a qualche traduzione, in vista di particolari circostanze.

Trattati — Convenzioni politiche e commerciali cogli Stati Esteri.

Decreto de' 6 Settembre 1816 il qual dichiara di non aver mai avuto luogo nel Regno il dritto di albinaggio relativamente ai sudditi della Francia.

Decreti de' 28 Aprile — de' 3 Maggio — de' 2 Giugno — de' 29 Giugno — de' 6 Luglio — de' 17 Agosto — dei 28 Settembre — de' 16 Novembre — de' 7 Decembre dell'anno 1819 che contengono la stessa dichiarazione relativamente ai sudditi di Brema, di Lubecca, della Gran Brettagna, di Assia Cassel, di Toscana, di Svezia e Norvegia, di Portogallo, di Parma, Piacenza e Guastalla, di Sassonia Gotha, di Sassonia Weymar, di Anhalt Bernburg, di Francfort, di Hannover, e di Sassonia Coburgo, ed inoltre aboliscono il dritto di detrazione che aveva luogo rispetto a talune di dette Nazioni.

Legge de' 4 Settembre 1818 che abolisce l'albinaggio in favor de' Prussiani.

Decreto de' 9 Novembre 1818 che lo abolisce in favor de' sudditi di Modena.

Due Decreti de' 15 Decembre 1818 che lo aboliscono in favore de' sudditi di Lucca e di Baviera.

Decreti del dì 11 Gennaro 1819 — de' 22 detto mese ed anno — del 1.° Febbrajo 1819 — de' 26 detto mese ed anno — del dì 8 Marzo detto anno — del dì 15 detto mese ed anno — e del dì 26 detto mese ed anno, che aboliscono l'albinaggio in favore de' sudditi di Massa e Carrara, del Regno Wurtemberg, del Regno di Sassonia, degli Stati di Austria, del Ducato di Anhalt Dessau, di Sassonia Meinungen, di Sassonia Hildburghausen, dei Paesi-Bassi, di Parma, e di Amburgo.

Decreto de' 31 Decembre 1819 che lo abolisce in favore de' sudditi di S. M. Cattolica.

Decreto de' 20 Decembre 1819 che abolisce in favore

de' sudditi dello stato di Modena il dritto di detrazione.

Decreto de' 2 Febbrajo 1820 che abolisce l'albinaggio in favore de' sudditi di Meckelemburg Strelitz.

Legge de' 27 Marzo 1820 che abolisce in favore dei sudditi di Baviera il dritto di detrazione.

Legge de' 10 Aprile 1820 che abolisce similmente il dritto di detrazione in favore de' sudditi di Wurtemberg.

Decreto de' 3 Maggio 1820 che lo abolisce in favore de' sudditi di Svezia e Norvegia.

Legge de' 15 Maggio 1820 che lo abolisce in favore de' sudditi del Gran Duca d' Assia e del Reno.

Decreto della stessa data che abolisce l'albinaggio in favore de' sudditi di Baden.

Decreto de' 28 Luglio 1820 che abolisce l'albinaggio in favore de' Russi e Polonesi.

Legge de' 30 Marzo 1818 che sanziona i Trattati fatti con l'Inghilterra, la Francia e la Spagna, intorno ai dazj doganali, ed altre materie commerciali.

Decreto de' 12 Agosto 1818 il qual dichiara che nel Regno non sarà esercitato l' albinaggio relativamente ai sudditi di quelle Potenze le quali non lo eserciteranno su di noi: ben inteso che le Potenze cui gli stranieri appartengono dovranno precedentemente manifestare di accordare ai nostri Nazionali la stessa esenzione.

Decreto de' 7 Settembre 1818 il qual dichiara che le disposizioni contenute nel precedente decreto de' 12 Agosto dello stesso anno intorno all' albinaggio non derogano ai Trattati precedenti stipulati colle Potenze estere.

Legge de' 15 Gennaro 1820 che sanziona una convenzione fatta colla Corte di Roma intorno ai generi di privativa, ed ai dazj doganali riguardanti Benevento e Pontecorvo.

Legge de' 30 Agosto 1819 che sanziona una convenzione fatta colla Corte di Sardegna per l'arresto e consegna de' delinquenti.

Legge de' 9 Agosto 1819 che sanziona una convenzione conchiusa colla Santa Sede intorno a materie di dogane.

Legge de' 15 Maggio 1816 che sanziona un Trattato fatto con Tripoli.

Legge de' 6 Agosto 1816 che sanziona una convenzione fatta colla Corte di Roma intorno alla persecuzione de' malviventi, e de' disertori.

Legge de' 27 Aprile 1816 che sanziona i Trattati fatti con Algieri e con Tunisi.

CATALOGO

DEGLI ATTI LEGISLATIVI CONCERNENTI MATERIE ECCLESIASTICHE.

Legge de' 18 Giugno 1807 la quale dichiarò che l'abolizione delle istituzioni fedecommissarie comprendeva qualunque chiamata al godimento di prelature e di commende familiari, non che di legati pii, cappellanie decane, di qualunque benefizio senza cura d'anime o obbligo di residenza, e che i beni addetti a tale istituzione, dopo la morte de'possessori dovevano rimanere in piena proprietà de'compadroni, coll'obbligo di adempire le opere ai medesimi annesse.

Decreto de' 22 Dicembre 1808 col quale fu abolito il patronato de'benefizj cui fosse annessa la cura delle anime, e fu dichiarato che la collazione de' medesimi apparteneva ai Vescovi, precedente concorso; ben inteso che gli Eletti non potevano avere il possesso del benefizio senza l'approvazione Sovrana. Rispetto ai benefizj non curati, dichiarò aboliti i patronati de'medesimi, ed ordinò che i beni ad essi addetti fossero restituiti ai legittimi compadroni.

Decreto de' 22 Luglio 1813 il quale prescrisse che i beni addetti alle dignità, ai canonicati, ed in generale alle partecipazioni nelle chiese cattedrali o collegiate, abolito ogni patronato, dovessero rimanere

addetti alle Chiese medesime per servire all' uso a cui eran destinati (1).

Decreto de' 12 Gennaro 1808 che vietò ai luoghi pii l'alienare i loro beni, od obbligarsi senza il consenso Sovrano.

Decreto de' 20 Settembre 1810 che dichiara valide le alienazioni fatte da' luoghi pii, servati i solenni, comunque sforniti di permesso Sovrano.

Decisione Sovrana del dì 6 Settembre 1813 colla quale fu dichiarato che gli affitti decennali anteriori all' anno 1771 de' beni de' luoghi pii dovessero riguardarsi indistintamente come veri contratti enfiteutici; ma gli affitti posteriori a detta epoca non dovessero tenersi per tali, eccetto quelli che eran muniti di Regio assenso.

Decreto de' 20 Luglio 1818 col quale furono ristabiliti i patronati particolari, ecclesiastici, e laicali dei Benefizj.

Altro Decreto della stessa data il qual dichiara che i patronati feudali sulle chiese e sui benefizj ecclesiastici debbono riputarsi compresi tra i dritti baronali aboliti; salvo agli ex-Baroni il provare che la fondazion de' medesimi fosse avvenuta dopo la concessione del feudo.

Decreto de' 18 Agosto 1815 col quale fu abolito il decreto de' 19 Novembre 1810 che, tra le altre cose,

---

(1) Si è fatta menzione di questi tre atti legislativi perchè è possibile che occorra invocarli tuttora nelle cause che fa uopo decidere colle disposizioni in essi contenute; ma, come or ora sarà detto, i patronati particolari furono poscia ristabiliti con due decreti, ambedue della data de' 20 Luglio 1818.

prescriveva che niun potesse esser promosso al suddiaconato senza ottener pria la Sovrana autorizzazione (1).

Decreto de' 20 Settembre 1815 che permette la professione monastica delle donne all' età di 21 anno compiti.

Decreto de' 27 Decembre 1815 concernente l' amministrazione de' monasteri claustrali delle donne.

Decreto de' 7 Ottobre 1815 che richiama in osservanza le pene canoniche contro di coloro che avendo benefizj residenziali si allontanino dalla residenza, salvi i casi di eccezione determinati dalle stesse leggi canoniche, e salvo se vi sia autorizzazione o disposizione del Re.

Decreto de' 17 Luglio 1816 che conferma la necessità di ottenere il Regio *exequatur* per l'esecuzione delle carte provvenienti da Roma.

Decreto de' 6 Aprile 1818 che nuovamente conferma le disposizioni dell' antecedente decreto.

Legge de' 21 Marzo 1818 che ordinò l' esecuzione del Concordato, nel quale all' art. 20 è detto che gli Arcivescovi e Vescovi potevano conoscere nel loro foro le cause ecclesiastiche, e principalmente le matrimoniali; non però le cause civili de' Chierici. Inoltre collo stesso articolo fu dichiarato ch' essi potevano castigare i Chierici degni di riprensione, o che non portassero l' abito chiericale, e rinchiuderli ne' Seminarj, e nelle case dei Regolari, salvo il ricorso canonico. Finalmente nello

---

(1) La disposizione contenuta in detto decreto de' 18 Agosto 1815 fu indi confermata coll' art. 21 del Concordato del 1818

stesso articolo fu detto ch' essi potevan procedere colle censure contro chiunque de' Fedeli che trasgredisse le leggi ecclesiastiche, e i sacri canoni.

Decreto de' 14 Febbrajo 1827 che permette le prigioni monastiche ne' conventi.

Decreto de' 26 Decembre 1827 il quale prescrive che non può essere arrestato per causa di debito chi si trovi dentro una chiesa in cui vi sia il Santissimo nel sacro ciborio; salvo qualche caso straordinario, e a condizione che preceda il permesso del Giudice.

Decreto de' 28 Giugno 1824 il quale prescrive che i legati per monacaggi si adempiano secondo la primitiva istituzione, con che fu rivocato il decreto de' 18 Febbrajo 1810 che ne permetteva la commutazione in maritaggi.

Legge de' 21 Giugno 1826 che vieta l' introspetto nelle case religiose.

Decreto de' 3 Agosto 1818 col quale, in esecuzione dell' art. 17 del Concordato, furono istituite le Amministrazioni Diocesane.

Decreto de' 5 Marzo 1819 che permette alle Amministrazioni Diocesane l' esazione delle quarte decime, e del cattedratico sulle Parrocchie ed altre Chiese.

Decreto de' 21 Gennajo 1819 il qual dichiara che le Mense, le Parrocchie, i Capitoli, e i Seminarj non son tenuti a cedere le loro terre per lo stabilimento dei Camposanti.

Decreto de' 26 Marzo 1819 che permette l' occupazion de' poderi del-patrimonio regolare per stabilire i Camposanti.

Decreto de' 7 Settembre 1819 che ordina l' osservanza di un Breve Pontificio concernente le partecipazioni delle chiese ricettizie.

Decreto del 1.° Febbrajo 1820 che permette le sepolture ne' Monisteri di clausura perpetua per i cadaveri delle Religiose.

Decreto del dì 11 Gennaro 1820 che ordina la rivela da farsi de' benefizj ecclesiastici alle Amministrazioni Diocesane.

Decreto de' 9 Agosto 1824 che attribuisce alla Consulta e ad un membro di essa delegato ad hoc, l' impartizione del Regio *exequatur*.

Decreto de' 28 Ottobre 1818 col quale si dichiara che la collazione delle prime dignità delle cattedrali e delle collegiate spetta sempre alla Santa Sede; anche quando alle medesime sia annessa cura di anime, e che alla stessa Santa Sede spetti il conferire non solo le Parrocchie, ma ogni altro beneficio di libera collazione che vachi in *Curia*, cioè per provviste di qualche Dignità ecclesiastica, o canonicato che sia di Pontificia collazione.

Decreto de' 14 Decembre 1818 che regola il modo di liquidare il terzo pensionabile.

Decreto de' 21 Gennaro 1819 il quale esenta le Mense, le Parrocchie, i Capitoli, e i Seminarj dall' obbligo di cedere le loro terre per la formazione de' Camposanti.

Decreto de' 26 Marzo 1819 che permette l' occupazion de' poderi del patrimonio regolare per la costruzione de' Camposanti.

Decreto de' 10 Ottobre 1822 col quale è fissato un termine perentorio per la dotazione delle Parrocchie.

Decreto de' 27 Ottobre 1825 col quale si accorda un ultimo termine perentorio a tutto Aprile 1826 per formarsi dalle Amministrazioni Diocesane i quadri de' debitori di rendite costituite appartenenti tanto alle Mense Vescovili, alle Badie ed a' Benefizj, quanto alle Chiese ricettizie.

Decreto de' 27 Agosto 1829 relativo alle dichiarazioni ed a' giuramenti da darsi dalle claustrali nelle materie civili e penali.

Decreto de' 15 Novembre 1829 che abolisce il dritto di spoglio, e per esso la prestazione del due per cento sulle rendite delle Mense in vita de' Vescovi, e dichiara, che le quantità che da' Vescovi non si trovassero pagate per detta causa non sono più repetibili, sia dal Demanio, sia dalle Amministrazioni diocesane; ed al contrario tutte le quantità per la stessa causa pagate di già dovevano considerarsi come debitamente esatte.

Decreto de' 24 Marzo 1829 il qual prescrive che alla Confraternità di S. Pietro e Paolo de' Greci esistente in Napoli non possono essere ascritti che i soli Greci di rito Cattolico-Romano.

TITOLO III.

Dell' organizzazione giudiziaria attuale.

CAPO I.

Delle varie classi de' Giudici incaricati dell' amministrazione della Giustizia nel Regno di Napoli, ossia nelle provincie al di qua del Faro.

L' amministrazione della Giustizia, nel Regno di Napoli propriamente detto, è attualmente commessa a sei diverse classi, ossia categorie di Giudici: cioè.

I. A' Giudici e Tribunali ordinarj, e son essi propriamente che formano quello che vien detto per antonomasia *Ordine giudiziario*.

II. A' Tribunali di Commercio.

III. A' Giudici e corpi incaricati del *contenzioso amministrativo*.

IV. A' Giudici speciali delle cause di controbando e di violazione de' regolamenti relativi a' dazj indiretti.

V. Al Consiglio ed alle commissioni delle prede marittime.

VI. E finalmente a' Consigli militari.

Quei della prima classe diconsi Giudici e Tribunali ordinarj, perchè la giurisdizion loro comprende una data estensione territoriale, sicchè ad essi soli è dato il giudicare tutte generalmente le controversie che insorgono nell' ambito della medesima, eccetto quelle pe-

rò che ne sono state espressamente sottratte. Si dà all' opposto la denominazione generica di Giudici e Tribunali di eccezione a quei delle altre cinque classi, perciocchè la giurisdizion loro non cade che sopra talune determinate materie assegnate dalle leggi. Non vi ha però nè caste, nè classi, nè individui che in virtù di prerogative personali possono sottrarsi dalla giurisdizione ordinaria.

Per seguire impertanto un qualche ordine, esporremo partitamente la struttura e la giurisdizione, ossia la competenza di ciascuna di dette classi di Giudici, di Tribunali o Consigli. E poichè quasi a tutt' i Giudici e Tribunali è addetto un magistrato il quale vi esercita le funioni del ministero pubblico, dirèm di esso quanto basta ad intendere l' oggetto della sua istituzione. Parleremo finalmente, ma in un' appendice separata, della Suprema Commissione di stato, e delle commissioni militari, istituzioni entrambe passaggiere.

CAPO II.

De' Giudici e Tribunali ordinarj.

Questa prima classe di Giusdicenti dee la sua attual costituzione alla legge organica de' 29 Maggio 1817. I lievi mutamenti posteriori, che andrem dinotando, non ne hanno alterato le forme essenziali. A detta classe appartengono. 1. I Conciliatori. 2. I Giudici di Circondario. 3. I Tribunali Civili. 4. Le Gran C. Criminali, le quali assumono in certi determinati casi il

nome e le forme di G. C. Speciali. 5. I Giudici d'istruzione, quali ausiliarj delle G. C. Criminali. 6. Le G. C. Civili. 7. E finalmente la Suprema Corte di Giustizia che sovrasta a tutto l'ordine giudiziario (1).

De' Conciliatori.

Ve ne ha uno in ciascun Comune; se non che in Napoli ciascun de' dodici quartieri ha il suo. La nomina de' medesimi appartiene al Re, ma ai rispettivi decurionati il proporli. Non sono esclusi dall' esercizio di questa carica nè gli ecclesiastici nè i decurioni stessi. La durata della medesima, che in origine era annuale, è ora di un triennio, in virtù del Decreto de' 3 Novembre 1823, e possono essere confermati da triennio in triennio. Le funzioni di cancelliere presso i medesimi sono esercitate da' Cancellieri Comunali.

Competenza de' Conciliatori.

Le attribuzioni loro secondo la legge de' 29 Maggio 1817 consistono.

» 1. Nel conciliare le controversie tra gli abitan» ti del Comune, se ne son richiesti, ed in taluni de-

(1) La legge de' 29 Maggio 1817 annovera tra gli ordinarj anche i Tribunali di Commercio, probabilmente perchè dalle loro sentenze l' appello dee prodursi alle G. C. Civili; ma la giurisdizion loro essendo limitata a certe determinate materie, io ho stimato di annoverarli per analogia fra i Tribunali di eccezione anzichè fra gli ordinarj.

» terminati casi di uffizio. Le conciliazioni loro han
» forza di arbitramenti, e ne producon tutti gli effetti.
» 2. Nel decidere inappellabilmente (1) con procedi-
» mento verbale e senza osservanza di rito giudiziario, si-
» no alla somma di sei ducati, tutte le controversie di-
» pendenti dalle sole azioni personali relative a mobi-
» li, e che non sono garentite da titolo autentico, ed
» esecutivo. »

Non si creda però che i Conciliatori possano dispensarsi dal ridurre in iscritto i loro atti, e da ogni specie di formalità; ma non essendo mio proposito il parlar di forme di Giudizj, rinvio il lettore al 1.° libro delle leggi della procedura ne' Giudizj Civili, in cui si trovano tutte le regole cui i Conciliatori debbono attenersi.

Si vuol sapere finalmente che, ne' casi di assenza o di altro impedimento, i Conciliatori son suppliti dal Sindaco, o dal 2.° eletto del Comune.

De' Giudici di Circondario.

In ogni Circondario vi è un giudice il quale risiede nel Comune Capo-luogo, se non che Napoli ne ha dodici, uno per ciaschedun quartiere. Essi son nominati dal Re. La durata della loro carica è triennale, ma possono essere confirmati di tre in tre anni. Addet-

(1) Sebbene le sentenze de' conciliatori non ammettano appello, pure questo può aver luogo presso i Tribunali civili per motivo d' incompetenza.

to ad ogni Giudice vi è un Cancelliere. Inoltre, ogni Giudice ha un supplente, che ne' casi di assenza, o di altro qual sia impedimento, assume tutte le di lui funzioni (1).

Oltre però al supplente che lo rappresenta nel capoluogo, se il Circondario consta di più comuni, in ciascun di essi vi è un altro supplente il quale vi esercita le funzioni della polizia giudiziaria, quelle di Giudice di Polizia, e quelle ancora di Giudice de' delitti, allorchè ne riceve la delegazione dal Giudice del Circondario. Nel caso finalmente che manchino ad un tempo il Giudice ed il supplente del capo-luogo, le loro funzioni sono esercitate dal Giudice o supplente del Circondario più vicino; se non che in tal caso le funzioni della Polizia giudiziaria nel capo-luogo sono affidate al 1.° Eletto del medesimo. (*Decreto de' 16 Dicembre 1823.*) Le funzioni di Ministero Pubblico presso i Giudici di Circondario sono affidate al 1.° o al 2.° Eletto.

I Giudici di Circondario esercitano ad un tempo le funzioni 1.° di Giudici in materia civile; 2.° di Giudici in materia correzionale, il che vuol dire che possono verificare e punire con pene correzionali gli autori e compliei de' delitti; 3.° di Giudici di Polizia, il che vuol dire che possono altresì verificare e punire quei reati minori, che le leggi chiamano contravvenzioni; 4.° di uffiziali di Polizia giudiziaria, il che vuol dire

(1) In Sansevero di Capitanata il Giudice ha due supplenti per decreto del dì 1.° Decembre 1823. Due ne ha altresì il Giudicato di Foggia per decreto del 13 Ottobre 1818.

che han l' obbligo di verificare anche quei misfatti che ad essi non è dato di punire; 5.° e finalmente di uffiziali della polizia ordinaria (1).

La legge organica de' 29 Maggio 1817 e le istruzioni di Polizia de' 22 Settembre 1827 definiscono le facoltà ed i doveri de' Giudici di Circondario con tal precisione che il mutarne la parola sarebbe pericoloso. Le trascriverò dunque letteralmente, se non che andrò dinotando man mano i cangiamenti fattivi dagli atti legislativi posteriori.

Competenza de' Giudici di Circondario in materia Civile.

XXI. » I Giudici di Circondario conosceranno tutte » le cause di azioni reali o personali inappellabilmente » sino al valore di ducati venti, ed appellabilmente si- » no al valore di ducati 300 (2).

XXII. » Essi conosceranno ugualmente e giudiche- » ranno inappellabilmente sino al valore di ducati ven- » ti, ed appellabilmente, qualunque sia il valore delle » cose controverse, sulle azioni

---

(1) Decreto de' 5 Agosto 1822. Se non che in Napoli, così le funzioni della polizia giudiziaria, che dell' ordinaria, son confidate non ai Giudici di Quartiere, ma sibbene ai Commissarj, Ispettori, e sub-Ispettori di Polizia.

(2) Si avverta però che per motivi d' incompetenza o di eccesso di potere, si può, avverso tutte le sentenze inappellabili de' Giudici di Circondario, produrre ricorso alla Suprema Corte di Giustizia; art. 116 della legge de' 29 Maggio 1817.

1.° » di danni fatti o dagli uomini o dagli animali
» ai campi, ai frutti, ed alle ricolte:

2.° » di rimozione ed alterazione di termini, di usur-
» pazione di terreno, di alberi, di siepi, e di fosse
» eseguite infra l'anno antecedente all'istanza:

3.° » di servitù quando non ne sia interrotto il pos-
» sesso oltre di un anno:

4.° » di nunciazioni di nuove opere, d'innovazioni,
» e di attentati egualmente commessi entro l'anno sul
» corso delle acque inservienti all'agricoltura, e su di
» ogni altra azione possessoriale:

5.° » di riparazioni urgenti, tanto per ragion di affit-
» to, quanto per danno che ne possa soffrire il vicino:

6.° » di rifacimento di danni pretesi da'conduttori
» per impedito uso della cosa locata, e pretesi da'loca-
» tori per abuso della medesima:

7.° » di denunzia di finita locazione, per lo puro e
» semplice titolo del lasso del termine convenuto nel
» contratto:

8.° » di pagamento di salarj e di mercedi alle gen-
» ti di lavoro ed a'domestici, e per la esecuzione degli
» obblighi rispettivamente convenuti tra i padroni ed i
» domestici, o lavoratori:

9.° » di pretesa diminuzione di prezzo dipendente
» da vendita di animali:

10.° » d'ingiurie verbali, di risse e di altri delitti non
» perseguibili con azion pubblica, per le quali le par-
» ti non abbiano promosso istanza in via criminale:

11.° » di deposito necessario o di controversie fra i
» viandanti e loro osti, ed albergatori;

12.° » di esazione di censi, o canoni di qualsivoglia » natura, terraggi di decime, e di altre prestazioni » prediali, purchè la dimanda sia poggiata sopra ti- » tolo autentico o sopra possesso non interrotto da più » di tre anni:

13.° » di riscossione di pigioni e di estagli di predj » rustici o urbani durante il godimento dell' affitto, e » pel corso di un anno dopo il suo termine:

14.° » di alimenti interini non più che per tre mesi:

15.° » di debiti o di obbligazioni nascenti da cambiali, » da polize di carico, da biglietti di deposito; purchè » non emerga alcuna eccezione dalle stesse scritture o » da altre che si esibissero:

16.° » di quistioni su i contratti seguiti nelle fiere, o » ne' mercati, durante il loro corso, e purchè versino » sopra oggetti trasportati e contrattati in dette fiere » e mercati:

17.° » di violazione delle leggi concernenti i dazj in- » diretti, ne' casi e nel modo dalle leggi in vigore pre- » scritti, eccettuate quelle per le quali vi ha luogo ad » azion penale (1).

XXIII. » L' appello dalle sentenze civili de' giudici » di circondario sarà prodotto innanzi al Tribunale ci- » vile della provincia.

XXIV. » L' appello che sarà prodotto avverso le » sentenze profferite da' Giudici di circondario, per

(1) Con legge posteriore de' 20 Dicembre 1826 la facoltà di giudicare le violazioni delle leggi concernenti i dazj indiretti fu data a Giudici speciali.

» gli oggetti indicati nell' art. XXII, sarà meramente
» devolutivo.

XXV. » Sarà parimenti devolutivo l'appello allor-
» chè il valore della causa non ecceda 100 ducati: in
» tutti gli altri casi i Giudici di Circondario potranno
» ordinare l' esecuzione provvisoria della loro senten-
» za, ma data dall' istante una idonea cauzione.

XXVI. » I Giudici di Circondario rilasceranno per
» qualunque somma gli ordini di sequestro di cose mo-
» bili, di crediti o di altri effetti che potessero deterio-
» rare, perire, essere nascosti o in qualunque altro
» modo sottratti al creditore.

XXVII. » La competenza del giudizio sulla validità
» o liquidazione del sequestro o della sussistenza del
» credito, e l'appellabilità o inappellabilità della sen-
» tenza del Giudice di Circondario si regoleranno colle
» massime stabilite nell' art. XXI.

XXVIII. » Apparterrà ai Giudici di Circondario di
» apporre, di riconoscere, e di levare i suggelli, ne' ca-
» si determinati dalla legge; ma la cognizione delle
» vertenze che potranno insorgere, o dopo l' apposizione
» o nell' atto della ricognizione de' suggelli, sarà esclu-
» sivamente del Tribunale Civile della Provincia.

XXIX. » I Giudici di Circondario eserciteranno ancora
» quella parte di giurisdizione volontaria ed onoraria che
» sarà loro determinatamente attribuita dal Codice civile.

XXX. » Nelle cause di commercio, benchè minime,
» cesserà la competenza del Giudice di Circondario, se
» siavi un Tribunale di Commercio che abbia giurisdi-
» zione nel circondario, o se da qualcuna delle parti si
» alleghi la incompetenza del Giudice di Circondario.

XXXI. » Apparterrà ancora ai Giudici di Circon» dario la esecuzione delle proprie sentenze.

Competenza di detti Giudici in materia di Polizia e correzionale.

XXXII. » Il Giudice di Circondario procurerà di se» dare le risse e le inimicizie, e di prevenire ogni sorta » di delitti e di misfatti. A tale effetto farà uso di tutti » quei mezzi preventivi o coattivi, che saranno in di lui » potere, e che verranno determinati dalle leggi, o da » particolari regolamenti.

XXXIII. » Il Giudice di Circondario sarà Giudice di » Polizia nel suo circondario. Come rivestito di questo » carattere, egli conoscerà e giudicherà le trasgressioni » punibili con una detenzione di cinque giorni, o con » una multa non maggiore di ducati sei, salve le dispo» sizioni contenute nella nostra legge sul contenzioso am» ministrativo de' 21 di Marzo del corrente anno (1).

XXXIV. » Se la condanna non importerà detenzio» ne, la sentenza del giudice di circondario sarà inap» pellabile.

XXXV. » Se la condanna importerà detenzione, potrà » aver luogo l'appello innanzi alla G. C. Criminale. Ciò » non ostante la sentenza si eseguirà provvisoriamente,

(1) Con decreto però de' 28 Gennaro 1824 i Giudici di Circondario furono autorizzati ad applicar le pene di polizia enunciate nell' art. 76 delle leggi penali contro i frodatori de' dazj di consumo che i comuni impongono a loro stessi, con che venne a derogarsi alcun poco all' art. 19 della legge de' 21 Marzo 1817.

» salvo il caso in cui il condannato dia idonea cauzione di
» presentarsi alla G. C. Criminale. Potrà parimenti aver
» luogo l'appello, se il Giudice di Circondario, condan-
» nando l'imputato alla rifazione de' danni ed interessi,
» l'avrà fissata ad una somma maggiore di ducati 20.
» L'appello non sospenderà il pagamento della multa.

XXXVI. » Anche ne' giudizii di polizia interverrà il
» ministero pubblico. Nella città di Napoli i commessa-
» rii di polizia, ed in tutti gli altri comuni i primi
» Eletti ne eserciteranno le funzioni.

XXXVII. » I Giudici di Circondario giudicheranno
» inoltre tutte le trasgressioni e tutt'i delitti che la leg-
» ge punisce con pena correzionale, e che non sono di
» competenza del Giudice di Polizia.

XXXVIII. » L'appello avverso le sentenze profferite
» da' Giudici di Circondario, sugli oggetti indicati nel
» precedente articolo, sarà prodotto innanzi la Gran
» Corte Criminale della provincia.

XXXIX. » Saranno inappellabili quelle sentenze nel-
» le quali la pena pronunziata non ecceda una prigionia
» di tre giorni, o la rifazione del danno, cumulandosi
» colla multa, non ecceda i ducati venti.

XL. » Ne' casi ne' quali è permesso l'appello, l'im-
» putato dovrà dare cauzione di presentarsi alla G. C.
» Criminale.

XLI. » Le disposizioni dell'art. 36 saranno applica-
» bili ai giudizj correzionali.

Competenze de' predetti Giudici in qualità di uffiziali di polizia giudiziaria.

XLII. » Il Giudice di Circondario sarà inoltre uffi-
» ziale della polizia giudiziaria, nelle materie di alto
» criminale, sotto la dipendenza del giudice istruttore
» del distretto, e del Regio Procuratore Generale pres-
» so la G. Corte Criminale della provincia. Come tale
» eserciterà le seguenti funzioni:

1.° » Prenderà notizia, ed anderà in traccia di qua-
» lunque delitto pubblico.

2.° » Riceverà le accuse e le denunzie relative ai mi-
» sfatti ed ai delitti, ne' casi e nel modo prescritto dalla
» legge.

3.° » Rileverà le tracce de' delitti e de' misfatti.

4.° » Raccoglierà gl' indizj e le pruove contro gl' im-
» putati.

5.° » Farà arrestare i colpevoli colti *in flagranti*, o
» inseguiti dalle grida del popolo, come autori di de-
» litto, o colti in tempo o luogo vicino al misfatto, o
» con armi, istrumenti, o effetti valevoli ad indicarne
» la reità, ed in quegli altri casi che saranno fissati
» dalla legge. Nel caso che il reo fugga, potrà spedire
» ordini di arresto, e le altre autorità saranno tenute
» di prestare mano forte alla esecuzione.

6.° » Sentirà gl' imputati, e li spedirà, una cogli
» atti compilati a loro danno, fra le 24 ore ed anche più
» sollecitamente, quando la gravezza del caso lo esiga,
» al Giudice istruttore o al Regio Procuratore Generale
» presso la G. C. Criminale, quando li abbia richiesti.

» 7. Eseguirà tutti gli ordini che gli potranno essere
» spediti sopra oggetti di polizia giudiziaria, sia dalla
» G. C. Criminale, sia dal Regio Procurator Generale
» o dal Giudice istruttore del distretto.

XLIII. » Il Giudice di Circondario farà in ogni setti-
» mana rapporto al Giudice istruttore del distretto di
» tutti i misfatti e di tutti i delitti commessi nel suo
» circondario, e dello stato del medesimo: farà ancora
» il rapporto negativo, se alcuno avvenimento non vi
» fosse seguìto.

XLIV. » Ne' luoghi del circondario, ne' quali non
» risiede il Giudice, le facoltà attribuitegli nell' art.
» XLII per assicurare la pruova generica o speciale,
» si eserciteranno dal Sindaco del luogo, il quale ne
» informerà all' istante il Giudice del Circondario.
» Questi dovrà supplire le mancanze che potranno es-
» servi negli atti formati dal Sindaco (1).

XLV. » I Giudici di Circondario potranno commet-
» tere a' loro supplenti la cognizione, e la decisione
» delle cause civili, o delle correzionali, e di semplice
» polizia di loro competenza; e potranno richiamarle
» al loro giudizio prima della sentenza.

XLVI. » I Giudici di Circondario dovranno visitare,
» almeno in ogni trimestre, tutt' i comuni del loro circon-
» dario per esaminare da vicino e prender conto se i Sin-
» daci adempiano con esattezza ai loro doveri di uffiziali
» di polizia giudiziaria, per indagare e far cessare le cau-

(1) In vece de' Sindaci sono ora i supplenti locali incaricati di ciò. Vedi alla pagina 137.

» se de' disordini, e per dare in generale tutte quelle
» disposizioni, che son permesse dalle leggi per la pre-
» venzione de' reati, e per la persecuzione de' rei. »

Sin qui la legge organica dell' ordine giudiziario de' 29 Maggio 1817; ma poichè, come a suo luogo dicemmo, con decreto de' 5 Agosto 1822 i Giudici di Circondario furono incaricati delle funzioni altresì della polizia ordinaria, è necessario pur dire quali sieno queste tali funzioni, e quali i doveri de' Giudici di Circondario su questo proposito.

Competenza de' Giudici di Circondario nella qualità di uffiziali della polizia ordinaria.

La polizia ordinaria ha per oggetto la prevenzione de' reati, ed assume la denominazione di alta polizia, allorchè è diretta a prevenire le reità di stato, le riunioni settarie, e le fazioni. Comunque però importanti sieno le di lei cure, ella non può regolarmente nè assolvere nè condannare. Ciò nondimeno vi ha de' casi ne' quali gli agenti della medesima, per misure di prevenzione, possono procedere all' arresto delle persone, coll' obbligo però di darne avviso ai Procuratori Generali delle G. C. Criminali, e di trasmettere ad essi gli arrestati nel corso di 24 ore onde sieno giudicati dalle Corti Criminali, come vi ha de' casi ne' quali possono metterli in libertà di lor propria autorità, sol che ne dieno avviso ai Procuratori Generali.

Possono procedere all' arresto. 1.° Nella flagranza, o quasi di reato punibile almeno con prigionia. 2.° In vir-

tù di mandato di arresto de' collegj giudiziarj. 3.° In virtù di mandato di deposito, o di accompagnamento degli agenti della polizia giudiziaria, ai quali la legge accorda la facoltà di spedirli. 4.° Per evasione di detenuti dal luogo della pena, e della custodia. 5.° Per vagabondaggio, a termini dell'art. 27 (1) del Codice penale provvisionalmente in vigore. 6.° Per infrazione all'obbligo di domicilio, al quale sono sottoposti gli amnistiati, o i condannati per omicidio. 7.° Per mancanza di passaporti in regola o altra carta di garantia per viaggiare, quando l'individuo dà sospetto di sua condotta. 8.° Per diserzione o rifiuto a marciare degl'individui chiamati al servizio militare. 9.° Per associazioni interne di malfattori a termini del Codice penale provvisoriamente in vigore. 10.° Per le scorrerie in campagna di persone armate ad oggetto di commettere misfatti contro le persone, o le proprietà.

Ed al contrario possono gli agenti di polizia mettere gli arrestati in libertà di propria loro autorità ne' seguenti casi. 1.° Nel caso di arresto per mancanza di passaporto o di carta di garentia per viaggiare. In tal caso la polizia ordinaria chiederà delle dilucidazioni sul conto dell'arrestato, dirigendosi, se lo crede opportuno, anche alle autorità giudiziarie. Ove le dilucidazioni sieno favorevoli all'arrestato, è nelle sue facoltà di ordinarne la liberazione; ma se le medesime fanno sorgere de' sospetti di reità, l'arrestato verrà rimesso all'autorità giudiziaria. Per tal motivo però le 24 ore fis-

(1) Riportato sotto il numero 500 delle leggi penali attuali.

sate dall' articolo precedente, non decorrono che dal momento in cui le dilucidazioni saranno raccolte. Le disposizioni su i passaporti, e carte di garentia per viaggiare avranno luogo fintantochè S. M. non avrà provveduto sulla materia con regolamenti generali.

2.° Allorchè per ordine del Ministro di giustizia, i forzati che han terminata la pena sono stati rimessi per misura di vigilanza alla polizia ordinaria, la medesima ordinerà la loro liberazione, dopo che avrà adempito all' oggetto pel quale l' incarico ha avuto luogo.

3.° Allorchè per ordine del Ministro della giustizia, i forzati che debbono sottoporsi a qualche obbligo particolare, sono stati rimessi alla polizia ordinaria, la medesima ne ordinerà la liberazione, dopo che avra adempito a quest' incarico. Le attuali disposizioni sul modo di liberazione de' forzati, avranno luogo fintantochè S. M. non avrà provveduto sulla materia con regolamenti generali.

4.° Allorchè i vagabondi, i quali han terminata la pena, sono dall' autorità giudiziaria rimandati alla polizia ordinaria a termini dell' art. 273 (1) del Codice penale provvisoriamente in vigore, può la medesima liberarli dopo che avrà presa la malleveria prescritta da quest' articolo.

5.° Può la polizia ordinaria disporre la libertà di quei detenuti che si trovano nella sua dipendenza in virtù di antiche disposizioni nascenti dalle leggi, da' re-

(1) Ossia art. 304 delle attuali leggi penali.

golamenti, o da particolari misure governative comunicate dal Ministro della giustizia.

In tutt'i casi di liberazione enunciati nel presente articolo, la polizia ordinaria ne darà contemporaneamente avviso all'autorità giudiziaria.

6.° Gl' individui arrestati per diserzione o per rifiuto a marciare al servizio militare saranno rimessi alle autorità militari (1).

De' Tribunali Civili.

In ogni provincia risiede un Tribunale Civile, che consta di un presidente, di tre giudici, di un procuratore Regio, e di un cancelliere; se non che in Napoli, ed in Terra di Lavoro i Tribunali Civili sono più numerosi e divisi in più camere.

Ciascun Tribunale Civile, nell' ambito della propria provincia, procede talora in prima istanza, e tal altra in ultima istanza, ossia in grado di appello.

Giudicano in prima istanza tutte le cause civili, qualunque sia l'azione promossa, eccettuate però 1.° le cause che giusta gli art. 21, 22, 26 e 28 della legge organica de' 29 Magio 1817 appartengono in prima istanza a' giudici di circondario; 2.° quelle che l'art. 619 delle leggi di Commercio attribuisce ugualmente in prima istanza agli stessi giudici di Circondario; 3.° quelle che la legge de' 20 Dicembre 1826 attribuisce

(1) Tutto ciò che si è detto intorno alla polizia ordinaria risulta dalle Istruzioni de' 22 Settembre 1822.

in prima istanza ai giudici particolari addetti ai dazj indiretti. 4.° E finalmente le cause appartenenti ai Giudici del contenzioso amministrativo.

Giudicano altresì in prima istanza i Tribunali Civili le quistioni di competenza che possono insorgere tra' giudici di circondario compresi nella giurisdizion loro, non che le ricuse prodotte avverso i medesimi.

Giudicano in ultima istanza 1.° tutte le sentenze appellabili profferite da' giudici di circondario in materia civile; 2.° tutte le sentenze appellabili profferite dagli stessi giudici di circondario in materie commerciali: eccetto il caso però se nella provincia vi sia un Tribunale di Commercio, poichè ove ciò sia l'appello dee prodursi innanzi al medesimo; 3.° le sentenze profferite in ultima istanza da' Giudici particolari addetti ai dazj indiretti, e le sentenze profferite dagli arbitri: quelle sole però che sono cadute sopra materie le quali sarebbero state in prima o in ultima istanza di competenza de' Giudici di circondario, art. 1099 LL. di Procedura Civile.

Avverso le sentenze, che i Tribunali Civili profferiscono in ultima istanza, non compete che il ricorso alla Suprema Corte di Giustizia.

Non è finalmente da omettere che tra le attribuzioni del Tribunal Civile vi è quella di sovrastare ai Notai ed alle Camere Notariali.

Delle G. Corti Criminali.

In ogni provincia vi ha una G. C. Criminale composta di un presidente, di sei giudici, di un procuratore generale e di un cancelliere; se non che in Napoli, ed in Terra di Lavoro sono più numerose e divise in due camere, ed in Salerno, in Avellino, ed in Lucera ciascun procuratore generale ha il suo sostituto (1).

Le G. C. Criminali giudicano in prima ed unica istanza tutte le cause di *alto Criminale*, ossia quelle nelle quali si tratta della punizione di quei reati che le leggi penali hanno qualificati misfatti, eccetto però se si tratti 1.° di reati militari, 2.° di reati sottoposti alla giurisdizione delle corti speciali.

Giudicano poi in grado di appello le sentenze profferite da' Giudici di circondario ne' giudizj correzionali o di semplice polizia, eccetto però ne' giudizj di polizia le sentenze dichiarate inappellabili dall'art. 419 delle leggi di procedura penale (2), ossia quelle senten-

(1) Nelle provincie però di terra di Bari, di Abruzzo ultra 2.° e di Calabria ultra 2.° le funzioni di G. C. Criminale trovansi affidate alle G. C. Civili respettive, con legge de' 9 Dicembre 1825.

(2) Per bene intendere cosa significano cause di alto criminale, cause correzionali e cause di semplice polizia, fa uopo sapere che le leggi penali distinguono i reati in misfatti, in delitti, ed in contravvenzioni. I misfatti son puniti con pene criminali designate dall'art 3.° delle leggi penali. I delitti son puniti con pene correzionali designate dall' art. 21. E le contravvenzioni con pene di polizia designate dall' art. 36. Vi sono quindi tre

ze che non contengono condanne di detenzione, di mandato in casa, o di pubblica riprensione, e quelle altresì che a titolo di ammenda, di restituzione, e di riparazioni civili non eccedono la somma di duc. 20.

Avverso le decisioni delle G. C. Criminali non compete altro rimedio che il solo ricorso alla Suprema Corte di Giustizia, secondo le regole stabilite dagli art. 305 a 341 e 396, 397, 398, 423, 424 e 425 delle succitate leggi di procedura penale. Ne sono eccettuate però le decisioni che le G. C. Criminali pronunziano in grado di appello, ove si tratti di delitti commessi da' presidiarj, o da' loro custodi nell' interno del presidio, perciocchè avverso le medesime non compete ricorso presso la suprema Corte di Giustizia, a termini dell' art. 34 dello statuto de' 29 Maggio 1826 relativo ai presidiarj ed a' loro custodi.

Gran Corti Speciali.

Le stesse Gran Corti Criminali assumono in certi casi il titolo di G. C. Speciali e ne adottano il rito. Debbono costare, ove ciò sia, di otto giudici votanti; a qual' effetto ai Giudici ordinarj si aggiungono in tali occasioni, in Napoli ed in Terra di Lavoro, i Giudici dell' altra Camera Criminale, e nelle altre pro-

---

classi di reati, e conseguentemente tre classi di pene, e tre classi di giudizii, cioè criminali, correzionali, e di semplice polizia.

vincie intervengono o il Regio Procuratore, o il Presidente, o uno de' Giudici del Tribunale Civile.

La trasformazione delle G. C. Criminali in G. C. Speciali ha luogo, secondo l'art. 426 delle leggi di procedura penale, ove si tratti 1.° di reati contro la sicurezza esterna, o interna dello stato, specificati ne' capitoli 1 e 2, tit. II, lib. II, delle leggi penali; 2.° di reati contro la fede pubblica, specificati nelle sezioni 1.ª e 2.ª Capitolo 1.° Titolo 5.° dello stesso 2.° Libro, cioè di reati di falsificazioni di moneta, di fedi di credito, di polize di banco, di cedole, di decisioni delle autorità, e di suggelli e bolli dello stato; 3.° di associazioni segrete; 4.° di misfatti di pubblica violenza; 5.° di misfatti di evasione da' luoghi di pena o di custodia; 6.° e finalmente di recidiva di misfatto, purchè nel primiero giudizio sia stata competente una G. C. Speciale.

Le decisioni definitive delle G. C. Speciali sono inappellabili, e quel ch' è più, avverso qualunque deliberazione, ordinanza o decisione delle medesime non compete nè anche ricorso alla Suprema Corte di Giustizia, se non ne' seguenti casi soltanto: 1.° Se si tratti di decisione, colla quale la G. C. Speciale abbia dichiarato la sua competenza. In questo caso però il ricorso deve esser prodotto tra 24 ore, dal momento in cui sarà stato notificato all' imputato l' atto di accusa, e la decisione di sottoposizione all' accusa (art. 167 e 431 delle leggi di procedura penale). 2.° Se nella pubblica discussione svanisca il misfatto di competenza Speciale, o la circostanza che avea dato luogo ad un tal procedimento. 3.° E finalmente se la decisione pronunzii condanna

di morte o a pene perpetue senza il concorso di sei fra gli otto giudici: ben inteso che in quest' ultimo caso il ricorso non compete se non per la sola parte che riguarda l' applicazione della legge, quante volte nè anche in questa vi sia stato il concorso di sei voti fra otto.

Malgrado però l' inappellabilità delle loro decisioni, le G. C. Speciali possono, per motivi gravissimi, raccomandare il condannato alla Clemenza Sovrana.

E finalmente, per ogni imputato di misfatto speciale, che siasi presentato spontaneamente in prigione, deve sospendersi l' esecuzione, e farsene rapporto al Ministro di Grazia e Giustizia (1).

De' Giudici d' Istruzione.

In ogni distretto vi ha un Giudice d' Istruzione residente nel Capo-luogo, ed ha alla sua immediazione un Cancelliere: l' uno e l' altro sono nominati dal Re. In Napoli però sono i Commessarj di Polizia quei che n' esercitano le funzioni, ciascuno nel proprio quartiere; e ne' distretti della provincia di Napoli, i rispettivi Ispettor Commessarj.

I loro doveri e le loro attribuzioni sono: raccogliere le pruove de' reati, procurar le scoverte, e l' arre-

(1) Per ragioni e circostanze passaggiere, talune delle soddette attribuzioni delle G. C. Speciali sono state provvisoriamente confidate alla Commessione di Stato residente in Napoli, ed ai Consigli di guerra di guarnigione di ciascheduna provincia, che in certi casi si eriggono in commissioni militari, come si dirà a suo luogo.

sto de' rei, istruire i processi, e perseguitare i colpevoli ne' modi permessi dalla legge (1). Sono essi in somma altrettanti uffiziali di polizia giudiziaria dipendenti immediatamente dalle G. C. Criminali e da' Procuratori Generali presso delle medesime.

La legge organica de' 29 Maggio 1817 accorda altresì ad essi la facoltà di commettere l' istruzione de' processi ai Giudici di circondario, previo però il permesso del Procurator Generale, che può rivocarlo ove lo creda. Che anzi le G. C. Criminali possono, sulle domande del Procurator Generale, disporre che uno o più atti d' istruzione sieno suppliti o dal Giudice Istruttore, o dal Giudice di Circondario, o dal Giudice Commessario; come posson disporre che sieno suppliti alla loro presenza.

In caso di assenza o di altro impedimento, ogni Giudice d' Istruzione è supplito dal Giudice di Circondario residente nel Capo-luogo del distretto (2).

Delle Gran Corti Civili.

Nelle provincie al di qua del Faro, ossia nel Regno di Napoli propriamente detto, vi sono quattro G. C. Civili, dapprima dette Corti di appello. L' una risiede in Napoli e consta di un presidente, di due vice-presi-

(1) Vale a dire ne' casi e ne' termini permessi agli agenti della polizia giudiziaria dalle istruzioni de' 22 Settembre 1817, delle quali si è parlato alla pagina 138.

(2) Vedi la legge organica de' 29 Maggio 1817, dall' art. 94 all' art. 99.

denti, di ventuno Giudici, di un Procurator Generale, di due Sostituti di lui, di un Cancelliere e di due vice Cancellieri. Essa è divisa in tre Camere, e comprende nella sua giurisdizione le provincie di Napoli, di Terra di Lavoro, di Principato Citeriore, di Principato ulteriore, di Contado di Molise, di Capitanata, e di Basilicata. Le altre tre G. C. Civili, ciascuna costa di un Presidente, di sei Giudici, di un Procurator Generale, e di un Cancelliere. L'una risiede in Aquila, e comprende nella sua giurisdizione i tre Abruzzi. L'altra risiede in Trani, e comprende Terra di Bari e Terra di Otranto. La quarta finalmente risiede in Catanzaro, e comprende le tre Calabrie.

Ciascuna delle G. Corti, come ciascuna delle camere, dee giudicare con numero non minore di sette votanti, e nel caso che alcun de' Giudici ordinarj sia assente o impedito, dev' essere supplito da uno de' Giudici della G. C. Criminale, e da quegli propriamente ch' è il primo in ordine di nomina, ma in niun caso possono intervenire in una G. Corte più di tre supplenti.

Alle G. C. Civili si appartiene il giudicare 1.° Le ordinanze appellabili, emesse, ne' giudizj di sommaria esposizione, da' Presidenti de' Tribunali Civili, a' termini dell' art. 892 delle leggi di procedura Civile.

2.° Le sentenze appellabili profferite dagli stessi Tribunali Civili (1), da' Tribunali di Commercio e

(1) Sono inappellabili: 1. Le sentenze che i Tribunali Civili sono autorizzati a profferire in ultima istanza, a' termini della legge organica. 2. Quelle che gli stessi Tribunali pronunziano in

dagli arbitri, ove questi ultimi però abbian pronunziato sopra materie, le quali, se non vi fosse stato arbitramento, sarebbero appartenute tanto in prima che in ultima istanza ai Tribunali Civili; art. 1099 delle leggi di procedura Civile.

Alle istesse G. C. Civili appartiene altresì il giudicare i conflitti, ossia le quistioni di competenza che possono insorgere fra i Tribunali Civili compresi nella giurisd'zion loro, ed è pur dato ad esse il giudicare i Giudici di Circondario, i Tribunali Civili, i Tribunali di Commercio, e ciascun membro di detti Tribunali, ove contro di essi siasi intentata azion civile, ossia di *presa a parte* (1).

E finalmente alle sole G. C. Civili è dato il riabilitare i falliti, a' termini degli art. 598 e seguenti delle leggi di Commercio.

Della Suprema Corte di Giustizia.

In tutt' i giudizj, sien civili, sien penali, oltre ai contendenti, è interessata l'intiera Società: percioccbè essendo le leggi la misura e la regola de' diritti e de'

---

materia di ricusa de' Giudici di Circondario. (art. 150 delle leggi di procedura Civile.) 3. Le sentenze de' Tribunali di Commercio sopra oggetti che non eccedono il valore di duc. 200; non che quelle che pronunziano dietro dichiarazione delle parti di voler essere giudicate difinitivamente senza appello.

(1) I Giudici di qualsiasi grado sono risponsabili, e possono essere chiamati in giudizio in quattro casi diversi specificati dall' art. 569 delle leggi di Procedura Civile. L' azion Civile che in tali casi compete avverso de' medesimi dicesi *presa a parte*.

doveri di ciascheduno, ella non può nè dee tollerare che sieno violate apertamente. Che un Giudice o un collegio di Giudici s'inganni nel valutare le pruove de' fatti istorici; e nel silenzio delle leggi, o nell'ambiguità degli atti dell'uomo adotti una, anzichè un' altra opinione, egli è questo un male inseparabile dalla natura umana, ed errori di tal genere forz'è tollerarli: non così però ove essi osino violare apertamente la legge, sì perchè egli è agevole, ove ciò sia, il ravvisare e'l redarguire il di loro errore, come perchè un'aperta violazione di legge mette in pericolo tutta la società col sostituire ai patti comuni le private opinioni.

I Romani (parlo di quegli antichi) videro anche essi la necessità di protegger le leggi da siffatti attentati, e ne insegnarono che vi eran de' casi ne' quali si potea rescindere la sentenza de' Giudici, quand' anche le parti lese non ne avessero appellato. *Si contra jus legis judicatum est,* essi diceano, la sentenza non acquisterà mai forza di giudicato. *L. 1 e 2 C. quando provocare non est necesse.* Contenti però di questa formola generale, e di pochi esempj, non si avvisarono nè di dirci il come discernere le offese fatte apertamente alla legge, dagli errori giudiziarj che hansi a tollerare, nè d'istituire una magistratura, che stesse in guardia de' diritti della legge. Di ciò fu, che insino ai giorni nostri, ove tali violazioni venivano denunziate, i Principi erano nella necessità d'interporre l'autorità loro, or commettendo or no il riesame de' giudizj ai

loro consigli privati; nel che certamente non vi era nè il decoro della sovranità, nè la sicurezza de' privati.

Nel fine perciò di evitare siffatti mali, nell'anno 1809, venne istitituita fra noi, sull' esempio di altre nazioni, una Magistratura permanente denominata in origine Corte di Cassazione ed ora Suprema Corte di Giustizia; e fu incaricata non di valutare le pruove de' fatti, nè in generale i motivi di credibilità che avessero persuaso i Giudici, non di supplire al silenzio delle leggi, non di scegliere tra due sensi, che la legge o l'atto dell' uomo presenta, il più o meno verisimile, non di applicare in fine le leggi ai fatti, ma di esaminare se i Giudici avessero fatta o no prevalere apertamente alla legge la loro privata opinione. E poichè i poteri, e i limiti de' poteri confidati a questa Suprema Magistratura trovansi chiaramente determinati dalla legge organica de' 29 Maggio 1817, io stimo pregio dell' opera trascrivere qui letteralmente gli articoli che la riguardano, anzichè renderli in altre parole.

Art. 108. » Vi sarà in Napoli una Corte suprema » di giustizia, che comprenderà nella sua giurisdizione » tutti i Tribunali, e tutte le gran Corti de' nostri rea» li dominj al di qua del Faro.

109. » Sarà composta di un presidente, di due vice» presidenti, di sedici giudici che assumeranno il nome » di *Consiglieri*, di un regio procurator generale, di » due sostituti col titolo di *Avvocati generali*, di un » cancelliere, e di due vice-cancellieri.

» Sarà divisa in due Camere, delle quali una verrà » destinata a giudicare sulle materie civili, e l'altra » sulle materie criminali.

110. » Ciascuna Camera avrà un vice-presidente,
» ed otto consiglieri, e deciderà col numero di nove vo-
» tanti.

111. » Se in una Camera della Corte suprema di giu-
» stizia manca il numero de' votanti prefisso nell'arti-
» colo antecedente, sarà completato co' consiglieri del-
» l'altra Camera.

112. » La Corte Suprema di giustizia è istituita per
» mantenere l'esatta osservanza delle leggi, e per ri-
» chiamare alla loro esecuzione le gran Corti, i Tri-
» bunali, ed i giudici che se ne fossero allontanati.

113. » La Corte suprema di giustizia giudicherà non
» dell'interesse de' litiganti, ma di quello della legge,
» ed in conseguenza non conoscerà del merito delle cau-
» se, ma delle decisioni, e delle sentenze delle gran
» Corti, e de' Tribunali col solo oggetto se sieno, o no,
» conformi alla legge.

114. » Annullerà tutte le decisioni, e tutte le sen-
» tenze inappellabili, nelle quali sieno state violate le
» forme essenziali del rito, o siasi manifestamente con-
» travvenuto al testo delle leggi, e de' decreti.

115. » Le sentenze, e le decisioni preparatorie, ed
» interlocutorie non saranno suscettibili del ricorso
» presso la Corte suprema di giustizia, se non dopo la
» sentenza, o decisione definitiva. Sono però eccettuate
» da questa regola le sentenze e le decisioni riguardan-
» ti le competenze, contra delle quali avrà luogo il ri-
» corso nella Corte suprema prima della sentenza o de-
» cisione sul merito.

116. » Avverso le sentenze inappellabili de' giudici

» di circondario non avrà luogo il ricorso alla Corte
» suprema che pel solo motivo d'incompetenza, o di
» eccesso di potere.

117. » Nelle materie civili, il ricorso presso la Cor-
» te suprema non sospenderà la esecuzione della sen-
» tenza o della decisione impugnata, eccetto i casi nei
» quali sia diversamente prescritto dalla legge.

118. » In qualunque caso la Corte suprema annul-
» lerà una sentenza, o decisione di un Tribunale o di
» una gran Corte, sia in materia civile, sia in materia
» penale, dovrà inviare la cognizione delle cause ad un
» Tribunale, o ad una gran Corte di egual grado, sal-
» vo ciò che sarà detto nell'articolo seguente. Nelle
» cause di competenza rinvierà le cause al Tribunale,
» che la stessa Corte suprema giudicherà competente.

119. » Le cause delle gran Corti civili residenti in
» Aquila, in Trani, ed in Catanzaro, le di cui deci-
» sioni saranno state annullate dalla Corte suprema di
» giustizia, saranno inviate alla gran Corte civile di
» Napoli. Se una decisione di quest'ultima sarà annul-
» lata, la causa sarà rinviata da una Camera all'altra
» della medesima gran Corte.

120. » Saranno rimesse al Tribunale civile di Na-
» poli le cause di tutti gli altri Tribunali civili, le di
» cui sentenze saranno state annullate dalla Corte su-
» prema di giustizia. Se una sentenza del Tribunale ci-
» vile di Napoli sarà annullata, la causa sarà rinviata
» da una camera all'altra dello stesso Tribunal civile.

121. » Le decisioni annullate delle gran Corti crimi-
» nali saranno rimesse ad una delle gran Corti crimi-

» nali che è più vicina a quella che ha fatta la deci-
» sione.

122. » Non vi sarà luogo ad alcuna rimessione nel-
» le materie civili,

1.° » Quando l'annullamento sarà stato pronunzia-
» to per contrarietà di giudicati. In questo caso la Cor-
» te suprema di giustizia annullerà la seconda decisio-
» ne, ed ordinerà l'esecuzione della prima :

2.° » Quando la decisione, o sentenza annullata a-
» vesse rivocato in grado di appello una sentenza inap-
» pellabile. In questo caso la Corte suprema disporrà
» l'esecuzione della sentenza contro della quale si era
» prodotto indebitamente l'appello.

123. » Non vi sarà parimenti luogo ad alcuna ri-
» messione nelle materie criminali, correzionali, e di
» polizia, e la Corte suprema di giustizia vieterà ogni
» procedimento, quando la sentenza o decisione si an-
» nulli per aver dato luogo a condanna per un fatto
» non qualificato dalla legge per delitto, o per misfat-
» to, o quando l'azione penale fosse o prescritta, o a-
» bolita, e questa eccezione fosse stata dedotta prima
» della decisione; salvo però in tutti questi casi il drit-
» to della parte civile, se le compete, da sperimentar-
» lo innanzi al Tribunale civile.

124. » Non saranno soggette ad annullamento le sen-
» tenze e le decisioni mal motivate, quando la parte di-
» spositiva non contravvenga espressamente alla legge.
» In questo caso la Corte suprema di giustizia si limi-
» terà a disapprovare i motivi.

125. » Se il regio procurator generale presso la Cor-

» te suprema avrà notizia che sia stata profferita una
» sentenza, o decisione, la quale importi infrazione
» delle leggi, e de' decreti, o racchiuda violazione di
» forme essenziali del rito, o eccesso di potere, senza
» che alcuna delle parti abbia reclamato nel tempo sta-
» bilito, dovrà portarla alla cognizione della Corte me-
» desima, la quale ne farà l'esame, e trovando sussi-
» stente la contravvenzione, o la violazione, o l'eccesso-
» so del potere, ne pronunzierà l'annullamento.

126. » La Corte suprema pronunzierà ancora sulle
» domande di annullamento, che il regio procurator
» generale potrà chiedere di officio per interesse della
» legge, in seguito di rimessione, che glie ne sarà fat-
» ta dal nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e
» giustizia.

127. » Per ciò che riguarda l'interesse delle parti,
» ne' casi preveduti ne' due precedenti articoli, se trat-
» tasi di cause civili, la sentenza, o decisione, benchè
» annullata, si considererà come una tacita transazio-
» ne, e non potrà essere impugnata.

128. » Se verrà annullata una sentenza correzionale,
» o una decisione criminale ad istanza del regio procu-
» rator generale, per violazione di legge, il condanna-
» to avrà dritto ad un nuovo giudizio, quando la pe
» na erroneamente applicata ecceda l'altra che dovea
» applicarsi. Se la pena applicabile è maggiore della
» inflitta, l'annullamento non pregiudicherà al con-
» dannato, e la decisione della Corte suprema si consi-
» dererà emanata per lo solo oggetto di ricondurre i
» giudici alla osservanza della legge.

129. » Se l'annullamento sarà pronunziato ad istan-
» za del regio procurator generale per mera violazione
» di forme essenziali del rito, sarà nelle facoltà del
» condannato di scegliere tra lo sperimento di un nuo-
» vo giudizio, e l'esecuzione del primo, benchè an-
» nullato.

130. » Le decisioni della Corte suprema di giustizia
» saranno trascritte sui registri degli officj de' giudici
» di circondario, de' Tribunali, o delle gran Corti, le
» di cui sentenze o decisioni saranno state annullate:
» esse verranno ancora stampate e trasmesse a tutti i
» Tribunali, ed a tutte le gran Corti de' nostri reali
» dominj al di qua del Faro.

131. » Vi sarà luogo a interpretazione di legge, al-
» lorchè la Corte suprema di giustizia annullerà due
» decisioni, e sentenze in ultima istanza, pronunziate
» sul medesimo affare tra le parti medesime, e che sie-
» no state impugnate co' medesimi motivi.

» Questa interpretazione sarà data nelle forme pre-
» scritte dall' articolo 2 della nostra legge de' 24 di Mar-
» zo 1817.

» Questa interpretazione potrà esser dimandata dal-
» la Corte suprema di giustizia prima di profferire la se-
» conda decisione. Allorchè la Corte suprema non l' avrà
» dimandata essa dovrà rendere la seconda decisione a
» camere riunite. In questo caso sarà nelle facoltà del
» nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giusti-
» zia di presedere alla mentovata Corte suprema. Se ciò
» non ostante una terza decisione o sentenza in ultima i-
» stanza uniforme alle due annullate fosse impugnata con

» ricorso presso la Corte suprema, l'interpretazione del-
» la legge sarà di pieno dritto. La Corte suprema di giu-
» stizia a camere riunite dichiarerà esservi luogo ad in-
» terpretazione, e ne farà un rapporto ragionato al no-
» stro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

132. » La Corte Suprema di giustizia, tanto nel ca-
» so in cui il ricorso per annullamento sia stato pre-
» sentato dalla parte interessata, quanto sulla requi-
» sitoria del regio procurator generale, potrà elevare
» di officio i mezzi di nullità non dedotti.

133. » La gran Corte suprema pronunzierà ancora
» sulle dimande di rimessione di cause da uno ad al-
» tro Tribunale o Corte, per motivo di sicurezza pub-
» blica o di legittima sospezione.

134. » Pronunzierà egualmente sulle quistioni di
» competenza di giurisdizione, ove il conflitto insorga
» fra più gran Corti criminali, o civili, o fra più Tri-
» bunali civili indipendenti l'uno dall' altro, e non
» soggetti alla giurisdizione della stessa gran Corte ci-
» vile.

135. » Le disposizioni dell' articolo precedente avran-
» no luogo ancora nel caso, che il conflitto di compe-
» tenza si elevi fra i Tribunali militari di terra e di
» mare, e le gran Corti criminali.

136. » Giudicherà finalmente sull'azione civile con-
» tra le gran Corti criminali e civili, o contra uno,
» o più membri delle medesime.

137. La Corte suprema di giustizia rivedrà di offi-
» cio e sugli atti stessi le decisioni per condanne a mor-
» te, o a pene perpetue profferite dalle gran Corti spe-

» ciali a sola maggioranza, e senza il concorso di sei
» fra gli otto voti. Potrà inoltre raccomandare i con-
» dannati alla nostra Sovrana clemenza, per mezzo del
» nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giu-
» stizia.

138. » Avverso le sentenze profferite da' Tribunali
» militari di terra e di mare, non avrà luogo alcun
» ricorso presso la Corte suprema, eccettuato il caso in
» cui si reclami per titolo d'incompetenza o di eccesso
» di potere.

139. » La Corte suprema di giustizia veglierà su tut-
» ti i Tribunali, e su tutte le gran Corti: avrà dritto
» di farsi render conto della loro condotta, e di censu-
» rarli: giudicherà, come Tribunale delegato, de'delitti
» di officio de' giudici, dietro la rimessione che glie ne
» sarà fatta da Noi sul rapporto del nostro Segretario
» di Stato Ministro di grazia e giustizia.

140. » Ne' casi preveduti nell'articolo precedente sa-
» rà parimenti nelle facoltà del nostro Segretario di
» Stato Ministro di grazia e giustizia di presedere la
» Corte suprema di giustizia.

141. » Nel mese di Gennajo di ciascun anno la Cor-
» te suprema rimetterà al nostro Segretario di Stato
» Ministro di grazia e giustizia tutte le osservazioni
» che avrà fatte nel decorso dell'anno pel miglioramen-
» to della legislazione. Queste osservazioni ci saranno
» presentate nel nostro Consiglio di Stato.

142. » La comunicazione tra la Corte suprema di
» giustizia e gli altri Tribunali inferiori per gli affari
» che riguardano sia la giustizia civile, sia la giustizia

» penale, sia la sorveglianza su i medesimi, dovrà ne-
» cessariamente aver luogo per mezzo della nostra real
» Segreteria e Ministero di Stato di grazia e giustizia.

CAPO III.

De' Tribunali di Commercio.

Vi ha nel Regno, o per meglio dire nelle provincie di qua dal Faro, tre Tribunali di Commercio, e le città di lor residenza sono Napoli, Foggia e Monteleone. Ciascun di essi è composto di un Presidente, di quattro Giudici e di cinque supplenti, tratti tutti dal ceto de' negozianti, oltre di un Cancelliere. Le funzioni di ministero pubblico vi sono esercitate dall'ultimo Giudice in ordine di nomina.

La legge organica de' 29 Maggio 1817, nel determinare la competenza de' Tribunali di Commercio, si limitò a dire con una formola generalissima che ad essi apparteneva il giudicare tutti gli affari dipendenti da atti di commercio così di terra che di mare, ed altro non disse: fa uopo adunque rilevare dalla quinta parte del nostro Codice, intitolata *Leggi di eccezione per gli affari di commercio*, quali precisamente sieno detti atti di Commercio, per lo che io non farò che trascrivere letteralmente gli articoli che li definiscono e circoscrivono, e sono i seguenti.

Competenza de' Tribunali di Commercio.

Art. 610. » I Giudici di Commercio decideranno

1.° » di tutte le controversie relative alle obbliga-
» zioni ed operazioni tra negozianti, mercanti e ban-
» chieri, se l'atto stesso non dimostri che l'affare fu
» prettamente civile;

2.° » delle controversie relative agli atti di commer-
» cio tra ogni sorta di persone; eccetto i casi in cui la
» cognizione per legge appartenga al potere ammini-
» strativo, a' termini delle leggi dell'ammistrazione
» civile nel regno.

611. » I giudici di commercio decideranno

1.° » delle azioni contra i fattori, commessi de'
» mercanti, o loro servitori, per fatti solamente del
» traffico del mercante al quale sono addetti;

2.° » de' biglietti fatti da' ricevitori, pagatori e per-
» cettori o altri che son tenuti a dar conto di danaro
» pubblico;

3.° » delle compre e vendite delle partite iscritte
» sul G. libro del debito pubblico consolidato;

4.° » delle cause che insorgeranno per contratti se-
» guiti nelle pubbliche fiere e ne' pubblici mercati.

612. » Giudicheranno inoltre

» di qualunque compra di derrate e mercanzie per
» rivenderle, sia in natura, sia dopo averle lavorate e
» poste in opera, o anche per affittarne semplicemente
» l'uso;

» di ogni impresa di manufattura, di commessione,
» di trasporto per terra o per acqua;

» di ogni impresa di forniture, di spettacoli pub-
» blici: eccetto i casi in cui la cognizione per legge
» appartenga al potere amministrativo, a' termini del-
» le mentovate leggi dell' amministrazion civile;

» di ogni impresa di agenzie, di officine di affari,
» di stabilimenti di vendite all' incanto;

» di ogni operazione di cambio, banca e senseria;

» di tutte le operazioni di banche pubbliche e com-
» pagnie;

» di lettere di cambio, e rimesse di danaro fatte
» da piazza a piazza tra ogni sorta di persone;

» de' biglietti ad ordine sottoscritti da commercian-
» ti, quando non vi sia espressa causa diversa dagli
» atti di commercio;

» de' biglietti ad ordine sottoscritti da qualunque
» persona che obbligandosi abbia espressa una causa
» di obbligazioni commerciali.

613. » Giudicheranno parimente

» di ogni impresa di costruzione, di ogni compra
» vendita e rivendita di bastimenti per la navigazione
» interiore ed esteriore;

» di qualunque spedizione marittima;

» di ogni compra e vendita di attrezzi, arredi e
» vettovaglie;

» di qualunque noleggio, e prestito a cambio ma-
» rittimo;

» di qualunque assicurazione ed atti riguardanti il
» commercio di mare;

» di qualunque accordo e convenzione per salarj e
» stipendj di equipaggio;

» di qualunque arrolamento di gente di mare per
» lo servizio de' bastimenti di commercio.

614. » Giudicheranno finalmente

1.° » del deposito, del bilancio e de' registri del
» commerciante fallito, della ricognizione e della ve-
» rificazione de' crediti;

2.° » delle opposizioni all' accordo, allorchè le ec-
» cezioni dell' opponente saranno fondate sopra di atti
» o operazioni, la cui ricognizione è attribuita dalla
» legge a' giudici de' tribunali di commercio: in tutti
» gli altri casi queste opposizioni saranno giudicate
» da' tribunali civili: in conseguenza ogni opposizione
» all' accordo conterrà le eccezioni dell' opponente, sot-
» to pena di nullità;

3.° » della omologazione del contratto tra il fal-
» lito ed i suoi creditori;

4.° » della cessione de' beni fatta dal fallito per la
» parte che n'è attribuita a' tribunali di commercio.

615. » Alloraquando le lettere di cambio non saran-
» no riputate che semplici promesse ne' termini del-
» l' art. 111, o alloraquando i biglietti ad ordine non
» avranno che firma d' individui non commercianti, e
» non saranno per occasione di operazioni di commer-
» cio, traffico, cambio, banca, o senseria, il giudice
» di commercio sarà obbligato di rimandare l' affare
» al giudice civile, se ne viene richiesto dal reo con-
» venuto.

616. » Ancorchè queste lettere di cambio e questi
» biglietti avranno nel medesimo tempo firme d' indi-

» vidui negozianti, e d'individui non negozianti, il giu-
» dice di commercio ne giudicherà.

617. » Fuori del caso espresso nel numero 4.° del-
» l'art. 611, non saranno di competenza de' giudici di
» commercio le azioni promosse contro ad un proprie-
» tario, coltivatore, o vignajuolo per vendita di der-
» rate provegnenti dal suo fondo; nè le azioni pro-
» mosse contra un commerciante per pagamento di der-
» rata o mercanzia comprata per suo uso particolare.

» Nulla di meno i biglietti sottoscritti da un com-
» merciante saranno riputati fatti pel suo commercio;
» e quelli de' ricevitori, pagatori, percettori o altri
» che debbono dar conto di danaro pubblico, saranno
» riputati fatti per la loro amministrazione, allora
» quando non vi sarà enunciata alcun' altra cagione ».

Tali sono e non altre le materie di competenza de' Tribunali di Commercio; ma perchè nulla s'ignori di ciò che ad essi appartiene, fa uopo sapere altresì, 1.° che quando anche si tratti di atti commerciali, non i Tribunali di Commercio, ma i Giudici di Circondario son competenti a giudicare le quistioni insorte su i contratti seguiti nelle fiere o ne' mercati, durante il loro corso, purchè versino sopra oggetti contrattati e trasportati in dette fiere e mercati (art. 96 della legge dei 29 Maggio 1817). 2.° Che in tutt' i circondarj di tutte le provincie, eccetto quello nel quale risiede un Tribunal di Commercio, i Giudici di Circondario son competenti a giudicare le cause dipendenti da atti commerciali, secondo che dicemmo parlando della loro competenza. 3.° Che in quelle provincie ove non sono Tri-

bunali di Commercio, le funzioni loro sono affidate ai Tribunali Civili, i quali debbono procedere colle stesse regole e forme de' Tribunali di Commercio. 4.° Che essi giudicano in prima ed ultima istanza, vale a dire senz'appello, tutte le cause che non eccedono il valore di ducati 300, e quelle nelle quali le parti dichiarino in iscritto di voler essere giudicate senz'appello. 5.° Che le loro sentenze si mettono in esecuzione anche quando vi è appello, sol che sia data cauzione; salvo agli stessi Tribunali la facoltà di farle eseguire provvisoriamente anche senza cauzione, quante volte vi sia documento non impugnato, o sentenza precedente di condanna dalla quale non vi fosse stato appello. 6.° Che essi non conoscono dell'esecuzione delle loro sentenze. 7.° E finalmente che l'appello dalle loro sentenze si deve produrre presso le rispettive G. Corti Civili.

CAPO IV.

De' Giudici del Contenzioso Amministrativo.

A questa classe appartengono 1.° i primi Eletti di ciascun comune, 2.° i Sindaci, 3.° i Consigli d'Intendenza, e 4.° la G. C. de' Conti. L'analogia vorrebbe che fossero collocati nella stessa classe i Consigli e le Commissioni delle prede marittime, ed i Giudici Speciali addetti alle cause de' dazj indiretti, ma poichè l'organismo degli uni e delle altre presenta delle anomalie che li distinguono, ne parleremo partitamente.

Pria di dire impertanto come sia distribuita la giurisdizione tra i diversi giudici del contenzioso amministrativo, e quali sieno i confini delle attribuzioni respettive, uopo è premettere che la loro caratteristica comune questa è, che ad essi soli è dato di giudicare tutte le controversie le quali cadono sopra oggetti di amministrazion pubblica e l' interessano direttamente o indirettamente, laddove ai Giudici ordinarj appartiene il pronunziare su tutte le controversie che cadono sopra oggetti posseduti da' privati a titolo di privata proprietà. Tal è il principio generale proclamato dalla legge de' 21 Marzo 1817; legge fondamentale, la quale garantisce al Governo il diritto di vegliare, per mezzo di Magistrati permanenti, alla cura degl' interessi comuni della nazione, senza ricorrere ad atti arbitrarii; e non permette d' altronde all' ordine giudiziario d' invadere, all' ombra della sua indipendenza, i poteri del Governo e le prerogative municipali. Non contenta però la legge di questo principio generale è discesa altresì ad individuare quali sieno gli oggetti di pubblica amministrazione, e con tal precisione, che nel fine di evitare ogni equivoco io trascriverò la sue parole.

Del contenzioso amministrativo in generale.

Art. 1. » Saranno essenzialmente distinte e separate » tra loro le materie del contenzioso amministrativo, » da quelle del contenzioso giudiziario. »

2. » Saranno egualmente separate e distinte le au-

» torità ed i corpi incaricati di pronunziare sulle pri-
» me, dalle autorità e corpi cui apparterrà la deci-
» sione delle seconde. »

3. » Saranno di competenza del contenzioso ammi-
» nistrativo tutte le controversie, che cadendo sopra
» oggetti dell' amministrazion pubblica, la interessano
» direttamente, o indirettamente.

4. » Oggetti dell' amministrazion pubblica sono,
» 1.° le cose che non vengono possedute a titolo di pro-
» prietà privata da alcuno; 2.° le instituzioni e le for-
» me dirette a conservare l' integrità e la destinazione
» di esse. Tali sono:

» Le strade, le acque, e tutte le altre proprietà che
» appartengono al demanio pubblico.

» I beni dello Stato, de' Comuni, e de' stabilimenti
» pubblici, e per un' assimilazione anche i beni della
» nostra real casa, i nostri siti reali, e i beni riser-
» vati alla nostra disposizione.

» Le opere, ed i lavori pubblici.

» Le contribuzioni pubbliche.

» Tutti gli oggetti dell'amministrazion militare a'ter-
» mini dell' articolo 13.

» Le leggi sulla navigazione, relativamente alla le-
» gittimità delle prede marittime.

» La contabilità dello Stato, de' Comuni, e de' sta-
» bilimenti pubblici.

» L' esame ed il giudizio delle quistioni riguardanti il
» godimento e l' esercizio de' dritti civici ne' Comuni.

» La facoltà di autorizzare lo Stato, la nostra real
» casa, i nostri reali siti, la direzione de' beni riservati

» alla nostra disposizione, la direzione de' beni donati
» reintegrati allo Stato, i Comuni e gli stabilimenti pub-
» blici, a promuovere azioni in giudizio, e quella di
» conciliare le amministrazioni suddette co' privati, i
» quali avessero a formar dimande in giudizio contro
» di esse; il tutto a' termini degli articoli 16 e 17 del-
» la presente legge.

5. » Ciò non di meno non potranno mai apparte-
» nere alle autorità incaricate del contenzioso ammini-
» strativo, ancorchè vi sia interessata l'amministra-
» zion pubblica o lo Stato:

1.° » L'esame ed il giudizio delle azioni tendenti a
» rivendicare la proprietà di un immobile, o ad as-
» serirne la libertà, salvo per quest'ultimo caso le
» disposizioni contenute nell'articolo 6 della presente
» legge;

2.° » L'esame ed il giudizio delle quistioni sullo
» stato delle persone;

3.° » L'esame ed il giudizio delle azioni civili di
» qualunque natura, nelle quali non cada in quistione
» la legittimità, la validità, o la interpretazione di
» un atto dall'amministrazion pubblica (1).

---

(1) La disposizion contenuta in questo articolo, sottraendo dalla giurisdizione de' giudici del contenzioso amministrativo » l'e- » same ed il giudizio delle azioni civili di qualunque natura, nelle » quali non cada in quistione la legittimità, la validità e l'in- » terpetrazione di un atto dall' amministrazion pubblica » una tal disposizione, dicò, fece un tempo nascere il dubbio se ad essi Giudici del contenzioso ovvero ai giudici de' Tribunali ordinarj appartenesse la decisione delle cause di escomputo, e di rescis-

6. » Eccetto i sentieri, o sia le strade vicinali,
» quelle cioè che sono stabilite per lo comodo e per
» l'accesso tra due o più fondi vicini, tutte le contro-
» versie che insorgeranno sulle altre strade, o che ri-
» guardino l'occupazione di tutta, o di una parte del-
» la di loro area, o la riparazione di danni cagiona-
» tivi, o l'obbligo di mantenerla, apparteranno a'giu-
» dici del contenzioso amministrativo.

7. » Le disposizioni dell' articolo precedente sono

---

sioni di contratti stipulati tra lo Stato, o i Comuni o gli stabilimenti pubblici da una parte, e gli affittatori dall'altra; e la ragion di dubitare nacque dal che nel numero 3 art. 8 dell'istessa legge è detto, in termini generali, che ai giudici del contenzioso amministrativo appartiene l'interpetrazione e la spiegazione di tutti i contratti fatti dall'amministrazion pubblica. Ed il Re, risolvendo un tal dubbio, dichiarò, con rescritto de'4 Aprile 1818, che siffatte cause sono di competenza del potere giudiziario, ossia de'Giudici de'Tribunali ordinarii; eccetto però se ne' contratti fosse intervenuto patto col quale si fosse rinunziato in termini assoluti o in casi particolari all'escomputo. Altro dubbio alquanto dopo insorse sull'intelligenza in generale dello stesso succennato numero 3 art. 5, ed il Re con altro rescritto del dì 8 Gennaro 1823 dichiarò, che nelle controversie sui contratti ripassati coll' amministrazion pubblica sieno competenti a procedere i giudici del Contenzioso amministrativo, se si quistioni dell'intelligenza o esecuzione della volontà de' contraenti; ed al contrario sien competenti i Tribunali ordinarj ove si quistioni dell' intelligenza della legge, o dell' applicazione di essa ad un caso non regolato dall' espressa volontà de' contraenti. Non però dopo questi rescritti son cessate le dispute, e le cagioni del disputare tra i Giudici ordinarj e quelli del contenzioso amministrativo intorno ai confini de' loro poteri. Noi siam certi però che un giorno il governo dileguerà tutt' i dubbj.

» comuni a' porti, a' lidi, a' fiumi, a' canali, alle di-
» ghe, a' ponti, alle strade, o sentieri che li costeg-
» giano, o che servono di comunicazione fra loro, alle
» piantagioni che servono di sostegno, di comodo, o
» di ornato, sia alle strade, sia alle ripe, ed in ge-
» nerale a tutto ciò ch' è una dipendenza del demanio
» pubblico, delle strade, o delle altre proprietà pub-
» bliche.

8. » Apparterrà ai giudici del contenzioso ammini-
» strativo il conoscere:

1.° » della validità di tutti i contratti fatti dall'
» amministrazion pubblica;

2.° » della legalità delle solennità adoperate negli
» stessi contratti;

3.° » della interpretazione e spiegazione de' mede-
» simi.

9. » Apparterrà ai medesimi giudici il decidere di
» tutte le controversie di confini tra Comuni, e Comuni.

10. » Sarà di competenza delle autorità del conten-
» zioso amministrativo il decidere tutte le quistioni che
» potranno sorgere tra l'amministrazion pubblica, e
» gli appaltatori di opere e di lavori, ne' termini del-
» l'articolo 8. Le medesime autorità giudicheranno
» pure di tutti i danni commessi verso i privati da'
» suddetti appaltatori nell' eseguimento delle loro in-
» traprese.

11. » Quanto alle azioni de' privati per essere in-
» dennizzati del prezzo delle loro proprietà occupate
» o danneggiate per motivo di pubblici lavori, vi sa-
» rà da noi provveduto con altra legge particolare.

12. » Saranno di competenza de' giudici del con-
» tenzioso amministrativo le controversie relative alle
» tasse, alla ripartizione, ed alla esazione delle con-
» tribuzioni dello Stato e de' Comuni, così per le nuo-
» ve contribuzioni, come per gli arretrati delle anti-
» che, in conformità delle leggi.

13. » Saranno di competenza de' giudici del conten-
» zioso amministrativo le controversie che potranno
» sorgere circa la validità, e la interpretazione de' con-
» tratti fatti dalle autorità così civili che militari; il
» tutto ai termini dell' articolo 8 per forniture o per
» lavori militari.

14. » Quanto ai giudizj sulla legittimità delle pre-
» de marittime, saranno osservate le disposizioni con-
» cernenti un tale oggetto.

15. » Per ciò che appartiene alla contabilità dello
» Stato, e de' Comuni, saranno osservate le disposizio-
» ni riguardanti un tale ramo di amministrazione.

» Le medesime disposizioni saranno applicabili ai con-
» ti degli stabilimenti pubblici siti negli anzidetti Co-
» muni, e riputati come altrettante sezioni de' medesimi.

16. » Apparterrà alle autorità del contenzioso am-
» ministrativo l'autorizzare il demanio dello Stato, la
» nostra real casa, i nostri reali siti, la direzione de'
» beni riservati alla nostra disposizione, la direzione
» de' beni donati reintegrati allo Stato, gli stabilimenti
» pubblici, ed i Comuni, a formar dimande in giudi-
» zio, salvo il disposto nell' articolo 304 della nostra
» legge del dì 12 di dicembre del passato anno (1816)
» sull' amministrazione civile.

17. » Apparterrà alle stesse autorità di conciliare
» le amministrazioni enunciate nel precedente articolo
» coi privati, i quali avessero a formar dimande in giu-
» dizio contro di esse. A tal effetto i privati, prima di
» promuovere le loro azioni, saranno tenuti di presen-
» tare alle autorità anzidette una dimanda per conci-
» liazione. Ove questa riesca inutile, e lo Stato, la no-
» stra real casa, i nostri siti reali, la direzione de' be-
» ni riservati alla nostra disposizione, la direzione de'
» beni donati reintegrati allo Stato, i Comuni, e gli
» stabilimenti pubblici non abbiano volontariamente
» fatto dritto all'istanza dell'attore, le autorità del
» contenzioso amministrativo rilasceranno allo stesso,
» al più tardi fra un mese dalla dimanda presentata,
» un certificato di non seguita conciliazione. Scorso
» questo termine, gli attori rimarranno esonerati dalla
» necessità di produrre innanzi all'autorità giudiziaria
» il documento della tentata conciliazione. Le autorità
» suddette dovranno sempre informare i rispettivi no-
» stri Ministri Segretarj di Stato dell'esito della con-
» ciliazione. »

Or che abbiamo esposto quali sieno in generale le materie del contenzioso amministrativo, egli è tempo di dire il come sia partita la giurisdizione tra i magistrati incaricati di sì fatte materie, seguendo l'ordine inverso della loro dignità.

Degli Eletti, e loro giudiziarie attribuzioni.

In ciascun comune vi ha due eletti, che di unita al Sindaco ne hanno l'amministrazione; se non che Napoli ne ha dodici, uno per ciascun quartiere.

Gli eletti di ciascun comune, e quelli de' quartieri di Napoli, ne' casi di flagranza, giudicano tutte le contravvenzioni a' regolamenti di polizia urbana, e conseguentemente possono infliggere le multe minacciate dai suddetti regolamenti 1.° contro i venditori di commestibili guasti, corrotti, o altrimenti nocevoli, o di qualità e peso inferiore a quello convenuto nell' appalto; 2.° contro i venditori che usino pesi e misure non zeccate o mancanti; 3.° contro di coloro che in contravvenzione de' regolamenti vendessero commestibili senza permesso dell' autorità pubblica, o a prezzo maggiore dell' assisa; 4.° e finalmente contro coloro che, senza l'autorizzazione prescritta da' regolamenti suddetti, dessero spettacoli pubblici, o esercitassero alberghi, osterie, bettole, cantine e simili, o tenessero aperte queste ultime oltre l'ora fissata dall' autorità pubblica. L'appello dalle loro sentenze è prettamente devolutivo, e deve prodursi innanzi alle stesse autorità, che, secondo di qui a poco diremo, giudicano le sentenze de' Sindaci.

Ciò ne' casi di flagranza. Ove poi flagranza non vi sia, o si tratti di contravvenzioni a' regolamenti relativi ai dazj di consumo comunali, gli eletti debbono limitarsi a verificare tutte le contravvenzioni di polizia ur-

bana e rurale, ed a provocarne la punizione avanti al Giudice competente (1).

E finalmente sono essi incaricati di esercitare il ministero pubblico sia presso i Giudici di Circondario, sia presso i respettivi Sindaci.

De' Sindaci, e delle attribuzioni giudiziarie de' medesimi.

In ciascun comune del Regno vi è un Sindaco.

I Sindaci son competenti a pronunziare le sole multe, che non oltrepassano ducati sei, per le contravvenzioni mentovate negli articoli 6 e 7 della legge de' 21 Marzo 1817; vale a dire ove si tratti di occupazione, di degradazione, o di manutenzione di strade (eccetto le vicinali), di porti, di lidi di fiumi, di canali, di dighe, di ponti, e di piantagioni che servono di sostegno, di comodo, o di ornato sia alle strade, sia alle ripe, ed in generale a tutto ciò che è una dipendenza del demanio pubblico, delle strade, e delle altre proprietà pubbliche.

L'appello dalle loro sentenze è puramente devolutivo, e deve prodursi innanzi al Sindaco del capo-luogo del Circondario. Nel caso però che la sentenza siá stata pronunziata da costui, come altresì nel caso che egli abbia interesse nella causa, l'appello vuol prodursi innanzi al Sindaco del capo-luogo del distretto. E final-

---

(1) Vedi l' art. 58 della legge de' 12 Dicembre 1816, ed il decreto de' 28 Gennajo 1824.

mente avverso le sentenze de' Sindaci (e lo stesso dicasi di quelle pronunciate dagli Eletti) de' capo-luoghi de' distretti e delle provincie, l' appello dee prodursi innanzi ai respettivi Consigli d' Intendenza.

Tutto ciò nel caso che le multe non oltrepassino i ducati sei. Ove poi si tratti di multe maggiori, ovvero di danni cagionati dalle contravvenzioni sopra mentovate, i Sindaci debbono limitarsi a compilar l' istruzione, ma il giudicarle appartiene ai Consigli d' Intendenza (1).

La legge de' 12 Dicembre 1816 commetteva ai Sindaci la giurisdizion locale, e le funzioni di polizia giudiziaria, ma la prima fu in seguito trasferita ai conciliatori, con la legge de' 29 Maggio 1817; e le altre ai supplenti locali, col decreto de' 21 Ottobre 1821.

De' Consigli d' Intendenza, e loro attribuzioni.

In ogni capo-luogo di provincia vi ha un Consiglio d' Intendenza, il quale è composto di cinque consiglieri nelle Intendenze di prima classe, di quattro in quelle di seconda, e di tre in quelle di terza. Presidente n' è sempre l' Intendente, il quale, in caso di parità, vi ha voto preponderante.

I Consigli d' Intendenza son competenti a giudicare tutte le controversie del contenzioso amministrativo enunciate dall' art. 1 sino al 17 della legge de' 21 Mar-

(1) Vedi gli articoli 19, 20, 21 e 22 della legge de' 21 Marzo 1817.

zo 1817, eccetto le seguenti: cioè, 1.° quelle che cadono sulla legittimità delle prede marittime; 2.° quelle che riguardano le contabilità de' comuni, de' quali lo stato discusso è stato approvato dal Re, non che de' Banchi dello stato, della tesoreria, della cassa di ammortizzazione, e del debito pubblico, e delle provincie; 3.° quelle che riguardano le controversie relative all'esecuzione de' contratti celebrati con i Ministri di Stato, non che ai lavori, ed alle forniture eseguite per servizio de' loro rispettivi ministeri; 4.° quelle che cadono sulle operazioni de'Commessarj ripartitori; 5.° e finalmente quelle cui dan luogo le omissioni o le commissioni de' Direttori delle amministrazioni finanziere.

Sono inoltre i Consigli d' Intendenza competenti a giudicare tutte le controversie relative all' esecuzione degli statuti delle corporazioni di arte, ed altre simili.

E finalmente al Consiglio d' Intendenza di Capitanata appartiene giudicare tutte le quistioni che possono insorgere tra il Fisco, i Corpi morali, i comuni, ed i privati, relativamente alle censuazioni delle terre del Tavoliere di Puglia di già seguite, o da seguire.

Le decisioni de' Consigli d' Intendenza van soggette all'appello, devolutivo però e non sospensivo, da prodursi innanzi alla G. C. de' Conti; se non che ove essi Consigli giudicano de' danni, o infliggono multe per le contravvenzioni enunciate negli articoli 6 e 7 della legge dei 21 Marzo 1817, e le condanne contenute nelle loro decisioni non eccedono la somma di ducati 40, sono inappellabili.

Oltre però a dette funzioni giudiziarie, i Consigli

d'Intendenza possono essere consultati da' respettivi Intendenti sopra tutti gli affari che interessano l'amministrazione; ma ove ciò sia, le loro deliberazioni sono meramente consultive, e prendono il nome di avvisi, sì che possono gl' Intendenti adottarli o no, secondo lor piaccia.

E finalmente ciascun Consigliere d'Intendenza può essere incaricato dall' Intendente di commissioni, e delegazioni straordinarie, così in residenza che fuori, per lo servizio dell' amministrazione, e può altresì esser da lui destinato a supplire il Segretario Generale ne' casi d' assenza o d' impedimento.

Della G. Corte de' Conti.

La G. Corte de' Conti è composta di un presidente, di tre vice presidenti, di dieci consiglieri, di un procurator generale, e di tre avvocati generali di lui sostituti, di un segretario generale, di un cancelliere, di venti razionali, e di altri uffiziali minori.

Ella è divisa in tre camere, delle quali l' una vien denominata Camera del *Contenzioso amministrativo*, e le altre due *Camere de' Conti.*

Funzioni della Camera del Contenzioso.

Alla Camera del contenzioso appartiene il giudicare in grado di reclamo ossia d'appello, 1.° le decisioni de' Consigli d' Intendenza, eccetto quelle che contengono condanne a multe non maggiori di ducati quaranta, pronunzia-

te per contravvenzioni specificate negli articoli 6 e 7 della legge de' 21 Marzo 1817, e ciò perchè son le medesime, come dicemmo a suo luogo, inappellabili. 2.° Le ordinanze de' Commissarii ripartitori relative alla division de' demanii, ed all' esecuzione de' giudicati dell' abolita commession feudale. 3.° Ed i ricorsi prodotti avverso le liquidazioni spedite contro i contabili dello stato. Ben inteso però che i reclami prodotti in detta Camera del Contenzioso avverso le decisioni de' Consigli d' Intendenza, o de' Commessarii Ripartitori non hanno effetto sospensivo, se non quando la camera lo ordini espressamente; ed in quanto ai ricorsi avverso le liquidazioni spedite contro i contabili dello stato, dee la stessa camera proporne, ove lo creda, la sospensione al Re.

Tutte le decisioni definitive, che la detta Camera pronunzia in grado di reclamo, non possono esssere eseguite che dopo l' approvazione Sovrana. Se non che il Re, con legge de' 14 Giugno 1824, si riserbò di sentire la Consulta di Stato su i dubbj cui siffatte decisioni della G. C. de' Conti potessero dar luogo, ed ordinarne o no la revisione.

Appartiene altresì alla stessa Camera del Contenzioso di decidere, ma in prima istanza: 1.° Le controversie relative all' esecuzione de' contratti stipulati con i ministri di Stato, ed ai lavori, ed alle forniture eseguite per servizio de' respettivi ministeri. 2.° Il giudicare le ricuse prodotte avverso un intero Consiglio d' Intendenza. 3.° E finalmente è la medesima incaricata di esami-

nare, in linea consultiva, le liquidazioni delle pensioni di giustizia, a' termini del Decreto de' 3 Maggio 1816.

I reclami avverso le decisioni, che la Camera del Contenzioso pronunzia in prima istanza, debbon prodursi, a' termini del Decreto de' 18 Ottobre 1824, innanzi alla Consulta di Stato (1).

Attribuzioni delle due Camere de' Conti.

Alle due Camere de' Conti appartiene il giudicare 1.° i conti di tutt' i ricevitori e pagatori del denaro Regio, qualunque sia la loro denominazione: non mai però le operazioni degli Ordinatori, ossia de' Direttori Generali delle amministrazioni, eccetto i quattro casi dei quali or ora farem menzione; 2.° i conti di quei fornitori o appaltatori di servizj, ed opere civili e militari, i quali avessero stabiliti i loro contratti direttamente co' Ministri, e coll' Intendenza Generale dell' Esercito; 3.° i conti di coloro che sono incaricati dell' amministrazione de' fondi addetti ai reali stabilimenti; 4.° i contratti delle provincie, ossia degli amministratori dei fondi provinciali; 5.° i conti de' cassieri de' comuni maggiori, ossia di que' comuni che hanno uno stato discusso approvato dal Re: se non che detti conti dee giudicarli in grado di revisione; 6.° i conti della Tesoreria

(1) Il suddetto decreto de' 18 Ottobre 1824 non attribuisce espressamente alla Consulta il riesame delle decisioni profferite dalla G. C. de' Conti sulla ricusa di un intero Consiglio d' Intendenza, ma sembra che anche in questo caso competa il ricorso alla Consulta.

generale, e de' banchi, ma riunite le due Camere contabili; 7.° i conti della cassa di ammortizzazione e della direzione del debito pubblico, riunite però tutte le tre Camere in seduta generale.

Alle stesse Camere de' Conti appartiene altresì il giudicare, a' termini del Decreto de' 24 Novembre 1827, i Direttori delle amministrazioni provinciali finanziere, tanto per colpe di *commissioni*, che di *omissioni*.

E finalmente alle stesse Camere de' Conti appartiene il giudicare i Direttori Generali delle amministrazioni, i quali sono sotto la immediata dipendenza de' Ministri, ne' seguenti quattro casi. 1.° Se senza esservi autorizzati han rimesso al debitore delle Amministrazioni cui presiedono le somme, o le quantità da' medesimi dovute, o cancellati e restituiti loro i titoli di credito. 2.° Se hanno ordinato pagamento in contraddizione degli ordini ministeriali. 3.° Se hanno ordinato spese non autorizzate nè da' regolamenti generali nè dagli stati discussi; salvo ad essi di ottenerne l'autorizzazione anche *post factum*. 4.° Se hanno invertito i fondi, salvo egualmente l'ottenerne la regolarizzazione.

Le decisioni delle Camere de' Conti possono essere impugnate, a norma del sopra citato decreto de' 18 Ottobre 1824, con ricorso alla Consulta (1), senza che

---

(1) Nel succitato Decreto de' 18 Ottobre 1824 non si fa motto delle decisioni profferite a carico o discarico de' Direttori delle amministrazioni provinciali finanziere, e ciò perchè non era ancor nato il Decreto de' 24 Novembre 1827; ma sembra per analogia che anche esse sieno suscettibili di ricorso alla Consulta.

però se ne sospenda l'esecuzione, a' termini dell' art. 19 e 22 della legge de' 29 Maggio 1817.

Tali e non altre sono le attribuzioni della G. C. de' Conti. Ma è pur da sapere, che in un dato giorno di ciascheduna settimana si riuniscon fra loro il Presidente della medesima, i tre vice Presidenti, il Procurator Generale ed il Segretario Generale, e formano la così detta Commissione de' Presidenti, le cui funzioni sono lo esaminare e dare il proprio parere sugli affari sui quali piaccia ai Ministri delle finanze, dell' Interno, e della Casa Reale d' interrogarla.

CAPO V.

De' Giudici speciali delle cause di controbando e di contravvenzione ai regolamenti de' Dazj Indiretti.

La legge organica de' 29 Maggio attribuiva a ciascun Giudice di Circondario, come a suo luogo dicemmo, la facoltà di giudicare in prima istanza, nell' ambito della propria giurisdizione, i controbandi e le violazioni delle leggi concernenti i dazii indiretti; ma con legge de' 20 Dicembre 1826 tal prerogativa fu esclusivamente data ai soli Giudici di que' circondarii ne' quali esiste una dogana di prima classe; ed ove nell' ambito di un distretto non vi fosse una dogana di prima classe, fu detto che il solo competente in siffatte materie fosse il Giudice del capo-luogo del Distretto.

In oltre colla stessa legge furono istituiti due Giudici

speciali, da risedere in Napoli, esclusivamente incaricati di giudicare in prima istanza; l'uno le cause riguardanti le dogane, la navigazione ed i dazii di consumo nell'ambito della provincia di Napoli, eccetto però il Distretto di Castellamare; l'altro le cause relative ai generi di privativa, in tutta l'estensione territoriale de' dazii di consumo.

A detti Giudici appartiene il procedere in prima istanza in siffatte cause, sia che l'amministrazione, con azione civile, reclami il pagamento de' dazii, delle multe, delle ammende, o la confisca degli oggetti, e 'l ristoro dei danni ed interessi, sia che agisca per l'applicazion delle pene correzionali contro i trasgressori de' regolamenti.

Dalle sentenze che essi pronunziano in linea civile l'appello si dee produrre al Tribunale civile della Provincia; nè contro i giudicati de' Tribunali civili vi è gravame: salvo però il ricorso alla suprema Corte di giustizia, da prodursi tra quaranta giorni dal dì della notifica del giudicato.

Tutte le sentenze poi che essi Giudici speciali pronunziano in linea correzionale, l'appello si vuol produrre alla gran Corte criminale della provincia, la quale ne giudica inappellabilmente: salvo del pari il ricorso alla suprema Corte di giustizia, e questo ricorso compete così all'imputato ed al Ministero pubblico che all'amministrazione de' Dazj indiretti; quantunque la medesima non si sia costituita parte civile nel giudizio penale.

Soventi volte però avviene che il contrabbando, o la

contravvenzione qualsia ai regolamenti relativi ai Dazj indiretti si trovi connessa a reati di altro genere. Ove ciò si avveri, la stessa legge de' 20 Dicembre 1826 vuole che l'affare sia rimesso al Giudice competente del reato di altro genere; onde costui pronunzii ne' termini della sua competenza, ed astenendosi d'interloquire sul controbando, o sulla contravvenzione, ne rinvii il procedimento al Giudice de' Dazj indiretti.

CAPO VI.

Delle Commissioni e del Consiglio delle prede marittime.

L'attual costituzione delle Commissioni, e del Consiglio delle prede marittime è dovuta alla legge de' 2 Settembre 1817 ed al Decreto del dì 8 Aprile 1822.

Appartiene esclusivamente alle Commissioni il giudicare in prima istanza della legittimità delle prede marittime, e dell' appartenenza degli oggetti salvati dal naufragio.

Esse non son permanenti, ma si riuniscono in occasioni soltanto di preda o di naufragio, e si formano in ciascun distretto di marina dal Capitano del porto del luogo, dal Giudice del Circondario, dal Sindaco comunale, e dal supplente di detto Giudice, il quale vi esercita le funzioni di ministero pubblico.

Così in tutti i distretti del littorale delle Provincie. Nel distretto però della marina di Napoli la Commissione vien composta da un Capitano di vascello, che la

presiede, dal Capitano del Porto, dal più antico commessario di Marina, e da uno de' sostituti del Procurator Regio presso il Tribunale civile, il quale vi esercita le funzioni di Ministero pubblico (1).

Al Consiglio poi delle prede marittime appartiene il riesaminare in grado di appello, ove appello vi sia, le decisioni pronunziate dalle Commissioni. Il medesimo è composto di un presidente, di sei giudici, di un procurator generale, e di un segretario.

In quanto alla procedura finalmente, così le Commissioni che il Consiglio son tenuti, a norma del Decreto de' 31 Maggio 1826, di seguir le regole, e le forme prescritte dalla legge de' 25 Marzo 1817 sul contenzioso amministrativo.

CAPO VII.

De' Tribunali militari.

Sotto la denominazione generica di Tribunali militari van compresi: 1.° I Consigli di guerra addetti all' armata di terra. 2.° L'alta Corte militare. 3.° I Consigli di guerra addetti all'armata di mare. 4.° E finalmente le gran Corti marziali destinate a giudicare i reati commessi da' forzati o da' loro custodi.

---

(1) Fa uopo sapere che il littorale del regno è immaginariamente diviso in circondarj, e ciascun circondario suddiviso in distretti, senza che però questa divisione e suddivisione coincida colla divisione politica-territoriale del Regno.

Per lo pregio dell' ordine, noi ne parleremo partitamente.

De' Consigli di Guerra addetti all' armata di terra.

Questi Consigli, al pari che l'alta Corte militare, debbono l'attual loro costituzione allo statuto penale militare, il quale, pubblicato a'30 Gennaro 1819, incominciò pel decreto de' 5 Marzo susseguente ad avere sua esecuzione il dì 1.° Giugno dell' istesso anno; se non che i mutamenti che il tempo ha prodotti han dato causa a modificazioni diverse.

Or senza tessere la storia cronologica di dette variazioni, chè inutil cosa sarebbe, noi ci limiteremo a dire qual sia lo stato attuale delle cose, ritraendolo non meno dal succennato statuto de' 30 Gennaro, che dagli altri atti legislativi posteriori de' 21 Luglio 1821, dei 2 Ottobre 1822, de' 14 Gennaro 1824, de' 16 Novembre 1825, de' 29 Marzo 1826, de' 29 Maggio 1826, del dì 8 Agosto 1826, del dì 10 Gennaro 1827, del dì 12 Ottobre 1827.

I Consigli di guerra addetti all' armata di terra si distinguono in Consigli di corpo, Consigli di guarnigioni, e Consigli divisionarii, denominati ora Consigli generali.

Consigli di Corpo.

Ogni corpo dell' esercito, sia che costi di uno, o più battaglioni attivi, sia di una o più divisioni di cavalleria, può convocare, quando fa d' uopo, un consiglio di guerra detto Consiglio di corpo, il quale deve essere

composto di un presidente, di sette giudici, di un commessario del Re (1) il quale vi eserciti le funzioni d'istruttore, di relatore, e di ministero pubblico, che può avere uno o più sostituti, e di un cancelliere. Questi consigli adunque non son permanenti, nè i membri che li formano son sempre gli stessi, eccetto i commessarii del Re, ed i loro sostituti, i quali son stabili, e di nomina dell'istesso Re. Tutti gli altri debbono essere prescelti da' respettivi comandanti de' corpi, e nominati da essi per turno, ossia alternando tra gl'individui presenti al corpo, di cui l'imputato fa parte; se non che il solo cancelliere può essere ad essi comandanti proposto dal commessario del Re.

A' Consigli del Corpo appartiene il procedere contro gli uffiziali subalterni, i sotto uffiziali, e soldati presenti ai corpi di qualunque arma, a' battaglioni attivi di fanteria, ed alle divisioni di cavalleria, e contro tutti gl' individui addetti al servizio delle armate, che in quanto al grado trovinsi assimilati dal Decreto de' 28 Dicembre 1817 agli uffiziali subalterni o ai sotto-uffiziali, sol che però si tratti di reati militari commessi dagli uni o dagli altri ne' luoghi ove si trova di guarni-

(1) Allorchè i battaglioni attivi di fanteria, e le divisioni di cavalleria, che fan parte d'una stessa brigata, si dividono sì, che il primo battaglione, o la prima divisione stanzi in un luogo, e 'l secondo, o la seconda in un altro, il Commessario del Re dee rimanere col primo battaglione, o colla prima divisione, e 'l General che comanda la brigata dee delegare un Uffizial subalterno che eserciti le funzioni di commissario del Re presso il secondo Battaglione o la seconda divisione.

gione o distaccato il corpo, o il battaglione o la divisione di cavalleria cui gl' imputati appartengono (1).

Acciocchè poi in ogni giudizio intervengano alquanti giudici pari all' imputato, lo statuto suddetto prescrive che, se si tratta di giudicare un Tenente, il Consiglio deve essere composto da quattro Capitani e tre Tenenti, ed ove manchi uno de' quattro Capitani sia supplito dal più antico de' Tenenti presenti al corpo. Se l' imputato è un Sotto-Tenente, il Consiglio deve essere composto da due Capitani, due Tenenti, e tre Sotto-Tenenti. Se un Sotto-Uffiziale . . . . deve essere composto da due Capitani, due Tenenti, un Sotto-Tenente, e due Sotto-Uffiziali i quali abbiano l' istesso grado che l' imputato. E finalmente se hassi a giudicare un soldato . . . . deve esser composto da due Capitani, un Tenente, un Sotto-Tenente, un Sotto-Uffiziale e due soldati. Qual si sia però il grado dell' imputato, il Presidente forz' è che sia un Maggiore, ed in di lui mancanza, il più antico de' Capitani presenti: ben inteso che lo stesso Comandante titolare o interino del Corpo o battaglione cui l' imputato appartiene può presedere al Consiglio, quante volte il turno disegni lui, e nel caso altresì che egli sia il solo che abbia il grado, che un Presidente in consiglio di corpo deve avere. I Commessarj del Re finalmente

(1) Ove però si tratta di giudicare individui di artiglieria lontani dalle bandiere, possono contro di essi procedere i Consigli di guarnigione della provincia, ancorchè i reati sien di competenza de' Consigli di Corpo. Decreto de' 14 Gennaro 1824.

sono fissi, come già dicemmo; ma, a norma dell' istesso statuto, essi debbono avere il grado di Capitano o di subalterno.

Avverso le decisioni de' Consigli di Corpo, così al condannato che al Ministero pubblico, compete il ricorso all' alta Corte Militare, menochè contro quelle le quali dichiarassero non colpevole l' accusato.

Consigli di Guarnigione.

In ogni provincia vi ha un Consiglio detto di guarnigione, senonchè Napoli può averne, ove fa uopo, più di uno. Inoltre la piazza di Gaeta, comechè compresa nella provincia di Terra di Lavoro, può avere un suo proprio Consiglio di guarnigione. E finalmente un suo particolar Consiglio di guarnigione può avere altresì la Guardia Reale.

Un Consiglio di guarnigione qual sia deve essere composto di un Presidente scelto nella classe degli uffiziali superiori, di un Commessario del Re, uffizial superiore anch' esso o almeno Capitano, il quale vi eserciti (al pari che i commessarj del Re ne' consigli di corpo) le funzioni d' istruttor del processo, di relatore, e di Ministero pubblico (1), non che di sette Giudici e di un Cancelliere. E lo statuto vuole che quattro Giudici sieno uffiziali superiori, e tre Capiteni, ed ove manchi uno de' quattro uffiziali superiori,

(1) Il commessario del Re può aver: uno o più sostituti.

sia supplito dal più antico de' Capitani presenti (1). Il Cancelliere in fine dev' esser prescelto tra i Sotto-Uffiziali.

La facoltà di convocare detti consigli appartiene, secondo lo statuto, nelle provincie ai respettivi comandanti di esse, in Gaeta al Tenente del Re, ed in Napoli al Comandante della piazza, eccetto però se si tratti di Consigli di guarnigione della Guardia, perciocchè il convocar questi si appartiene non al Comandante della piazza di Napoli, ma a quel Maresciallo di dettaglio dell' istessa Guardia, che il Re abbia designato.

La nomina altresì de' sette Giudici si appartiene a quegl' istessi che hanno il diritto di convocare detti consigli; ma debbono essi nominarli per turno di anzianità fra gli Uffiziali presenti. Non così però de' Presidenti e de' Commessarj del Re. Debbon questi essere nominati dallo stesso Re: ben inteso che ove manchi il presidente nominato dal Re, il Comandante della Provincia può farlo supplire, ne' Consigli di guarnigione della Provincia, dall' Uffizial superiore di maggior grado, e più antico tra' presenti.

A' termini quindi dello statuto, nè anche questi consigli dovrebbero essere permanenti, imperciocchè, eccetto i presidenti ed i commessarj del Re che son fis-

(1) Quante volte però si trattasse di giudicare individui, che abbian gradi d' uffiziali subalterni o inferiori, e il Consiglio di guarnigione fosse competente, i Giudici debbono esser presi dalle classi stabilite dallo statuto pe' consigli di corpo.

si, i Giudici non dovrebbero esser prescelti, nè convocati se non quando sopravvenisse l'occasione di giudicare uno o più individui soggetti alla lor giurisdizione; ma essendo stati i Consigli di guarnigione rivestiti, benchè provvisoriamente, di altre estranee attribuzioni con tre reali decreti, l'uno de' 29 Marzo 1826, l'altro de' 24 Maggio dell' istesso anno, ed il terso de' 12 Ottobre 1827, essi son divenuti permanenti col fatto.

A detti consigli appartiene il giudicare 1.° i Capitani di qualunque corpo, ed i correi, e complici di corpi diversi esistenti o non esistenti nel luogo ov' è stato commesso il reato; 2.° qualunque militare che non appartenga ad alcun corpo, o appartenga a corpo non formato in battaglione, o a battaglioni di riserva, o alle compagnie di deposito; 3.° gl' individui d' artiglieria stanzionati in luoghi lontani dalle loro bandiere, e ciò, come a suo luogo dicemmo, per decreto de' 14 Gennaro 1824; 4.° tutti gl' individui soggetti alla giurisdizione militare, i quali però non abbian gradi ne assimilazione a gradi militari (1); 5.° i gendarmi ed i militari di qualunque altro corpo addetti ad un ramo qualunque di pubblica amministrazione, ove però sieno essi imputati di reati commessi in atto di servizio per oggetti relativi all' istesso servizio, e ciò per

(1) Tali sono: 1.° gl' individui addetti al servizio delle armate specificati nell' art. 74 dello statuto; 2.° i pagani che si trovassero ne' due casi preveduti dall' art. 14 del succennato statuto militare.

Decreto del dì 8 Agosto 1826; e finalmente i presidiarj, ed i loro custodi, sol che sieno imputati di misfatti contro la sicurezza interna del presidio, specificati nel cap. 2.° dello statuto de' 29 Maggio 1826.

Tali e non altri sono i sudditi, o, se è permesso il dirlo, i *Giustiziabili* ordinarj de' Consigli di guarnigione, ma sono questi, come dicemmo, provvisoriamente rivestiti di più ampia giurisdizione ancora, e noi ci riserbiamo di parlarne nell' appendice aggiunta al presente titolo.

Dalle decisioni de' Consigli di guarnigione compete il ricorso così al condannato che al ministero pubblico presso l' alta Corte Militare, eccetto il caso che l' imputato fosse dichiarato non colpevole, secondo che dicemmo delle decisioni de' consigli di corpo (1).

Consigli di Divisione, ora detti Consigli Generali.

Allorchè, nell' anno 1819, fu pubblicato lo statuto penale militare, il regno di Napoli era immaginariamente diviso in grandi sezioni territoriali denominate divisioni militari, ciascuna delle quali comprendeva più provincie, ed a ciascuna di esse era preposto un comandante militare, se non che Napoli e Gaeta si riguardavano, e si riguardano tuttora, come due sezioni distinte dalle altre, e ciascuna di dette città avea,

(1) Quando però i Consigli di guarnigione si trasformano in commissioni militari non vi è mai luogo a ricorso all' alta Corte Militare, secondo diremo nell' appendice.

ed ha un suo proprio Comandante Militare col titolo di Governatore. Inoltre un comando, ed un comandante distinto avea ed ha pure la Guardia Reale. Dal che fu che i Consigli di guerra, de' quali ora parliamo, furon denominati Consigli di divisione, ed ai Comandanti delle divisioni militari fu data la facoltà di convocarli, ove l' uopo il richiedesse, e di nominarne i componenti. Soppresse però, per decreto de' 7 Luglio 1821, le divisioni territoriali delle Provincie, ed i Comandanti di esse, i consigli di divisione presero la denominazione di consigli generali: ben inteso che Napoli, Gaeta, e la Guardia Reale possono avere tutt' ora, ove l' occasione si presenti, de' consigli generali separati e distinti, perciocchè han tuttora Governatori, e Comandanti particolari.

Ai Consigli Generali appartiene il giudicare gli ufficiali superiori ed i Generali. Essi, al pari de' Consigli di corpo, e di guarnigione, debbono constare di un Presidente, di sette Giudici, di un Commessario del Re, che può avere uno o più sostituti, e di un cancelliere. I Commessarj del Re presso detti Consigli forza è che sieno uffiziali superiori, e son fissi e di nomina dello stesso Re (1). I Cancellieri debbono essere prescelti nella classe de' Sotto-Uffiziali, e possono esserlo dagli stessi Commessarj del Re, salvo però l' approvazione dell' autorità cui spetta la facoltà di nominare i componenti de' Consigli.

(1) Essi vi esercitano ad un tempo le funzioni d' istruttori de' processi, di relatori e di agenti del Ministero pubblico.

Ad oggetto che nel giudicare ogni imputato intervenga un numero di giudici pari a lui, lo statuto prescrive la seguente regola, cioè: 1.° Se hassi a giudicare un Maggiore, il Consiglio deve essere preseduto da un Colonnello, ed aver per Giudici quattro Tenenti Colonnelli e tre Maggiori; e mancando uno o due de' Tenenti Colonnelli, possono esser suppliti da' Maggiori più antichi tra' presenti. 2.° Se hassi a giudicare un Tenente Colonnello, il Consiglio deve esser preseduto da un Generale, ed aver per Giudici quattro Colonnelli, e tre Tenenti Colonnelli; salvo egualmente il far supplire, in caso di mancanza, uno o due Colonelli da altrettanti Tenenenti Colonnelli. 3.° Se hassi a giudicare un Colonnello deve esser preseduto da un Generale, ed i Giudici debbono essere scelti fra i Generali, ed i Colonnelli, sol che il numero de' Generali sorpassi, se è possibile, quello de' Colonnelli. 4.° Se hassi a giudicare un Brigadiere, o un Maresciallo di Campo, deve esser preseduto da un Tenente Generale, ed i Giudici debbono essere scelti fra i Generali. 5.° E finalmente se hassi a giudicare un Tenente Generale, il Consiglio dev'esser preseduto dal più antico de' Tenenti Generali ed i Giudici forz'è che sieno Tenenti Generali anch' essi.

Questi Consigli adunque, al pari che quelli di corpo, non sono permanenti, sì che vengono convocati sol quando l' occasione vi sia di un giudizio.

La facoltà di convocarli e di nominarne i componenti, eccetto sempre i Commessarii del Re, si appartene-va, a norma dello statuto e secondo i diversi casi, ai comandanti delle divisioni militari, al Governatore di

Napoli, a quello di Gaeta, ed al Capitano delle Guardie del Corpo, o ad uno de' Colonnelli Ispettori Generali della Guardia Reale, che il Re avesse designato; ma lo stesso succitato Decreto de' 7 Luglio 1821, che abolì le divisioni militari, prescrisse che ove occorresse di giudicare Maggiori o Tenenti Colonnelli esistenti nelle provincie, la convocazione de' Consigli generali e la nomina de' componenti si appartenesse ai Comandanti delle Provincie, ed ove si trattasse di giudicare Colonnelli, Brigadieri, Marescialli di Campo o Tenenti generali, la convocazione e la nomina fosse del Ministro della guerra; coll' obbligo però di sottometterne la proposizione al Re.

Ciò posto ella è rimasta ferma la prerogativa accordata dallo statuto al Generale Governatore di Napoli, al Governatore della piazza di Gaeta, ed al Capitano delle Guardie del Corpo, o, in di lui vece, ad uno de' Colonnelli Ispettori Generali della Guardia Reale, di convocare cioè e di nominare i Consigli generali, ove occorra tradurre in giudizio quei de' loro rispettivi subordinati che fosser giudicabili da essi.

Avverso le decisioni di questi Consigli può prodursi il ricorso all' alta Corte Militare, così per parte de' condannati che del Ministero pubblico; eccetto se l'imputato sia stato dichiarato non colpevole, teoria comune a tutte le decisioni di tutt' i Consigli di guerra.

Dell' Alta Corte Militare.

L' alta Corte Militare risiede nel luogo della residenza del Re, ed è permanente. Essa è composta di un presidente, di undici giudici ordinarii e cinque straordinarii, i quali son chiamati sol quando occorra supplire gli ordinarii, di un segretario generale, che vi esercita le funzioni di Relatore ad un tempo e di Ministero pubblico, e di un sostituto.

La medesima è preseduta dal comandante in capo dell' esercito, o da altro Generale, ed alla classe dei generali debbono similmente appartenere tutt' i giudici. La nomina dell' uno e degli altri è riservata al Re.

All' alta Corte militare appartiene 1.° Il decidere i conflitti di giurisdizione che possono insorgere tra uno, ed un altro Consiglio di guerra, non mai però quelli che sogliono elevarsi tra i Consigli di guerra e le gran Corti criminali, imperocchè il decider questi è dato esclusivamente alla suprema Corte di giustizia.

2.° Il vegliare su tutt' i Consigli di guerra con facoltà di censurarli, non che il tradurre in giudizio un intero Consiglio, o taluni de' suoi membri per reati di cui si fosser resi colpevoli nell' esercizio delle loro funzioni giudiziarie: nel qual caso dee l' alta Corte designare un Consiglio di guerra competente al grado degl' incolpati, onde sien giudicati.

3.° Può annullar finalmente tutte le decisioni dei Consigli di guerra (eccetto quelle che dichiarassero l' accusato non colpevole) ove nel giudizio fossero state violate le forme essenziali del rito, o si fosse contrav-

venuto manifestamente al testo delle leggi e de' decreti. Annullando però la decision resa, non può l'alta Corte pronunziare sul fondo, ma dee rinviar la causa ad un Consiglio di guarnigione, se la decisione fu emessa da un Consiglio di guarnigione o di corpo; ed a un Consiglio generale, se fu emessa da un Consiglio generale.

Materie di competenza de' Tribunali militari.

Sin qui abbiamo detto il come e di quai giudici debbon esser formati i Consigli di guerra, e l'alta Corte militare, e come sia partita fra essi la giurisdizione. Ne riman però a dire quali sieno le materie di lor comune e natural competenza (1), e quali i loro sudditi, ossia *giustiziabili*, in generale.

I Consigli di guerra, e l'alta Corte militare non hanno giurisdizione alcuna nelle cause civili, e son destinati unicamente a giudicare 1.° i reati de' gendarmi, e d'ogni altro militare addetto ad un ramo qualunque di pubblica amministrazione, commessi però in atto di servizio, e per *oggetti* relativi allo stesso servizio: 2.° i reati commessi da presidiarii e loro custodi contro la sicurezza interna del presidio: 3.° e finalmente i reati militari, o ad essi assimilati.

Il Decreto del dì 8 Agosto 1826, che attribuisce ai

(1) Delle materie provvisoriamente attribuite ai Consigli di guarnigione, in virtù de' decreti de' 29 Marzo e 24 Maggio 1826 e de' 12 Ottobre 1827, ne parleremo nell' appendice aggiunta al presente titolo.

Consigli di guarnigione il giudicare i reati commessi da' gendarmi e da ogni altro militare addetto ad un ramo qualunque di amministrazion pubblica, comprese sotto una formola generale ogni specie di reati ad essi imputabile, sol che li commettessero *in atto di servizio e per oggetti relativi allo stesso servizio*; quindi non vi è luogo a comenti, nè a distinzioni.

In quanto ai presidiarii ed ai loro custodi, lo statuto de' 29 Maggio 1826 individua e specifica quali reati sian punibili da' Consigli di guarnigione; quindi noi rinviamo il lettore a quello statuto, senza altro aggiungere.

Non possiamo però dispensarci dall'esporre e chiarire la teoria sanzionata dallo statuto de' 30 Gennaro 1819 intorno ai reati militari, e dire quali sieno i reati ad essi assimilati; perciocchè dette voci non eccitano in tutti le stesse idee.

Si vuol dunque sapere che lo statuto suddetto dichiara reati militari:

I. Tutti quelli che i militari commettono, sia contro la disciplina e subordinazion militare, sia contro le leggi speciali della milizia.

II. Quelli che comunque non offendono la disciplina e subordinazion militare, nè le leggi speciali della milizia, pur non di meno son commessi da' militari in atto del servizio militare per oggetti relativi allo stesso servizio.

III. I reati di qualunque natura che i militari commettono ne' quartieri, nelle fabbriche militari d'arme, ne' collegii e nelle scuole militari, ne' castelli, ne' cam-

pi e luoghi di riunione di truppe per oggetti di guerra o d'istruzione, nell'atto della riunione e sotto le armi, o nelle fortezze e piazze chiuse nelle quali non vi sia un governo civile; ed in qualunque altro luogo militare chiuso da trinceramento, mura, e fossi.

IV. Tutti quei delitti e quelle contravvenzioni che fossero commesse da persone militari ne'limiti della propria guarnigione, per la persecuzione delle quali non si potrebbe, a' termini delle leggi comuni, esercitare l'azion pubblica senza istanza della parte privata.

V. E finalmente l'omicidio, la ferita, e l'ingiuria commessa in qualunque luogo da un militare contro un militare senza complicità alcuna di pagani.

Malgrado ciò non tutt'i reati militari sono giudicabili da'Tribunali militari, ma i soli reati maggiori. Il punire i reati minori, ossia le contravvenzioni alla disciplina, si appartiene, non ai Tribunali militari, ma ai superiori, ossia ai capi militari. E lo statuto nel fine di discernere gli uni dagli altri enumera e specifica nel II. Tit. del III. Lib. tutt'i reati giudicabili dai Tribunali militari.

Dalle cose sin qui dette adunque risulta 1.° che, eccetto i casi preveduti ne' numeri 2. 3. 4. e 5., tutti gli altri reati che i militari possono commettere debbono riguardarsi come reati pagani giudicabili colle leggi comuni da'giudici e Tribunali ordinarii; 2.° che i tribunali militari, salvo il poter discrezionale accordato ai capi militari, non hanno giurisdizione che su i militari, e su i presidiarii.

L' una e l' altra massima però soffrono le seguenti rispettive eccezioni. Non ha luogo la prima massima, 1.° quando l' armata trovasi fuori del regno. Ove ciò sia, a' termini dell' art. 63 dello statuto, i componenti di essa, e quei che sono addetti al di lei servizio debbono essere giudicati dai Tribunali militari, quando anche sieno imputati di reati pagani. 2.° Quando si tratti di reati tra loro connessi, de' quali uno sia caratterizzato reato militare e l'altro pagano, perciocchè in tal caso per l' uno, e per l' altro i militari son giudicabili da' Consigli di guerra di guarnigione elevati però a Commessioni militari. Non ha luogo la seconda, ed in altri termini, i Tribunali militari spiegan giurisdizione su i pagani ne' seguenti casi, cioè: 1.° Se essi, i pagani, sien complici di reati commessi dai militari in atto di servizio per oggetti relativi allo stesso servizio, o di reati commessi contro la subordinazione gerarchica militare. 2.° Se si tratti di misfatti di violenza o di vie di fatto contro i militari in sentinella, perciocchè in ambi detti casi gl' incolpati debbono essere giudicati da' Consigli di guarnigione trasformati in Commissioni militari (1). 3.° Se si tratti di reati commessi nel recinto chiuso de' castelli e delle piazze forti, in tempo di assedio, e fin che dura l'assedio, ove però si trovi sospesa la giurisdizion civile. 4.° Se di reati

(1) Tutte le volte che i Consigli di guarnigione si trasformano in Commissioni militari per giudicare un pagano, debbono esser composte d' un Presidente, di due Capitani, di due Tenenti ed un sotto-Tenente, e così pure se insiem col pagano sia sottoposto in giudizio un sotto-Uffiziale o un soldato.

commessi dagli abitanti de' paesi nemici occupati dalle armate reali contro la sicurezza delle medesime, e contro gli ordini speciali de' comandanti, o di reati quali che sieno, sol che si trovi sospesa la giurisdizione civile; perciocchè sì nel terzo che nel quarto caso gl' incolpati son pur giudicabili da' Tribunali militari.

Non è da omettere finalmente che se un pagano diventa militare, o un militare pagano dopo commesso il reato, il giudizio appartiene all' autorità ch' era competente all' epoca del reato commesso, e che un militare imputato al tempo stesso di reato pagano e di reato militare, i quali però non sien tra loro connessi, dev' essere giudicato in prima da quel Tribunale ch' è competente per lo reato il quale merita pena più grave, e nel caso che non sia dichiarato colpevole dev' essere rimesso all' altro Tribunale cui appartiene il giudicarlo per lo reato minore.

Sin qui delle materie ossia de' reati giudicabili da' tribunali militari. Ne rimane a dire però quali sieno le classi d' individui soggetti alla loro giurisdizione.

Sudditi, ossia giustiziabili da' Tribunali militari.

Le classi de' militari, che per reati militari lo statuto sottopone alla giurisdizion militare, sono i seguenti (1):

Art. 74.....1.° » Tutti gl' individui dell' armata di

(1) Oltre però ai presidiarii ed ai pagani che, come dicemmo, sono in certi casi giudicabili da' Tribunali militari.

» linea di qualunque grado, sia di fanteria, sia di ca-
» valleria, sia della guardia reale, sia degli alabardie-
» ri, sia di altro corpo o arma.

2.° » Gl'impiegati della Real segreteria di guerra
» e del supremo comando militare.

3.° » I commissarii ordinatori, i commissarii di guer-
» ra ed i loro aggiunti.

4.° » I chirurgi de' corpi, i chirurgi, i medici e
» gl'infermieri degli ospedali militari permanenti ed
» ambulanti.

Art. 75. » In tempo di guerra, quando l'armata o un
» corpo di essa è in marcia o in accantonamento, ed
» anche in tempo di pace quando è formato un campo
» per oggetto d'istruzione, e l'armata o un corpo di
» essa si trova ivi accampata, sono considerati come mi-
» litari per ciò che riguarda la giurisdizione militare
» i seguenti individui:

1.° » Gl'impiegati della tesoreria, i segretarii ed i
» commessi delle amministrazioni militari che sieguono
» la truppa nella marcia, nell'accantonamento, o nel
» campo.

2.° » I vetturali, i mulattieri, carrettieri, condot-
» tieri di carriaggi impiegati al trasporto dell'artiglieria,
» munizioni, viveri e foraggi della truppa che si trova
» in marcia, nell'accantonamento o nel campo, o im-
» piegati nella provvista delle piazze in istato di assedio.

3.° » I guarda magazzini di artiglieria e quelli di vi-
» veri e foraggi per le distribuzioni alla truppa che si
» trova in marcia, nell'accantonamento o nel campo.

4.° » Gl'incaricati delle requisizioni, e delle con-

» tribuzioni militari pel servizio, e per la provvisione
» della truppa in marcia, nell' accantonamento o nel
» campo.

5.° » Gli artefici, operai, vivandieri, munizionieri
» presso la truppa in marcia, nell' accantonamento o
» nel campo.

Bisogna osservare però che quando si tratta di delitti e di contravvenzioni commesse da persone militari ne' limiti della propria guarnigione per la persecuzione delle quali non si può, a' termini delle leggi comuni, esercitare l' azion penale senza l' istanza della parte privata, non godono del foro militare se non gl' individui enunciati ne' numeri 1.° e 3.° del sopra scritto art. 74. Tutti gli altri, al pari che i militari in congedo o in riforma, gli uffiziali della 3.ª classe, ed i militari isolati, anche in commessioni fuori i limiti della propria guarnigione, son sottoposti al foro ordinario.

De' Consigli di Guerra addetti all' armata di mare.

L' armata di mare ha due Consigli di corpo, uno addetto al corpo de' cannonieri e l' altro al reggimento Real marina. Ella ha pure tre Consigli di guarnigione, uno in Napoli, un altro in Palermo ed un terzo in Messina. E finalmente ha un Consiglio generale residente in Napoli. In oltre sul bordo de' legni da guerra, allorchè navigano, può convocarsi un consiglio di guerra, onde giudicare, se l' occasion si presenta, i delitti di bordo.

La struttura e composizione di tutti i suddetti Consigli è interamente regolata dallo Statuto penale militare fatto per l'armata di terra sotto il dì 30 Gennaio 1819, cui si uniformò lo statuto de' 30 Giugno dello stesso anno fatto per l' armata di mare, il che vuol dire che i detti Consigli debbono esser composti da uffiziali di marina, ma di gradi proporzionati a quelli degl' imputati, secondo le norme prescritte dal succennato statuto de' 30 Gennaio; ed eccetto i commessarii del Re di tutt' i Consigli, ed i presidenti de' soli Consigli di guarnigione che son permanenti, tutti gli altri son nominati, e convocati sol quando ne sopravviene l' occasione.

Competenza de' suddetti Consigli per ragion di materia.

A detti Consigli non è dato il giudicare ogni specie di reato che gl' individui soggetti alla giurisdizion loro possono commettere, ma quei solamente che consistono 1.° in violazione dello statuto penale di Marina; 2.° in violazione dello statuto penale dell'armata di terra, commessi ne' luoghi sottoposti alla giurisdizione militare di Marina (1); 3.° e finalmente in delitti comuni commessi in luoghi sottoposti egualmente alla giurisdizione militare di marina, ed in quest' ultimo caso, se il delitto

(1) I luoghi sottoposti alla giurisdizion di marina sono: 1.° il bordo di qualunque legno da guerra: 2.° l' interno de' porti, degli arsenali, de' quartieri, degli ospedali, de' bagni, e di qualunque altro stabilimento di Marina.

è stato commesso da essi in complicità coi pagani, anche costoro son giudicabili da'detti Consigli.

Classe d' individui soggetti alla giurisdizione di Marina.

Sono soggetti alla giurisdizione di Marina tutti gl' individui specificati nell' art. 85 del succennato statuto di Marina, il quale porta la data de' 30 Giugno 1819, e sono i seguenti.

1.° » i militari di qualunque grado addetti a qualsivoglia corpo formante parte della real marina, sieno » in attività di servizio, sieno aggregati o in ritiro.

2.° » tutti gli impiegati civili, ed amministrativi » addetti al ramo di marina, e che sotto questo rapporto » riscuotono un soldo qualunque dallo stato, e sono assimilati ne' loro gradi a' militari.

3.° » tutte le persone formanti parte dell' equipaggio di un legno qualunque di guerra, tanto di pianta » fissa, che di nuova leva, sieno al servizio della real » marina, o degl' individui componenti l' equipaggio, » esclusi i soli passaggieri.

4.° » tutti gli artefici e lavoratori di pianta fissa » o di nuova leva, che trovansi al servizio de' legni da » guerra, de' porti, degli arsenali, e di uno stabilimento » qualunque di marina. »

Avverso le decisioni finalmente de'Consigli di cui è parola può prodursi ricorso all' alta Corte Militare così per parte degl' imputati che del ministero pubblico; non mai però avverso le decisioni che dichiarassero non

colpevole l' imputato, teoria comune, come dicemmo, a tutte le decisioni così de'Consigli di Marina che di quelli addetti all' armata di terra.

Delle Corti Marziali.

Le Corti Marziali devono la lor forma e costituzione allo Statuto penale pubblicato, insiem collo statuto dell' armata di mare, sotto il dì 30 Giugno 1819. Non ve n'ha che una sola la quale risiede in Napoli. I componenti di essa son nominati dal Re sulla proposizione del Ministero della Marina. La medesima consta di un Capitano di Vascello che la presiede; di quattro Capitani di vascello o di fregata; di un Commessario di Marina; di un ingegner costruttore, o idraulico; di un ufzial di marina che vi esercita le funzioni di relatore e di ministero pubblico, e di un Commesso di Marina che vi fa le veci di Cancelliere.

Sudditi delle Corti Marziali.

I soggetti alla giurisdizione delle Corti marziali sono i forzati, ed i loro custodi. La competenza delle medesime però non comprende tutt' i di costoro reati, ma quelli soltanto che lo statuto suddetto ha specificati, e sono i seguenti.

Competenza delle medesime per ragion di materia.

I. Tutt' i reati tentati, mancati, o consumati contro la sicurezza interna de' bagni, ove però per eseguir la fuga, od altro disegno criminoso, si complottino, sia instantaneamente sia con premeditazione, più di tre forzati, e con ammutinamento sedizioso s' impadroniscano delle armi della guardia.

II. Tutt' i reati (non però le contravvenzioni) contro la disciplina interna de' bagni specificati nella sezione 1.ª del Capitolo 3.° dello statuto suddetto.

III. Tutt' i misfatti e tutt' i delitti (non però le contravvenzioni) commessi da' custodi in servizio, e per ragion di servizio.

Dal che siegue 1.° che, a' termini dello stesso statuto, il punire le contravvenzioni ai regolamenti relativi alla sicurezza interna o alla disciplina de' bagni, commessi da' forzati o da' custodi, appartiene all'Ispettor Maggiore Generale de' bagni: 2.° il punire i misfatti comuni de' forzati appartiene alle G. C. Speciali: 3.° il punire i misfatti comuni de' custodi appartiene, secondo la diversa natura de' misfatti, talora alle G. C. Speciali, e tal altra alle G. C. Criminali: 4.° e finalmente il punire i delitti, e le contravvenzioni alle leggi comuni commessi sia da' forzati, sia da' custodi, appartiene ai Giudici ordinarii secondo le teorie stabilite dalle leggi comuni.

Le decisioni della Corte Marziale non sono soggette a ricorso presso l' alta Corte Militare, e debbono essere eseguite tra 24 ore.

CAPO VIII.

Del Ministero Pubblico.

Nel corso di questo titolo più volte si è fatta menzione del Ministero Pubblico e di coloro che lo esercitano presso i Giudici o Collegj de' Giudici. Egli è ora tempo di dire cosa sia questo Ministero Pubblico e quali le funzioni di coloro che ne sono incaricati.

In ogni giudizio, sia civile sia penale, oltre ai contendenti, è interessata, secondo che altrove già dissi, la società. In oltre nel seno della gran società vi ha sempre e corpi morali, ed individui che per difetto di età, o di senno, o perchè assenti, o perchè appartengono al sesso più debole, mal potrebbero difendere se stessi in giudizio. E finalmente, comunque il Sovrano abbia abdicato l' esercizio del poter giudiziario, commettendolo ai giudici, è pur necessario che egli abbia presso di essi un agente che difenda ne' giudizj l'ordine pubblico, le prerogative della sovranità, gl' interessi dello stato, de' stabilimenti pubblici, de' Comuni, di tutti quelli in somma che sono sotto la di lui tutela, ed in tutt' i casi l' autorità delle leggi . . . . che lo avverta de' nuovi casi che il tempo scopre, onde egli provvegga ai difetti della legislazione . . . . che lo istruisca periodicamente degli ostacoli di fatto che mai si opponessero al libero corso della giustizia . . . e che vegli finalmente all' osservanza de' regolamenti diretti a conservar l' ordine e la disciplina ne' corpi giudiziarj.

Or tali appunto sono le funzioni ed i doveri degli

esercenti il Ministero pubblico, conosciuti, secondo il respettivo lor grado, sotto la denominazione taluni di semplici esercenti il ministero pubblico, tali altri di Procuratori Regii, e tali altri di Procuratori Generali; se non che ciascuno di essi lo esercita nella sfera e nell' ambito della giurisdizione del Giudice o del collegio cui è addetto.

Non sempre però, nè in tutt' i giudizii debbono essi necessariamente intervenire e prender parte. Egli è uopo distinguere su tal proposito i giudizii penali dai giudizii civili. Ne' giudizii penali, essendo più direttamente interessata la società, la legge vuole che sempre intervenga il Ministero pubblico, talora però in qualità di accusatore ossia di attore, e tal'altra come semplice avvocato della legge (1). Ne' giudizii civili all'incontro il Pubblico ministero può sempre prendervi parte se vuole, o se vi è invitato da' Tribunali e dalle G. C. civili, ma può ancora rimanersi neutrale; se non che deve necessariamente prendervi parte ne' seguenti casi:

I. Se l' affare riguarda l' ordine pubblico, lo Stato, il demanio, i comuni, gli stabilimenti pubblici, le donazioni, ed i legati fatti a beneficio de' poveri.

---

(1) Se si tratta di misfatti, essi esercitano le funzioni di ministero pubblico, ma se di delitti e di contravvenzioni, essi intervengono come semplici avvocati della legge, e ciò perchè ne' delitti e nelle contravvenzioni, eccetto taluni casi, non vi è luogo ad azion penale senza l' istanza della parte privata. Vedi gli art. 38 e 39 delle leggi di procedura ne' giudizj penali.

II. Se si tratti dello stato civile delle persone, e delle tutele.

III. Se di declinatorie di foro per causa d' incompetenza.

IV. Se di conflitti di giurisdizione, di ricuse de' Giudici, e di rimessioni di cause da un Tribunale all' altro per motivo di consaguineità o di affinità.

V. Se di azioni civili contro i Giudici.

VI. Se di quistioni che riguardano le donne non autorizzate da' loro mariti.

VII. Se di cause di dote, ancorchè le donne fossero autorizzate, quante volte sieno in comunione co' mariti.

VIII. Se di cause di minori, e generalmente di coloro che son difesi da un curatore.

IX. Se di cause che interessano o che riguardano persone che si presumono assenti.

X. Se di cause concernenti i militari in attività nelle armate di terra e di mare, che trovinsi fuori del territorio del regno, o di cause che riguardano gl' incaricati di negoziazioni presso lo straniero, ove però non abbian lasciato legittimo procuratore, e la qualità loro sia stata riconosciuta dal Tribunale (1).

Inoltre, avendo la legge organica de' 29 Maggio 1817 commesso ai Procuratori Regii ed ai Procuratori Generali la facoltà di ammettere le carte estere o di rigettarle, ed alle G. Corti ed ai Tribunali il diritto di esaminare le ragioni del loro rigetto (2), debbono essi necessariamente essere intesi in cause di tal natura.

(1) Vedi l' art. 177 delle leggi di Proc. Civ.

(2) Vedi l' art. 161 della legge organica de' 29 Maggio 1817.

APPENDICE.

Fra i Giudici ed i Collegj incaricati dell'amministrazione della giustizia penale io non ho annoverato nè la Suprema Commessione di Stato nè le commessioni militari, perchè queste sono istituzioni momentanee e non perpetue; ma poichè esiston tuttavia, ed esisteranno finchè si creda necessario che esistano, forza è dire quali funzioni sono state ad esse commesse, e quali reati conseguentemente sottratti dalla giurisdizione dei giudici e collegj perpetui.

Sappiasi adunque che con decreto de' 24 Maggio 1826 furono instituite due commessioni supreme per i reati di stato, una residente in Napoli e l'altra in Palermo. Inoltre in ciascun capo-luogo di provincia o valle fu creata una commession militare, o per meglio dire fu detto che il Consiglio di guerra di guarnigione residente in ciascun capo-luogo si trasformerebbe in caso di bisogno in commessione militare coll'intervento del Procurator generale della G. Corte criminale della provincia o valle, o di un di lui sostituto; e fu attribuito così alle due commissioni supreme che alle succennate commessioni militari il giudicare i reati contro la sicurezza interna dello stato preveduti negli art. 120 a 146 delle leggi penali, ed i reati in materia di setta, specificati negli art. 9, 10 e 11 della legge de' 28 Settembre 1822, con che venne a derogarsi momentaneamente al num. 1.° dell'art. 426 delle leggi di procedura ne' giudizii penali, il quale

dichiarava siffatti reati di competenza delle G. Corti speciali. E volendo il legislatore discernere i limiti della competenza delle suddette commessioni militari da quelli delle commessioni supreme, collo stesso decreto dichiarò di competenza delle prime i suddetti reati, quante volte però l'incolpato fosse sorpreso nell'atto del reato o perseguitato dal pubblico clamore, o in tempo o luogo vicino al reato, cogli effetti, colle armi, cogli strumenti, con carte, con emblemi, e con qualsivoglia altro oggetto che facesse presumere esserne egli l'autore ed il complice; e d'altronde riservò alle commessioni supreme di stato il giudicare tali reati ove niuna concorresse di siffatte circostanze (1).

Nello stesso decreto finalmente fu detto: I. Che in caso di dubbio sulla competenza tra la commessione suprema ed una commessione militare, la quistione sarebbe stata risoluta dal ministro di Grazia e Giustizia. II. Che la procedura così delle commessioni supreme che delle militari sarebbe stata abbreviata, sì che i giudici non dovessero por mente che alla sola verità dei fatti. III. Che le decisioni delle une e delle altre dovessero essere inappellabili e non soggette a ricorso per annullamento; ma con tutto ciò le sole condanne pronunziate dalle commissioni militari si avessero ad eseguire immediatamente, mentre quelle pronunziate

(1) Con decreto del dì 11 Ottobre 1826 furono altresì autorizzate le commessioni supreme a procedere ne' reati di calunnia, di falsa testimonianza, e di subornazione de' testimonj nelle cause di lor competenza.

dalle commissioni supreme dovessero essere sottoposta prima dell' esecuzione alla Sovrana intelligenza (1).

Inoltre, con altro decreto dell' istessa data de' 24 Maggio 1826, fu attribuito alle suddette commessioni militari il procedere altresì, 1.° contro coloro che fossero inscritti nelle liste di fuorbando, a' termini del decreto de' 30 Agosto 1821: 2.° contro coloro che in comitiva armata, in numero non minore di tre individui, uno de' quali almeno fosse portatore di armi proprie, scorressero la campagna, commettendo delitti o misfatti di qualunque natura; 3.° contro coloro che scientemente e volontariamente ricettasssero le comitive armate e gl' individui che le compongono, e gl' iscritti sulle liste di fuorbando: 4.° contro coloro finalmente che scientemente e volontariamente somministrassero ad essi ajuti, viveri, armi, munizioni, o avessero con essi corrispondenza.

(1) Vedi il decreto de' 24 Maggio 1826, ed i due regolamenti di procedura dell' istessa data.

LIBRO II.

SAGGIO DI DEFINIZIONI.

TITOLO UNICO

Saggio di Definizioni.

Giurisprudenza.

La Giurisprudenza, presa questa voce nel suo più ampio significato, comprende la scienza di tutte le leggi divine ed umane; sia che esse regolino i dritti e i doveri reciproci tra tutti gli esseri della specie umana; sia fra nazione e nazione; sia tra governo e soggetti; sia tra soggetti e soggetti fra loro. Appartengono dunque alla medesima, e sono altrettanti rami di essa, e la scienza del dritto di natura, e quella delle leggi divine positive, e quella del dritto internazionale, e quella del dritto pubblico nazionale, e quella del dritto civile e commerciale. Ed egli è probabile che sotto questo ampio aspetto i Giureconsulti Romani la riguardarono allorchè dissero ch' ella fosse *la notizia* delle divine ed umane cose; ma pur tuttavolta essi trascesero ogni confine. Comunque però ella si ritragga tra i suoi limiti naturali, non sarà mai vero che essa sia la scienza de' poveri ingegni, come taluni van dicendo.

Tale è il significato primitivo della parola *giurisprudenza*; se non che questa voce suole talvolta esser impiegata ad esprimere non la conoscenza delle leggi, ma sì bene il sistema adottato nell' applicarle, ossia il *jus receptum*, ed in altri termini l' uso di giudicare (1).

(1) Taluni, tra' quali il dottissimo Einnecio, han detto che la

Etica.

Prossima ed affine alla Giurisprudenza è l' Etica ; ma queste due scienze differiscon tra loro in questo, che l'una ne espone ed insegna le leggi , ossia le regole del giusto , e l'altra dell' onesto. Inoltre la prima si limita a regolare le nostre azioni esterne ; e l' altra discende a governar anche le occulte, ed a formar conseguentemente i nostri costumi.

A ben intender però siffatte differenze è necessario premettere due considerazioni. La prima è che vi ha de' doveri , la violazion de' quali è colpa degna di pena : e ve n'ha di quelli cui è gloria e virtù lo adempiere , ma non delitto il negligere. I primi son detti dalle scuole doveri *perfetti*: *imperfetti* i secondi ; ed uffizj di umanità anzi che doveri avrebbero a dirsi. Non violare p. e. la proprietà altrui , non calunniare , non uccidere son doveri perfetti sì che il trasgredirli è colpa che le leggi puniscono : l' esser grato all' incontro ai nostri benefattori , umano , leale ne' detti e ne' fatti , son doveri imperfetti sì che la legge ne lascia la cura ed il merito alla sola virtù , e di niuna pena minaccia l' uom duro , l' ingrato e l' ippocrita. La seconda considerazione ella è che le leggi umane non hanno impero che sulle azioni esteriori degli uomini. Esse sono impo-

---

Giurisprudenza sia un abito pratico d' interpretar rettamente le Leggi , e di applicarle con senno ; ma non pare che sia esatta questa definizione ; dappoichè il senno può star senza l' abito pratico , e la conoscenza delle leggi può star senza del senno.

tenti contro le azioni occulte, e contro quelle che non offendono la società, comunque biasimevoli. Le leggi in breve possono indirettamente formare i costumi e il debbono, ma non comandarli. Infelice anzi quel popolo di cui esse van ricercando i pensieri e i peccati. Pur nondimeno egli è certo, che se vi fosse alcun mezzo di regolare fino le segrete inclinazioni de' cuori, e far sì che gli uomini non solo adempissero ai doveri cui le leggi li sottopongono, ma a quelli altresì che son liberi ad adempiere, la società umana aggiungerebbe al sommo di sua perfezione. Or tale appunto è l' uffizio dell' etica. Non è già che ella operi su' nostri cuori, e l' inchini al ben fare; siffatti prodigj appartengono alla Religione, ossia a quel Dio che è il giudice e 'l testimone de' nostri pensieri; ma ella prepara l' intelletto istruendolo negli uffizi di umanità, e ci accostuma a discernere le azioni generose dalle turpi, ed a giudicar noi stessi ed altrui, non colle opinioni del volgo, ma co' principj immutabili dell' eterna ragione.

Ciò premesso, dico, che l' etica è quella scienza che ne insegna ciò che dobbiamo a Dio, al genere umano, alla patria, ai congiunti, a noi stessi, anche al di là di quello che le leggi prescrivono.

Scienza della legislazione.

Comuni a tutto il genere umano sono le leggi della natura, quelle cioè che ciascuno, usando di propria ragione, può derivare dalla sua natural costituzione; ossia da quell' istinto che ci spinge a provvedere alla no-

stra conservazione, da quel sentimento insieme di benevolenza che ci attrae verso i nostri simili. Esse sono le stesse per tutti, immutabili, eterne, e niun tiranno potrà mai cancellarle dal cuor dell' uomo; ma da questi due sentimenti essendo nate pria le famiglie, e poi le tribù, o borgate, e poi le nazioni, e finalmente la proprietà e i governi, sorsero nuove relazioni; e quindi la necessità di derivare dalla legge naturale nuovi corollarj e nuove regole dirette a conservare ed a migliorare questo nuovo ordin di cose, ossia a contenere tra giusti limiti l'amor di noi stessi. Da ciò l'origine e le cause di tutte le leggi fatte e da farsi dagli uomini.

Comunque però le leggi naturali sieno le stesse per tutto il genere umano, pur nondimeno avendo la natura messe tante differenze nel fisico degli uomini, nei climi, e nel suolo; ed avendo la forza sola del tempo o altre cause accidentali indotte tante varietà nelle abitudini e nelle credenze e nelle passioni degl'individui, e delle nazioni, le leggi fatte e da farsi dagli uomini non possono nè potranno mai esser immutabili, nè le stesse per tutti i popoli; e forza è che si accomodino alle circostanze fisiche invincibili, e mirino gradatamente ad immutare le abitudini morali viziose. Non si vuol dire con ciò che i principj di giustizia variano secondo i gradi di latitudine e le età delle nazioni, nè che il legislator possa impunemente stabilir regole e precetti che sieno in contraddizione de' dritti inseparabili dall' umana natura, ma sì bene ch' egli nel derivare queste regole dal fonte comune abbia a consultare le circostanze fisiche e morali in cui un popolo si

trovi, e ciò per due ragioni: primieramente perchè la natura stessa ha creato ostacoli invincibili cui fa uopo piegarsi; e secondariamente perchè non è possibile di condurre gli uomini all' ottimo se non per gradi. Or il saper giudicare rettamente lo stato in cui un popolo si trova, e discernere gli ostacoli invincibili da' vincibili, e proporsi il solo bene possibile, e scerre i mezzi più conducenti a questo fine, non è certamente l' opera di tutti, ma di que' pochi che han meditato lungamente lo stato delle nazioni cui son chiamati a dar leggi, e conoscono tutti i principj da seguire. Or la conoscenza appunto di questi principj è quella che chiamasi scienza della legislazione. Ella differisce dalla giurisprudenza in ciò che l' una ne insegna i principj da seguire nel creare un sistema di leggi e d' istituzioni; l' altra, cioè la giurisprudenza, ne insegna ciò che i legislatori han prescritto, o vietato, o permesso.

Economia politica.

L' economia politica non è che un ramo della scienza della legislazione. Ella consiste nella conoscenza di que' principj e di quelle regole che più direttamente mirano ad accrescer l' agio, ossia la prosperità materiale di un popolo. Non è già che le leggi possono e debbono comandarla questa prosperità, ma certo è che elleno possono grandemente cooperarvi, ed arrestarla o deprimerla.

Fino al passato secolo questo ramo dello scibile umano non formava una scienza separata e distinta dal-

la scienza generale della legislazione. Tutte le leggi, si dicea, e tutte le istituzioni debbono concorrere alla prosperità materiale di un popolo; nè in ciò dire l'antichità s'ingannava; dappoichè ad ottenere l'abbondanza de' prodotti, la facile circolazione de' medesimi, ed in una parola l'agio generale, forza è che cospirino insieme la sicurezza delle persone e delle proprietà, la giustizia, i lumi della fisica, tutte le scienze, in fine, e tutte le istituzioni; ma è certo altresì che col discernere da' più remoti i mezzi più prossimi e più diretti onde aggiungere al fine, gran servigio è stato renduto alla scienza. Uno è senza dubbio lo scibile; ma che ne sarebbe delle scienze se gli uomini non le avessero distinte? Qual mente potrebbe abbracciarle tutte ad un tempo? E per render la cosa più sensibile, certo che uno è il Cielo, ma come additare i diversi punti dello spazio celeste se gli uomini non avessero immaginato di dividerlo in gradi? Ciò nondimeno non è da dissimulare che i moderni, trattando oggi l'economia politica in modo da insinuar l'idea che ella possa star senza la morale e la giustizia, ne sottraggono le più solide basi.

Dritto ossia Jus.

La voce *dritto* ha quattro significati ossia intendimenti diversi.

Ella viene adoperata qualche volta come sinonima di legge o di ragione. Si suol dire p. e. *il dritto vuole* in vece di dire la legge vuole; come dicesi ancora *far drit-*

to ad una, *o ad un' altra persona*, in luogo di dire far ragione.

Tal altra volta colla voce *dritti* noi esprimiamo le prestazioni che un tale è autorizzato a riscuotere dai molti; e l'adoperiamo in questo senso precisamente quando vogliam dinotare le prestazioni che taluno riscuote a titolo di signoria.

Impieghiamo altresì la stessa voce ad esprimere la facoltà ossia il potere legittimo che ad uomo compete sopra altro uomo, o sopra un dato oggetto.

E finalmente l'adoperiamo ad esprimere il complesso ossia la collezione di un ordin di leggi che han comune l'autore o l'oggetto. Adoperata però nel terzo e nel quarto senso, la voce *dritto* comprende una moltitudine d'idee che è necessario di svelare partitamente.

Allorchè colla voce *dritto* si vuol esprimere la facoltà morale, ossia il potere legittimo che ad uomo compete, si distingue primamente in *dritto sulla cosa*, e *dritto alla cosa*, o come i latini dicevano dritto *in re*, e dritto *ad rem*. Dicesi dritto *sulla cosa* così quello che è infisso sull'oggetto che sta fuori di noi, come quello che è inerente a noi stessi, ossia alla nostra qualità personale di uomini, di membri dello stato, di cittadini, di mariti, di padri, di figli ec.

Dicesi all'incontro *dritto alla cosa* la facoltà che abbiamo a costringere un qualcheduno a dare, a fare, o a non fare una qualche cosa.

I *dritti sulla cosa* possiamo farli valere contro chiunque possegga la cosa che ci appartiene, o ci contenda le nostre qualità personali, comechè da niuna obbligazione sieno legati verso di noi.

I *dritti* all'incontro della seconda classe, ossia i *dritti alla cosa* non possiamo invocarli ad esercitarli, se non contro di coloro che per una obbligazione qualunque sono legati verso di noi.

Inoltre i *dritti personali* si distinguono in *naturali*, *politici*, *civili* e *municipali*.

I dritti *naturali* son quelli che ci appartengono in qualità di esseri appartenenti al genere umano. Tali sono il dritto di pensare, di volere, e di far uso de' nostri organi.

I dritti *politici* son quelli che ci appartengono in qualità di membri della nazione di cui facciam parte. Tali sono il dritto di poter esser promossi a tutte la cariche e a tutte le dignità dello stato .... di reclamare i vantaggi stipulati dal nostro cogli altri Governi .... di navigare colla bandiera nazionale .... di esser protetti negli stati esteri secondo le regole stabilite dal dritto delle genti .... di partecipare in fine ai poteri pubblici nei limiti prescritti dalle leggi fondamentali dello stato.

I dritti *civili* sono quelli ai quali partecipiamo come uomini liberi associati in nazione, soggetta ad uno stesso Principe, e ad una medesima legislazione. Sono detti *civili* in opposizione ai dritti politici, non perchè non son fondati sulla ragion comune, ma perchè garentiti e modificati dalle leggi civili di ciascun paese. Tali sono il dritto alla proprietà ed all'amministrazione de' beni .... il dritto di succedere e di trasmettere altrui i beni acquistati .... il dritto di testare e di donare, non che di acquistare per gli stessi titoli .... il poter esser nominato tutore .... il concorrere agli atti relativi alla

tutela, ... il poter stare in giudizio .... e finalmente il prestar testimonianza negli atti autentici e giudiziarj.

I dritti *municipali* finalmente son quelli che ci appartengono non come cittadini dello stato ma in qualità di cittadini (*municipes*) di uno o di un altro comune. Tali sono il dritto del suffragio attivo e passivo nelle assemblee decurionali .... la facoltà di usare del demanio comunale aperto ..... il poter essere ascritto alle chiese recettizie del proprio comune, ed ordinato a titolo delle medesime .... ed in generale il partecipare a tutti i vantaggi del proprio municipio.

Sin qui della parola *dritto* impiegata ad esprimere la facoltà che ad un uomo compete sopra un altro uomo, o sopra un dato soggetto.

La stessa voce però è adoperata tal altra volta ad esprimere lo insieme, ossia la collezione di un ordin di leggi che abbian comune l'origine e l'oggetto. Riguardandone l'origine, noi distinguiamo primieramente il dritto in *divino* ed *umano*. Diciamo *dritto divino* quello che ha per suo autore immediato Iddio, e *dritto* umano quello che è stato dato alle nazioni dalle potestà della terra.

Il *dritto divino* si suddivide in *dritto divino naturale*, e *dritto divino positivo*.

Il dritto *naturale* divino, che applicato al genere umano chiamiamo altresì *dritto delle genti o dritto pubblico universale*, egli è quel complesso di regole e di precetti che deduciamo per mezzo della ragione dalla natural costituzione dell' uomo. Esso non è scritto in alcun codice, ma nel fondo del nostro cuore; se non

che egli giova consultare come ausiliarj della nostra ragione i libri scritti sul proposito da' dotti (1).

Il dritto *positivo divino* egli è quel complesso di regole e di precetti rivelati da Dio, ed a noi trasmessi nei libri santi della Bibbia, se non che fa uopo discernere le regole ed i precetti speciali dati da Dio al popolo eletto da quei che riguardano tutto il genere umano. I primi costituiscono il *dritto divino speciale* dato al popolo ebreo, e riguardano il governo temporale di quella nazione, e la polizia esteriore del loro culto. I secondi riguardano ed obbligano tutto il genere umano.

Il dritto *umano*, avuto riguardo alla nazione che lo ha adottato, o al legislatore che ne fu l' autore, prende la denominazione dalla stessa nazione cui appartiene, o dallo stesso autore; e quindi il dritto adottato da' Napolitani dicesi Napoletano, da' Romani Romano, da' Francesi Francese, e così sempre. Avuto riguardo poi all' oggetto di cui un ordine, o una classe di leggi si occupa, prende i seguenti diversi qualificativi.

Dicesi *jus internazionale* quell' ordin di leggi colle quali sono state regolate le relazioni tra una ed un'altra nazione per mezzo di trattati stipulati tra loro, o per usi da tutti ricevuti, perchè derivati immediatamente dalla natura della umana società (2).

---

(1) Tra essi tengono il primo luogo Aristotele, Cicerone, Ugon-Grozio, Puffendorfio, Burlamachio, Cumberlando, Barbeyrach, Leibnizio, Wattel, Bieffeld, Einnecio, Bodino, ec.

(2) I detti trattati trovansi raccolti da molti compilatori,

Dicesi *jus pubblico nazionale* quel complesso di regole, e di precetti stabilito ed ordinato pel governo e l'amministrazione interna di uno stato, e si divide in dritto nazionale *politico*, in dritto nazionale *ecclesiastico*, in dritto nazionale *penale*, e dritto *regolatore della liturgìa de' giudizj*.

Dritto nazionale *politico* dicesi quello che regola i pubblici poteri, la successione al Trono, la forma ed autorità de' diversi atti legislativi, la divisione e circoscrizione territoriale dello stato, i sistemi relativi all'amministrazione pubblica, l'organizzazione giudiziaria, la composizion delle armate, la navigazione, la caccia, la pesca, l'istruzion pubblica, le manifatture, le arti.

Dritto nazionale *ecclesiastico* egli è quel complesso di regole e di precetti che riguardano la disciplina ecclesiastica, e la polizia esterna dal culto divino.

Dritto nazionale *penale* chiamiam quel complesso di regole e di precetti co' quali son caratterizzati i reati, e distribuite le pene.

E finalmente dritto pubblico regolatore della liturgìa

---

tra quali i più noti sono i signori Dumont, Schoell, Martens, Koch, e Mably. Chi poi volesse limitarsi ai trattati che riguardano soltanto il Regno delle due Sicilie fa uopo che consulti la raccolta delle nostre Prammatiche, nella quale trovansi riuniti. Pe' trattati posteriori a detta raccolta sino all' anno 1806 forza è che ricorra alle storie contemporanee, e dal 1806 in qua al Bullettino delle leggi, salvo i trattati secreti, per conoscere i quali non vi è che a frugare nell' archivio del Ministero degli affari stranieri.

de' giudizj diciam quello che regola l'ordine e le forme de' giudizj.

Dritto *civile privato* chiamiam quel complesso di regole e di precetti co' quali è stato determinato lo stato civile delle persone e fissati i doveri risultanti dalla condizione di padre, di figlio, di marito, di moglie ec. ec., e regolati i modi di acquistare, di trasmettere, di conservare, di revindicare, e di abdicare la proprietà.

E finalmente dritto *commerciale* chiamiamo quel complesso di precetti e di regole colle quali sono state determinate le materie commerciali, ed i doveri de' commercianti.

Legge — Decreto — Rescritto — Lettera di uffizio.

La voce *legge* è adoperata ad esprimere così le regole cui obbediscono per necessità o per istinto i corpi e gli esseri irragionevoli, che quelle cui son tenuti di conformarsi gli uomini comechè sien liberi a seguirle o violarle: le prime però son dette leggi fisiche, le seconde morali.

Le leggi morali, secondo che dicemmo della parola *jus* presa come complesso di leggi, sono *divine* o *umane*, e queste ultime o *politiche*, o *penali*, o *ecclesiastiche*, o *civili*, o *commerciali*, o *direttrici di giudizj*; secondo che regolano l'uno e l'altro ordine di cose e di relazioni fra gli uomini: quindi ove occorre denominare ed indicare la categoria ossia l'ordine cui una legge appartiene si dà alla legge politica il qualificativo

di *politica*, alla legge penale quello di *penale*, e così del resto.

Noi impertanto non ci proponghiamo di definire se non le leggi date alle nazioni dalle potestà della terra, e non le naturali nè le divine, e molto meno le leggi fisiche, come quelle che appartengono ad altri rami dello scibile umano.

Circoscritta fra questi confini la parola *legge*, a noi pare che possa definirsi ne' seguenti termini, cioè: « La » legge è una formola solenne colla quale la potestà » sovrana o riconosce o consacra un principio, e lo di- » chiara, ed eleva a precetto obbligatorio applicabile a » tutti coloro che trovansi sotto la sua dominazione, ed » a tutte le cose comprese nell'ambito del suo dominio; » il quale precetto però statuisca sull' universale dello » stato, e sull'avvenire, e non su di uno, o di un al- » tro individuo, o su di un avvenimento di già seguito ».

Dissi *formola solenne*, perchè a discernerla dagli altri atti della potestà sovrana fa uopo che ella sia contrassegnata da forme e parole solenni.

Dissi *colla quale la potestà sovrana* ec., perciocchè ad essa sola appartiene il potere legislativo, e non ai magistrati, e molto meno ai giureconsulti.

Dissi *riconosce* o *consacra un principio* ec., perciocchè talvolta il Sovrano non fa che proclamare un principio preesistente di ragione e di giustizia comune; e tal altra consacra una regola non comune al genere umano.

Dissi *e lo dichiara ed eleva* ec., perciocchè quando riconosce un principio di ragione comune non fa

che una dichiarazione; ma allorchè consacra una regola non comune erige un suo pensiere in principio.

Aggiunsi *a precetto obbligatorio* ec., perciocchè spogliata della virtù di obbligare, la legge si rimarrebbe nella sfera delle verità astratte.

Dissi *applicabile a coloro che trovansi sotto la sua dominazione* ec., perciocchè niun Sovrano può esercitar impero sopra uomini che nè abitualmente, nè accidentalmente trovansi sotto la sua dominazione.

Aggiunsi, *e alle cose comprese nell' ambito de' suoi dominj* ec., perciocchè le leggi che regolano i beni immobili si applicano ai medesimi, ed obbligano il possessore suddito, o non suddito.

Dissi finalmente, *e che statuisca sull' universale dello stato*, *e non su di uno*, *od un altro individuo*, o *su di un avvenimento già seguito*; perciocchè il carattere che distingue la legge dai giudicati sta precisamente in ciò che ella non deve cader su di persona determinata, nè su fatti particolari avvenuti, ma dichiarare o consacrare un principio comune da servire di regola per l'avvenire a tutti i sudditi (1).

---

(1) Poche voci sono state sì svariatamente definite quanto la parola *Legge*. Secondo Cicerone *Legge* è quella che prescrive in iscritto ciò che vuole, o *imperando*, o *vietando*: *lex est quae scripto sanxit quod vult*, *aut jubendo*, *aut vetando*, lib. 1.° *de leg.* Seneca disse che la legge altro non è se non la regola del giusto e dell' ingiusto: lib. 4. *de Benef.* c. 12. Plutarco si contentò di chiamarla la *Regina de' mortali*, *e degl' immortali*, nel trattato — *dell' importanza che un Principe sia sapiente.* La legge non è altro secondo Papiniano che *comune praeceptum virorum prudentum consultum*, *delictorum quae*

I caratteri essenziali adunque della Legge sono: 1.° che ella si mostri sotto prescritte formole solenni, onde ciascun la discerna dagli altri atti del Principe: 2.° che ella riconosca e consacri un principio, o una serie di principj generali: 3.° che provvegga all'avvenire ed all'universale dello stato, e non cada sopra determinati individui, o sopra fatti avvenuti di già.

Nel corso de' tempi però era avvenuto fra noi, come altrove, che i Principi così nel provvedere all'universale ed all'avvenire, che nel regolare gli affari particolari, o de' particolari, adottassero indistintamente le stesse formole e forme sotto varie indeterminate denominazioni. Fra di noi p. e. gli atti del Principe eran chiamati Prammatiche o Dispacci (1).

---

sponte vel ignorantia contrahuntur coercitio comunis Reipublicae sponsio. A parere di Giustiniano *lex est quod populus Romanus senatorio magistratu interrogante (veluti consule) constituit*; Instit., lib. 1, tit. 2, §. 4. Montesquieu vuole che le leggi sieno i *necessarj rapporti i quali derivano dalla natura delle cose*; Esprit des Lois lib. I Cap. I. La legge, dicono gli autori del progetto del Codice francese, là è presso tutti i popoli *una dichiarazione solenne del poter legislativo sopra un oggetto di amministrazione interna e d'interesse comune.* Tali altri in fine si sono limitati a dire che la legge fosse *una regola obbligatoria di condotta*. Le quali definizioni talune sono generali e vaghe, tali altre insufficienti; alcune di esse comprendono e le leggi fisiche e le morali; taluna, come quella di Giustiniano, non indica che le forme e la persona rivestita del potere legislativo.

(1) Qualche volta comparivano sotto il nome d'istruzioni, di banni, o di editti; ma niuna regola costante si esseguiva nella scelta di queste diverse forme.

Delle Prammatiche, niun dubbio che fosser leggi comuni a tutto lo stato; ma il nome di Dispacci davasi indistintamente agli atti del Re ed a quelli de' suoi Ministri; nè era agevole il discernere quali di essi avessero virtù di leggi comuni, e quali di risoluzioni particolari non applicabili ad altre persone, o ad altre cose che all' espresse.

Per far cessare impertanto siffatte incertezze S. M. il Re Ferdinando I con due leggi, l' una de' 20 novembre 1816, e l' altra de' 24 marzo 1817, susseguita questa ultima da un regolamento della stessa data, riconducendo le cose ai loro principj, stabilì che per lo avvenire così gli atti suoi che quelli de' suoi Ministri dovessero essere contrassegnati da formole esterne, onde ognuno potesse ravvisare la virtù rispettiva de' medesimi. — Determinò inoltre l' autorità di ciascuna classe di detti atti, e li distinse 1.° in Leggi: 2.° in Decreti: 3.° in Rescritti: 4.° in Lettere di uffizio; ed a maggior pregio dell' opera specificò e circoscrisse i casi ne' quali avrebbe espressa la sua volontà sotto le forme di legge, e quelli che avrebbe regolati con Decreti, e quelli che avrebbe risoluti con Rescritti, e quelli che finalmente i suoi Ministri potesser regolare con semplici Lettere di uffizio. Nè pago di ciò colla stessa legge de' 24 marzo 1817 permise ai corpi giudiziarj ed amministrativi di poter *esporre per mezzo di osservazioni le loro rimostranze sulle disposizioni contenute ne' reali rescritti*, e permise altresì a tutte le autorità, di esporre le loro *rimostranze sulle decisioni definitive delle lettere di uffizio* de' Ministri. Con le quali disposizioni aprì il var-

co alla verità, segnò un limite al potere ministeriale, e chiamò a consiglio la magistratura di tutto il Regno.

La forma impertanto delle Leggi è impiegata in tutti quei casi ne' quali le disposizioni che emanano dal Re riguardano un qualunque oggetto generale.

La forma de' Decreti è impiegata in tutti quei casi ne' quali il Re determina il modo di esecuzione delle leggi, e l'applicazione e lo sviluppo de' principj fissati dalle medesime. Ha luogo inoltre per la elezione de' funzionarj pubblici che sono di scelta del Re, per le concessioni di grazie, qualunque sia la di loro specie e natura, per le autorizzazioni di pagamenti da farsi per oggetti non espressi ne' rispettivi stati discussi delle reali segreterie de' Ministeri di Stato, o per inversione di fondi degli stessi stati discussi.

La forma de' Rescritti ha luogo per tutte le Sovrane decisioni che non appartengono alla classe delle Leggi o de' Decreti. Ed a prevenire ogni ambiguità, la stessa Legge de' 24 marzo 1817 dichiarò che i Ministri dovevano necessariamente sottoporre alla Sovrana decisione gli atti loro ne' seguenti casi; cioè: 1.° allorchè sotto forma d' istruzione prescrivono i dettagli necessarj sia per l'esecuzione delle Leggi, e de' Decreti, sia per regolare il servizio interno delle amministrazioni dipendenti da essi Ministri: 2.° allorchè ordinano l'osservanza delle Leggi cadute in desuetudine: 3.° allorchè approvano, o annullano gli atti de' Corpi amministrativi ne' casi, e ne' modi prescritti dalle leggi: 4.° allorchè spiegano i principj, i motivi, ed il vero spirito delle Sovrane risoluzioni: 5.° ed allorchè finalmente i sud-

detti atti de' Ministri contengono la decisione di dubbii, che potessero presentarsi nel corso degli affari particolari, i quali, quantunque non preveduti letteralmente dalle leggi, rientrassero ne' principii, e nelle teorie che sono dalle medesime stabilite.

La forma delle Lettere di uffizio finalmente ha luogo unicamente quando i Ministri si limitano a curar l'esecuzion delle Leggi, e de' Decreti . . . . a corrispondere colle autorità ad esse subordinate ... a domandare e ricevere tutte le informazioni necessarie per preparare ed istruire gli affari che debbono essere risoluti dal Re . . . ad esercitare la sorveglianza sulla condotta de' pubblici funzionarii, ed a dare ai medesimi gli ordini convenienti, onde assicurare il servizio ed il bene della pubblica amministrazione. Vedi la Leg. de' 24 marzo 1817 (1).

---

(1) In quanto alle forme esterne che distinguono le Leggi, i Decreti, i Rescritti, e le Lettere di uffizio vedi la Legge de' 20 Decembre 1816. Tal volta i Decreti e i Rescritti prendon la denominazione aggiunta d'*istruzioni*, tal altra di *regolamenti*, e tal altra di *ordinanze*, secondo che son diretti o ad indicare agli Agenti del Governo il metodo che essi debbon tenere nella esecuzion di un incarico, o a regolare la disciplina de' corpi, e l'andamento degli affari, non che l'uso di una cosa comune; o a provvedere ad un avvenimento impreveduto e passaggiero, o a richiamare in vigore una legge caduta in desuetudine. Nè solo il Re, ma tutti gli agenti del Governo possono dar fuori istruzioni, regolamenti, o ordinanze; ciascun di essi però ne' limiti delle proprie attribuzioni; e questi loro atti obbligano i loro subordinati soltanto.

Della voce Giustizia.

È questa una voce astratta, o come altri dicono, *astrattiva*, derivata dall' aggettivo *giusto*, aggettivo che si applica ugualmente all' uomo che alla cosa. Ella è quindi destinata ad esprimere la qualità di giusto, riguardandola come divelta e separata dal soggetto cui è inerente. E poichè questo soggetto può essere, come dicemmo, o l' uomo, o la cosa, la voce *giustizia* nel primo caso esprime una qualità inerente all' uomo, e nel secondo la qualità inerente alla cosa. Dal che è chiaro che gli Stoici ed i Giureconsulti della Scuola loro nel dire che la giustizia altro non fosse che *la volontà costante di rendere il suo a ciascheduno*, non videro in essa che una qualità inerente alla persona; ed i Neoterici nel dire che ella altro non sia, *che la conformità dell' azione alla Legge*, non riguardarono che la qualità inerente alla cosa. Quindi è che nè l'una nè l'altra definizione abbraccia tutte le nozioni racchiuse nella parola *giustizia*. Or nel fine di evitare il vizio comune ad entrambe io penso che la *giustizia* possa e debba esser definita ne' seguenti termini; cioè: La parola *Giustizia* è una voce ch' esprime la qualità di *giusto* inerente o all' uomo, o alla cosa: nel primo caso ella è una virtù; nel secondo non è che una relazione e propriamente una consonanza tra l' azione, e la Legge (1).

---

(1) Questa definizione suppone già l' altra dell' aggettivo *giusto* che noi abbiam data, col dichiararla sinonimo di conforme

Qui potrei arrestarmi; ma poichè le scuole dividono e distinguono la giustizia in più giustizie, egli è pur necessario l' esaminare tali loro distinzioni.

Ed in prima suole la *giustizia* distinguersi in *universale*, e *particolare*; distinzione immaginata da Aristotile il primo nel 5.° lib. dell' Etica a Nicomaco. La *giustizia universale* secondo lui è quella che comprende tutte le virtù: la *particolare* quella che si limita a distribuire con imparzialità gli utili, ed i pesi; ma una tal distinzione pecca di due vizj: l' uno è che comprendendo sotto la voce *giustizia* tutte le altre virtù, egli dà alla medesima una estensione atta a confondere ciò che la ragione distingue; l'altro è che la prima specie del genere, o sia la *giustizia universale*, contiene necessariamente in sè la seconda.

Suol dividersi altresì la giustizia in *espletrice*, ed *attributrice*; ed autore di una tal distinzione è Grozio nel 1.° libro *de jure belli et pacis*. *Espletrice* al dir di lui è quella virtù che adempisce ai doveri perfetti, ossia a quei doveri che la legge c' impone: *attributrice* quella che adempisce ai doveri imperfetti, ossia agli uffizj di umanità che altri non ha dritto di esiger da noi; ma questa distinzione pecca anch' essa in ciò

---

alla legge. Inoltre convien sapere che la parola *giustizia* talvolta è adoperata come sinonima di ragione, o di legge, e tal altra è impiegata a discernere le diverse classi di Giudici e di Tribunali incaricati di render giustizia negli affari civili, o ne' penali; donde è nata la distinzione di *giustizia civile*, di *giustizia penale*, non che di *Tribunali civili*, e *Tribunali criminali*.

che confonde colla giustizia la pietà, e la beneficenza, virtù che appartengono ad altra famiglia.

La terza distinzione che la giustizia soffre la è in *commutativa*, e *distributiva*; *commutativa* dicon quella che presiede alle convenzioni umane, e regola i dritti, ed i doveri reciproci: *distributiva* quella che dispensa i premj, e le pene, ed in generale i vantaggi, e gli svantaggi sociali; ma una cotal distinzione non fa che indicare i diversi doveri dell' uomo giusto, e non due specie di giustizia.

Si distingue finalmente la giustizia in *naturale* e *civile*: *naturale* dicesi quella che è conforme alla ragion primitiva, comechè non garentita dalle Leggi civili: *civile* quella ch' è uniforme alle Leggi civili, comunque declini dalla ragion primitiva. La ragion primitiva, per esempio, vuole che una donna maritata, o un minore adempiano alle obbligazioni contratte verso di un terzo, quando anche non vi sia intervenuto il consenso del marito, o del padre; pur nondimeno la legge non garentisce la loro obbligazione. Questa distinzione adunque è reale, e non immaginaria, nè è ingiusta, come a taluni parer potrebbe; imperciocchè costituiti gli uomini in società, forza era che le Leggi civili regolassero i dritti di ciascun socio, tal che non distruggessero quelli che sono inseparabili dalla natura umana.

Giurisdizione.

La voce *Giurisdizione* presso di noi, presa nel senso rigoroso, non esprime che il dritto, ossia la facoltà che i giudici hanno di applicare le leggi ai fatti per mezzo di giudicati.

Non è men vero però che la stessa voce è sovente impiegata ad esprimere altresì il potere di un funzionario qual sia, e la sfera del di lui potere, comunque non appartenga all' ordine giudiziario; ma questa non è che un' estensione del primitivo significato della voce giurisdizione.

Avendo le nostre leggi politiche segnato con precisione i limiti de' poteri de' giudici, e de' funzionarj di ogni classe, egli è inutile per noi il ricercare se la parola *giurisdizione*, oltre a ciò che i Romani dicevan *notionem*, comprende altresì il *jus dandi judicem*, ed il *jus decernendi*, e ciò che chiamavano *animadversionem*, *prehensionem*, *coercitionem*, *merum et mixtum imperium*, *et jus gladii*; e quali fossero le differenti idee che dette voci esprimevano. Siffatte ricerche eran forse necessarie, allorchè i rispettivi poteri de' magistrati non eran ben determinati; ma ormai non possono servire che all' intelligenza dell' economia giudiziaria e politica de' Romani. Ciò nondimeno chi fosse vago d' istruirsene, studii questa materia ne' libri scritti dai cultori delle leggi di Roma, tra' quali si distinse Gerardo Noodt con un' opera consecrata a questo solo argomento.

Polizia.

Questa voce in origine era destinata ad esprimere il complesso degli ordini e delle regole, colle quali son governati gl' interessi comuni di una società, e finchè si ristette tra questi termini ella non era nè attiva, nè transitiva, ma un puro ed inerte segno della cosa. Poco stante però fu adoperata a dinotare altresì la cura e tutela di quegl' interessi; con che divenne attiva, e qualche volta irrequieta. E finalmente la stessa voce fu impiegata ad esprimere la classe intera di coloro che sono incaricati di simili cure.

Il primo e più importante bisogno di una società egli è la conservazione della tranquillità e dell' ordine pubblico. La cura impertanto e la tutela di tutte le leggi ed istituzioni che tendono a questo scopo, chiamasi *Polizia ordinaria*; e coloro che ne sono incaricati diconsi Agenti della polizia ordinaria. Essa prende il nome di *alta polizia*, allorchè si occupa di prevenire le cospirazioni, le sedizioni, le riunioni illecite, ed ogni specie di attentato contro lo stato, o il capo dello stato. Ritiene d' altronde la semplice denominazione di *Polizia ordinaria*, allorchè si occupa di prevenire la mendicità colpevole, l' abuso delle armi, i disastri casuali, ed in generale i disordini men gravi, ed a conservare il buon ordine ne' ridotti pubblici, e nelle case addette a detenzione.

Viene in seconda linea la *Polizia giudiziaria*; quella cioè che si occupa della ricerca degli autori e de' complici de' reati, e conseguentemente della prima investigazione delle prove a lor carico.

Nella terza linea finalmente vien la Polizia amministrativa, cioè quella che si occupa della cura e tutela di tutti gli stabilimenti pubblici, e di tutte le proprietà comuni, come per esempio de' porti, delle rade de' fiumi, delle pubbliche vie, e sopra tutto della salute pubblica.

Oltre però agl' interessi comuni e generali dello stato, ogni particolare associazione, e tali sono i comuni, può avere ed ha i suoi particolari interessi. Or la cura dei medesimi dicesi Polizia amministrativa *municipale*, è si suddivide in *urbana*, e *rurale*. Dicesi *urbana* quella che si occupa della salubrità dell' aere e de' generi alimentarj, della giustezza delle misure e de' pesi, della manutenzion delle strade urbane e degli stabilimenti comunali, e di altri simili oggetti compresi nell' ambito dell' abitato. Dicesi Polizia *rurale* quella che si occupa delle strade di campagna, e della conservazion de' boschi, e de' pascoli comuni, di tutte le cose materiali in somma comprese nel territorio del comune.

Comunque però importantissime sien le cure addossate agli agenti di Polizia di ogni classe, essi debbono limitarsi a prevenire e ad investigare, dappoichè l' assolvere, o il condannare si appartiene esclusivamente a coloro che sono investiti dell' amministrazione della giustizia; ma di ciò altrove.

Delle cose e de' beni.

Nel linguaggio della giurisprudenza diconsi *cose* tutte quelle che o fan parte, o possono per la loro natura

far parte del nostro patrimonio. Diconsi d'altronde *beni* quelle cose soltanto che ne fan parte effettiva.

Le cose al par che i beni si distinguono primamente in materiali, ed immateriali, o come i Giureconsulti Romani diceano in *corporali*, ed *incorporali*. Diconsi *corporali* le cose, o i beni che cadono sotto i sensi: *incorporali* quelle che non cadono sotto i sensi.

Inoltre le cose ed i beni distinguonsi in *mobili* ed *immobili*. Le leggi civili, cogli articoli 441 e seguenti insino all'articolo 461, han chiaramente distinti gli uni dagli altri; per lo che io non potrei che trascrivere detti articoli.

Egli è ben però di osservare che le medesime hanno per analogia annoverato tra gl' immobili talune specie di dritti, comunque essendo tutti i dritti di lor natura immateriali, non sieno propriamente nè mobili, nè immobili (1).

Dominio — Proprietà — Usufrutto.

Il dominio, nel linguaggio della giurisprudenza civile, egli è un dritto inerente alla cosa, il qual consiste nella facoltà di godere, e di disporre della medesima, sol che non se ne faccia un uso vietato dalla legge (2).

Se il dritto di godere e quello di disporre concorro-

(1) Vedi l' art. 449 Leg. Civ.

(2) Colla voce *dominio* si vuole esprimere altresì il dritto eminente del Sovrano, e traslatamente ancora l' ambito dello stato che egli governa.

no esclusivamente nell' istessa persona, il di lui dominio dicesi *assoluto*, e *pieno*: se sono disgiunti, dicesi talora *comune*, e talora *meno pieno*.

Dicesi *comune*, se una stessa cosa appartiene simultaneamente a più persone; ed ove ciò sia, prende la denominazione di *condominio*.

Dicesi *meno pieno*, 1.° se in uno stia il dritto di disporre, ed in un altro il dritto temporaneo di godere, senza che costui sia obbligato ad alcuna prestazione; ed ove ciò sia il dritto del primo prende la denominazione di *proprietà*, ed il dritto del secondo di *usufrutto*, di uso o di servitù attiva, secondo che più o meno ampia è in lui la facoltà di goderne: 2.° se in uno rimanga il dritto di disporre, ed in un altro passi per convenzione il dritto di goderne, mediante una certa retribuzione, e per tempo non minor di dieci anni, ed ove ciò sia, il dritto del primo, ossia del concedente, chiamasi *dominio diretto*, e quello del secondo, ossia del concessionario, dominio *utile* (1).

Prossima ed affine alla parola dominio è la voce *proprietà*: ciò nondimeno tra l' una e l' altra vi è qualche differenza che è necessario far avvertire.

La voce *proprietà* talora è impiegata ad esprimere il dritto che noi abbiamo di disporre, e di godere di una

(1) Negli affitti, e ne' comodati, ossia prestiti ad uso, vi è pure disgiunzione del dritto di disporre da quello di godere; ma essendo in ambo i casi detta disgiunzione momentanea, il dominio si considera come pieno ed assoluto presso del proprietario.

data cosa, e tal altra a significare la cosa stessa che abbiamo in nostro dominio.

Inoltre adoperata nel secondo senso, ella ha talora un più ampio e tal altra un più ristretto significato. Impiegata nel più ampio senso, ella comprende e i fondi immobili, e i mobili, e così le cose immateriali, che le materiali. Nel minor senso dinota le sole cose materiali.

E finalmente fa d' uopo avvertire 1.° che ove occorra esprimere la facoltà di disporre disgiunta dall' usufrutto o dall'uso che in altri sta, si vuole adoperare la voce *proprietà*, e non la voce *dominio*; 2.° che ove si voglia significare il dritto eminente del Principe, o l' ambito dello stato che egli governa, è forza dire *dominio* e non *proprietà*.

La definizione dell'usufrutto trovasi nell'art. 503 delle attuali nostre Leggi civili; ed io mi dispenserei dal qui trascriverla, se non fosse necessario di chiarire una distinzione che i Giureconsulti fanno dell' *usufrutto*.

« L' usufrutto è il dritto di godere delle cose di cui » un altro ha la proprietà nel modo che l' istesso pro» prietario ne godrebbe, ma col peso di conservare la » sostanza tanto nella materia, che nella forma ». Da questa definizione adunque risulta che se in una stessa persona concorrono simultaneamente e il dritto di godere, e quello di disporre, non si conviene a lui già il nome di *usufruttuario*; perciocchè egli gode de' frutti non in qualità di usufruttuario, ma sì bene di pieno proprietario. Può ben avvenire però che il dritto di godere stia presso di lui, e quello di disporre presso

di nessuno. Questo caso si avvera in coloro che posseggono beni soggetti a sostituzioni fedecommessarie; imperciocchè essi hanno il dritto di godere e non quello di disporre, nè questo impertanto appartiensi ad alcuno. Qual carattere adunque, e qual nome si darà in tal caso al possessore godente? Di proprietario pieno non pare, perchè egli non ha il dritto di disporre; quello di usufruttuario nè anche gli conviene, perchè non vi è alcuno che abbia contemporaneamente il dritto di disporre. Non vi era dunque altro mezzo che di creare un' altra voce, e questo è ciò che i Giureconsulti han fatto. Hanno essi distinto *l'usufrutto* in *causale* e *formale*. *Causale* han chiamato l' usufrutto che appartiensi al possessore, il quale gode de' frutti di un fondo, di cui nessuno contemporaneamente ha dritto di disporre; e *formale* l' usufrutto di colui il quale gode de' frutti di un fondo di cui un altro ha contemporaneamente il dritto di disporre. Nè vuota di effetti è cotal distinzione; perciocchè nell' usufruttuario causale stanno implicitamente tutt' i dritti eventuali insiti nella proprietà; di tal che se il vincolo della sostituzione cessa o vien meno per qual si sia cagione, in lui e non in altri risorge il dritto di disporre: non così nell' usufruttuario formale.

Società — Comunione — Promiscuità — Compascuo — Usi Civici.

La società è un contratto col quale una o più persone consentono di porre qualche cosa in comune nel fine di partirne fra loro il guadagno che ne potrà risultare.

La *comunione* ossia *comunanza* consiste nel dominio e possesso di qualche cosa che sia comune fra una o più persone, senza che vi sia stato fra loro alcun contratto, da cui la medesima risulti. Più fratelli, per esempio, che dopo la morte paterna continuano a possedere indiviso il patrimonio comune, non si vuol dire, a parlar con precisione, che sien socii, ma hassi a dire che vivono in comunione.

La *promiscuità* è una comunione anch'essa, ma questa voce è impiegata esclusivamente ad esprimere il godimento in comune de' pascoli, de' boschi, e delle terre demaniali tra gli abitanti di due, o più municipii.

La voce *compascuo* esprime la comunanza del pascolo fra tutti gli abitanti di uno stesso municipio, ossia comune, sulle loro rispettive terre.

Il *compascuo* differisce dalle servitù di pascolo, ossia dal *jus pascendi*, in ciò che il compascuo è reciproco, e la servitù del pascolo al contrario è attiva dalla parte di colui che ne gode, e passiva in colui che la soffre.

Usi civici finalmente diconsi i dritti minori che gli abitanti di un comune esercitano sopra i lati-fondi demaniali di natura feudale, o ecclesiastica. Tali sono i dritti di pascere, di legnare, di seminare, e simili.

Demanio — Difesa.

La voce *demanio* è adoperata talora ad esprimere tutto il territorio di un comune, ossia *universitatem agrorum intra fines cujusque civitatis*, e talora ad esprimere un lati-fondo aperto, ossia soggetto agli usi civici.

Inoltre per indicare il dominio di quei tali beni che nè sono comuni a tutto il genere umano, nè suscettivi di proprietà privata, noi diciamo ch' essi appartengono al *demanio pubblico*. Vedi gli articoli 462, 463, 465, 466 Leg. civ.

E finalmente chiamiamo *demanio*, o *demanii* lo insieme de' beni suscettivi di proprietà privata che lo stato possiede.

La voce *difesa* dinota un lati-fondo che un tempo era soggetto agli usi civici, e che in progresso fu chiuso, e riserbato a vantaggio del solo proprietario.

Convenzione — Contratto.

La voce *convenzione* esprime qualunque accordo, col quale uno o più si obbligano verso di una o più persone a dare, a fare, o a non fare qualche cosa. Ella quindi ha un generico ed esteso significato, per ciò che comprende così i contratti nominati, che gl' innominati.

La voce *contratto* al contrario non compete che a quelle tali convenzioni che le leggi han contraddistinto con un nome particolare. Tali sono i patti nuziali e gli accessorj ai medesimi: la compra-vendita, e la cession de' dritti incorporali: la permuta: la locazione: l' enfiteusi: la società: il prestito gratuito o ad interesse: il deposito ed il sequestro: il gioco, o la scommessa: il contratto vitalizio: il contratto di assicurazione: il prestito a tutto rischio: il mandato: la fidejussione: la transazione: il pegno: l' anticresi.

Condizione — Modo — Causa — Peso
Designazione — Termine.

Queste voci han così prossimi significati che spesse volte nel parlar comune l'una è impiegata in vece dell' altra; ma poichè ciascuna di esse esprime una diversa idea, e produce differenti effetti, uopo è distinguerle.

La *condizione* è un patto, ossia una clausola la quale o sospende un dritto ed una obbligazione sin che non si avveri un avvenimento futuro ed incerto, o lo risolve nel caso che si avveri, o non si avveri un avvenimento preveduto. Ella è dunque o *sospensiva*, o *risolutiva*. Se io p. e. prometto di pagar 100 doc. a Tizio nel caso che egli pervenga al Consolato, la mia obbligazione ha in se una condizione sospensiva; perciocchè il dritto di Tizio riman sospeso, finchè non sia Console. Ed al contrario, se io gli prometto annui docati 100 a patto che egli non accetti mai il Consolato, la condizione è risolutiva; di tal che se egli si fa Console, il di lui dritto o cessa, o come i Giureconsulti dicono, si risolve.

Le condizioni possono essere apposte egualmente alle convenzioni che agli atti di ultima volontà, se non che differenti ne sono gli effetti; ma non è questo il luogo di parlarne (1).

La voce *modo*, cui si è ormai sostituita la parola *destinazione*, esprime il fine, ossia la causa finale aggiunta alla convenzione o alle disposizioni contenute ne-

(1) *Condizioni* altresì chiamansi per estensione di significato i patti e le clausole accessorie ad una convenzione qualunque.

gli atti di ultima volontà. Un legato p. e. da me fatto a favor di Tizio, acciò egli erigga un monumento al mio nome; o una somma datagli con atto tra vivi per lo stesso fine, dicesi legato o convenzione *sub modo.*

Per *causa* s' intende la ragione che hanno avuto i contraenti, o un testatore a fare una o un' altra convenzione, o disposizione.

Gli obblighi onerosi che un testatore impone all' erede, o al legatario, ovvero un contraente all' altro, non si voglion chiamare, a parlar con proprietà, nè condizioni, nè modi, nè motivi, ma *pesi*, o *carichi*; comechè però soventi volte per abuso s' impieghi la voce *condizione* per esprimere il peso, o il carico.

La *designazione*, da' latini detta *demonstratio*, è quella formola, ovvero quel segno, o complesso di segni che il testatore o i contraenti adoperano per specificare più chiaramente il soggetto di cui intendon parlare.

La parola *termine* è destinata ad esprimere il momento del tempo prefisso dal testatore, o dai contraenti, o dalla legge, in cui nasce o può esercitarsi un dritto, e quel momento ancora in cui il medesimo si estingue.

Abbiam detto, *in cui nasce o può esercitarsi*; perciocchè un dritto qualunque può nascere in un momento diverso da quello, in cui può essere esercitato; e quindi la distinzione che i Latini facevano tra il *dies cessit*, e 'l *dies venit.* Dicevano *dies cessit* per esprimere che il dritto era nato, e *dies venit* per dinotare che poteva essere esercitato.

Inoltre il momento di tempo designato dal testatore,

o dai contraenti può esser certo o incerto ; e quindi il termine si distingue in certo od incerto anch'esso.

Tali sono i significati primitivi e rigorosi delle accennate voci ; ma sovente avviene che i modi, le cause, i pesi, le designazioni, e i termini sieno espressi in guisa che contengono una vera condizione. Ove ciò appaia, le obbligazioni e i dritti cui sono apposti divengono condizionali anch' essi. Il Digesto e'l Codice somministrano moltissimi di siffatti esempii sotto i titoli — *De demonstrat. et condit.* — *De legatis* — *De his quae sub modo* — *Quando dies leg. vel fidecomm. ced.* — *De condit. inst.* — *De haered. inst.* — *De condit. sertis tam leg. quam fidecomm.*

Nullità — Rescissione — Risoluzione — Redibizione — Devoluzione.

Ogni atto manifestamente invalido ed inefficace dalla sua origine, perchè riprovato dalle leggi, dicesi nullo. La voce *nullità* adunque è una voce astratta ch' esprime l' inefficacia originaria, e manifesta di un atto. La medesima si applica così alle convenzioni ed agli atti di ultima volontà, che alle forme di proceduza ne' giudizii ; se non che nel primo caso dicesi nullità di fondo, o di cosa, nel secondo nullità di forme.

La *rescissione* esprime l'annullamento di una convenzione qualunque, che comunque apparentemente giusta, nondimeno era infetta di qualche vizio, la di cui invalidità non era in origine manifesta. Le cagioni che possono far rescindere una convenzione sono: 1.° il do-

lo, 2.° l'errore, 3.° la violenza, 4.° la lesione. Quest' ultima cagione però non produce rescissione, se non ne' contratti di compra-vendita, e nelle divisioni del patrimonio comune, seguìto fra i coeredi; eccetto se si tratti di minori in favor de' quali la legge vuol che la lesione rescinda qualunque specie di convenzione. Vedi l' art. 1259 delle Leggi civili.

Dicesi *risoluzione* lo scioglimento di una convenzione qual sia, o per inadempimento de' patti convenuti, o per l' avveramento di una condizione risolutiva in essa inserita, o per volontà degli stessi contraenti.

La *redibizione*, voce del tutto latina, esprime la restituzion della cosa che il compratore ha dritto di ritrocedere al venditore a cagione de' vizj occulti, de' quali la medesima era infetta al tempo del contratto — *Redhibitio ejus quod vitiosum est emptum*. L. 11. D. *de act. empt.*

La *devoluzione* esprime il ritorno nel pieno dominio del concedente di un fondo dato in enfiteusi, o a livello, o a rendita perpetua, per lo inadempimento degli obblighi annessi a' contratti di tal natura. Talora però la stessa voce è impiegata a dinotare il passaggio di un dritto a conseguire un' eredità da uno ad un altr' ordine di persone.

Prescrizione — Perenzione.

« La prescrizione, a'termini dell'art. 2125 delle Leggi » civili, è un mezzo per acquistare un dritto, o libe- » rarsi da una obbligazione, mediante il trascorrimento

» di un tempo determinato, e sotto le condizioni sta» bilite dalla legge » (1). Questa voce adunque si adopera ad esprimere un' eccezione che un qualcheduno può opporre all' azione sia di un proprietario, sia di un creditore, nel fine di farla dichiarare estinta.

La *perenzione* d' altronde è un' eccezione che estingue l' azione non già, ma sibbene la procedura giudiziaria; ed ha luogo allorchè una qualunque istanza fatta in giudizio non sia stata proseguita fra il termine designato dalla legge. Ella non estingue l' azione, ma fa sì che in verun caso si possa opporre alcun atto della procedura estinta, o prevalersene. Vedi gli art. 490 a 494 delle Leggi di Procedura.

Citare — Intimare — Notificare — Significare Interpellare.

Il verbo *citare*, ed il nome verbale *citazione* son destinati ad esprimere l' atto col quale uno chiama un altro in giudizio, e lo invita a rispondere alla domanda ch' egli fa, ossia all' azion che produce.

Intimare ed *intimazione* esprimono il fatto di un uffizial ministeriale, col quale costui fa noto ad uno dei

(1) I Giureconsulti Romani distinguevano la prescrizione dall' usucapione. Impiegavano la voce *prescrizione*, allorchè occorreva di esprimere che un qualcheduno, mediante lo trascorrimento di un certo tempo, erasi liberato da una obbligazione; ed altronde impiegavano la voce *usucapione* per dire che mediante il trascorrimento di un certo tempo uno avea acquistato una proprietà altrui.

contendenti un atto diretto a provocare la di lui replica, o a metterlo in mora.

Le voci *notificare*, e *notificazione* sono, a parlar con proprietà, destinate ad esprimere la semplice manifestazione di un atto, quand'anche non contenga provocazione alcuna. Se ne fa uso precisamente per indicare la manifestazione di un atto al pubblico.

Significare, e *significazione* son voci ch'esprimono un atto col quale una delle parti fa noto all'altra di aver già adempiuto ad una sua obbligazione.

Interpellare, ed *interpellazione* son voci ch'esprimono l'atto col quale uno mette in mora un altro, e lo invita a rispondere ad una qualche domanda, o a fare, o a non fare una qualche cosa tra un tempo designato.

Tutte le dette voci adunque han ciò di comune fra loro che tutte esprimono un atto col quale uno manifesta ad un altro, per mezzo di un uffizial ministeriale, la sua intenzione e la sua domanda, o un fatto di già seguìto, ma differiscono per la diversa natura delle domande e dello scopo cui tendono.

Azione — Eccezione.

La voce *azione* che in origine era destinata ad esprimere l'atto, ossia il fatto di un corpo che agisce su di un altro corpo, fu in progresso di tempo per analogia traslatata dal linguaggio fisico a quello della giurisprudenza, ed impiegata a dinotare l'atto, ossia il fatto di un uomo, il quale spiegando il suo dritto in giudi-

zio agisce contro di un altro per obbligarlo a fargli ragione. La voce *azione* adunque non è omonoma della parola *dritto* come il giureconsulto Celso, e dopo di lui i compilatori delle Istituta la dissero (1); nè può dirsi con proprietà di lingua un rimedio col quale far valere i nostri dritti secondo che Donello, Bacovio, ed Einneccio la definirono (2); perciocchè il dire che *azione* sia omonoma di *dritto*, egli è un confondere la potenza coll' atto; e 'l chiamarla un mezzo od un rimedio egli è un assimilar l' azione alle sentenze giudiziarie, ed agli esecutori di esse, che son mezzi e rimedii anch' essi, e più efficaci.

Le azioni tutte suppongono un dritto preesistente, ed i dritti, come altrove dicemmo, possono essere infissi sulla cosa che altri o noi stessi possediamo, ovvero, senz' essere infissi sulla cosa, derivano da un' obbligazione che uno ha contratto verso di noi, e sono esercitabili contro di lui soltanto. Quindi è che le azioni tutte si distinguono in *reali*, e *personali*.

Qualche volta avviene però che ad una stessa persona competa l' azion reale ad un tempo, e l' azion personale; il che si avvera ne' giudizii divisorii di un bene, o di un' eredità comune, e in quelli, che han per iscopo di regolare i confini de' fondi finitimi; giudizii che i Latini chiamavano *familiae erciscundae*, *communi dividundo*, *et finium regundorum* (3). E di ciò pro-

---

(1) L. 5. ff. *de act. et obblig.* — Instit. L. 4. *de act.*

(2) Donel. *de act. disput.*, §. 24 — Einn. *elemen. jur. civ.* lib. 4, tit. VI.

(3) I giureconsulti Romani annoveravano altresì fra le miste

babilmente fu che i Compilatori delle Istituta (1), e con essi i comentatori, eccetto il Donello (2), aggiunsero alle due una terza classe di azioni, e le chiamarono *miste*; ma a dir vero non perchè concorrano due azioni ad un tempo, può dirsi che ne sorga una terza, cui convenga il nome di mista.

Si distinguono in secondo luogo le azioni in *civili*, e *penali*. L'azion civile è diretta ad ottenere che il nostro avversario rispetti, o ci restituisca la nostra proprietà, o adempia ad una sua obbligazione verso di noi. L'azion penale d'altronde ha per iscopo di ottenere che colui il quale ci ha offeso sia punito del reato commesso.

E finalmente l'azione può essere diretta o a ritenere o a ricuperare il possesso di una qualche cosa, ovvero a riclamare il dominio della medesima. Nel primo caso dicesi azion *possessoria*: nel secondo azion di *revindica*, e nel linguaggio della procedura *azione in petitorio*.

I giureconsulti Romani guardando le azioni or sotto l'aspetto della loro origine, or degli effetti che produceva-

---

l'*azion pauliana* che si accordava ai creditori contro qualunque possessore della cosa venduta dal debitore con disegno di frodarli; come pure l'azione *de vi bonorum raptorum*, l'azione *de damno injuria dato*, e l'azione *in duplum* contro coloro che differivano di consegnar la cosa legata ai luoghi pii; ma la istituzione del sistema ipotecario ha resa inutile a noi l'azione *pauliana*: le violenze, i danni colposi son perseguitati con azion penale; nè più le nostre leggi riconoscono la pena del doppio di cui si facevan rei coloro che differivan la consegna degli oggetti legati ai luoghi pii.

(1) Instit. *de act.* §. 20.

(2) Donel. *de act.* § 1, n. 8.

no, or della durata, or delle persone cui appartenevano, or dello scopo cui tendevano, or del più o del meno di arbitrio che lasciavano ai giudici; e riguardando talora al più o meno di celerità colla quale doveano esser giudicate, distinguevano altresì le azioni: 1.° in *pretorie*, e *civili*; 2.° in azioni che derivavano dalla legge, ed in quelle che derivavano dell' equità; 3.° in azioni *in simplum*, *in duplum*, *in triplum*, ed *in quadruplum*; 4.° in azioni dirette ad ottenere il tutto o meno del tutto, *solidum aut minus quam solidum*; 5.° in azioni di buona fede, e di stretto dritto; 6.° in *dirette*, e *contrarie*, 7.° in *confessorie*, e *negatorie*; 8.° in personali semplici, e personali in *rem scriptae*; 9.° e finalmente in azioni propriamente dette, ed *interdetti*. Inoltre questi tali aggettivi *pretorie*, *civili* ec. ec. ec. non indicavano se non le classi, e dirò così, le famiglie delle azioni; ma ciascuna classe costava di più individui, ed ogni individuo aveva il suo pronome attinto dalla natura del fatto, o della domanda, o della causa su cui poggiava, come può rilevarsi nel VI titolo del 4.° lib. delle Istituta. Tutte le dette distinzioni eran derivate dal che i primi Romani nell' introdurre i giudizj dovevano necessariamente adoperare talune prescritte formole solenni; d' onde la necessità di contrassegnare, e distinguere l'azione di cui si voleva far uso; e quatunque ai tempi di Giustiniano la necessità di tali formole si trovasse abolita di già, pur nondimeno i libri degli antichi giureconsulti eran pieni di siffatte distinzioni; e quindi gli autori della compilazione Giustinianea ritennero le di loro dottrine, e 'l loro linguaggio; ma can-

giate ora le forme de' giudizii, separate e distinte le leggi civili da quelle di procedura, cessata la necessità di segnalare con un pronome solenne le domande che si fanno in giudizio, tutte quelle distinzioni possono appartenere all' istoria del Foro e del processo di Roma antica, non alla giurisprudenza attuale.

Allorchè colui ch' è chiamato in giudizio si difende col rispondere che i fatti allegati non sono veri, o che da quei fatti comunque veri non derivi dritto alcuno all' attore, la di lui replica si vuol chiamare *difesa*, e non *eccezione*. Ed all' opposto se egli senza contradire i fatti, e senza combattere le conseguenze legali che ne discenderebbero, ove stessero quali l' attore le narra, adduce in contrario ragioni o fatti tendenti a declinare il giudice o il giudizio, ovvero ad annullare, a modificare, a sospendere gli effetti dell' azione contro di lui intentata, la replica di lui chiamasi *eccezione*, e non *difesa*. Quindi se l' uom chiamato in giudizio si difende coll' allegare l' incompetenza del giudice, o la intempestività della domanda contro di lui prodotta; o la prescrizion del dritto che altri vuol far valere, o una transazione intervenuta, o la cosa giudicata, o il giuramento deferito a lui, o da lui al suo avversario, o finalmente il difetto di qualità o d' interesse nell' attore, dicesi con proprietà di linguaggio ch' egli abbia prodotto una eccezione, perciocchè in tutti detti casi si limita ad eludere o ad attenuare l' azione contro di lui diretta, o a rimuovere il giudice, o il giudizio; ma non contradice i fatti, nè combatte le con-

seguenze che ne deriverebbero, se altri fatti non concorressero a di lui favore.

Le eccezioni quindi, avuto riguardo all' effetto cui tendono, distinguonsi in *perentorie*, ed in *dilatorie*. Diconsi *perentorie* così quelle che estinguono il dritto, ossia l' azione, come quelle che annullano gli atti. Diconsi *dilatorie* quelle che differiscono il giudizio, o lo trasportano ad altro giudice: se non che quelle che estinguono il dritto per vizii inerenti sia alla persona dell' attore, sia alla domanda da lui prodotta, diconsi *perentorie di merito*; e quelle che annullano gli atti, diconsi *perentorie di forma*. E finalmente le eccezioni dilatorie si distinguono in *dilatorie* propriamente dette, ed in *declinatorie*. Diconsi *dilatorie* quelle che tendono a differire il giudizio, e *declinatorie* quelle che tendono a trasportarlo ad altro giudice.

Inoltre le eccezioni tutte in generale si distinguono, al pari che le azioni, in *reali* e *personali*. Diconsi *reali* quelle che sono fondate su i vizii della causa che l' attore allega, ossia del dritto sul quale si fonda. Diconsi d' altronde *personali* quelle che competono al reo in grazia soltanto della di lui condizione, ossia qualità personale; sicchè non possono essere allegate nè da' di lui correi, nè da' di lui fideiussori.

E finalmente diconsi *fini di non ricevere* quelle tali eccezioni che impediscono l' ingresso alla lite, ed in altri termini, respingono l' attore alla prima soglia del giudizio. Diconsi d' altronde *fini di non procedere* quelle che impediscono, o sospendono il procedimento.

Tal' è il linguaggio della giurisprudenza attuale. Non

così de' giureconsulti Romani e del nostro antico Foro. I primi adoperavano la parola eccezione talora in più ampio, e tal altra in più angusto significato. Nel più ampio senso ella dinotava una qualunque replica del reo: *Omnis rei allegatio ac defensio, qua intentio actoris vel ipso jure vel ob aequitatem eliditur.* L. 11 § 1, L. 14, D. *de except.* Nel senso più angusto d'altronde dinota l'esclusion dell'azione per soli motivi di equità: *Actionis jure stricto competentis ob aequitatem exclusio. Inst. de except.* E l'antico Foro distingueva le eccezioni in quattro classi, cioè 1.° in *dilatorie*, sotto qual denominazione comprendeva altresì le *declinatorie*; 2.° in *perentorie*; 3.° in *modificative*; 4.° ed in *anomale*, ossiano *miste*. La qual suddivisione comunque non fosse fondata in dritto, era nondimeno utile in ciò che distingueva la natura e gli effetti di ciascuna classe di eccezioni.

Successori — Aventi causa.

Nel linguaggio rigoroso della giurisprudenza il *Successore* è colui cui fu trasmessa a titolo universale la totalità dei dritti e degli obblighi dell'uom defunto, ossia *universum jus*, secondo che i Latini diceano. Tal è l'erede, o il donatario universale.

Avente causa d'altronde chiamasi colui che deriva, ossia ripete a titolo singolare da un terzo il suo dritto, e gli obblighi rispettivi. Soventi però nel parlar comune queste due voci si adoperano come sinonime.

Atto — *Fatto* — *Detto*.

Atto in giurisprudenza significa un qualunque fatto o detto ridotto in iscritto, nel fine di esser presentato innanzi a qual siasi autorità o uffizial pubblico. Ella è quindi una voce generica cui fa d' uopo aggiungere un qualificativo che ne distingua la specie: sicchè volendo dinotare un atto, per esempio, ch' è destinato a servir di pruova, vuol chiamarsi *atto di notorietà*; se un atto diretto a provare il nostro stato, ossia la nostra condizione di padre, di figlio, di marito ec., vuol dirsi *atto dello stato civile*; se il grado di fede che merita, vuol dirsi *atto autentico*; e se diretto a provocare un altro in giudizio, *atto di citazione*.

Il *fatto* risponde al *gestum* de' Latini, e dinota propriamente *rem sine verbis factam*.

E finalmente il *detto* esprime in giurisprudenza la stessa idea che nel parlar comune, vale a dire l' espressione verbale di un nostro pensiero.

Non così presso i Latini. Per essi la voce *actum* esprimeva qualunque cosa, *sive verbis, sive re agebatur* — L. 19 D. *de verb. sign.*; se non che ove volevan parlare con maggior precisione, impiegavano la voce *gestum* ad indicare il *factum sine verbis*.

Assenso — *Acquiescenza*.

L' atto col quale uno accede espressamente al fatto, o al detto altrui chiamasi *assenso*.

Il silenzio di colui che potendo contradire al fatto o

al detto altrui, si tace e no 'l contradice, chiamasi *acquiescenza*.

Scindere — Separare.

Il verbo *scindere* si adopera ove da un fatto o da un atto qual sia si vogliano distaccare i suoi accessorii. Accessorii di un fatto, o di un atto si voglion riguardare tutti gli accidenti che suppongono e corteggiano un fatto principale. Tali sono la causa, la qualità, il tempo, il luogo, la condizione, la distinzione, il termine, e 'l mezzo.

Del verbo *separare* all' opposto si fa uso allorchè si vuol dividere due atti, e due fatti tra loro indipendenti, che l' uomo o il caso ha congiunti insieme, e confusi in uno.

Dolo — Colpa — Frode.

Ogni specie di astuzia che si mette in opera per ingannare altrui, dicesi *dolo* (1).

Ogni fatto inconsiderato ed ogni omissione di doveri, cui si era tenuto, dalla quale deriva il danno altrui, comunque disgiunta dal proposito di nuocere, chiamasi *colpa*.

(1) I latini distinguevano il *buono* dal *malo* dolo, ossia la sagacità che essi chiamavan *solertia*, dal proposito illecito d'ingannare; ma presso di noi la voce *dolo* non esprime che il reo proposito.

Frode dicesi precisamente la sottrazione de' dritti altrui. Differisce dal dolo in ciò che la voce *dolo* esprime l'atto o il fatto, e l'intenzione ancora, colla quale uom tenta di nuocere altrui; e la voce *frode* esprime l'effetto del dolo. Nel parlar comune però queste due voci sono adoperate come sinonime.

Pena — Multa — Ammenda.

La voce *pena* nel suo più ampio significato dinota le pene propriamente dette, le multe, e le ammende; ma rigorosamente parlando è destinata ad esprimere la punizione tutt'altro che pecuniaria dovuta ad un reato.

La voce *multa* d'altronde dinota la punizione pecuniaria minacciata dalle leggi a taluni reati più lievi.

La voce *ammenda* finalmente esprime il compensamento, o convenuto tra le parti, o stabilito dalla legge, in riparazione di un danno cui si è dato causa.

LIBRO III.

QUADRO DEL CODICE DELLE LEGGI CIVILI.

DISCORSO PRELIMINARE

Discernere e separare le leggi civili dalle penali, e le une e le altre dalle politiche e da quelle che appartengono al dritto sacro, o si limitano a prescrivere le forme de' giudizj, e separarle sì, che ciascun ordine di leggi avesse e impero e confini e sede distinta, ella è stata forse l'opera maggiore de' legislatori della nostra età. Pria di ciò accadeva spessissimo che a risolver le quistioni civili venivano invocate le leggi politiche o le religiose, e spesso ancora le regole particolari di un ordine di leggi venivano applicate a leggi di un ordine diverso; il che non poteva non condurre a quegli stessi inconvenienti, ne' quali si cade allorchè si vuol decidere le quistioni filosofiche con le dottrine teologiche o viceversa. Il primo merito adunque de' legislatori dei nostri giorni egli è lo aver riunito in un corpo solo le leggi civili, separandole visibilmente da ogni altra famiglia di leggi, ed ordinandole in maniera che le disposizioni appartenenti ad una stessa materia non si trovino sparse qua e là, ma riunite ed allogate sotto i proprii titoli, de' quali ciascuno ha la divisa e l'epigrafe che lo distingue.

A questo merito si aggiunga lo aver essi dato all'opera quell'ordine che la ragion delle materie voleva, e lo aver compreso in ciascuno articolo un sol precetto o principio; di tal che la volontà del legislatore non

rimane annegata da lunghi sermoni, e lo aver premesso a tutta l'opera taluni principj generali diretti a prevenire la tirannia delle leggi, e il dispotismo de' giudici. Ma poichè questi principj che formano il primo vestibulo dell'opera potrebbero a taluni parer superflui, ben sarà d'indicar le ragioni che provano il contrario.

Col primo di essi il legislatore determina il momento preciso in cui una legge qualsia incomincia ad essere obbligatoria.

Col secondo circoscrive l'impero d'ogni legge ai fatti del tempo avvenire, e ne sottrae i già consumati, ossia i dritti di già compiutamente acquistati.

Col terzo segna i confini al potere de' giudici, limitandoli all'applicazione delle leggi ai casi particolari.

Col quarto ingiunge ad essi l'obbligo di non ricusare in verun caso l'opera loro.

Col quinto definisce l'ambito territoriale entro il quale le leggi ordinariamente possono esercitare il loro impero.

Col sesto dichiara non però esservi un ordine di leggi le quali obbligano i sudditi, comunque si trovino fuori de' suoi dominj.

Col settimo proclama l'invalidità di ogni convenzione privata con cui si osasse derogare alle leggi che interessano la morale e l'ordine pubblico.

E finalmente, antiveggendo che i Principi possono talvolta da necessità politiche esser consigliati a promulgare atti legislativi che declinino dalle leggi comuni, o restringano l'esercizio de' dritti del cittadino, erigge coll' ottavo articolo in precetto la massima che atti di

tal natura non debbano mai estendersi al di là de' casi e de' tempi espressivi.

Or la giustizia delle suddette disposizioni è, come dicemmo, sì evidente e sì volgare che parer potrebbe a taluni di averle il legislatore superfluamente premesse all'opera sua; ma se ci volgiamo ai tempi andati, non possiamo non riconoscerne la necessità.

Ed infatti si scorra tutta l'antica legislazione, e non vi si troverà alcun atto legislativo il quale avesse designato il momento in cui le leggi cominciavano ad essere obbligatorie. Esiste è vero una Novella di Giustiniano (1) la quale prescrive che talune sue leggi non dovessero tenersi come obbligatorie se non dopo scorso un bimestre dal giorno dell'insinuazione; ma ivi Giustiniano non parla se non di due costituzioni da lui poco avanti pubblicate relative alle successioni ed ai testamenti. Oltre a che, modellata essa sull'ambito dell'Impero, cessò di aver vigore colla caduta dello stesso Impero, sì che niun Tribunale di Europa ne tenne mai conto. Quindi non di rado accadeva che i giudici pria di applicare una legge trovavansi nella necessità di verificare in qual giorno o mese fosse stata la medesima pubblicata in uno o in un altro Comune; quistion di fatto subordinata conseguentemente a pruove istoriche sempre dubbie, ed all'arbitrio de' giudici (2).

(1) Nov. 66.

(2) Potrebbe alcun dire che non avendo il Codice attuale stabilita alcuna solennità per la promulgazione delle leggi, il pubblico può anche oggi senza colpa ignorare il giorno in cui una legge sia stata promulgata; ma si vuol sapere che fra noi

Tutti altresì convenivano e ripetevano che non era in poter de' giudici il far leggi; ma nel fatto i primi Tribunali di Europa tenevano a gloria il poter legalmente sostituire l'equità alle leggi, ed il negligere le forme de' giudizj; e quel ch'è più, avevan converso questo abuso in prerogativa legittima. Al che si aggiunga che i magistrati e maggiori e minori si credevano autorizzati a dar fuora editti d'ogni maniera; e fino i nostri Governatori locali non mancavano di pubblicare nell'ingresso alla carica i loro così detti *banni pretorj*, salvo il rivocarli mediante una certa retribuzione.

Egli era similmente un dogma tradizionario che i giudici non potessero ritardare il corso della giustizia; ma niuna legge vietava ad essi il differire i giudizj sotto il pretesto di dover consultare il Principe; ed essi soli erano i giudici di una siffatta necessità.

La distinzione fra le leggi territoriali e quelle che riguardano lo stato e la capacità delle persone si leggeva, egli è vero, ne' libri de' privati giureconsulti, ma niun atto legislativo avea segnato il dominio delle une e delle altre (1).

vi è un Ministro incaricato precisamente di manifestare al pubblico le leggi tostochè sono state sottoscritte dal Re per mezzo del Bullettino, e di trasmetterle alle autorità provinciali cui è dato l'obbligo d'inviarle ai Comuni.

(1) È questo il luogo di dire agli alunni della giurisprudenza che le leggi territoriali, quelle cioè che regolano le proprietà immobili, obbligano i possessori, comunque stranieri, e non domiciliati nel Regno; e se nel Codice ciò non trovasi detto, egli è perchè questo è un dogma di dritto pubblico generalmente riconosciuto. Ed è probabile che per la stessa ragione nel num.

Le due massime finalmente consecrate nel settimo e nell'ottavo articolo leggevansi pur scritte nella compilazion Giustinianea — *L. 45 § 1 ff. de regul. juris* — *L. 141 ff. de regulis juris*; ma entrambe erano state disgraziatamente inserite nel titolo delle regole di dritto, di quelle regole cioè che secondo l'assioma legale comunemente adottato non avevan forza di legge, nè obbligavano alcuno.

Ciò posto, ognun vede quanto necessario era il segregare detti principj, e con quanto senno il legislatore li ha ristabiliti nella sede naturale.

Malgrado però l'ordine che regna nel Codice attuale, a'giovani che entrano nello studio delle Leggi civili non può non intervenire anch'oggi quello che suole a coloro i quali prendono a valicare senza carta e senza bussola un mare ignoto. Non conoscendo essi nè la via che hanno a percorrere, nè i lidi circostanti, nè la riva cui approdare, egli è impossibile che si formino un concetto adeguato del mare che solcano, e della loro posizione giornaliera. E quel che peggior cosa è, o scoraggiti si arretrano, o ansii e curiosi corrono innanzi tempo alla meta, poco o punto curando di riconoscere le spiagge intermedie. Or ciò non sarebbe se essi movesser forniti di una carta che a corsa d'occhio mostrasse loro tutto il soggetto del Codice, e l'ordine a un tempo col quale i precetti o i principj vi si trovan distribuiti, ed

---

5 delle disposizioni preliminari sieno state soppresse le parole di *polizia* e di *sicurezza*, che nel Codice civile susseguivano immediatamente la parola *leggi*.

ove fa d'uopo, la giustizia e la ragion de' medesimi; perciocchè il misurar dalla riva lo spazio che hassi a percorrere egli è certo di grandissimo conforto.

Or questo appunto è ciò che io mi propongo in questo libro di mostrare, cioè, come in un planisferio, tutta la struttura della prima parte del nostro Codice, ossia di quella che comprende le leggi civili; riserbandomi di fare altrettanto delle altre parti del medesimo se niuno sorgerà che mi preceda, come vorrei, e con maggior senno adempia ciò ch' io appena disegno.

LEZIONE I.

La prima parte del Codice, che d'ora innanzi chiameremo *Codice civile*, è divisa in tre libri. Il primo riguarda le persone e 'l loro stato, ossia la loro condizion civile nella società, e conseguentemente i dritti e i doveri inerenti allo stato di ciascuno. Il secondo, dopo di aver definito la proprietà e il dritto di proprietà in generale, discerne e classifica i beni che ne sono il soggetto secondo la loro diversa natura e destinazione, specifica gl' incrementi naturali o artifiziali, non che le modificazioni delle quali è possibile, e gli obblighi cui i proprietarj de' fondi limitrofi son tenuti l'uno verso l'altro per la loro reciproca utilità. Il terzo finalmente discorre i modi e i termini secondo i quali nello stato sociale un qualunque può acquistare, trasmettere, conservare, ricuperare, o perdere la sua proprietà, ossia il soggetto della sua proprietà, e permutare con altrui le sue cose, o la sua opera.

Tale senza più è l' argomento del Codice civile. Voi vedete adunque che esso, segnando i confini del suo impero, nulla obblia di ciò che è necessario a regolare le relazioni private civili fra i membri di una stessa nazione, e nulla vi frammischia che riguardi le loro relazioni politiche, o i doveri religiosi, o l'ordine de' giudizj, o i delitti e le pene. Discorriamo impertanto partitamente la struttura e 'l soggetto di ciascun libro movendo dal primo.

Incomincia il Legislatore dal riconoscere e consecrare una massima importante di dritto naturale, dal di-

chiarare cioè, che l' esercizio de' dritti civili (1) compete ad ogni nazionale; massima che potrebbe a taluni parer superflua, ma che tal non è per coloro i quali sanno che non a tutti era dato un tempo di partecipare ai vantaggi sociali, e la specie umana era divisa in uomini e non uomini. Nè questa antica ingiuria fatta alla natura umana è sparita dal mondo; poichè tuttavia esistono gli uomini di colore in America, ed i paesani o villani in molti altri stati di Europa.

Passa indi egli a dirne il come gli stranieri possono essere ammessi al godimento de' dritti civili presso di noi (2), e poscia come quei che li godono possono decaderne; e tutto ciò forma il soggetto del primo titolo.

---

(1) Sotto la denominazione comune di dritti civili van compresi 1.° il dritto di possedere in proprietà i beni acquistati; 2.° il succedere e 'l trasmetterli altrui per successione legittima; 3.° lo acquistare, il testare e il donare; 4.° il poter esser nominato tutore, non che il concorrere agli atti relativi alla tutela; 5.° il poter stare in giudizio ed esser giudicato dai proprj Giudici; 6.° il far testimonianza così in giudizio che negli atti solenni o autentici; 7.° il poter citare gli stranieri avanti i Tribunali nazionali per l'esecuzione degli obblighi da essi contratti. Tutti questi son dritti civili così detti per distinguerli dai dritti politici, non che dai dritti naturali e municipali; comechè tutti emanino dal codice eterno della natura.

(2) L'antico dritto pubblico di Europa tenea quasi che generalmente per dogma che gli stranieri non potessero succedere ai cittadini di uno stato diverso; ed in molti paesi non potevan essi posseder beni presso l'estero se non pagando una certa contribuzione; nè questo dogma è spento da per tutto. Di ciò è che il Codice civile ha proclamato il principio che gli stranieri possono essere ammessi al godimento de' dritti civili presso di noi, a condizione però della reciprocanza.

Assicurato e garentito a tutti i nazionali, o nazionalizzati, l'esercizio de' dritti civili, forza era che egli si occupasse di accertare lo stato, ossia la condizione di ciascheduno con forme solenni, onde prevenire al possibile le quistioni di stato, e far sì che le relazioni tra i genitori e la prole, tra i mariti e le mogli, e tra i congiunti fra loro, non fossero subordinate, come in altri tempi, a ricerche ed a prove sempre dubbie e qualche volta impossibili. Or tale appunto è lo scopo di tutte le disposizioni contenute nel secondo titolo. Si trovano in esso stabilite con la più scrupolosa diligenza le regole, le forme e le formalità da cui vogliono esser accompagnati gli atti civili, ossia gli atti di nascita, di matrimonio, e di morte.

Di non minore importanza altresì egli era ed è il fissare il domicilio permanente di ciascheduno; dappoichè il domicilio stabile è la prima caratteristica che distingue l'uom selvaggio e 'l nomade dall' incivilito: e d'altronde non può non avvenire che l'uom che vive in società nel corso della vita non contragga delle obbligazioni, sicchè possa esser chiamato in giudizio. Oltracciò vi ha de' dritti al pari che de' doveri annessi precisamente al domicilio di ciascuno. Il Legislatore quindi nel terzo titolo segna i caratteri ai quali ravvisarlo; lo distingue dai luoghi di passaggiera residenza, e prescrive le condizioni che deve adempire colui cui piaccia mutarlo.

Può ben avvenire nondimeno che un uomo abbandoni il suo domicilio ordinario, e volontariamente o suo malgrado si trasporti in luoghi ignoti o ignorati senza

costituire alcuno che il rappresenti nella sua patria. Facea quindi d' uopo che il Legislatore prescrivesse altresì i mezzi di verificare la di lui assenza, e provvedesse agl'interessi non men di lui che de' suoi figli, della sua moglie, e di tutti coloro che potessero aver relazioni con lui; e tale precisamente è il soggetto del quarto titolo.

Il matrimonio, quell' atto solenne che intertiene la specie umana nello stato sociale e crea all' uomo nuove relazioni verso le generazioni future, è il soggetto di tutte le disposizioni contenute nel quinto, sesto e settimo titolo. Il Legislatore vi prescrive i requisiti di coloro che vogliono contrarlo; le condizioni essenziali, e le formalità estrinseche che debbono accompagnarlo o precederlo . . . . . . indica le persone tra le quali non è lecito contrarlo, e quei che han dritto di opporvisi . . . . i doveri e i dritti che derivano da questo atto solenne così relativamente ai coniugi che alla prole . . . le cause che possono discioglierlo definitivamente, o giustificare la semplice separazione di corpo, e di abitazione . . . . i casi ne' quali un marito può abiurare la prole nata da sua moglie . . . . e i mezzi di prova coi quali dimostrare la filiazione ossia la condizion di figlio. E volendo provvedere alla sorte di quegl' infelici altresì che nascono da congiungimenti fortuiti, discende a dire quali di essi possono esser ammessi a godere i vantaggi della legittimità, quali no . . . . con quali mezzi e da chi . . . . ed in ultimo determina il come possono ottenere la condizione almeno di figli naturali coloro cui non è dato di aspirare alla condizion di legittimi.

Prossima ed affine alla materia del matrimonio era ed è quella dell' adozione, dappoichè è un mezzo anch' essa di protrarre la propria discendenza. Quindi è che egli nell' ottavo titolo espone i requisiti, le regole e le formalità che vogliono accompagnar l' adozione.

A compier finalmente la legislazione relativa alla costituzione delle famiglie uopo era che egli afforzasse e circoscrivesse a un tempo la patria potestà, ossia l' autorità de' padri su' figli, sien legittimi, sien naturali, sien legittimati; e questo appunto è il soggetto del nono titolo.

Costituite le famiglie, segnati i dritti e i doveri reciproci tra gl' individui che le compongono, giusto era che il Legislatore provvedesse alla sorte di quei che pria di aggiungere all' età maggiore rimanessero orbati dei loro genitori. Inoltre egli doveva prevedere, che vi ha de' casi ne' quali il senno precede l' età, sì che si possa confidare innanzi tempo a tali esseri singolari l' amministrazione del loro patrimonio. Quindi il decimo titolo riunisce tutte le regole che riguardano la minore età, la tutela de' minori, gli obblighi de' tutori, l' emancipazione e gli effetti dell' emancipazione, ossia di quell' atto solenne col quale i genitori autorizzano i loro figliuoli comunque minori ad amministrare i loro proprj beni.

E finalmente forza era che la legge determinasse l' età in cui si presume la ragione giunta alla pienezza del suo sviluppo, sì che l' uomo possa di per sè governarsi, ed esercitar tutti gli atti della vita civile, senza obbliar però che non sempre il senno cresce cogli anni, e ta-

luni esseri infelici o non lo ebbero mai, o cessaron di averlo. Quindi è che nell' undecimo titolo, dopo di aver fissato l' epoca dell' età maggiore del comune degli uomini, viene a provvedere al destino di coloro cui la natura negò o ritolse l' uso della ragione; e prende cura altresì di coloro che il senso de' più qualifica per *prodighi*, vizio per altro che non è facile nè di descrivere, nè di definire.

LEZIONE II.

Assicurato a tutti gl' individui il proprio stato nella società, e regolati i reciproci uffizj, il Legislatore si rivolge a consecrare ed a garentire a tutti il dritto di proprietà, ossia il dominio sulle cose passibili di proprietà, base sulla quale riposano tutti gli ordini sociali: se non che in questo secondo libro si limita a dirne quali cose possono essere il soggetto del dritto di proprietà . . . . . in che propriamente esso consista . . . . e quali modificazioni possa ricevere, attenendosi all' ordine che siegue.

Incomincia egli nel primo titolo dal dichiarare capaci di un tal dritto non meno i corpi morali, vale a dire lo Stato, la Chiesa, i Comuni, e gli Stabilimenti pubblici, che tutti i privati senza distinzione alcuna di caste, di classi, o di catagorie più o men privilegiate.

Ciò fatto viene a classificare i beni, vale a dire le cose sulle quali il dritto di proprietà può cadere, in beni mobili ed in beni immobili; distinzione necessa-

ria a premettere; perciocchè non tutte le regole che convengono agli uni possono applicarsi agli altri (1).

E finalmente considerando che i beni appartenenti ai corpi morali son destinati al ben essere di più indeterminati individui e delle future generazioni altresì; ed all' opposto i beni de' privati alla lor privata utilità, dichiara che i primi debban rimanere sotto la perpetua tutela protettrice dell' autorità pubblica, sì che non si può nè amministrarli, nè alienarli se non nelle forme e colle regole prescritte dalle leggi; ed i secondi sotto la tutela di ciascun proprietario che ha la piena e libera facoltà di usarne come più vuole, sol che non contravvenga alle leggi.

Sin qui di coloro, cui la legge dichiara capaci del dritto di proprietà e della varia natura de' beni che ne sono il soggetto, e della facoltà di usarne più o men libera a seconda della condizione de' possessori. Ciò fatto, viene il Legislatore a definire ed a circoscrivere questo

(1) Potrebbe alcun dire che avendo la natura stessa distinte le cose in mobili ed immobili era inutile e superfluo che il Legislatore ripetesse tale distinzione; ma si vuol riflettere 1.° che vi ha molte cose le quali non sono di loro natura nè mobili nè immobili perchè immateriali, quali sono per esempio le azioni, i dritti e le servitù; 2.° ed altre ve ne sono le quali, comunque mobili di lor natura, ragion volea che fossero assimilate alle immobili, e seguissero il loro destino. Era adunque necessario che il Legislatore dichiarasse, come ha dichiarato, a qual delle due classi debbono per analogia riferirsi le cose immateriali, e quali tra le cose mobili assimilare agli immobili. La mancanza di una tal distinzione e classificazione precisa era cagione in altri tempi di moltissime dispute.

tal dritto di proprietà, ed a regolare altresì il destino degl' incrementi, ossia delle accessioni naturali o artifiziali, che la proprietà, ossia la cosa soggetta alla nostra proprietà può avere. E tutte le disposizioni positive che egli su questo punto consacra son fondate sopra tre principj.

L' uno è che il dritto di proprietà consiste nella facoltà di disporre e di godere delle cose che ci appartengono esclusivamente, come più ci piace, sol che non se ne faccia un uso vietato dalle leggi, o da' regolamenti (1).

L' altro è che niuno può esser costretto a cedere una sua proprietà se non per cause di pubblico vantaggio e previo compensamento. Il terzo finalmente egli è che la proprietà della cosa ci dà dritto non meno su' prodotti di essa, che su tutto ciò vi si unisce accessoriamente, sia per opera della natura, sia dell' uomo. E tutto questo forma il soggetto del secondo titolo.

Conseguenza necessaria del dominio e della libertà accordata ad ogni proprietario ella era ed è che ciascuno di essi possa cedere altrui l' usufrutto o l' uso, ossia il godimento temporaneo più o men ampio de' proprj beni, ritenendo per sè il dritto dominicale su de' me-

---

(1) Il pregio della proprietà consiste precisamente nella facoltà di goderne e disporne come più ne aggrada. Quindi è che tutte le leggi, o istituzioni che limitano la nostra libertà ne scemano, o ne annientano il valore, e ciò senza dire de' mali che necessariamente derivano dal riunire la proprietà territoriale alla sovranità, o dal sottrarla alla libera circolazione.

desimi, ossia il dritto di disporne, comunque distaccato dal godimento (1).

Quindi è che nel terzo titolo discende a regolare i dritti e i doveri reciproci tra i proprietarj da una parte, e gli usufruttuarj o usuarj dall' altra, ed indica i modi pe' quali si può acquistare o perdere l' usufrutto o l' uso della cosa altrui.

E finalmente nel fine di vieppiù agevolare tutte le possibili permutazioni de' valori e de' comodi tra i proprietarj, e di conciliare i loro reciproci dritti, dovea egli permettere che ciascuno potesse assoggettare il proprio fondo non al godimento di alcuno, ma al servigio del fondo altrui; ed imporre altresì di sua autorità questa specie di soggezione ai fondi limitrofi l'un verso l' altro per la comune e reciproca utilità de' proprietarj. Vien perciò nel quarto ed ultimo titolo del secondo libro a ragionare delle servitù prediali, e de' modi di costituirle, di usarne, e di estinguerle.

Voi vedete adunque che tutto il secondo libro è dedicato a ragionare, come dicemmo, del dritto di proprietà in generale, della varia natura de' beni che ne sono il soggetto, delle persone cui la legge accorda questo dritto, degl' incrementi, ossia delle accessioni che

---

(1) Indipendentemente dalla volontà del proprietario, ella è in certi casi la stessa legge che distacca il dritto dominicale, ossia il dritto di disporre, dal dritto temporaneo di goder della cosa. Ciò avviene in favore de' genitori ai quali la legge accorda l' usufrutto su' beni de' figli sino a che essi aggiungono ad una certa età.

sieguono il dritto di proprietà, e finalmente delle modificazioni di cui essa è passibile.

LEZIONE III.

Il terzo ed ultimo libro del codice egli è tutto dedicato a discorrere i modi per mezzo de' quali l' uomo costituito in società può acquistare la proprietà de' beni, sol che però essi sien passibili di proprietà esclusiva; e ne enumera e consacra nove, cioè 1.° la successione ai defunti: 2.° la donazione tra vivi o testamentaria: 3.° le obbligazioni convenzionali, ossia le convenzioni: 4.° la presunzione: 5.° l' invenzione del tesoro: 6.° l' accessione o incorporazione: 7.° la caccia e la pesca; 8.° l' appropriazione degli effetti gettati in mare, e delle cose che il mare rigetta; non che delle piante ed erbe che nascono lungo le rive del mare: 9.° finalmente l' appropriazione delle cose da altri perdute ed abbandonate (1).

Il legislatore però contento di aver accennato tutti i modi di acquistare che le leggi civili garentiscono, non si sofferma in questo terzo libro che su i primi cinque; e ciò perchè dell' accessione o incorporazione avea tut-

(1) Egli è impertanto da osservare che tra i modi di acquistare, il codice non fa menzione dell' occupazione bellica, nè dell' occupazione originaria di un suolo da niun altro occupato, non perchè non sien modi di acquistare anche questi, ma perchè il regolare i dritti de' vincitori su i vinti, e le condizioni di una occupazione originaria non si appartiene già alle leggi civili, ma al dritto naturale e delle genti.

to detto nel secondo titolo del secondo libro ; e rispetto agli ultimi tre modi, cioè alla caccia, alla pesca ed all'appropriazione degli effetti gittati in mare, o di quei che il mare rigetta, non che delle piante ed erbe che crescono lungo le rive, e finalmente delle cose da altrui perdute o abbandonate.... siccome il regolarne le condizioni non si appartiene ad un codice di leggi civili, così si riporta senza altro dire alle leggi ed ai regolamenti speciali di ciascuna nazione.

E similmente è pur da notare che limitandosi il Legislatore a dichiarare che vi ha delle cose non passibili di proprietà esclusiva (dichiarazione importantissima per lo genere umano) si riporta relativamente al modo di usarne alle leggi speciali di polizia, vale a dire ai sistemi adottati da ciascuna nazione nell'interesse o contro l' interesse dei poveri, e de' posteri. E qui finisce il preambolo del terzo libro ; preambolo intitolato — *Disposizioni generali*.

Fra i modi di acquistare, il primo, o almeno il più frequente e naturale egli è la successione ai congiunti che non hanno disposto in vita, o che per legge non possono disporre de' beni loro. Il codice quindi ha riunito nel primo titolo del terzo libro tutte le regole che riguardano la successione, e conseguentemente i dritti e i doveri degli eredi. Or i problemi che egli discorre e risolve sono i seguenti.

I. In qual momento si apre la successione si che i congiunti chiamati dalla legge a succedere possono esercitare i loro dritti di eredi?

II. Di più persone delle quali s' ignora qual sia morta

prima, qual dopo, chi di essi si vuol presumere premorto, onde regolare i dritti de' loro rispettivi congiunti?

III. Quali le qualità che è forza avere per esser capace di succedere altrui?

IV. In quali casi e per quali colpe l'uomo, comunque capace di succedere, ne viene escluso come indegno dalla legge?

V. Fra i diversi ordini de' congiunti, discendenti, ascendenti o collaterali, qual preferire?

VI. Con qual norma misurare i gradi di congiunzione, ossia la distanza tra uno od un altro congiunto e il defunto?

VII. Hassi, o no ad accordare alcuna prerogativa ai maschi sulle femine, o ai primogeniti su i secondogeniti, o ai germani sugli unilaterali sull'eredità dei loro rispettivi congiunti?

VIII. Quai riguardi si vuol avere pe' figli naturali de' defunti?

IX. Quali pel coniuge superstite?

X. E finalmente a qual distanza debbon trovarsi i parenti del defunto per esser esclusi dalla successione, e dar luogo allo Stato?

Ciò fatto passa a ragionare delle formalità cui debbe adempiere l'uom chiamato alla successione, sia che voglia accettare, sia che voglia rinunciare l'eredità .... de' doveri che derivano dalla qualità di erede ... delle precauzioni che egli possa prendere, onde non ritrarne danno .... e del come provvedere alla cura e custodia di un' eredità che non sia stata da alcuno accetta-

ta. E perchè sovente avviene che ad una successione, ossia ad una eredità abbian dritto più persone, discende a parlare della divisione e delle regole colle quali vuol farsi la divisione de' beni .... degli effetti di questa divisione ..... de' casi e delle cause per le quali possa rescindersi ..... della collazione, ossia del dovere che un erede qualunque ha di conferire ai suoi eredi tutto ciò che ha ricevuto dal defunto per donazione; salvo il caso di esserne stato espressamente dispensato .... della imputazione, ossia dell' obbligo che ogni erede ha non di conferire al suo coerede, ma d'imputare alla sua porzione (in certi casi determinati dalla legge) le donazioni e i legati fattigli dal defunto.... e finalmente delle regole secondo le quali i coeredi son tenuti al pagamento de' debiti ereditarj.

Tutte adunque le disposizioni legislative, e tutti i principj che debbon regolare le successioni intestate, e i dritti e i doveri degli eredi trovansi compresi in questo titolo.

Il terzo modo o mezzo onde acquistare i beni altrui, e reciprocamente trasmettere i nostri, egli è, come dicemmo, la donazione tra vivi o testamentaria; il che vuol dire che la legge permette ad ognuno, eccetto ai dementi, agl' impuberi, ed a coloro che sono stati dichiarati incapaci, di donare altrui in tutto o in parte i proprj beni, o con atto irretrattabile il quale produca immediatamente il suo effetto, o con atto revocabile da aver luogo allorchè il disponente avrà cessato di vivere. Nel primo caso dicesi che egli ha fatto una donazione tra vivi; nel secondo un testamento. Or co-

munque questi due atti differiscono e per la loro diversa efficacia, e per la loro diversa forma, pure han ciò di comune fra loro, che producono entrambi il passaggio de' beni (e per lo più in massa) da uno in un altro possessore. Doveva quindi il Legislatore modificare egualmente la facoltà di donare e quella di testare onde metter di accordo il dritto de' possessori coi riguardi dovuti alla diversa condizion loro, e con i doveri che ciascuno ha verso i proprj congiunti. Ed è perciò che comprendendo tutta questa materia nel secondo titolo, incomincia dallo stabilire talune regole comuni sì alle donazioni che ai testamenti, e con esse determina: 1.° quali persone sien capaci di disporre per donazione tra vivi o per testamento, e quali no: 2.° di qual porzione di beni possa ciascuno disporre: 3.° con qual regola e misura ridurre le disposizioni eccessive, quelle cioè che trascendono nella quantità i limiti segnati dalla legge: 4.° e finalmente per quali cause possa un testatore diredare, ossia privare di ogni partecipazione alla sua eredità colui che per legge avea dritto a parteciparne.

Ciò fatto prende a ragionare partitamente delle donazioni tra vivi, e propriamente delle forme e formalità di cui fa uopo rivestirle; e de' casi speciali ne' quali possono esser rivocate.

Il pregio dell' ordine avrebbe forse richiesto che avesse immediatamente appresso parlato delle donazioni che si fanno per contratto di matrimonio agli sposi o ad uno di essi, e di quelle che fa l' un conjuge all' altro; ma per ragioni che qui è inutile lo accennare,

premette a tali materie le regole relative alle forme dei testamenti, alla istituzione degli eredi, ai maggiorati, ai legati, agli esecutori testamentarj, alla ritrattazione e caducità de' testamenti, ai casi particolari nei quali è permesso al disponente di gravar l'erede o il donatario dell'obbligo di conservare e di trasmettere a determinate persone i beni loro trasmessi, e finalmente alla divisione de' beni che gli ascendenti possono essi stessi regolare tra i loro discendenti. Il che fatto, ritorna nell'argomento delle donazioni, ed espone le regole che riguardano quelle che soglion farsi per contratto di matrimonio agli sposi, o che fa l'un conjuge all'altro.

LEZIONE IV.

Il quarto modo ossia mezzo col quale acquistasi la proprietà de' beni, non men che il godimento de' medesimi, ed i piaceri che l'opera e l'industria altrui puote apprestarci, sono le convenzioni. Quindi è che il codice nel terzo titolo di questo libro passa a ragionare delle convenzioni e delle obbligazioni convenzionali.

Di ogni convenzione tra gli uomini lo scopo e l'effetto egli è la permutazione de' valori e de' servigj vicendevoli; quindi è che comprende ogni specie di contratto: se non che la parola *convenzione* ha un significato più esteso che la parola contratto, perciocchè l'una esprime il genere, e l'altra la specie. E ciò è derivato dal che l'uso ha dato a talune convenzioni denominazioni particolari e specifiche, e le ha chiamate propriamente *contratti*; e talune altre hanno ritenuta la sola denominazione generica di *convenzioni*.

Le convenzioni che han ricevuto una denominazione specifica sono le seguenti ; 1.° i patti nuziali : 2.° la compra vendita , e la cessione : 3.° la permuta : 4.° la locazione : 5.° l'enfiteusi : 6.° la società : 7.° il prestito : 8.° il deposito e'l sequestro : 9.° il gioco e la scommessa : 10.° il contratto di assicurazione : 11.° il prestito a tutto rischio : 12.° il contratto vitalizio : 13.° il comodato : 14.° la fidejussione : 15.° la transazione: 16.° il pegno : 17.° e l'anticresi. Tutte le altre transazioni sociali han ritenuto il solo nome generico di convenzioni. Il codice impertanto in questo titolo si limita ad esporre i principj e le regole comuni ad ogni specie di convenzioni , riserbando ai titoli susseguenti le regole proprie di ciascun contratto.

Abbiam detto che il codice si limita ad esporre senza più detti principj e dette regole ; dappoichè non le crea , nè dovea crearle a suo arbitrio. Essi sono altrettanti corollarj della ragion comune, e non è in poter dell' uomo il mutarli senza violare i principj eterni della giustizia , sì che trovansi gli stessi e nel corpo del dritto Romano ed in tutte le legislazioni ; nè si può darne lode ad una più che ad un' altra. Il sunto di questi principj o regole è il seguente.

1.° Ogni convenzione produce un'obbligazione , o unilaterale , o bilaterale. 2.° Ogni convenzione importa l'obbligazione o di dare , o di fare , o di non fare. 3.° Ogni convenzione per esser valida ossia obbligatoria deve avere i seguenti requisiti ; cioè il consenso di colui che si obbliga , la capacità di contrattare , la certezza della cosa che forma la materia della convenzione ,

e la causa lecita per obbligarsi. 4.° Ogni convenzione che contenga l' obbligazione di dare una determinata cosa deve eseguirsi alla lettera ; il che vuol dire che l' obbligato può esser astretto a dar questa tal cosa. 5.° Ogni convenzione che contenga obbligo di fare o di non fare si risolve in caso d' inadempimento al risarcimento de' danni ed interessi.

Inoltre un' obbligazione convenzionale qualunque può esser pura o condizionale; differita a tempo prefisso o eseguibile all' istante ; alternativa o determinata ; contratta da più persone solidalmente o no; divisibile o indivisibile; e finalmente può in essa stipularsi o no una clausola penale in caso d' inadempimento.

Dopo di aver esposto le regole ed i principj comuni a tutte le convenzioni in generale, e le clausole ossia i patti che si possono e si sogliono a volontà de' contraenti ad esse aggiungere, passa il codice a ragionare de' modi diversi co' quali le obbligazioni convenzionali possono estinguersi, ed anche in ciò non fa che seguire la ragion comune.

Tali sono 1.° il pagamento : 2.° la novazione : 3.° la remissione volontaria del debito : 4.° la compensazione : 5.° la confusione : 6.° la perdita della cosa promessa : 7.° la nullità o rescissione della convenzione: 8.° la condizione risolutiva apposta nella convenzione : 9.° e finalmente la prescrizione (1).

E finalmente discende a ragionar de' mezzi co' quali

(1) In questo titolo il codice si limita ad annoverare la prescrizione tra i mezzi di estinguere le obbligazioni convenzionali, ma delle regole e teorie che riguardano la prescrizione ne ragiona ampiamente nell' ultimo titolo di questo stesso libro.

comprovare l' esistenza e la verita delle convenzioni, e ne enumera nove, i quali sono:

1.° Il titolo autentico, ossia la scrittura pubblica (1).

2.° Le copie, e talora le copie di copia del titolo autentico.

3.° La trascrizione dell' atto autentico ne' registri pubblici, sol che si adempiano certe date condizioni.

4.° Gli atti di ricognizione e di conferma del titolo primordiale.

5.° La scrittura privata.

6.° La prova testimoniale.

7.° Le presunzioni ossia le congetture.

8.° La confession delle parte avversa.

9.° E finalmente il giuramento.

Sin qui delle convenzioni in generale e delle obbligazioni che ne derivano; ma indipendentemente dagli obblighi cui l'uomo si può sottoporre per mezzo di volontarie ed espresse convenzioni, havvi altri obblighi ancora cui la legge o il fatto proprio lo assoggetta, senza che egli vi abbia espressamente acconsentito. Quindi è che il codice passa immediatamente in questo quarto titolo a ragionare di quelli tali che si contraggono senza convenzione (2).

(1) Diconsi atti autentici quegli atti che sieguono per mano di uffiziali pubblici (quali sono fra noi i Notaj) purchè però sien rivestiti delle formalità richieste dal Regolamento notariale.

(2) Sarebbe stato forse pregio dell' ordine il ragionare della natura e de' caratteri delle convenzioni particolari, ossia de' contratti nominati, avanti di parlare delle obbligazioni che si contraggono senza convenzioni.

Tali sono 1.° le obbligazioni vicendevoli cui la legge sottopone i proprietarj de' fondi limitrofi, ed i tutori ed altri amministratori involontarj; 2.° quelle che derivano da un nostro fatto obbligatorio lecito; 3.° quelle che derivano da un nostro fatto obbligatorio illecito caratterizzato però dalle leggi non come vero delitto, ma come quasi-delitto; 4.° e finalmente quelle che risultano da un nostro fatto obbligatorio illecito, ma tale che sia stato dalle leggi annoverato tra i veri delitti.

Delle obbligazioni che la legge impone ai proprietarj de' fondi limitrofi, ed ai tutori ed amministratori, il codice ne ha detto abbastanza nel X ed XI titolo del primo libro, e nel IV del secondo.

Quelle che derivano da delitti veri fanno il soggetto delle leggi penali. Vien quindi in questo IV titolo a ragionare soltanto 1.° di quelle obbligazioni che derivano da' nostri fatti obbligatorj leciti, ossia da' quasi contratti; 2.° e di quelle in ultimo che derivano da' nostri fatti obbligatorj illeciti, fatti però che la legge ha qualificati non veri delitti, ma quasi-delitti; se non che è pur qui da osservare che il Legislatore non fa se non esporre ciò che la ragione universale insegna relativamente a questo argomento, e la teoria in esso consecrata è la seguente.

Rimangono obbligati in virtù di un quasi-contratto, ossia di un contratto presunto, 1.° coloro che volontariamente si fanno gestori de' negozj altrui (1): 2.°

(1) E conseguentemente coloro altresì che assumano l' amministrazione di un' eredità, e di qualsisia cosa comune a più persone.

coloro che per errore o scientemente ricevono ciò che ad essi non è dovuto.

Quindi è che gli uni contraggono il dovere di amministrare, sino a che il proprietario sia in istato di provvedere ai suoi interessi, e i secondi contraggon l'obbligo di restituire ciò che han ricevuto.

Rimangono d'altronde obbligati in virtù di un quasi delitto, ossia di un fatto illecito, scevro però di dolo, tutti coloro che per omissione o per imprudenza hanno recato danno altrui, o col loro fatto proprio, o per colpa de'loro dipendenti, o pel guasto cagionato da' loro animali, o per la caduta di un edificio mal costruito o non riparato a tempo (1).

E stabilita una siffatta teoria passa il codice a determinare le conseguenze e i limiti delle obbligazioni che derivano da' quasi-contratti e quasi-delitti, seguendo interamente i dettami dell' equità naturale.

LEZIONE V.

Dopo di aver esposte le teorìe comuni a tutte le convenzioni in generale non che ai mezzi di comprovarle, ed a quelli di liberarsi dalle obbligazioni che ne risultano; e dopo di aver parlato degli obblighi che indipendentemente da ogni nostro espresso consenso ci sono imposti dalle leggi, o derivano dal nostro proprio fatto e dei nostri subordinati, passa il Legislatore a ra-

(1) Questi due ultimi casi però rientrano nella classe delle omissioni e delle imprudenze.

gionare partitamente de' contratti propriamente detti, ossia di quelle convenzioni che le leggi e l'uso han contrasegnato con particolari denominazioni; il che forma il soggetto de' titoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, e 18 (1).

Or non è nostro proposito il ridire ciò che sta scritto nel codice relativamente alle regole particolari di ciascun contratto, ma di mostrarvi soltanto la loro diversa natura, e i caratteri che li distinguono.

Il più solenne de' contratti è il matrimonio. Incomincia quindi il codice a parlare prima di ogni altro de' patti nuziali, ossia di quelle tali convenzioni che nel contrar nozze possono gli sposi stipulare relativamente ai doveri conjugali non già, ma ai loro rispettivi beni (2).

(1) I compilatori del codice dopo di aver parlato de' contratti dal titolo 5.° insino al 16.°, turbato in certo modo l'ordine naturale, passano a parlare nel 17.° titolo dell' arresto personale che non è certamente un contratto, e nel 18.° del pegno e dell' anticresi che son contratti. Ciò forse è derivato dal che essi riguardarono il pegno e l'anticresi come mezzi di assicurare il prestito, anzi che come contratti distinti. Che che ne sia, per non divider la materia, noi abbiam stimato di parlar di tutti i contratti in ordine continuo, ed indi dell' arresto personale.

(2) De' doveri personali tra conjugi, e delle qualità legittime di cui debbon esser forniti, non che delle forme e formalità che debbon precedere o accompagnare il matrimonio, il codice ne parla nel primo libro.

Si vuole impertanto sapere che i beni che una donna porta maritandosi possono essere assoggettati al vincolo ossia alla regola dotale, o rimaner liberi a lei. Nel primo caso chiamansi *dotali*; nel secondo *parafernali* ossia *estradotali*.

Inoltre la donna che va a marito può nel contratto nuziale stipular collo sposo una comunione di beni, ovvero la comunione de' soli acquisti faciendi.

Le regole relative ai beni sien dotali sien estradotali, non che alla comunione de' beni e degli acquisti; ed ai casi della rinuncia o dello scioglimento della comunione, formano il soggetto del 5.° titolo.

La *vendita*, o per meglio dire la *compra-vendita*, è un contratto mercè il quale uno si obbliga a dare una cosa, e l' altro a pagarne il prezzo. Essa differisce dalla cessione in ciò, che la parola *vendita* viene applicata alle cose materiali, e la voce *cessione* alle immateriali, quali sono i titoli di credito, i dritti, le azioni contro di un terzo.

Le regole riguardanti sia la vendita sia la cessione, e le obbligazioni vicendevoli che ne risultano tra i contraenti formano il soggetto del 6.° titolo.

La *permuta* è un contratto col quale le parti cambiano una cosa per un' altra, e non differisce dalla vendita se non in questo, cioè, che nella vendita interviene prezzo, e nella permuta le cose che si danno in cambio.

Le regole relative alla permuta fanno il soggetto del 7.° titolo.

La *locazione* è di due specie, cioè 1.° delle cose; 2.° delle opere, e de' servigj.

La prima è un contratto col quale uno cede ad un altro, mediante una retribuzione, e per un tempo determinato, il godimento della cosa.

La seconda è un contratto col quale uno si obbliga di fare qualche cosa per un altro, mediante una mercede convenuta.

L' una e l' altra differiscono dalla vendita, dalla cessione e dalla permuta, perciocchè in questi tre contratti vi è trasferimento di proprietà, laddove nella locazione non si cede che il godimento temporaneo, o l' opera e il servigio che si promette.

Si vuol finalmente notare che i contratti di locazione prendono or una or un' altra denominazione secondo la diversa natura delle cose che si locano, o delle condizioni che si stipulano; quindi le voci e le frasi di *appalto*, di *soccio semplice*, di *soccio a metà*, di *soccio col fittajuolo*, di *soccio a colono parziario*, di *locazione di case*, di *locazione di fondi rustici*, ec. ec. ec.

Tutte le regole relative alla locazione formano il soggetto dell' ottavo titolo.

L' *enfiteusi* è un contratto col quale uno concede ad un altro un fondo a condizione di migliorarlo, e di pagargli un' annua prestazione.

Differisce dalla locazione, 1.° perchè nell' enfiteusi il concedente trasferisce al concessionario il dominio utile del fondo; 2.° perchè il concessionario è per la sola natura del contratto obbligato a migliorarlo; 3.° perchè non può esser stipulato per uno spazio di tempo minore di dieci anni: quali condizioni non si avverano nella locazione.

Le regole riguardanti l' enfiteusi fanno il soggetto del nono titolo.

La *società* è un contratto col quale due o più persone consentono di mettere qualche cosa in comunione nel fine di partir tra loro il guadagno che può ritrarsene.

Ella è universale, o particolare. La società universale è di due specie, avvegnachè può comprendere tutti i beni che i contraenti posseggono attualmente; e può limitarsi ancora ai soli guadagni che essi si ripromettono di fare.

La società particolare è quella che si limita ad accomunare un solo oggetto, o una sola cosa (1).

Le regole riguardanti questo contratto fanno il soggetto del decimo titolo; se non che è da notare che le società dette di commercio van soggette alle leggi ed agli usi commerciali.

Il *prestito* è di due specie: quello delle cose di cui si può far uso senza consumarle; e quelle delle cose che si consumano coll' uso.

Il primo dicesi *comodato*, il secondo *mutuo*. Se io p. e. presto al mio amico il cavallo mio, i miei libri, onde ne usi per certo tempo, fo un *comodato*, perchè egli può usarne senza consumare nè il cavallo, nè i libri. Ed all' opposto, se gli presto danaro o derrate, fo

(1) La società differisce dalla comunione semplice in ciò che a contrar la società fa uopo stipularla espressamente, laddove una comunione semplice può esistere senza che vi sia stata una convenzione. Fra più fratelli p. e. che continuano a possedere indivisi i beni ereditarj esiste una comunione, ma non può dirsi dirittamente che esista una società.

un mutuo, perchè egli non potrebbe usarne senza consumare l' uno e le altre.

Il comodato è sempre gratuito. Il mutuo può esser gratuito, e può pattuirsi ad interesse. Inoltre nel comodato il comodante ritiene presso di sè la proprietà della cosa che dà a prestito; nel mutuo vi è trasferimento di proprietà. E finalmente nel comodato non si cede l' uso di una cosa che per un tempo determinato; nel mutuo può convenirsi l' irrepetibilità del capitale.

Il *deposito* è un contratto col quale uno riceve la cosa altrui coll' obbligo di custodirla, e di restituirla.

Vi ha due specie di deposito; cioè il *deposito* propriamente detto, ed il *sequestro*. Allorchè si deposita in mano di un terzo una cosa mobile non controversa si dice *deposito*. Allorchè si deposita una cosa controversa, o per causa di controversia, mobile o immobile che sia, chiamasi *sequestro*.

Il deposito differisce dal prestito in ciò che nel prestito vi è trasferimento di proprietà o di uso, laddove nel deposito non vien trasferito nè l' una nè l' altro; il che vuol dire che il depositario non può far uso della cosa depositata, e deve restituirla in ispecie, cioè tal quale.

Il contratto *aleatorio* è una convenzione colla quale uno, o più contraenti si addossano vicendevolmente una eventualità, ossia il guadagno o la perdita che può risultare da un avvenimento incerto.

Tali sono 1.° il contratto di assicurazione; 2.° il prestito a tutto rischio; 3.° il gioco e la scommessa; 4.° e il contratto vitalizio.

Il contratto di *assicurazione* è una convenzione colla quale uno, mediante un premio convenuto, assume il pericolo che la nave, o la merce altrui caricata sulla nave può correre durante un viaggio marittimo.

Il *prestito a tutto rischio* ossia *il cambio marittimo* è un contratto col quale, mediante un profitto convenuto, uno dà a mutuo ad un navigante una somma, ipotecandola, direm così, sopra la nave, o una parte della nave, o sulla mercè che vi è caricata, con assumere su di sè i pericoli che durante un viaggio può correr l' oggetto sul quale ha ipotecata detta somma (1).

Il *gioco* e la *scommessa* sono contratti sì noti che a volerli definire si correrebbe pericolo di oscurar le nozioni comuni. Gioverà nondimeno il dire che il Legislatore parlando de' medesimi si limita a stabilire due regole. L' una è, che la legge non accorda al vincitore veruna azione onde obbligare il perditore per causa di gioco o di scommessa, salvo il caso se si tratti di giochi che contribuiscono alla destrezza ed all' esercizio del corpo, ed anche in tal caso permette ai giudici di rigettar la domanda, se la somma sembri eccessiva. L' altra è che il perdente non ha dritto a ripeter ciò, che avesse volontariamente pagato; eccetto se egli fosse un minore, o per parte del vincitore vi fosse stato dolo, soverchieria, o truffa.

---

(1) Il codice si limita a dire che il *contratto di assicurazione* e il *prestito a tutto rischio* son contratti *aleatorj* senz' altro aggiungere, perciocchè si riporta alle regole stabilite per essi dalle leggi di commercio; ma noi abbiam creduto utile di darne qui una prima nozione, onde compiere la materia de' contratti.

Il contratto *vitalizio* è una convenzione colla quale uno de'contraenti si obbliga di pagare all'altro, ovvero a più designate persone, una rendita annuale durante la di loro vita, e può essere costituita sì a titolo gratuito, ossia per donazione o per testamento, che a titolo oneroso, cioè in compenso o di una somma, o di un valor ricevuto.

Il *mandato* ossia la *procura* è un contratto col quale uno dà ad un altro la facoltà di fare qualche cosa per esso, ed in suo nome.

Questa facoltà può esser limitata ad un solo affare, o a certi affari soltanto; e può estendersi a tutti gli affari del mandante.

In questo ultimo caso però non s' intende estesa che ai soli atti di amministrazione; di tal che per ipotecare, o alienare, o far altri atti di dominio vi è bisogno di un mandato espresso.

La *fidejussione* è un contratto col quale uno garentisce l' obbligazione contratta da un terzo e promette di adempierla, qualora non l'adempia il debitor principale. Ella è quindi sempre accessoria di un altro contratto; dal che siegue che se questo è invalido, la *fidejussione* è invalida anch' essa.

La *transazione* è un contratto col quale le parti ritenendo, e concedendo qualche cosa l' una all' altra pongon fine ad una lite già intrapresa, o prevengono una lite che sia per nascere.

Il *pegno* è un contratto col quale il debitore dà al suo creditore una cosa mobile per sicurezza del di lui credito.

Se invece di mobile gli dà un immobile, il *pegno* prende la denominazione di *anticresi*.

L' altra differenza essenziale tra il *pegno* e l' *anticresi* ella è, che della cosa data in pegno il creditore non può usarne, laddove nell' *anticresi* il creditore acquista la facoltà di raccorre i frutti dell' immobile, coll' obbligo però d' imputarli annualmente a sconto degl' interessi che gli sono dovuti, e quindi del capitale.

Queste e non altre sono tutte le convenzioni che l'uso e le leggi han contrasegnato con denominazioni particolari; e tali quali noi li abbiamo esposti sono i caratteri e, direm così, i differenziali che distinguono un contratto da un altro. Ciò nondimeno è ben di osservare che tutti si riducono ad una permutazione vicendevole che gli uomini fanno tra loro di valori di servigj, e qualche volta de' pericoli di una eventualità.

LEZIONE VI.

Uno e forse il più efficace mezzo col quale garentire l' osservanza delle convenzioni egli è l' arresto, ossia l' imprigionamento di colui che non ha osservate le sue promesse; mezzo doloroso, ma infelicemente necessario. Il Legislatore quindi non potendo abolirlo senza gravi inconvenienti, dovea limitarsi a circoscriverlo, designando i casi precisi, ne' quali ordinarlo o permetterlo, determinando le forme solenni che debbono precederlo, ed eccettuando dal rigore di questo espediente coloro che per difetto di età, o perchè gravi di anni, o per debolezza di sesso, non potrebbero sostene-

re le durezze di una prigionia senza gravi pericoli. Or tutto ciò forma il soggetto del 17.° titolo, titolo di cui l'analisi abbiam posposta al 18.° per non dividere la materia de'contratti. E il sunto delle regole in esso consecrate è il seguente.

Nelle materie civili l'arresto personale può aver luogo 1.° o quando è stato espressamente convenuto tra le parti: 2.° o ne'casi ne' quali la legge lo ha espressamente ordinato (1): 3.° o ne' casi ne' quali la legge permetta espressamente ai Giudici di ordinarlo, senza farne loro un precetto, rimettendo al loro prudente arbitrio lo esaminare le circostanze che possono scusare o no il contravventore.

Inoltre non può ordinarsi l' arresto personale nè contra i minori, nè contra i settuagenarj, nè contro le donne, fuorchè nel caso che uno di essi venda o ipotechi un immobile, conoscendo di non esserne il proprietario; o asserisca come liberi i beni già sottoposti ad ipoteche o ad altre soggezioni; o dichiari ipoteche minori di quelle alle quali i beni fossero soggetti.

E finalmente non può ordinarsi l' arresto della persona se non in virtù di una sentenza.

Vuolsi però prevenire il lettore che con dette limita-

(1) Egli è da notare che tutti i casi, pe' quali la legge ha fatto precetto ai Giudici di ordinare l'arresto personale son quelli che fan presumere dolo, o colpa prossima al dolo dalla parte di colui che ha contravvenuto alla sua obbligazione; e d'altronde ha rimesso all' arbitrio de' Giudici l'ordinarlo o no, in quei casi che ammettono la possibilità di una causa scusante dell' inadempimento.

zioni consecrate nel codice non si è derogato alle leggi particolari che autorizzano l'arresto personale nelle materie di commercio, nè alle leggi di polizia correzionale, nè a quelle concernenti l'amministrazione del denaro pubblico.

Mezzi da garentire l'adempimento delle obbligazioni sono puranche i così detti *privilegj* e le *ipoteche*; materia che forma il soggetto del 19.° titolo.

Ora a ben intendere in che consista il vantaggio di tali mezzi fa uopo premettere che per regola generale chiunque si è obbligato personalmente verso di un creditore è tenuto di adempiere alle obbligazioni contratte, sì che i beni di lui sono la garenzia comune di tutti i di lui creditori, ed in caso d'inadempimento il prezzo di essi vien ripartito per contributo, ossia in proporzione del credito di ciascheduno. Ma il codice dopo di aver consecrato questo principio generale soggiunge che vi possono essere cause legittime di preferenza tra detti creditori, e questa preferenza può risultare o da privilegio, o da ipoteca.

Il *privilegio* è un dritto che la natura ossia la qualità del credito accorda ad un creditore per esser preferito agli altri creditori anche ipotecarj. Colui p. e. che spende il suo denaro per sostenere e difendere un altro in giudizio, o pe' di lui funerali, o per la di lui ultima infermità ec. ec., si dice creditore privilegiato, il ché importa di dover esser preferito agli altri creditori anche ipotecarj.

I *privilegj* però sono esercibili taluni su tutti i beni del debitore e tali altri sopra certi determinati mobili

soltanto, talora sopra gl' immobili e tal altra volta su i mobili e gl' immobili. Il codice enumera e circoscrive i casi precisi, ne' quali i privilegj sono più o meno ampj.

Si vuol osservare nondimeno che i privilegj sopra gl' immobili non hanno effetto se non quando sono stati inscritti su i registri del Conservatore delle ipoteche; il che vuol dire, che se non sono stati iscritti, i privilegiati non han preferenza sopra gli altri creditori, ma concorrono con essi, e partecipano al prezzo degli immobili del comun debitore per contributo. Tal' è la regola generale. Ciò nondimeno vi ha pure de' crediti, che conservano il privilegio anche quando non sono inscritti, e il codice li specifica tassativamente.

L' *ipoteca* è un dritto reale costituito sopra gl' immobili, esercibile anche nel caso che i medesimi sieno passati in altra mano. Essa si acquista o per convenzione, e chiamasi in tal caso *convenzionale*; o per effetto di atti giudiziali, e chiamasi *giudiziale*; o in virtù della sola legge, e chiamasi *legale*.

L' effetto dell' ipoteca è che colui che la gode ha il dritto di esser graduato e pagato sul prezzo dell' immobile ipotecato secondo l' ordine e la data della sua inscrizione; il che vuol dire che è preferito agli altri creditori che hanno una iscrizione posteriore di data alla sua, ed in generale a tutti i creditori non ipotecarj; salva sempre però la preferenza dovuta ai privilegiati, come sopra si è detto.

L' ipoteca adunque al par che il privilegio per avere effetto contra i creditori posteriori fa uopo che sia iscrit-

ta nei registri del conservatore. Senza di ciò rimane valida ed efficace contro il debitore, ma non dà preferenza alcuna sopra gli altri creditori.

Tal' è la regola generale: pur nondimeno sono eccettuate dalla stessa le ipoteche legali. Queste si conservano ed hanno effetto sopra gli altri creditori, anche quando non sono state iscritte. Dalla semplice lettura del codice impertanto voi rileverete: 1.° con quali condizioni e formalità si acquista l'ipoteca convenzionale; 2.° in quali casi han luogo le ipoteche legali, cioè quelle che si acquistano in virtù della sola legge indipendentemente da ogni convenzione; 3.° finalmente quali atti giudiziali producono l'ipoteca.

Il codice finalmente dopo di aver parlato delle diverse specie d' ipoteche, e de' modi altresì co' quali s' iscrivono, non che della cancellazione e riduzioni delle inscrizioni, e degli effetti degli uni e delle altre, viene a dire 1.° come si estinguono; 2.° come si possono render libere le proprietà da' privilegj, e dalle ipoteche; 3.° come i conservatori debbono tenere i loro registri, e di che sieno risponsabili. E qui ha fine il titolo 19.° *de' privilegi, e delle ipoteche.*

Siegue il titolo 20 della spropriazione forzata, e della graduazione fra i creditori.

Allorchè un creditore non è pagato ha dritto di domandare in giudizio la vendita dell' immobile del suo debitore, ed anche quella de' mobili, ed in certi casi anche il di lui arresto personale, come sopra dicemmo. Nel primo e nel secondo egli non fa che torre per le vie legittime la proprietà di mano del debitore, on-

de esser soddisfatto: il che in altri termini si dice espropriare il debitore; e quindi la parola *spropriazione*, la quale si opera mediante la vendita giudiziaria.

È qui da osservare però che la parola *espropriazione* si adopera unicamente quando un creditore qualunque agisca in forza di un titolo di credito, ed attacca i beni immobili; poichè se attacca i beni mobili, il giudizio non si chiama di espropriazione, ma di pignoramento o sequestro, e con termine più generale di esecuzione su i mobili.

Inoltre è da osservare che se uno attacca in giudizio la proprietà di un mobile o di un immobile, non in in virtù di un titolo di credito, ma perchè lo reclama come suo, il giudizio non si chiama di espropriazione nè di pignoramento, ma di revindica.

In quanto alle regole relative alla spropriazione forzata il codice civile si contenta di stabilire pochi principj che limitano il dritto del creditore il quale la domanda; imperciocchè in quanto alle formalità degli atti, ossia alla procedura della spropriazione, si rimette alle leggi della procedura, ossia di rito civile.

Nello stesso titolo parla il Codice civile della graduazione de' creditori, ma per dire solamente che su questo argomento si riporta in tutto al Codice di procedura. Io mi limiterò adunque a farvi intendere cosa significa *graduazione*.

Avvenuta la spropriazione degli immobili, ossia la vendita giudiziaria, può bene avverarsi che il prezzo ritrattone non basti a pagare tutti i creditori. Quindi pria di distribuir detto prezzo fa uopo di determinare quali

sieno i crediti da esser pagati in preferenza degli altri, e collocarli gradatamente, vale a dire secondo l'anteriorità e posteriorità rispettiva, il che importa esaminare la natura de' privilegj, e la data delle iscrizioni ipotecarie di ciascuno. Or questa operazione chiamasi *graduazione*.

Eccoci finalmente al 21.° titolo, ultimo del Codice civile. Argomento del medesimo è la prescrizione, la quale è un mezzo anch' essa di acquistare un dritto è di liberarsi da una obbligazione, mediante il trascorrimento di un tempo determinato, e sotto le condizioni stabilite dalla legge. L'ordine cui il Legislatore si attiene nel discorrere questo argomento è il seguente.

Incomincia egli dal darne la definizione; il che fatto ne insegna il come vi si possa rinunziare . . . . a chi si appartiene allegarla. . . . . in quale stato del giudizio si possa . . . e contro chi possa valere. Ragiona indi del possesso e delle condizioni che il medesimo deve avere onde operare la prescrizione . . . . poscia delle cause che la impediscono o che la interrompono o la sospendono . . . . e finalmente del tempo necessario a prescrivere sia le azioni in generale, sia le proprietà immobili o mobili, sia talune specie di azioni di credito.

Affine di averne una conoscenza esatta, forza è leggere e rileggere il Codice. Io mi limiterò quindi a dar qui una idea generale della natura e degli effetti della prescrizione.

La *prescrizione*, come dicemmo, è uno de' mezzi di acquistare, e di perdere la proprietà (presa questa voce nel senso più ampio); il che vuol dire che ella è un mez-

zo di acquistare per colui che l'allega, è un mezzo di perderla per colui contro del quale è allegata.

È da osservare però che la proprietà (preso nel senso più ampio) può consistere o in semplici azioni, ossia dritti da far valere in giudizio, o in beni immobili, o in beni mobili.

Se si tratta di azioni vi è bisogno di 30 anni per prescriverle. Se uno adunque non fa uso di un'azione che gli compete, e si tace per lo corso di trent'anni, perde ogni dritto, ed a vicenda se per 30 anni esercita un'azione, ossia un dritto, lo acquista a perpetuità in forza del solo trascorrimento del tempo (1).

Se si tratta però di beni immobili bastano al possessore dieci anni per prescriverne la proprietà; il che vuol dire che l'antico padrone la perde, e 'l semplice possessore l'acquista. In questo caso però col trascorrimen-

---

(1) Fa uopo però osservare che comunque le azioni, e i dritti per regola generale si prescrivono col trascorrimento di 30 anni, pur nondimeno vi ha delle azioni, e de' dritti che rimangono prescritti col decorso di un tempo più breve. Tale p. e. è l'azion di lesione ne' contratti di compra-vendita che si prescrive col decorso di due anni, art. 1522....il dritto di reclamare la parte del fondo trasportato dall'impeto istantaneo di un fiume che si prescrive col trascorrimento di un anno, art. 488....l'azione diretta ad annullare o rescindere i contratti che dura 10 anni, art. 1258 .... ed i dritti di credito che il Codice stesso specifica nella sezione 4.a di questo stesso titolo negli articoli 2177, 2178, 2179, 2182 e 2183 — Si vuole in somma tener per massima che la regola la quale richiede lo scorrimento di trent'anni per la prescrizione de' dritti e delle azioni non deroga alle disposizioni particolari, colle quali il Legislatore ha per certi casi abbreviato detto termine.

to di 10 anni deve concorrere la buona fede del possessore, e 'l giusto titolo; requisiti de' quali non ha bisogno la prescrizione di trent'anni, ossia quella delle azioni.

Risulta quindi da ciò che se il possessore di un immobile ha per sè la buona fede e 'l giusto titolo, bastano 10 anni per acquistarne legittimamente la proprietà: se poi gli mancano o la buona fede, o il giusto titolo, o entrambi questi requisiti, ne prescrive nondimeno, ossia ne acquista la proprietà perpetua, ma fa uopo che abbia in favor suo 30 anni di possesso.

E finalmente se si tratta di mobili egli basta possederli per lo corso di tre anni, onde prescriverne ossia acquistarne la proprietà, nè vi è bisogno di titolo.

LIBRO IV.

ANALISI DELL' ANTICA ED ATTUALE LEGISLAZIONE.

TITOLO I.

De' pregi e de' difetti del dritto romano compreso nella collezione giustinianea.

Non vi è forse opera umana cui siasi fatto maggior plauso e dato maggior biasimo quanto la Compilazione Giustinianea ; ma c' pare che gli opposti giudizj son nati da che i lodatori e i censori , anzichè esaminare partitamente gli elementi de' quali ella consiste , la giustizia de' principj e de' precetti che vi son contenuti , e l' ordine col quale furono disposti , l' han giudicata quasi fosse opera originale di un sol uomo , e di una sola età : quindi taluni han fatto colpa a Papiniano ed a Paolo della loquacità ed ipocrisia di Giustiniano , ed ai Giureconsulti de' vizj dei quali la società de' tempi loro e la costituzione politica di Roma era infetta ; e tali altri han dato lode agl' Imperatori Greci della sapienza de' Scevoli , e dei Sulpizj. Con che e gli uni e gli altri non potevano non cader nell' errore di coloro che vogliono di un sol tratto e con una sola sentenza giudicar le nazioni , i secoli , e le classi.

Nel fine impertanto di rendere a ciascheduno il suo, a me sembra che quella tal compilazione debba esser esaminata sotto i seguenti diversi aspetti , cioè :

1.° Sotto l' aspetto della sapienza legislativa , e della giustizia de' principj e de' precetti in essa consecrati.

2.° Sotto l' aspetto della loro precisione ed armonia.

3.° Sotto l'aspetto dell'ordine col quale le materie vi son distribuite.

4.° E finalmente sotto l'aspetto dell'utilità che tuttavia può trarsi dalla medesima, comunque abolita di già.

CAPO I.

Della sapienza legislativa, e della giustizia de' principj e de' precetti consecrati nella compilazion Giustinianea concernenti il dritto pubblico.

Nella compilazion Giustinianea trovansi misti ed assembrati e i principj e i precetti che costituivano il dritto pubblico dell'impero, e quelli che riguardavano il dritto privato civile. Ragion vuole però che nell'esaminarli si discernano gli uni dagli altri, e preceda l'esame del dritto pubblico, come quello sul quale il privato è forza che si modelli. E poichè ella è natural cosa che tale sia il dritto pubblico di un popolo, qual'è lo stato morale delle persone e della società, la costituzion del governo, la religion che vi si professa, e il punto più o meno elevato in cui si trova l'umana ragione, io credo che a giudicar sanamente il dritto pubblico compreso in quella collezione basti il dire qual fosse la condizione di siffatte cose nell'intervallo che corse dall'anno 117 insino al 566, ossia da Adriano insino a Giustiniano.

Era in que' tempi la specie umana divisa in uomini liberi e schiavi, e gli uni e gli altri suddivisi in varie categorie, nè il Cristianesimo, comecchè fosse asceso

sul trono, era ancor pervenuto ad abolir questa ingiuriosa ma antichissima distinzione. Inoltre la vittoria, e l' uso o l' abuso della vittoria, traslocando le proprietà e gli antichi proprietarj, o aggravandoli d'ogni maniera, avea ridotti gli uni alla condizion di *coloni*, gli altri di *censiti* o di *ascrittizj*, e gli uni e gli altri a *servi della gleba*: quindi la necessità di contenere una moltitudine di schiavi o semi-schiavi con leggi severe, di vietar le loro emigrazioni, e di accordare ai padroni il potere di giudicarli e di venderli; e quindi tutte le leggi che riguardano tali classi della società, conservate o coniate da Giustiniano, non potevano non esser complici e garanti di quell' ordin di cose, e tali esse sono (1).

Malgrado ciò non è da tacere che fin dai tempi di Antonino il *pio* (2) il poter de' padroni sugli schiavi era stato ristretto tra più ragionevoli confini; e Giustiniano stesso, sia per filantropia, sia per abbassare i grandi ed uguagliare nell' interesse del dispotismo i sudditi dell' Impero, facilitò le *manumissioni*, ed ammise ai vantaggi dell' ingenuità e della cittadinanza ogni affrancato; ma anche facendo in ciò plauso ad essi, non è certamente da lodare nè da invidiare quel-

(1) Quindici titoli delle Istituta, trentaquattro del Digesto, quarantanove del Codice, e due Novelle di Giustiniano non si occupano che de' dritti de' padroni, e de' doveri degli schiavi, de' liberti, degli statuti liberi, e de' servi della gleba; e tutte le disposizioni in essi contenute son dirette a conservare quell' ordin di cose ad onta dell'umanità, e della ragione.

(2) L. 2. *De his qui sui vel alieni juris sunt.*

l'ordin di cose, nè quel complesso di leggi che il sosteneano (1).

Ciò delle classi servili. In quanto alle superiori, avevano anch' esse sofferto già da cinque secoli una specie di deminuzione di capo. Tutti gli abitanti dell'impéro p. e., dopo la famosa costituzione di Antonino, eran cittadini, ma la cittadinanza era divenuta un vano nome, ed un titolo senza suffragj e senza prerogative. Tal era altresì de' Patrizj e del Patriziato, del Senato e de' Senatori: per lo ben della pace tutti i poteri eransi riuniti nelle mani di un solo.

La religione cristiana erasi associata al Trono, ma tuttavia il culto degli Dei, e 'l giudaismo, e 'l samaritismo avean seguacì, e per più di male le dispute religiose, alimentate dalla sofisteria greca, avean dato origine a ventinove sette diverse, e nazioni intere eran sette (2).

Questa varietà di credenze sarebbe probabilmente sparita se gl'Imperatori, sottomettendo egualmente tutti i sudditi alle leggi dello Stato, non avessero parteggiato e preteso d'inchinar colla forza le opinioni sopra materie le più inintelligibili; ma gl'Imperatori, a cominciar da Costantino, si piccavan di Teologia, nè prevedevano che un giorno simili dispute avrebbero aperto il varco alle orde dell'Imao, e distrutto l'Impero: quindi incominciarono a riguardare come nemici dello

(1) L. un. C. *de Dedit. lib. toll.* et N. 38 c. 1. *Instit. de leg. Fus. Canin. toll.*

(2) Vedi la Leg. 5 *de Hereticis.*

Stato tutti coloro che non erano del loro parere, e ad accordare favori, privilegj ed impunità ai loro partigiani, e discesero fino a voler regolare il vitto e la vita degli Anacoreti, e delle Diaconesse (1).

L'estensione dell' Impero ai tempi di Giustiniano non era certamente quella de' giorni di Augusto o di Trajano. Adriano ne avea già limitati in Asia i confini all' Eufrate. Aureliano un secolo dopo avea abbandonata la Dacia (vedi Eutropio). La Germania, la Spagna, e la Gallia erano state nel IV secolo occupate dai Franchi, da' Borgognoni, e da' Visigoti: la Brettagna nel V dagli Angli, e da' Sassoni. L'impero in fine d' Occidente era già nel 476 divenuto preda degli Eruli e di altri barbari nomi. Non ostante però tante mutilazioni, l' Impero d' Oriente pur comprendeva la Palestina, la Siria, la Fenicia, la Cappadocia, la Cilicia, il Ponto, la Bitinia, l' Asia minore, la Tracia, la Macedonia, la Grecia, la Mesia, la Pannonia, l' Illirio, la Dalmazia, la Rezia, il Norico, l' Egitto, e l' Affrica, e l' Italia riconquistata da lui, o piuttosto da' suoi generali, e dippiù tutte le isole frapposte in mezzo a tanto spazio.

Nulla però di comune avean tanti popoli fra loro: nè lingua, nè religione, nè origini, nè costumi, nè unità d' interessi; e per colmo di male le gare del circo tenevan scissi i Greci in due fazioni l' una detta de' *verdi*, e l' altra degli *azzurri* (2).

---

(1) Veggansi i tredici titoli del 1.° lib. del Codice, e le Novelle 3, 5, 6, 9, 16, 56, 115, 129, 144 e 145.

(2) Giustiniano parteggiava per la fazion degli *azzurri*, con

La successione al Trono imperiale non era regolata nè da alcuna legge politica, nè da tradizioni e pratiche uniformi, ma subordinata alla violenza de' soldati ed agl' intrighi delle fazioni: le armate composte, non più di armi cittadine, ma di barbari di ogni colore. Al che si vuole aggiungere il debole carattere de' più tra gl' Imperatori Greci, e l'estrema mobilità di Giustiniano, e la niuna probità del suo favorito Triboniano, uomo che riuniva i più pericolosi talenti ai più abominevoli vizj (1).

---

che (dice il sig. di Montesquieu sull'autorità di Procopio) inaspri i due partiti, e per conseguenza li fortificò. Gli *azzurri*, egri continua, non temevan le leggi, perchè sapeano che l'Imperatore li proteggea contro di esse; i *verdi* non le rispettavano, perchè le leggi erano impotenti a difenderli. Quindi ogni scellerato che meditava un delitto si associava agli *azzurri*, ed ogni oppresso o assassinato era del partito de' *verdi*.

(1) Triboniano che favoriva manifestamente il Cristianesimo era nondimeno tacciato di ateismo ad un tempo, e di paganesimo; accuse contraddittorie, le quali però fan supporre che egli non fosse nè Cristiano, nè Ateo, nè Pagano, ma un uomo senza scrupoli. Dal Foro egli ascese agli onori di Questore, di Console, di Maestro degli uffizj. Una sedizion popolare obbligò Giustiniano ad allontanarlo da Costantinopoli; ma poco appresso il richiamò, abbandonandosi come soleva ai di lui consigli. Vedi Suida tom. 3.° e Procop. *Istor. Aneddot.* C. 13, 20. Ludewig che ha scritto la vita di Triboniano lo fa autore di molte opere in prosa ed in versi, e fra le altre di due Panegirici di Giustiniano, della vita del Filosofo Teodato, della natura della felicità, e dei doveri del Governo, del canone astronomico di Tolomeo, ec., ma Fabrizio nella sua Biblioteca Greca attribuisce ad altri talune di dette opere. Checchè ne sia di tal disputa, certo è ch' egli era uomo superiore al suo secolo.

Or quando uno Stato è siffattamente costituito, ed un Governo è tale che o non vuole o non può riformarlo, ella è natural cosa che il Principe ritenga per se tutti i poteri, compresovi il giudiziario, onde farli servire alle occasioni; che muti ad ora ad ora le leggi, nè fissi irrevocabilmente le forme de' giudizj, nè la giurisdizione de' Magistrati (1); che commetta, e ritolga ai Proconsoli ed ai Rettori il governo delle Provincie, delegando ad essi poteri legislativi ad un tempo e giudiziarj, militari ed amministrativi, come in ogni tempo i Governi Asiatici han fatto.

La prosperità generale forza è che sia immolata alla plebe tumultuosa della Capitale ed alla magnificenza del circo; la fortuna pubblica allo spirito fiscale; la sicurezza di tutti alla licenza militare impunita: l'autorità civile fa uopo che s'accostumi all' obbedienza passiva; ed in fine è necessario inventare o chiamare in vita le leggi e le pene le più severe onde prevenire un cangiamento qualunque; imperciocchè il primo e più natural sentimento di ogni Governo vuol esser quello della propria conservazione. Leggansi in fatti i titoli 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 37, 40, 43 del primo libro, l'ottavo del nono libro, i titoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 36, 38, 52 del decimo, e i titoli 22, 23, 24, 47, 50, 51, 52, 53, 55, 63, 67 del-

(1) Ai tempi di Giustiniano, dice Procopio, deserti erano i Tribunali, ed all'opposto il Palazzo imperiale risuonava de' clamori delle parti che vi sollecitavano gli affari, e ciò perchè i Giudici non erano liberi a decidere.

l' undecimo libro del Codice, e vi si vedrà che tutte le disposizioni le quali riguardavano i poteri del Principe e de' Rettori delle Provincie, l'ordine de' giudizj, la sicurezza pubblica, l' annona di Costantinopoli, di Roma, e di Alessandria, le pubbliche contribuzioni, la condizion de' Curiali, la milizia, gli Atleti, e la moltitudine degli schiavi o semi-schiavi che ingombravano l' Impero miravano a contenere ed a comprimere elementi discordi fra loro, a rassicurare gl' Imperatori sul Trono, ed a mettere nelle loro mani tutte le forze dello Stato, e tutte le fortune.

Queste istesse cagioni, e per di più l' ecclissi che stava soffrendo la ragione umana, dovevano naturalmente influire sulle leggi penali. I confini che io mi son proposto non mi concedono di farne un esame completo. Eccone nondimeno un saggio.

Distinguevan essi i reati in gravi e leggieri, senza più; e sia detto in pace del dottissimo Anton-Mattei, nè orma, nè vestigio vi si rinviene della distinzione, di cui egli dà l' onore a Modestino, tra quasi-delitti, delitti, e crimini (1), nè alcuna regola per discernere gli uni dagli altri.

Le pene eran più o meno dure in ragion composta della gravezza de' reati, e della condizione de' rei. Per uno stesso reato p. e. gl' illustri eran deportati, quei

(1) Un frammento di Modestino riportato nella Leg. 52 D. *de obl. et act.* altro non dice se non che questo « *ex peccato obligamur, cum in facto quaestionis summa consistit* »: dalle quali parole non si ritrae certamente la distinzione che Mattei gli attribuisce.

della classe media decapitati, e gli umili esposti alle fiere — L. 3 D. *de Sic.*

I giudizj erano altri ordinarj, altri straordinarj; il che vuol dire che le pene di taluni reati erano state determinate dalla legge, e per moltissimi altri commesse all'arbitrio de' Giudici. Nè questo arbitrio aveva limiti, giacchè da quattro luoghi di Ulpiano, da uno di Paolo, e da un altro di Macro si ha che estender si potea sino all'ultimo supplizio (1).

Libero a tutti, ed anche agli schiavi era lo accusare i seguaci di ventinove dottrine di religioni diverse; e gl' Imperatori avevano riservata a sè stessi la prerogativa di punir tali colpe secondo *i moti dell' animo loro*; se non che i Manichei eran costantemente puniti coll'ultimo supplizio — Leg. 2, Cod. *de Hereticis et Manicheis.*

Legittimi mezzi di prova erano i tormenti, e ve ne eran di cinque generi, ciascuno diviso in più gradi. Gli schiavi potevan esservi sottoposti sempre, salvo che contro i loro padroni, ove però non fossero costoro imputati di certi reati più gravi. Gli uomini liberi vi erano anch' essi assoggettati in certi dati casi (2).

La pubblicazione de' beni era una pena di necessità

(1) Leg. 13 D. *de penis* — leg. 6 *ad leg. Jul. pecul.* — leg. 9 *de extraord. crim.* — leg. 3 ed ult. *de sepul. viol.* — leg. 7 ed ult. *ad leg. Jul. repet.*

(2) Leg. 1, 7 e 15 C. *de quest.* — leg. 8, e 17 *ff* ad leg. Jul. *de annon.* — leg. 53 *ff de judic.* — leg. 7 Dig. ad leg. Cornel. *de falsis* — leg. 21 *de testibus* — leg. 15 e 18 Dig. *de quaest.*

accessoria a tutte le pene capitali; sol che i condannati non avesser nè figli nè ascendenti sino al terzo grado. Non godevan (1) però di questa eccezione i figli e gli ascendenti de' rei di Stato.

Tali erano le basi di quel Codice penale: se ne veggano ora gli ornamenti.

Il dubitare se degno o no fosse della carica l' uomo prescelto dall' Imperatore per occuparla .... il vestirsi del color di porpora ... l' estrarre dalla Chiesa l' uomo che vi aveva preso asilo, erano reati dello stesso genere, e reati di Stato; delitto di tutti il più grave, e del quale eran puniti non solo i rei, ma tutta la loro posterità (2).

La magìa, l' astrologìa, l' arte d' indovinare o di spiegare i sogni eran delitti puniti di morte, e nella stessa pena incorrevano coloro che consultavano i professori di siffatte scienze. Ciò nondimeno era lecito, anzi lodevol cosa il fugare a forza d' incanti i morbi e le meteore nocevoli (3).

Gli autori de' libelli famosi, e coloro altresì, nelle mani de' quali i libelli pervenivano, e non avean cura di distruggerli o celarli, eran puniti di pena capitale (4).

---

(1) Leg. 1 e 2 Dig. *de bon. damn.* — Novel. 117 cap. 5 — novel. 17 cap. 12. — novel. 134 cap. ult. — Leg. *quisquis* C. ad leg. Iul. Maj.

(2) Leg. 3 C. *de crim. sacril.* — leg. 5 e 6 C. ad leg. Jul. Majest. — leg. 6 Dig. eod. tit. — leg. penult. C. *de vestib. aur.*

(3) Ved. il tit. del Cod. *de malef. et mathemat.*

(4) Leg. un. *de famos. lib.*

L'uomo che nel campo altrui sopprapponeva pietra a pietra si presumeva che minacciasse con ciò di mala morte il padrone del campo, se vi si fosse avvicinato per coltivarlo. Questo attentato chiamavasi *scopelismo*, e poteva esser punito di morte (1).

Coloro che violando i sepolcri ne estraevano le ossa eran puniti di ultimo supplizio, se d'umil condizione; e se illustri, deportati o relegati.

Non era imputabile d'adulterio agli occhi di Costantino l'uomo che il commetteva con la serva dell'albergatore — Leg. 29 ad leg. Jul. *de adulter*; ma ben lo era colui che sposava una donna condannata per simil fatto . . . . il tutore che prendesse in moglie la sua pupilla . . . . il cristiano l'ebrea, o l'ebreo la cristiana.

Quali sicarj eran caratterizzati e puniti egualmente coloro che uccidevano altrui con armi o a forza di pugni, o con false testimonianze in giudizio; e coloro che sopprimevano i naufraghi, o divertivano i soccorsi che alcuno si accingeva ad apprestare ai pericolanti in mare, quando anche non ne fosse seguita la morte; e coloro che castravano un qualcheduno o si facevano castrare; e coloro che dislogavano gli organi della generazione altrui, o circoncidevano tutt'altri che un giudeo; e coloro infine che asportavano armi nel fine di uccidere o di rubare, o di acquistare o ricuperare il possesso di una qualche cosa (2).

(1) Leg. 9 Dig. *de extraord. crim.*

(2) Leg. 233 Dig. *de V. S.* — Leg. 1 Dig. *ad S. C. Silanian.* — Leg. 4 D. *ad leg. Aqu.* — Leg. 1, 3, 4, 5, 11, ad leg.

Rei di falso, secondo i dettami e 'l linguaggio della legge Cornelia, eran coloro che imitavano frodolentemente o sopprimevano la verità in danno altrui, nel che propriamente il falso consiste; e quelli ancora che pria di lasciar le funzioni di tutore contrattavan col fisco, o mentivano familiarità co' Giudici nel fine di vendere altrui il loro favore, o corrompevano i Giudici, e i Giudici istessi che pronunziavano sentenze in contraddizione delle costituzioni imperiali; e coloro altresì che manifestavano carte e documenti dati loro in deposito (1).

Tutti i peccati finalmente d' incontinenza che non eran nell' ordine della natura eran puniti coll' ultimo supplizio (2).

Vi eran dunque in quella legislazione penale tutti i vizj de' quali un Codice può esser accusato: confusi ed assimilati tra loro i reati di differentissima natura; caratterizzati come delitti i peccati occulti; niuna regola colla quale discernere la maggiore o minor gravità dei reati; niuna proporzione tra i reati e le pene; le pene commesse per lo più all' arbitrio de' Giudici, e più o men dure secondo la condizion de' delinquenti; adottati in fine, come mezzi di prova, mezzi che la ragione abborrisce, e l' umanità respinge.

Corn. *de Sic.*—Leg. 3 Dig. *de incend. ruin. naufrag.* — Leg. 4 C. *agnosc. liber.* — Leg. 2 C. *de infant. exposit.* — Leg. 1 e 2 D. *de eunuch.* — Novel. 142.

(1) Leg. 1 D. ad leg. Corn. *de fals.* — Leg. 13 Cod. *de accusat.*

(2) Leg. 31 C. ad leg. Jul. *de adult.* — Novel. 77.

Da tutto il fin qui detto impertanto io traggo, e mi sembra di poter trarre che quelle leggi in vero eran frutto di quei tempi, e di quei costumi; ma non erano certo fatte per riformarli.....che non tutte le colpe de' Principi son volontarie, dappoichè non sempre a tutti è dato il riformare il proprio secolo; ma ne traggo altresì che nè quell' ordin di cose è da lodare, nè quelle leggi da esser citate in esempio, nè più appartengono alla giurisprudenza, ma all' istoria delle vicende politiche corse dalle nazioni.

In mezzo però a tanta perturbazion di principj egli è grato il vedere che balenava qualche raggio di luce. In quel Codice istesso in cui trovansi consecrate tante ingiurie alla ragione umana, vi si leggon pure le seguenti nobilissime sentenze.

Digna vox est (dicono gl' Imperatori Teodosio e Valentiniano) *majestate regnantis, legibus alligatum se principem profiteri. Adeo de auctoritate juris nostra pendet auctoritas. Et revera majus imperio est submittere legibus principatum. L. 4 C. de leg. et constit.*

E Valentiniano, e Marciano ripetono: *Omnes legibus reguntur, etiamsi ad divinam domum pertineant. Leg. 10 C. de leg. et constit.*

Se una lite è stata già decisa, o sia tuttora pendente, e quando anche si fosse prodotto appello dalla sentenza pronunziata, noi vetiamo ai contendenti (dicono gl' Imperatori Costantino, ed Alesandro) di dirigersi a noi. — *L. 1, 2, 3 C. ut lite pendente.*

Qualunque nostro rescritto, o prammatica, o an-

notazione (dice l'Imperatore Anastasio) che stia in contraddizione colle leggi comuni o colla pubblica utilità non deve nei giudizj essere attesa. L. 6 C. *si contra jus.*

Se alcun nostro rescritto è fondato sopra falsa assertiva (dice l'Imperator Zenone) deve aversi come non dettato da noi. L. 7 C. *de divers. rescript.*

Subtilitatem legum (dice un altro Imperatore) *judex curae habeat : non autem his quae preter jus dicta vel prolata sunt ab Imperatore attendens.* L. 2 C. *de judiciis.*

Si quis (dicono gl' Imperatori Teodosio, Arcadio ed Onorio) *modestiae nescius et pudoris ignarus improbo petulantique maledicto nomina nostra crediderit lacessenda, ac temulentia turbolentus obtrectator temporum nostrorum fuerit, eum pene nolumus subjugari, neque durum aliquid, nec asperum sustinere; quoniam si id ex levitate processerit, contemnendum est; si ex insania, miseratione dignissimum; si ab injuria, remittendum. L. 1 Cod. si quis imperatori maledixerit.*

Tanto è vero che egli è possibile di far tacere, ma non di abolire la coscienza del genere umano!

Sin qui del dritto pubblico; ma ben altro è del dritto civile consecrato in quella compilazione: tanto egli è vero che ove la così detta ragion di Stato, o l'amor eccessivo della propria setta o tribù non corrompe l'intelletto umano, esso va per istinto al vero ed al giusto! Il discernere però partitamente le dottrine e le disposizioni legislative onde rilevarne la giustizia sarebbe opera di lunghissima lena al pari che superflua.

L'omaggio renduto da tanti secoli ed unanimemente da' dotti di tutte le nazioni al senno ed all'equità dei Giureconsulti e degl' Imperatori Romani nel risolvere le quistioni concernenti il dritto privato civile renderebbe ozioso il mio suffragio. Mi limiterò quindi a dimostrare che le taccie apposte dai più schivi censori a talune loro dottrine o non sono colpe, o imputar si debbono alla costituzione politica di que' tempi anzichè al poco senno de' loro autori. Sono stati essi accusati:

1.° *Di aver troppo dato all' autorità de' padri sui figli*; ma tralasciando di dire che gravi ragioni politiche giustificano la primitiva legislazione de' Romani su questo punto, un tal rimprovero è dovuto piuttosto al dritto pubblico di quei tempi ed alla costituzione politica di Roma, che ai Giureconsulti o agl' Imperatori; imperciocchè non era in potere nè degli uni nè degli altri di abolire ad un tratto la schiavitù personale e la potestà dei padri sui figli, primi fondamenti di tutto quell' ordine sociale. Egli è anzi da lodarli che essi a poco a poco ridussero la patria potestà tra più ragionevoli confini. Diocleziano e Massimiano nella leg. 1.ª del Cod. sotto il titolo *de patrib. qui fil. suos distrax.* ci assicurano che già da gran tempo prima di loro non era permesso ai padri di vendere, nè di donare, nè di dare in pegno i loro figliuoli. È vero che Costantino declinò dalla regola, permettendo ai padri poveri di vendere i proprj figli allora allora nati, *sanguinolentos*; ma oltre a che Costantino non fu il più umano degl' Imperatori, egli dichiarò tuttavolta

che potessero i padri, quante volte il volessero, ricomprare i loro figliuoli o redimerli, sostituendo ad essi un uomo di condizione servile. Leg. 2.ª Cod. *eod. tit.* Ai tempi di Giustiniano infine, comunque i figli fosser considerati come *cose* e non *persone*, pure da questo eurema si traevano tre salutari conseguenze: l' una era che essi non potevano senza il consenso paterno nè contrar nozze, nè obbligazioni di gran momento, nè prender denaro a prestito; l' altra che tra padri e figli non vi potevano essere nè convenzioni, nè azioni; la terza finalmente che i padri potevano castigare i loro figliuoli ove si facesser rei di leggieri trascorsi, ed ove si trattasse di gravi ingiurie da essi ricevute, prescrivere ai Magistrati la pena da infligger loro. L. 3 Cod. *de patria potestate.* — Leg. 1 D. *ad S. C. Maced.* — *Instit.* tit. 10 *de nuptiis.* — Alle quali conseguenze ci sembra che debbasi dar lode e non biasimo; imperciocchè fu e sarà sempre vero che il rispetto de' figli ai padri, delle mogli ai mariti, e di tutti alle obbligazioni contratte sono i primi garanti dell'ordine sociale.

2.° *Di aver in certo modo tollerata la violazione delle promesse, denegando ogni azione ai patti nudi;* ma si vuol riflettere che altro non intesero i Romani con ciò se non di rendere inutili le promesse imprudenti, quelle cioè che mancavan di *nome*, *e di causa*; con che volevan significare che la legge non garentiva quelle convenzioni nelle quali non vi era permutazione di valori; salvo se non fossero corredate di una espressa stipulazione, atto che allontanava il sospetto della legge-

rezza e dell'imprudenza nel promettere. E che ciò sia, odasi Ulpiano — *Sed cum nulla subest causa propter conventionem, hic constat non posse constitui obligationem. Igitur nuda pactio obligationem non parit* — Leg. 7 D. *de pactis.*

3.° *Di aver escluso dalla successione l'erede, il quale lasciava invendicata l'uccisione del testatore*, Leg. 1.ª Cod. *de his quibus ut indignis*, il che al dir di taluni è contrario ai precetti dell' Evangelo; ma dal precetto di perdonare le ingiurie non ne deriva che abbiansi a lasciare impuniti i misfatti; e lo accusar di questa accusa le leggi di Roma è lo stesso che confondere le virtù coi doveri. Oltre a ciò egli basta considerare che le nostre leggi attuali nell' articolo 648 hanno anch' esse dichiarato indegno di succedere colui che consapevole della sua qualità di erede non ha tra un certo termine denunziato alla giustizia l'uccisione del defunto.

4.° *Di aver santificata la massima che non sia da vituperare colui il quale si uccida di sua mano perchè annojato della vita*, Leg. 3 D. *de bonis eorum qui ante*, e si giunge a dire che una tal massima era più stoica che cristiana; ma il Giureconsulto Marciano, cui questa sentenza appartiene, non insegna già che non sia da biasimare il suicida, ma sibbene che non era giusto di confiscare i di lui beni, quante volte si fosse ucciso per impeto di dolore, o per noja di vivere, e non per coscienza di un misfatto tale che le leggi punivano colla confisca de' beni: distinzione piena di giustizia e di umanità.

5.° *Di aver ingiustamente gl' Imperatori Diocleziano*

e Massimiliano deciso che, sotto il pretesto di scritture novellamente rinvenute e pria ignote, non vi era dritto a rescindere una transazione già stipulata, L. 18, C. *de transact.*; ma non vi è massima più salutare di quella che i suddetti Imperatori consecrarono con tal loro rescritto, sol che se n' eccettuino i casi di dolo, di violenza, o di giusto timore: casi tutti ne' quali cessava una cotal regola, e ciò per disposizione degli stessi cennati Imperatori nella L. 13, e di Leone, e di Antonino nella L. 42 inserita nello stesso titolo *de transactionibus*.

6.° *Di aver Papiniano insegnato mal a proposito* (L. 26 de probationibus) *che i legami del sangue, il lungo tempo decorso e i conti dati e ricevuti a vicenda, facevan presumere che una sorella avesse rimessa ad un suo fratello una quantità legatale, e si è detto che la prescrizione e non il silenzio possono annullare un dritto acquistato;* ma Papiniano non si avvisò già di decidere che il dritto di quella tal sorella dovesse tenersi come annullato in virtù del silenzio della creditrice, ma sibbene che quelle tali circostanze facesser presumere una di lei rinunzia; tanto più che costava che quella tal sorella aveva nel corso di sua vita per diverse cause pagato diverse somme al fratello. *Cum variis ex causis saepe in rationem fratris pecunias ratio procule solvisset.* In somma egli non prepose a se una quistion di dritto, ma una quistion di fatto, ed ognun sa che quistioni di tal natura possono esser risolute così per mezzo di testimoni e di scrittura, che per mezzo di argomenti.

7.° *Si è fatto rimprovero ad Ulpiano di aver insegnato* (L. 6 de comp.) *che un debito civile può esser ben compensato con un debito naturale, e l' accusa è stata fondata sul dire che non garentendo le leggi un debito puramente naturale, una tal compensazione sarebbe ingiusta*; ma si vuol riflettere che se le leggi fatte dagli uomini in uno o in un altro caso non garentiscono le obbligazioni naturali, o limitano i dritti dell' uomo, ciò è perchè ragioni di utilità sociale obbligano sovente il legislatore a sacrificare uno od un altro dovere, ma non però giungono fino a distruggere i doveri impostici dalla ragion comune. Le leggi p. e. non accordano azion veruna a colui che ha guadagnato una scommessa, o una somma al gioco; ma non perciò il perdente può ripetere quello che ha pagato. Lo stesso è de' figli di famiglia, delle donne maritate ec. ec.; e cento altri esempj potrebbero addursi di simil fatta.

8.° *Si è detto che con poco senno il Giureconsulto Giavoleno abbia insegnato che un debitore il quale avesse soddisfatto per errore il suo debito pria del termine convenuto non aveva dritto a ripetere la somma pagata*, L. 51 *mandat.*; ma lasciando di dire, che il Giureconsulto suppone il pagamento fatto non dal debitore, ma dal di lui fidejussore, a volere insegnare il contrario si avrebbe a dire che in simili casi bisognerebbe incominciare dal provare che il debitore abbia innanzi tempo soddisfatto il suo creditore, non di libera sua volontà, ma per errore, e quel che è più per errore invincibile: ricerca piena di pericoli e spesso inaccessibile.

9.° *È stato accusato l' Imperator Alessandro di poco senno per aver rescritto nella* L. 8 C. de loc. et cond. *che un fittajuolo la di cui raccolta fosse stata distrutta da qualche meteora nocevole non avea dritto a domandar deminuzione dell' estaglio promesso nel caso che la di lui perdita si trovasse compensata dalle buone raccolte degli anni precedenti; e si è detto che mancando la raccolta cessa ogni dritto del locatore*: ma si vuol riflettere che ne' contratti di tal natura il fittajuolo prende sopra di se l' eventualità favorevoli al pari che le sfavorevoli, e conseguentemente il profittar dell' une, e 'l rigettar le altre non sarebbe nè giusto nè equo.

10.° *Di avere lo stesso Giustiniano colla sua costituzione, riportata nel Codice sotto il titolo* de jure dominii impetrando, *consecrato l' interdetto Salviano che autorizzava i creditori ad impetrare il possesso de' beni de' lor debitori, ove costoro non adempissero alle loro obbligazioni; il che al dir di taluni era assai poco umano.* Ma i più rispondono e sostengono che se quella costituzione si prendesse anche oggi a modello, gran prò ne ritrarrebbero la morale, la buona fede, e 'l credito pubblico e l' economia privata. Il Foro non sarebbe ingombrato, come lo è, da cause che la mala fede de' debitori germoglia, e le leggi stesse proteggono. Gl' interessi sarebbero meno onerosi; i capitali correrebbero più facilmente ad alimentare l' agricoltura e le arti; ed il lusso, che la speranza di non pagare i debiti alimenta, non spingerebbe così facil-

mente le classi superiori dello stato a sciupare il proprio patrimonio e l' altrui (1).

---

(1) Le antiche leggi permettavano ai creditori di domandare ed ottenere l' immissione nel possesso de' beni de' debitori in virtù dell' utile interdetto Salviano, o di vendere i beni de' medesimi, previa la denunzia ad essi, e la solennità degl' incanti. Tutto ciò risulta dal titolo del Codice—*de distract. pign.*, a da due leggi del Digesto sotto il titolo — *De Salvian. interdict.*

Fluttuava nondimeno la giurisprudenza relativamente alla dilazione da accordarsi ai debitori, ed alle forme de' solenni da precedere. Giustiniano quindi a torre ogni incertezza pubblicò la suddetta costituzione colla quale stabilì quanto appresso segue.

1.° Che fosse lecito ai creditori di pattuir co' loro debitori il tempo ed i modi con cui potessero essi vendere i beni ipotecati, in caso di non pagamento.

2.° Che se nulla si fosse stipulato su detto punto, poteva il creditore venderli scorso un biennio, dopo la denunzia fattane al debitore, o dopo una sentenza pronunziata dal Giudice.

3.° Che se i beni non rinvenivano alcun compratore, il creditore poteva aggiudicarli a se, a condizione però di avvertirne il debitore, cui era conceduto la facoltà di ripetere la sua proprietà, sol che fra il termine accordatogli dal Giudice pagasse ciò che doveva.

4.° Che se costui non pagava il suo debito, o non fosse ripetibile, il creditore poteva impetrare dal Principe il dominio de' beni.

5.° Che ottenuto il dominio, il debitore poteva reclamare nondimeno *pietatis intuitu* le sue proprietà, purchè offrisse al creditore così il pagamento della sorte a degl' interessi, che l' equivalente de' danni sofferti.

6.° Che sorgendo dubbio sul vero prezzo ritratto da' beni venduti, o sulla estimazione de' danni sofferti dal creditore, avesse a starsi senz' altra inchiesta al di costui giuramento.

7.° E finalmente che se quistion nasceva sul valore della co-

11.° *Di aver subordinata l' osservanza de' patti e l' esercizio delle azioni giudiziarie a talune formole misteriose che, note à pochi, eran d' inciampo al comune de' cittadini, e di scherno ai più scorti*; ma prescindendo dal dire che anche oggi sarebbe questo un gran mezzo col quale obbligare i litiganti a domande non vaghe, ed i Giudici a sentenze precise, ognun sa che fin dai tempi di Costantino la necessità delle formole era stata abolita di già. L. 1 e 2 Cod. *de form. et interpret. act. subl.*

12.° *Di non aver permesso ai Giudici di ascoltar i testimoni che l' accusatore si avvisasse di produrre* de domo sua, *vale a dire l' individuo di sua famiglia* (L. 24 de testibus), *e si è detto che egli era miglior consiglio sentirli anzi che privarsi degli utili schiarimenti che se ne potrebbero trarre*; ma lo esporre i giudici ad esser ingannati da testimoni naturalmente

---

sa, purchè ella stesse tuttora in mano del creditore, dovesse il Giudice deciderla.

Dalle quali disposizioni risulta 1.° che i contraenti potevano a lor grado convenire i termini e i modi secondo i quali vender la cosa ipotecata; 2.° che se dubbio insorgeva sul vero prezzo della vendita de' beni, o sulla quantità de' danni sofferti, Giustiniano avea creduto men pericoloso consiglio il commettersi alla religione del creditore, che all' arbitrio de' periti; 3.° che non potevano i Giudici frapporsi tra il creditore e 'l debitore se non quando la cosa venduta era tuttavia in potere del creditore; 4.° e finalmente che non sarebbe nè strano, nè nuovo il pensiero di accordare al debitore la facoltà di reclamare i suoi beni, anche dopo seguita l' aggiudicazione, sol che questa indulgenza fosse circondata da condizioni che non è qui il luogo di proporre.

sospetti, egli è un compromettere l'innocenza nel fine di colpire il reo, dottrina che non è nè umana, nè giusta.

13.° *È stato apposto a Giustiniano di aver deciso e mal deciso, che dopo un giudizio definitivo non vi era più luogo ad accusar di falso la scrittura sulla quale il Giudice aveva fondata la sua sentenza*, L. 21 C. *de fide instrumentorum*; ma l'ipotesi risoluta da Giustiniano è ben tutt'altra. Suppone egli, che dopo provata dall'attore la sincerità della carta da lui prodotta, il reo convenuto si sforzi di redarguirla di falso, ed all'uopo domandi che l'attore produca nuovamente quella tal carta. Cosa fare però se costui replichi di non trovarsi più la medesima in suo potere, e ciò per casi maggiori? Voglio, dice Giustiniano, che l'attore confermi con giuramento la sua assertiva, ed ove si rifiuti à giurare, voglio che quella carta si abbia per falsa; ma se conferma con giuramento la sua assertiva, ed avverso la sentenza che dichiarò vera quella tal carta, non vi è nè appello nè ritrattazione proposta, dichiaro finita la lite. Qual decisione più giusta di questa?

Tali e poche altre dello stesso calibro sono le taccie apposte al senno ed all'equità che regna in tutto il dritto privato contenuto nella compilazione Giustinianea. L'insussistenza o la leggerezza delle medesime, anzi che far torto, onora la sapienza romana. Non è dunque da maravigliare se quella collezione, per ciò che riguarda principj e dottrine dirette a stabilire il dritto di proprietà, le convenzioni tra gli uomini, e le re-

lazioni tutte di privato a privato, è stato il Codice universale di quasi tutte le nazioni incivilite, e si è tuttavia riguardata con religiosa venerazione.

A compir finalmente l' apologìa delle Leggi civili comprese in quella compilazione ci basta, a parer mio, che i legislatori moderni, come che più ricchi di esperienza, non han saputo, e nol dovevano, disdire o abjurare una sola delle dottrine e delle massime di giustizia in essa consecrate intorno a tali materie. Hanno essi dato un miglior ordine alle leggi, separato e distinto il dritto civile dal penale e dall' ecclesiastico, e dal dritto pubblico interno o internazionale: hanno altresì saputo indurre molti utili cangiamenti in quella parte della legislazione che era ed è di sua natura variabile; e quindi dar altra forma p. e. ai testamenti, prolungare o abbreviare i termini della prescrizione e delle azioni, ed altre siffatte cose, direm così regolamentarie; ma le massime e le regole fondamentali che reggono le famiglie e le proprietà, ed i modi di usarne, di trasmetterle e di abdicarle, sono identicamente le stesse che quelle erette in leggi della sapienza romana, e così pure tutte le teoriche relative alle convenzioni, e i canoni logici da seguire nell' interpretazione de' fatti o detti dubbj; il che prova che i giureconsulti di Roma non declinaron mai dai dettati immutabili della ragione.

A tutto ciò si aggiunga che comunque viziosa sia la architettura di quella compilazione, pur nondimeno è sì ricca e sì piena che provvede a tutti i bisogni dell' uomo in società. Potrebbero, egli è vero, essere in-

colpati i Romani di non aver immaginato un sistema diretto ad accertare lo stato civile delle persone, onde prevenire le quistioni di stato che pur troppo eran frequenti in quei tempi, e di non esser mai caduto nelle menti loro la istituzione di un registro nel quale iscrivere le ipoteche, e gli altri dritti reali; ma si condoneranno loro tali colpe se si pon monte che tuttavia in talune provincie della incivilita America settentrionale gli atti di nascita e di morte sono iscritti senza più dagli stessi capi di famiglia sulle pagine bianche della loro bibbia; ed in quanto alla mancanza di un pubblico registro d' ipoteche, si vuol similmente riflettere che molti secoli son trascorsi avanti che i legislatori moderni si fossero avvisati di una tale istituzione, e qualche tempo decorrerà ancora pria che la medesima giunga alla sua perfezione; ma di ciò altrove.

CAPO II.

Del più o meno di armonia che vi è tra i diversi elementi onde consta la compilazione Giustinianea, non che dello stile col quale essi son scritti.

Giustiniano, sia che non osasse di parer più saggio degli antichi, sia che nol potesse, anzichè aspirare alla gloria di legislatore, contento de' secondi onori si limitò a riunire, come dicemmo in altro luogo, i rescritti e le costituzioni e i frammenti degli uni e delle altre de' suoi predecessori, non che le dottrine sparse da trentanove giureconsulti di varie età per entro due

mila opere di Giurisprudenza scritte con metodi diversi, e sotto l'influenza di sistemi e di credenze differentissime. A ciò si aggiunga che invece di riunire in un corpo solo materiali così varj, onde evitare le contraddizioni e dargli una qualche euritmia, volle che se ne compilassero due, il Codice e il Digesto; d'onde fu che i compilatori, ritornando sulle stesse materie, caddero senza volerlo in omonomie, ed antinomie non poche. E finalmente diè fuori la raccolta delle sue Novelle, vale a dire di altre leggi abrogatrici talune o derogatrici di quelle che erano state consecrate nel Codice e nel Digesto.

Fatto accorto per verità egli stesso della viziosa architettura dell' opera, intese di emendarla come poteva: a qual uopo volle che tutte le leggi e le dottrine sparse nel Codice, nel Digesto e nel libro delle Novelle fino allora pubblicate fossero coordinate in guisa da presentare un sistema scientifico. L'opera fu fatta, e se le diè il titolo di Istituti, e certamente la giurisprudenza ne ritrasse qualche vantaggio; ma l' esecuzione non rispose nè potea rispondere compitamente al fine; sì perchè i compilatori delle Istituta furono incaricati non di riformare e di sceverare l' utile dall' inutile, ma di riunire compendiosamente ciò che trovavasi sparso, come perchè caddero anch' essi in nuovi errori, e molte cose obliarono.

Di ciò naturalmente avvenne che la compilazione Giustinianea fosse infetta come lo è de' seguenti vizj. Antinomie tra i diversi responsi, e le varie dottrine de' Giureconsulti trasportate nel Digesto; non che tra

le leggi del Digesto e quelle del Codice, e gl' Istituti e 'l Digesto. Omonomie, tantologie, e locuzioni inutili. Dottrine e teorie che da lunga età eran cadute in disuso riportate in essa, quasi che tuttavia fossero in vigore. Niuno scopo uniforme cui il legislatore avesse mirato: vizj tutti che è impossibile di evitare, allorchè in vece di un Codice fatto di un sol gettito, e designato da una sola mente, il legislatore si limita a raggranellare i frammenti delle leggi di varie età; e quel che peggior cosa è le svariate opinioni de' Giurisprudenti, erigendole in leggi (1).

Ciò quanto all' armonia tra i diversi materiali di quella compilazione. Quanto poi alla precisione del dire, egli è necessario distinguere i tempi ai quali i medesimi appartengono. Imperocchè sia che la letteratura segua la fortuna politica delle nazioni, sia che si modelli sullo stato della società, sia finalmente che pervenute le buone arti e le buone lettere al loro apogeo, forza è che discendano, certo è che sin dal 2.° secolo dell'era cristiana le buone lettere in Italia incominciavan già a declinare. A Virgilio e ad Orazio eran succeduti i Lucani, gli Stazj, e i Silj Italici, e poco appresso un Serene Sammonico, ed un Nemesiano; ed ai Taci-

(1) Se io volessi citare i luoghi di quel corpo di dritto che peccano di tali vizj, trascenderei di molto i confini della presente operetta, ma chi fosse vago d' istruirsene legga le opere di Antonio Agostino, di Ofmanno, di Ottomano, di Straitmanno, di Tomasio, di Donello, e di altri molti che li hanno rilevati.

ti ed ai Sallustj gli Aurelj Vittori, gli Sparziani ed altri tali compilatori. I liberi giudizj in fine ed i generosi pensieri avevan ceduto il campo a panegirici dettati da servile adulazione. Lo stile quindi e la lingua vestirono nove forme, ed inventarono nuovi vocaboli; il che non può farsi senza cadere in una bassa e prolissa loquacità. A ciò si aggiunga che il Governo imperiale non era fatto pe' liberi scrittori, e per colmo di mali la sofisteria greca avea sostituito agli studj utili l' abito e l' arte di disputare di materie le più astratte e le più inintelligibili; sì che la letteratura erasi fatta battagliera ed enfatica, e prendea le armi indistintamente or da Omero ed or dalla Bibbia.

In tanto rivolgimento di cose era impossibile che le opere de' Giurisprudenti non partecipassero anch' esse al destino comune delle scienze e delle lettere. E quindi è che i rescritti o i responsi appartenenti agl' Imperatori ed ai Giureconsulti men remoti dal buon secolo prevalgano su quelli de' loro successori così per maggioranza di senno, che per precisione ed eleganza di stile (1); ed all' opposto le costituzioni e i rescritti dei tempi posteriori han più sembianza di sermoni che di atti legislativi. E' basta paragonare la locuzione de' Giureconsulti che vissero da Adriano insino ai Gordiani coi barbarismi di Ermogeniano e con le interminabili omelie di Giustiniano, per iscorgere la decadenza progressiva che il gusto e la ragione avevan sofferto nel

(1) Il Valla, Gravina, Cujacio, Ottomano, tutti in fine son di accordo su questo punto.

corso di circa tre secoli (1). Non si può adunque nè si vuol lodare o biasimare con una sola sentenza la precisione e la proprietà del dire de' varj elementi onde costa la compilazione Giustinianea; se non che si può in generale asserire che il Digesto e gl' Istituti così riguardo alle dottrine che allo stile sieno d' assai superiori al Codice, come il Codice lo è alle Novelle; e ciò perchè quattordici quindicesimi del Digesto sono estratti dalle opere de' Giureconsulti meno remoti dal buon secolo, cioè a dire di Papiniano, di Giuliano, di Ulpiano, di Paolo, di Cajo, di Pomponio, di Cervilio, di Scevola, di Modestino, di Marciano, di Florentino, e di Celso; Giureconsulti tutti che vissero pria di Costantino, vale a dire avanti che la decadenza delle lettere fosse giunta al suo colmo, e gl' Istituti anch' essi sono un estratto di quelli di Cajo, non che delle opere di Ulpiano, di Florentino, e di Marciano (2); laddove il Codice contiene i rescritti e le costituzioni degl' Imperatori più recenti, e le Novelle furon l' opera di Giustiniano. Inoltre nello stesso Codice visibilissima è la superiorità del suono e dello stile degl' Imperatori residenti in Roma sopra gli atti legislativi de-

(1) Non son rare nelle Costituzioni di Giustiniano le frasi che contengono da cento sino a centocinquanta parole, e ve ne ha una che ne contiene 415 — Vedi tra le altre le leggi 46 e 57 C. *de Episcop. et Cleric.* e la L. 34 *de Episcopale audientia.*

(2) L' antico manoscritto dell' Istituto di Cajo rinvenuto ultimamente dal sig. Niebuhr, e pubblicato in Berlino nel 1820 pruova che dal medesimo furono quasi che trascritti letteralmente gl' Instituti di Giustiniano.

gl'imperatori Greci. Gli uni eleganti, precisi e sentenziosi; gli altri diffusi, scorretti ed oscuri: e ciò senza dire de' vizj di altro genere de' quali questi ultimi abbondano.

CAPO III.

Dell' ordine col quale le materie sono disposte nella compilazione Giustinianea.

Tutti, compresivi gli ammiratori (1), convengono nel dire che nella compilazione Giustinianea non si ravvisa ordine alcuno nè analitico, nè cronologico. Ed in vero ci basta gittare uno sguardo sulla medesima per convincersi, 1.° che le leggi relative così allo stato delle persone che alla proprietà, alle convenzioni, all'ordine de' giudizj, e ad ogni altra materia, trovansi sparse e confuse or qua or là in libri, e titoli tra loro

(1) Tra gli apologisti della compilazione Giustinianea i più illustri sono Pothier, Buonricio, Einnecio, Terrasson, e Cujacio stesso: tra i censori Tommasio, Ottomano, Ofmanno, Vissembachio, e Pancirolo; ma gli uni la lodarono a cielo senza discernere i pregi da' vizj, e gli altri si contentarono di rilevarne le antinomie, le omonomie, e le infedeltà di Triboniano, e la viziosa architettura dell'opera senza esaminar il merito delle leggi adunatevi. Con maggior senno corse lo stesso arringo il nostro illustre concittadino il Comentatore Melchiorre Delfico in un'opera intitolata *Ricerche sul vero carattere della Giurisprudenza romana, e de' suoi cultori*; se non che ci mirò a ritrarre il carattere politico del legislatore, i vizj della costituzione di Roma, più che il merito delle loro dottrine, e delle loro leggi.

distantissimi; 2.° che molte tra le Novelle contengono e trattano soggetti e materie di vario genere; 3.° che la divisione del Codice in XII libri è assolutamente arbitraria; e che Giustiniano divise il Digesto in sette parti, sol perchè il numero sette, a creder suo, ha molte virtù (1).

Non si conviene per verità lo stesso biasimo agl'Istituti. Comunque viziosa sia la divisiòn de' medesimi in quattro libri, adottata, a parer di Accursio, in onore de' quattro elementi, pure le materie vi si trovano ben ordinate; ma disgraziatamente in quest' opera molte materie furono, come altrove dicemmo, obbliate, molte cose inutili dette, ed intruse parecchie disposizioni legislative o del tutto nuove, o contrarie al dritto consecrato nel Digesto e nel Codice.

CAPO IV.

Dell' utilità che si può trarre dal dritto romano compreso nella Collezione Giustinianea, e da quali elementi della medesima trarla.

Invaso e rovesciato l'impero occidentale da' barbari, era natural cosa che essi, secondo che tutti i conquistatori sogliono, immaginassero di trasformar la forza in dritto, ossia di conservar colle leggi quello che aveano acquistato colle armi; e che le leggi loro non mirassero già al bene di tutti e molto meno de' vinti, dap-

(1) Vedi la Costituzione *de confirmat. Dig.*

poichè ciò sarebbe stato lo stesso che abdicare il frutto della vittoria; ma si occupassero unicamente di dar tregua all'anarchia cui le loro contese ogni dì rinnovavano, a partir fra loro le persone e le proprietà dei vinti, ad appropriarsene i prodotti, a consolidare nelle menti di tutti la distinzione degli uomini in uomini e servi, cangiandone i nomi.

Ciò nondimeno non spensero essi del tutto il dritto romano. Teodorico il Goto con un editto pubblicato nel 500, Alarico il Visigoto col Breviario di Aniano publicato nel 506, e Godebaldo e Teodorico I, l'uno Re de' Borgognoni e l'altro di Austrasia, con l'opera impropriamente detta *Responsi di Papiniano* pubblicata alcuni anni appresso, ne conservarono gli avanzi. Oltre a ciò nell'Esarcato di Ravenna, eccetto il Digesto di cui vi era lo sola memoria, tutte le altre parti della collezione Giustinianea eran note ed in vigore. Ma ridotta quella legislazione a giudicar soltanto le picciole contese della plebe e de' servi, oppressa dalle nuove dottrine introdotte da' barbari, venne finalmente obliata sì che sul cominciar del secolo XII se ne conservava appena la rimembranza.

Fu questa l'epoca però in cui l'Italia si destò come da un lungo sonno. Molte città osarono di conquistare la loro indipendenza: altre sorsero a nuova vita mercè la loro industria; ed il commercio che intertenevano con Costantinopoli incominciò a ricondurre in Italia le lettere e le arti. Questi progressi della società fecero sì che il suolo italico, malgrado le dottrine adulatrici di qualche Giureconsulto, non fu riguardato co-

me un patrimonio riunito alla sovranità, ma di quei che l'abitavano e 'l coltivavano; e mercè sia all'influenza del clero, gli uomini si riconobbero tutti capaci di partecipare ai doni della natura, e di appropriarsi i prodotti della loro industria.

Sorto questo nuovo ordin di cose, forza era che le leggi de' barbari si trovassero inopportune; e quindi si corse a ricercare le nuove regole di cui la società aveva bisogno negli avanzi della legislazione di Roma. I primi a divulgarle ed insegnarle furono Pepone ed Irnerio in Bologna. Nello stato in cui eran le cose, tutto il corso del dritto romano fu riguardato come un vero dono del Cielo, e ben a ragione, imperciocchè comunque viziosa ne fosse l'architettura e non fosse interamente applicabile allo stato della società di quei tempi, pure il ravvisarvi i germi di un' amministrazion municipale, il leggervi raccolti tanti casi decisi con senno e con giustizia, e sostituiti i giudizj ai combattimenti singolari, fe' sì che tutti videro in quella legislazione il palladio della lor sicurezza personale, delle loro proprietà, e della loro industria contro i dogmi politici consecrati da' barbari: e di ciò gli omaggi e gli applausi alla medesima dati.

Ma poichè per lo naturale aumento delle umane cose noi siam pervenuti ad avere un Codice di leggi nostrali, e d' altronde la compilazion Giustinianea suole a taluni servir di schermo, ed a taluni altri d' inciampo, io credo non solo utile, ma necessario il ricercare 1.° quali titoli della medesima sien divenuti dell' intutto estranei allo stato attuale della società, e conseguen-

seguentemente alla nostra Giurisprudenza : 2.° qual frutto trar si possa da quelli che in certo modo ci appartengono , e ciò non nel fine di farne minore la fama , ma di agevolarne la conoscenza , sceverando l' utile dall' inutile , e di proscrivere per quanto è possibile l' abitrario dai giudizj , limitandone l' autorità.

Per aggiungere il mio scopo io ho creduto e credo che basti il citare ad uno ad uno i detti titoli , ed indicarne il soggetto , perchè ognuno vegga che le materie che vi son discorse da parecchi secoli cessarono di appartenere alla Giurisprudenza delle nazioni moderne. A qual uopo il lettore troverà nel capo seguente il catalogo di detti titoli inutili coll' indicazione delle materie che ne formano il soggetto.

Non ho potuto tenere lo stesso metodo per segnalare e utili dottrine sparse per entro a quella compilazione; perciocchè avrei trasceso i limiti di un' opera destinata alla prima istruzione della gioventù. Lasciando quindi a chi mi succederà la gloria di ordinarle, mi limiterò a ridurle sotto certe classi generali , onde ciascun possa discernerle e valutarle.

Tuto ciò che in quella compilazione trovasi adunato consiste o in puri atti imperativi sforniti di ogni ragionamento e di ogni dottrina ; o in principj di giustizia naturale ; o in regole di dritto positivo ; o in tradizioni di significati che molte voci tecniche avevano presso i giureconsulti latini ; o finalmente in decisioni pronunziate da'giureconsulti e dagl'Imperatori sopra casi occorsi , ed in dottrine e teoriche che le corredano. Ciò posto si vuole esaminare partitamente qual frutto si

può sperare da uno, o da un altro di detti elementi.

Niuno, a me sembra, dagli atti imperativi; imperciocchè se sono stati abrogati o modificati dalle leggi posteriori, essi ci sono cotanto estranei quanto le leggi longobardiche, che pur fiorirono un giorno tra noi; e se conservati nel Codice attuale, egli è certo miglior consiglio attingerli da esso, che ricercarli per entro una compilazione scritta in lingua non nostra, ed in cui nuotano senz'ordine alcuno, e non raramente si contraddicono (1).

Nè si dica che in virtù della nostra legge de' 21 Maggio 1819 il dritto romano può esser utilmente invocato *nelle materie che non formano oggetto delle disposizioni contenute nel Codice delle due Sicilie*, perciocchè nel fatto non vi è materia concernente il dritto privato che il nostro Codice abbia omessa; ed in quanto al dritto politico, sacro, penale, e di procedura nei giudizj contenuto nella collezione Giustinianea, non si può nè si deve certamente trarre dalla medesima nè consiglio nè esempio.

L'unico caso adunque in cui hassi a ricorrere agli atti imperativi del Dritto Romano egli è se si tratti di giudicare cause e contese che cadono sopra dritti acquistati avanti la pubblicazione del nostro Codice, e che

(1) Puri atti imperativi son tutte le Novelle, al che si aggiunga che la maggior parte delle medesime riguardano materie a noi estranee. Non si può asserire altrettanto in termini generali delle costituzioni e degli editti imperiali contenuti nel Codice, perchè quantunque sieno atti imperativi pure taluni di essi sono corredati di principj e di dottrine utili.

non potessero esser decise colle nostre antiche leggi patrie ; caso divenuto già raro , e che tra poco diverrà impossibile ad avverarsi.

Utilissima senza dubbio è la conoscenza de' principj di giustizia naturale , e parecchi se ne trovano sparsi qua e là per entro a quella compilazione ; quali p. e.. — I patti si hanno a servare.....niuno dee trar frutto dalla propria frode.....ciascuno deve risponder delle propie colpe.....niuno ha dritto di arricchire a danno altrui.....il dolo , l'errore , la violenza rendon nulla ogni convenzione.....vivere onestamente , rendere il suo a ciascuno , e non offendere altrui ; ed altri tali apogmi: ma tralasciando di dire che non vi si veggono coordinati , nè sono in numero che bastino a formare un sistema , egli è certo che non appartengono al dritto positivo , ma ad un altro ramo dello scibile ; e quindi egli è più comodo attingerli dalla propria ragione o da' libri ausiliarj del dritto di natura , che dalla compilazione Giustinianea.

Non si può dir lo stesso delle regole di dritto positivo. Anzi che estranee ad un Codice di leggi , esse ne sono le pietre angolari , e formano infatti una parte pregevole di quella compilazione. Son le medesime altrettante canoniche sentenze derivate dalla natura delle cose , o dalla volontà dominante del legislatore ; sì che posson. tenersi quali stelle polari in tutti i casi dubbj (1). Non è già che essi comandino o vietino , per-

---

(1) *Regula est* (dice Paulo) *quae rem quae est. . . . . , enarrat.* L. 1, D. *de div. reg. juris ec.*

ciocchè son teoremi, e non precetti (1); ma possono ricondurre gli abberranti sulla diritta via: se non che tale è di esse qual' è de' proverbj comuni, i quali ordinariamente veri, son di difficile applicazione.

Or di siffatte regole se ne trovan raccolte sotto uno stesso titolo sino a 211 (2), le quali, eccetto tre che non ci appartengono perchè riguardano i servi (3), meritano tutte di sopravvivere. Inoltre parecchie altre se ne trovano nello stesso Digesto sotto i titoli *de rebus dubiis — de juris et facti ignorantia — de conditionibus et demonstrationibus*, ed altre poche sparse qua e là; e certamente pregio dell' opera c' sarebbe il riunirle, e l' ordinarle.

Egualmente pregevoli ed utili erano ad un tempo i due titoli, l' uno *De V. S.* inserito nel Digesto, e l' altro *De V. et Rer. S.* inserito nel Codice, perciocchè da' medesimi si rileva qual' era il significato e l' estension del significato che molte voci tecniche o dubbie avevan ricevuto presso i latini; ma non parlando noi la lingua del Lazio, ed allargato o ristretto dal tempo il valor de' vocaboli, le tradizioni trasmesseci in detti titoli non possono soccorrerci che in pochissimi casi. Ciò nondimeno, siccome vi ha pur qualche voce latina che noi abbiamo adottata senza cangiamento alcuno, colpa e biasimo sarebbe il non farne tesoro.

La più ricca merce finalmente e la più utile della

(1) *Regula enim legem indicat, non statuit.* Bacon. *de Augm. scien.* lib. 8 aphoris. 85.

(2) *D. de divers. reg. juris antiq.*

(3) *L.* 107, 146, 211, *eod.*

compilazion Giustinianea consiste in una moltitudine di casi e d' ipotesi risolute da'giureconsulti e dagl' Imperatori, e di dottrine che corredano le decisioni loro. E per verità il rinvenire avverati in altri tempi e risoluti quei dubbj stessi cui l' imperfezione delle leggi e delle lingue ogni dì rinnova fra noi, non può non esser di conforto e di soccorso ai dotti ed agli indotti: agli uni perchè il suffragio degli antichi li rassicura ne' loro giudizj: agli altri perchè incapaci di essere autori di un' opinione, ve la rinvengono bella e fatta. E poichè la maggior parte degli uomini per lo minor de' mali è ben che si lasci governar dall' altrui anzi che dalla propria ragione, util cosa è che essi chiamino a consiglio la ragion scritta dagli antichi, tra i quali debbesi senza dubbio una preferenza di onore a que' che meritarono di reggere gran parte dell' Europa durante il corso di molti secoli (1). Io non intendo dire con ciò che i giureconsulti romani, secondo che Buonvicio ed altri con lui pensarono, fossero stati ispirati da Dio. So pure che a taluni, tra i quali ad un uom chiarissimo (2), è sembrato di ravvisare in uno ed in un altro de' responsi loro o poco senno, o poca giustizia; ma oltre che non è difficile il discolparli (3) dalle accuse di costoro, nel rac-

(1) Eccetto la Russia e la Svezia, la legislazion romana era un giorno conosciuta e rispettata in tutti gli altri stati di Europa—Vedi su tal proposito Arthuro Duck.

(2) Lodovico Antonio Muratori in un' operetta intitolata *de' difetti della Giurisprudenza*.

(3) S' intende sempre di parlare delle dottrine riguardanti il dritto privato.

comandare la lettura di quelli io non intendo garentire la loro infallibilità.

Di tal merce però nè molto nè poco se ne può trarre dagl' Istituti, dalle Novelle, e da tutti quei titoli del Digesto e del Codice che abbiam di sopra enunciati come assolutamente estranei allo stato attuale della società: non dagl' Istituti, perchè essi sono un tessuto di teorie, e non di casi o d' ipotesi: non dalle Novelle, perchè puri atti imperativi che riguardano (eccetto poche) il dritto pubblico e sacro dell' impero: nè finalmente da quei tali titoli estranei, perchè le decisioni e le dottrine in essi comprese non ci appartengono nè punto nè poco.

Non rimane adunque che a frugare in quei titoli del Digesto e del Codice i quali discorron materie di dritto privato; nè già per far tesoro di tutto quello che vi è scritto, ma di quelle dottrine soltanto che appartengono all' intelligenza ed all' interpretazione de' fatti e de' detti dubbj o perplessi, o suppliscono al silenzio ed all' insufficienza delle leggi attuali. Dico di queste sole dottrine, poichè inutil opera sarebbe (salvo che per fornire materiali all' istoria) lo affaticarsi sulle disposizioni puramente legislative che vi si trovano frammischiate.

Riassumendo quindi il fin qui detto conchiudo che gran mercè si dovrebbe a colui che da tutta la collezione Giustinianea, sceverando le inutili cose, ne traesse ed ordinasse 1.° tutte le regole di dritto positivo sparse nei pochi titoli di sopra accennati: 2.° la tradizione de' significati di quelle tali voci latine che l' Italia nostra ha

fatte sue senza alterazione alcuna, spigolando e ricercandole ne' due titoli—*de verborum signif.*, *et de verb. et rer. signif.*; 3.° e finalmente le decisioni e le dottrine riguardanti il dritto privato civile, che trovansi sparse in quei titoli del Digesto e del Codice che non sono estranei a noi ed al nostro stato sociale. E sarebbe questo a mio parere l'unico mezzo di sgombrar la scienza e le scuole da un lusso nocevole, e di torre ad alcuni Giudici (se pur ve ne ha) l'asilo nel quale credono rifugiarsi allorchè si avvisano di poter impunemente eludere o violare le leggi attuali. E mi rafferma in questa opinione il suffragio del restauratore dell'umana ragione, il qual proponeva precisamente ai Legislatori ed ai Giurisprudenti ciò che io desidero. *Comentarium* (egli diceva) *de vocabulis juris confictio.....Ad certitudinem legum facit tractatus bonus et diligens de universis regulis juris.....Juvabit etiam antiquitates legum invisere, et ex iis utilissima quaeque excerpito* (*multa enim invenientur inania et frivola*)*.....eaque in unum volumen redigito.* (1).

Quale che sia però il pregio delle dottrine e delle opinioni trasmesseci da' Giureconsulti e dagl'Imperatori latini o greci, tolga il Cielo che l'autorità loro soggioghi le nostre menti o le nostre leggi. Si chiami pure il senno degli antichi a consiglio, ma non vuol darsi ai consigli loro più o meno fede di quella che meritano i consigli e le dottrine de' moderni. Leggete i primi senza prevenzione, e i secondi senza invidia, diceva un

(1) Bacon. *de Augm. Scient.* lib. 8 aphoris. 81 82 86.

chiarissimo uomo, ed io stimo che a questa regola debba attenersi chiunque vuol schivare gli eccessi ne' quali soglion cadere egualmente e coloro che ammirano religiosamente tutto ciò che è antico, e coloro che per parer più saggi fan sembiante di tutto biasimare.

I. Non si vuole adunque invocare l' autorità del dritto romano tutte le volte che le leggi nostre decidono espressamente il caso in quistione; perciocchè ella è un' oziosa lascivia citar testimonj nelle cose non dubbie (1).

II. Ella è util cosa consultar le dottrine sparse nel Digesto e nel Codice ne' seguenti casi soltanto: 1.° se il fatto sul quale deve cadere il giudizio sia equivoco, sì che faccia uopo definirlo congetturando; 2.° se le parole della legge o dell' atto dell' uomo che cade in esame presentino ambiguità tale che sien capaci d' intendimenti diversi; 3.° se non si tratti già di applicare la conseguenza immediata di un articolo del nostro Codice, ma sibbene le conseguenze della conseguenza, avvegnachè in tal caso fa uopo investigare ragionando quali sieno i limiti della disposizione contenuta nell' articolo che s' invoca, onde non correre dalle cose simili alle dissimili, e dalle dissimili alle opposte; 4.° e finalmente se caso si presenti (rarissimo ad avvenire) che non sia compreso in veruno de' principj contenuti nel nostro Codice.

(1) Eccetto se si tratti di dritti acquistati avanti la pubblicazione del Codice attuale, avvegnachè in tal caso è forza ricorrere alle nostre leggi municipali antiche, e nel silenzio delle medesime, al dritto romano.

III. Le decisioni e le dottrine sparse nel Digesto e nel Codice vogliono esser riguardate come consigli ed esempj, e non come precetti, sì che a ciascuno sia lecito di esaminarle e giudicarle.

IV. Non si vuol finalmente trarre dalle decisioni e dottrine de' Giureconsulti e degl' Imperatori nè analogìe, nè argomenti dal più al meno, nè dal meno al al più, nè allusioni; perciocchè nulla è più facile che il declinare dalla dritta via nel corso delle induzioni.

CAPO V.

Titoli inutili delle Leggi Romane.

CODICE.

Lib. I, Tit. 1 a 12. — Tutti gli atti legislativi compresi in questi dodici titoli contengono dottrine e disposizioni dirette a proteggere la religione cattolica, ed a purgar l' Impero da' Pagani, da' Giudei, da' Celicoli, dagli Apostati, dagli eretici di ogni nome, e dai loro errori e dai loro libri. Inoltre vi si ragiona de' privilegj delle Chiese, dei Vescovi, e delle loro udienze, delle pinzochere, dei monaci, e delle manumissioni degli schiavi solennizzate entro le Chiese.

Titoli 24 e 25. — In detti due titoli si ragiona delle statue e delle immagini imperiali, e di coloro che si rifugiavano all' ombra delle medesime.

Titoli 26 al 57. — In questi trentuno titoli si espone l'organizzazione della magistratura dell'Impero, e conse-

guentemente si ragiona delle attribuzioni e de' doveri dei Prefetti di Oriente, dell' Illirico, dell' Africa, di Costantinopoli, dei Maestri de' Soldati, del Vicario, dei Pretori, de'Difensori delle Città, de'Magistrati municipali, del Giuridico di Alessandria, ed altrettali uffizj.

Lib. II, Tit. 15, 16, 17, 18, 31 e 58. — Ne' primi quattro titoli si prescrivon le pene dovute a coloro che simulavano i nomi ed i titoli degli uomini potenti per spaventare in giudizio i loro avversarj, o proteggere anche a torto le loro proprietà: nel quinto si ragiona dell' inviolabilità delle sentenze che han pronunziata la libertà del servo; e nel sesto si aboliscono le formole e le azioni.

Lib. III, Tit. 2, 3, 4 e 5. — Vi si parla delle sportole giudiziarie, degli esecutori delle sentenze, de' giudici pedanei, della facoltà di designare i giudici, e s' interdice ad ognuno il poter giudicare nella propria causa.

Tit. 8, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 25 e 26. — In questi titoli si ragiona dell' ordine de' giudizj, delle dilazioni, delle ferie, della giurisdizione di tutti i Giudici, della prerogativa che a se riservava l'Imperatore di giudicar le cause nelle quali avessero interesse i pupilli, le vedove, e i miserabili in generale, del foro di coloro ch' eran di condizione Curiale o Coortale o Senatoria o militare, de' Giudici competenti nelle cause fiscali ed imperiali.

Lib. IV, Tit. 14, 36, 42, 43, 55, 56, 57. — In detti titoli si ragiona delle obbligazioni de' servi manomessi ... de' servi che commettono ad un estraneo l' incarico di comprarli; degli eunuchi; dell' asportazion

de' servi; della loro alienazione, e delle condizioni vietate ai padroni nell' alienarli.

Lib. V, Tit. 17, 26.—Vi si ragiona del ripudio e delle concubine.

Lib. VI, Tit. 1 a 8.—Vi si ragiona de' servi; de' liberti; de' loro dritti, e de' loro doveri, non che dei mezzi di pervenire all' ingenuità.

Tit. 27.—Vi si ragiona dell'istituzione e sostituzione de' servi.

Tit. 62.—Vi si ragiona del dritto di successione che hanno reciprocamente tra loro i Decurioni, i Coortali, ed altri componenti simili corporazioni.

Lib. VII, Tit. 1 a 24.—In tutti detti titoli si torna a parlare de' servi, delle loro diverse classi, e dei loro doveri.

Tit. 25.—Vi si dichiara vuota di senso e di effetto la distinzione tra il dominio quiritario e bonitario.

Lib. VIII, Tit. 58.—Vi si aboliscono le pene del celibato, e de' matrimonj infecondi.

Tit. 59.—Vien conceduto a tutti in generale il così detto *jus liberorum*.

Lib. IX, Tit. 11.—Si prescrive la pena del *vivi comburio* ai servi che osavan giacere co' loro padroni.

Tit. 14.—Vi si ragiona de' mezzi di correzione dei servi.

Tit. 21.—Vi si parla delle pene dovute ai libertini che dissimulavano il loro stato nel fine di ottenere qualche dignità.

Tit. 38.—Vi si parla delle pene dovute a coloro che rompevan gli argini del Nilo.

Lib. X, Tit. 14. — Vi si parla del reciproco dritto alla loro successione che hanno i consorti morti senza eredi dalla liberalità imperiale.

Tit. 16 a 46, e 52 a 76. — In tutti detti titoli si espone il dritto interno dell'Impero vigente a tempo di Giustiniano relativamente alle contribuzioni pubbliche, ai Percettori di esse, all'annona, ai Decurionati, e Decurioni; non che agli altri uffizj municipali, ed alle cause che scusavano o allontanavano dall' esercizio dei medesimi.

Lib. XI, Tit. 1 a 77. — Tutto questo libro è dedicato a materie appartenenti all' amministrazion dell' Impero nei tempi di Giustiniano. Vi si parla inoltre della società degli uomini addetti ai trasporti marittimi.....delle monete.....delle armi.....delle particolari corporazioni.....dell' annona.....dei municipj .....de' spettacoli.....de' giuochi.....degli acquidotti..... de' gladiatori.....della caccia e delle fiere, e poi de' coloni di ogni genere.....de' poderi addetti alla casa imperiale.....de' pascoli.....de' boschi; e cose simili.

Lib. XII, Tit. 1 a 64. — Lo stesso ha a dirsi di tutto il libro XII, dal tit. 1 al 64; imperciocchè non vi si parla che delle dignità, e delle cariche pubbliche di quei tempi, e degli uffizj palatini.

ISTITUTI.

Lib. I, Tit. 3, 4, 5, 6 e 7. — In tutti questi titoli si classificano gli uomini in liberi e servi; in ingenui e libertini; e si fa indi parola della manumissione, della

legge *Elia Sentia*, della *Fusia Caninia*, e del potere de' padroni su' servi.

Tit. 17, 19 e 20. — In questi titoli si ragiona della tutela de' padroni, della fiduciaria; non che del tutore Atiliano, e della legge *Giulia Tizia*, ossia de' tutori dativi.

Lib. II, Tit. 22.—Vi si parla della legge Falcidia.

Lib. III, Tit. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 e 13.—Vi si espongono le disposizioni del S. C. Tertulliano, e dell' Orfiziano.....vi si parla della cognazion servile; della succession de' padroni ai liberti; della facoltà che i padroni avevano di assegnare i liberti a qual volevano de' proprj figli; del possesso de' beni, o *secundum tabulas*, o *contra tabulas*.....del modo di conservare la libertà ai servi manomessi per testamento; della successione *per renditionem*; e del S. C. Claudiano; e finalmente delle stipulazioni de' servi.

Lib. IV, Tit. 8. — Vi si ragiona dell' azion *noxale*, ossia dell' azione che può prodursi contro di colui il cui servo ci ha inferito danno con un delitto, o quasi-delitto.

PANDETTE.

Lib. I, Tit. 9 a 22.—In tutti questi titoli si parla de' Senatori, de' Consoli, del Prefetto del Pretorio, di quello di Costantinopoli, del Questore, de' Pretori, del Prefetto de' Vigili, de' Proconsoli, de' Legati, del Prefetto Augustale, de' Presidi, del Procurator di Cesare, del Giuridico, dei limiti della giurisdizion delegata, e del ministero degli assessori.

Lib. II, Tit. 2 a 12.—Le materie contenute in detti titoli hanno relazione all'economia giudiziaria de' Romani, al grado di giurisdizione de' loro magistrati, ed alle forme in generale de' loro giudizj.

Lib. III, Tit. 2.—In detto titolo si parla de' reati che recavano infamia e conseguentemente de' *Lenoni*, degl' *Istrioni*, degli *Atleti*, de' *Timelici*, degli *Agitatori*.

Lib. IV, Tit. 5. — Vi si parla de' varj effetti della diminuzion di capo, e precise della minima.

Lib. VII, Tit. 7. — Ne sono il soggetto le opere dei servi.

Lib. IX, Tit. 1 e 4. — Vi si ragiona del danno che commettono i quadrupedi di proprio moto, e contro la propria natura, e delle azioni *noxali*.

Lib. XI, Tit. 3, 4, 7 e 8. — Vi si ragiona de' servi corrotti, de' fuggitivi, non che de' sepolcri e delle spese funebri.

Lib. XVIII, Tit. 7. — Della esportazione e manumissione de' servi.

Lib. XXIII, Tit. 2. — De' riti nuziali.

Lib. XXIV, Tit. 2. — De' divorzj e de' ripudj.

Lib. XXV, Tit. 7. — Delle concubine.

Lib. XXIX, Tit. 5.—Vi si espongono le disposizioni del S. C. Sillaniano e Claudiano dirette a preservare i padroni dalle insidie e negligenza de' servi.

Lib. XXXV, Tit. 2 e 3. — Vi si espongono gli effetti e le regole della legge Falcidia.

Lib. XXXVI, Tit. 1. — Vi si espongono le disposizioni de' senatusconsulti Trebelliani e Pegasiani.

Lib. XXXVII, Tit. 14 e 15.—Vi si parla de' dritti

di padronato, e della riverenza dovuta ai padroni, e per analogia a' genitori.

Lib. XXXVIII, Tit. 12.—Vi si parla della successione de' veterani e de' militanti.

Tit. 17.—Vi si espongono le decisioni de' senatusconsulti Tertulliano ed Orfiziano.

Lib. XXXIX, Tit. 4.—Vi si tracciano i dritti ed i doveri de' pubblicani. In tale occasione si parla de' Vettigali.

Lib. XL, Tit. 1 a 16.—Tutto il detto libro è dedicato ai manomessi ed alle manumissioni.

Lib. XLII, Tit. 4 e 5.—Vi si espongono i mezzi di espropriazione che dovevan tenersi dai creditori.

Lib. XLIII, Tit. 29.—Vi si parla de' doveri di esibire l'uom libero.

Tit. 33.—Vi si parla dell' interdetto Salviano.

Lib. XLV, Tit. 3.—Vi si ragiona delle stipulazioni de' servi.

Lib. XLVII, dal Tit. 1 sino al 23 (cioè l'intero libro). Vi si parla de' delitti privati, de' Collegj illeciti, e delle azioni popolari.

Lib. XLVIII, dal Tit. 1 al 24 (cioè l'intero libro). Vi si parla de' delitti, e de' giudizj pubblici.

Lib. XLIX, dal Tit. 1 al 13.—Vi si parla degli appelli, e delle sentenze che potevano esser riscosse anche senza appello.

Tit. 15, 16, 17, 18.—Vi si parla della milizia attiva, de' veterani, del peculio castrense, e de' prigionieri di guerra.

Lib. L, dal Tit. 1 sino al 12.—Vi si parla de' mu-

nicipi, e de' municipali, de' Decurioni, e di altri simili oggetti dell' amministrazione municipale.

NOVELLE.

Collazione I, Tit. 3, Novella 3.—Si determina in essa il numero de' Chierici addetti alla santissima Chiesa maggiore, e ad altre Chiese minori di Costantinopoli, e vi s' inculca l' impiego delle rendite ad atti di pietà.

Tit. 5, Novel. 5. — In questa Novella si contiene una specie di regolamento di disciplina e di polizia da servarsi da' Monaci, e si prescrivono le regole da servarsi da chi vuol fondar monasteri.

Tit. 6, Novel. 6. —Vi si parla de' costumi e de' doveri de' Vescovi, de' Chierici e delle Diaconesse; non che delle regole da servare nel fare le spese necessarie alle Chiese.

Collazion II, Tit. 2, Novella 8.—Vi si abolisce l'uso o abuso che si era introdotto nell' Impero di far partecipare gli amministratori delle provincie, gli uffiziali palatini, e fino gl' Imperatori ai regali che facevano i funzionarj per esser promossi; e poi si parla del Vicario della Diocesi Pontica, e dell' Asiana, e del Conte di Oriente, e del Preside di Antiochia, e dell'obbligo de' privati di obbedire ai Presidi, e dell' obbligo dei Presidi d' invigilare all' esazion de' tributi, e di rimanere per cinquanta giorni nella Provincia dopo cessate le loro funzioni onde dar conto, e render ciò che avessero furato. In fine s' inculca a tutti di render grazie a Dio che aveva inspirato ad esso Giustiniano una legge siffatta.

Siegue l' editto diretto da Giustiniano agli Arcivescovi ed a' Patriarchi, nel quale s' inserisce una specie di tassa di ciò che ciascuna delle amministrazioni doveva pagare agl' impiegati superiori, e precise ai Palatini.

Tit. 5, Novel. 10. — Si determina il numero de' referendarj del palazzo.

Collazione III, Tit. 2, Novel. 15. —Vi si parla dei difensori delle Città, del loro ministero, e de' loro doveri.

Tit. 3, Novel. 16. —Vi si ritorna a parlare del numero de' Chierici addetto al servizio delle Chiese.

Tit. 4, Novel. 17.—Siegue la Novella 17 che porta l' epigrafe *de mandatis Principum*. Le materie però che vi si trattano non corrispondono all' epigrafe, perciocchè in essa si comincia del raccomandare agli amministratori delle Provincie di tener monde le mani, di sollecitare la percezion de' tributi, d' intertenere la pace nelle Città, di provvedere all'annona pubblica, ed altri simili cose appartenenti alla polizia ed alla sicurezza pubblica.

Tit. 7, Novel. 20. —Vi si fissa in certo modo la competenza de' Giudici di appello di talune Provincie.

Collazione IV, tit. 3, Novel. 105. —Vi si parla dei Consoli del tempo di Giustiniano, e delle mogli e madri loro, e si vieta alle medesime di sparger l' oro al popolo, essendo questa prerogativa riservata ai soli Imperatori.

Collazione V, tit. 4, Novel. 51. — Giustiniano dichiara con questa Novella che nè la cauzione, nè il giu-

ramento prestato dalle *Donne Sceniche* potesse impedir loro di abbandonare il turpe mestiere.

Tit. 7, Novel. 54. — Dichiara che i figli nati dagli ascrittizj e dalle donne libere sono liberi; e colla stessa Novella permette agli economi, agli amministratori di una Chiesa (eccetto la Costantinopolitana) di permutare gli immobili di una Chiesa con quelli di un'altra, previo però decreto del metropolitano, e giuramento che assicuri esser utile la permuta ad entrambe.

Tit. 8, Novel. 55. — L'imperator Giustiniano permette alle Chiese di permutare i loro beni con quelli del Principe, e di dare i loro fondi in enfiteusi ad altre Chiese, eccetto sempre quella di Costantinopoli.

Tit. 9, Novel. 56. — Giustiniano in questa Novella vieta alle Chiese di ricevere da'Chierici candidati alcun dono per la loro ammissione, eccetto sempre la Chiesa maggiore Costantinopolitana cui lo permette.

Tit. 19, Novel. 70.—Parla delle dignità che scusavano dalle funzioni di Curiale.

Collazione VI, tit. 6, Novel. 78.—In questa Novella Giustiniano esenta i liberti dall'obbligo d'impetrare il privilegio dell'anello d'oro, o sia le prerogative dell'ingenuità, e parla quindi de'doveri de' liberti verso i padroni, e permette a costoro di sposar le liberte.

Tit. 8, Novel. 80.—Vi si parla del Questore di Costantinopoli, le cui funzioni erano d'intertenere la polizia nella Città, e prender conto degli accattoni, dei vagabondi ec. ec.

Tit. 9, Novel. 81.—Vi si dice che la dignità del Consolato, del patriciato, e del vescovato libera dalla patria potestà.

Tit. 10, Novel. 82. — Giustiniano nomina di sua bocca taluni giudici; e poi inserisce nella stessa Novella una specie di regolamento col quale fissa le ore di udienza, la competenza de' Giudici pedanei, le sportule, il numero di esecutori che i giudici debbono avere, ed altre tali cose.

Collazione VIII, tit. 10, Novel. 104.—Giustiniano prescrive che i comandi imperiali non sieno ricevuti dai Giudici, se non trasmessi per l'organo del Questore.

Collazione IX, tit. 14, Novel. 128.—Vi sono regolati i tempi delle percezioni di talune rendite fiscali.

TITOLO II.

Del carattere e dello scopo delle leggi Feudali Comuni, inserite nella Compilazione Giustinianea.

Non consentono i dotti intorno all' origine del feudalismo. Vi è di quei che ne veggono i germi nel padronato e nella clientela de' Romani: altri nella liberalità di quegl' Imperatori: vi è chi ne dà l' onore ai Franchi, ai Longobardi, ed ai Normanni, genti tutte di origine Germanica: altri la vogliono una istituzione derivata dal progresso naturale della specie, tal che a parer loro ella è contemporanea alla creazione, ed è la più conveniente alle società umana; e ciascuno di essi produce i suoi titoli. I primi si fondano sulla analogia che veggono tra i patroni e i baroni. I secondi citano in loro favore l'istoria; ed in fatti, oltre a Cicerone che ce ne assicura nell' orazione *pro Archita*, più chiaramente di lui Lampridio nella vita di Alessandro Severo ci narra, che costui donava le terre conquistate ai Duci limitanei ed ai soldati, a patto però che gli eredi loro militassero anch' essi. — *Sola quae de hostibus capta sunt limitaneis Ducibus et militibus donavit, ita ut eorum ista essent, si haeredes illorum militarent.* I terzi citano in difesa della loro opinione Cesare e Tacito, che ci han trasmesse le tradizioni de' costumi Germanici intorno ai modi che tenevano nel comporre le armate, e nel partire tra essi loro le terre che occupavano. Quei final-

mente che la leggono nel codice della natura lo provano col dire che il feudalismo, comunque sotto denominazioni diverse, trovasi sparso per tutta la terra abitata. Secondo essi le tribù degli Arabi, le caste delle Indie e di Egitto, i Clan Scozzesi non sono che feudalismo. Ma comechè sia vero che tutte le distinzioni politiche, e conseguentemente il sistema feudale, abbiano avuto origine dalla differenza delle forze fisiche ed intellettuali tra uomo ed uomo, pur nondimeno quando si cerca l'epoca in cui esso nacque, naturalmente si vuol sapere in quale età sorsero i feudi quali noi li abbiam conosciuti, ossia in qual' epoca il feudalismo ebbe regole e forme consacrate dalle leggi e dagli usi, sì che si costituì e prese posto fra le istituzioni politiche della società.

Or ridotta tra siffatti termini la domanda, egli sembra che il feudalismo tra noi deve la sua origine agli uomini del Nord che invasero ed occuparono l'Europa dal quarto secolo in poi. Esso fu una conseguenza necessaria delle loro conquiste, perciocchè tutti i popoli che intendono stabilirsi ne' paesi che han sottomessi, è natural cosa che si approprino almeno in parte le proprietà de' vinti, e direttamente o indirettamente gli uomini altresì e i prodotti della loro industria, e partiscano le une e gli altri tra loro in proporzione del grado gerarchico che ciascun tiene nell' armata. L'istoria di que' secoli ce lo dimostra ad ogni passo.

Ciò nondimeno gran tempo corse avanti che una tal maniera di esistere e di possedere avesse ricevuto forme legittime, e fosse consentita. La forza in pria e

poscia gli usi governarono per lungo tempo le cose; sì che la stessa voce di feudo non nacque in Italia che dopo il secolo decimo (1), ed i primi atti legislativi scritti si debbono a Corrado I, a Lotario II, ad Errico I, ed a Federico. Siccome però questi atti legislativi erano insufficienti, e d'altronde gli usi incerti e fluttuanti, due Giureconsulti Milanesi, come a suo luogo dicemmo, riunirono nel secolo XII alle succennate Costituzioni di que' quattro imperatori Alemanni tutte le consuetudini; e di tali elementi costa il dritto Feudale comune.

In tal collezione però nulla si rinviene che riguardi i dritti ed i doveri reciproci tra gli uomini che or diconsi del terzo stato, nè precetti nè dottrine intorno ai modi di acquistare e di trasmettere le proprietà, nè teoriche relative ai contratti, e nulla di ciò che interessa il comune de' cittadini, ma tutte sono dirette a regolare le investiture, la successione feudale, l'omaggio dovuto al proprio signore, i casi di decadenza dal feudo, ed i legami in generale tra i concedenti ed i concessionarj. Nè questa fu impresa da poco, imperciocchè i dritti de' forti incominciarono allora ad esser regolati da leggi scritte, e ne spuntò una certa subordinazione gerarchica atta a contenere le diverse classi della società, ed un timor vicendevole, che a poco a poco cangiossi in rispetto.

Non si vuol dire con ciò che un tal ordine di cose

(1) Vedi la dissertazione XI di Muratori sulle antichità Italiane.

fosse il migliore possibile. L' avvilimento della classe più numerosa e l' orgoglio insolente de' Baroni ne doveva essere e ne fu la conseguenza necessaria. La moltitudine fu legalmente privata di tutti i dritti politici e civili : la terra, il mare, e l' industria divennero proprietà esclusive de' pochi; ma all' anarchia violenta successe un' aristrocrazia usurpatrice, ossia al mal maggiore il minore. I deboli sottomettendosi ai forti trovarono in essi altrettanti protettori. Altri li cercarono e li rinvennero nella religione, ossia nei Vescovi negli Abati e nelle Abadesse, che soleano anch' esse dare in feudo le loro terre, e circondarsi così di vassalli. E certamente ove leggi non sono, o son fondate sopra distinzioni antisociali, o per mancanza di unità di potere e di una forza pubblica permanente son ridotte a tacersi, è natural cosa che sorgano le associazioni parziali e il sistema de' protettori e dei protetti. La formola del giuramento di fedeltà che i vassalli dovevano prestare ai loro signori è una prova di ciò che abbiam detto (1).

---

(1) Detta formola trovasi inserita nel tit. VII del 2.° lib. dei feudi, ed è la seguente.—*Ego Titius juro super haec sancta Dei Evangelia, quod ab hac hora in antea usque ad ultimam diem vitae meae ero fidelis tibi Cajo domino meo contra omnem hominem, excepto imperatore, vel rege. Quod verbum, si recte intelligatur, nulla quidem indiget adjectione, sed integram et perfectam in se continet fidelitatem : sed propter simplices, et nominis significationis ignaros, ad illius verbi interpetratione hoc adiji solet, id est : Ego juro, quod nunquam scienter ero in consilio, vel auxilio, vel in facto quod tu amittas vitam, vel membrum aliquod, vel quod tu recipias in personam aliquam*

Da tutto ciò risulta che quelle tali consuetudini feudali possono ormai riguardarsi come puri monumenti istorici; e poichè sono sforniti di ogni dottrina, e mancano di subjetto, nè vi è più cagion d'invocarle, nè la giurisprudenza attuale può trarne esempj o consigli.

---

laesionem, vel injuriam, vel contumeliam: vel quod tu amittas aliquem honorem, quem nunc habes, vel in antea habebis, et si scivero vel audivero de aliquo, qui velit aliquid istorum contra te facere, posse meo, ut non fiat, impedimentum praestabo. Et si impedimentum praestare nequivero, quam cito potero, tibi nunciabo, et contra eum prout potero, auxilium meum tibi praestabo, et si contigerit te rem aliquam quam habes, vel habebis, injuste vel fortuito casu amittere eam recuperare juvabo, et recuperatam omni tempore retinere. Et si scivero te velle juste aliquem offendere inde generaliter, vel specialiter fuero requisitus, meum tibi, sicut potero, praestabo auxilium. Et si aliquid mihi de secreto manifestaveris, illud sine tua licentia nemini pandam, vel per quod pandatur, faciam; et si consilium mihi sub aliquo facto postulaveris, illud tibi dabo consilium quod mihi videbit magis expedire tibi, et nunquam ex persona mea aliquid faciam scienter quod pertineat ad tuam, vel tuorum injuria vel contumelia.

TITOLO III.

Del carattere e dello scopo delle Leggi Patrie, ossia del Dritto Nazionale.

Divulgata nel secolo XII la compilazione Giustinianea, ella divenne, secondo che fu detto a suo luogo, il Codice universale di quasi tutta l' Europa. Niun dei principi quindi, che partiron fra loro le provincie dell' impero di già rovesciato, osò di sostituire a quella un Codice Nazionale che più si affacesse allo stato della società de' tempi loro, e che provvedesse a tutti i di lei bisogni; ma in vece incominciarono a dar fuora or una, or un' altra legge occasionale. Inoltre agl' inconvenienti inseparabili da tutte le leggi consigliate dall' occasione e non dalla previdenza si aggiunse l' altro che que' loro atti legislativi furono adunati da compilatori confusamente, e senza che alcuna distinzione visibile avesse separato il dritto pubblico dal privato. E poichè questi due vizj son comuni a tutte le compilazioni delle quali consiste il nostro dritto patrio, sia questa una osservazione generale che io mi dispenserò di ripetere nell' esame parziale delle medesime. Non è però nè lo stesso nè eguale il merito e il carattere di quelle diverse compilazioni. Ciascuna di esse si risente de' vizj e de' progressi del proprio tempo. La breve analisi che ne faremo è diretta a mostrare la diversa loro indole, e soprattutto la loro quasi assoluta inutilità (salvi gli atti legislativi appartenenti a

Carlo III, e Ferdinando) per coloro che si contentano di essere giurisprudenti e non istorici.

CAPO I.

Costituzioni de' Normanni e degli Svevi.

Tutte le costituzioni de' Re di queste due razze ammontano al numero di 292. Le materie che ne formano il subjetto sono le seguenti.

Ventiquattro di esse discorrono la materia de' feudi, de' servi ascrittizj, e de' fuggitivi.

Quattordici son dirette a regolare i combattimenti singolari, i giorni di tregua, i doveri e le qualità dei campioni, a vietare le guerre domestiche e l'uso dei scherani e degli affidati, a prevenire le violenze pubblice mercè l'invocazione del nome imperiale, ad ordinare la demolizione delle torri e fortezze private, ed a vietarne la costruzione ne' luoghi di demanio regio.

Quattro son rivolte contro i Patareni o Paterini, gli Apostati, i sagrileghi, i bestemmiatori, e gli usurieri.

Trentacinque discorrono e determinano le attribuzioni de' giustizieri, de' camerarj, de' bajuli, de' Capitanj, de' Castellani, de' procuratori della Curia, dei Segreti, e de' fondachieri.

Due interdicono la carriera militare a que' che non nascevan di condizione militare; e vietano ai figli dei Chierici, agli spurj, ai villani ed agli angarj lo intraprendere la professione di giudici o di notaj.

Ottantotto discorrono la materia delle accuse, dei

delitti, delle pene, de' fuorbanditi, de' carcerieri, e de' carcerati.

Cinque contengono regolamenti relativi ai pascoli, ai danni o guasti che gli animali commettevano, ed al modo di pignorarli ove fossero sorpresi sul fatto.

Quattro riguardano l'annona pubblica, limitandosi però a prescrivere, che i mercadanti, gli artefici, e i venditori de' generi alimentarj dovessero servirsi di pesi e di misure giuste, e non potessero vendere generi guasti.

Con una si vietano i matrimonj clandestini sotto certe pene, dalle quali però ne eccettua le vedove.

Con un' altra s' interdice ai feudatarj il contrar nozze, e il maritare le proprie sorelle, o figlie o figli o nipoti, senza il permesso del Re.

Con un' altra si vieta a tutti il menare in moglie o il prendere in marito una straniera o uno straniero.

Nove riguardano l'amministrazion delle Chiese, l'obbligo di pagar ad esse le decime . . . . il divieto dato alle medesime di acquistar beni immobili, i privilegj de' Chierici, e la condizione ossia lo stato civile de' figli de' Chierici.

Quattro prescrivon gli esami cui dovevano sottoporsi i medici, gli studj che dovevan fare, e l' obbligo che avevan di ottener la laura dalla scuola di Salerno . . . e passan poi a regolare i doveri degli speziali.

Con una si vieta la macerazione de' canapi e de' lini ne' luoghi prossimi all' abitato, e vien determinata la profondità delle sepolture, e prescritto che i cadaveri degli animali fossero gittati in mare o ne' fiumi.

Quarantanove riguardano la procedura ne' giudizj civili, il ministero degli avvocati e de' notaj, la forma degl' istrumenti, e la fede ad essi dovuta.

Trentotto sole appartengono in certo modo al dritto privato civile, avvegnachè son dirette a regolare le prescrizioni, le successioni, i depositi, le transazioni, le restituzioni in intero, le azioni possessorie, le forme de' testamenti, ed i privilegj delle vedove e de' pupilli.

Con una finalmente, ed è quella che precede tutte le altre, furono abolite tutte le leggi e le consuetudini preesistenti che si trovassero in contradizione con quelle che l' Imperator Federico promulgava.

Or gittando uno sguardo su tutte le suddette costituzioni, ognun vede che lo scopo unico di Ruggiero, dei due Guglielmi e di Federico II che ne furon gli autori, egli fu di ritrar la nazione dallo stato di anarchia in cui era caduta, sostituendo per quanto era possibile la forza pubblica alla privata, e i giudizj ai combattimenti singolari, di regolare i legami tra i Re i Baroni e i vassalli, di conterminare le prerogative delle chiese e degli ecclesiastici, e soprattutto di costruire e di costituire la monarchia. E certo egli è da lodare le loro intenzioni, imperciocchè il primo pensiere de' fondatori e de' restauratori degli Stati vuol esser la pace e la sicurezza pubblica, beni che non è possibile di ottenere allorchè i poteri trovansi divisi e collocati in mani private; ma checchè sia della necessità cui detti Re delle prime due razze ubbidirono, e della loro sapienza legislativa, certo è che tutte quelle loro Costituzioni, pregevoli come monumenti istorici, son dive-

nute per lo volger de' tempi e delle cose quasi che tutte estranee affatto allo stato attuale della società, ed alla giurisprudenza de' nostri tempi.

Dico, quasi tutte, perchè egli è possibile che anche oggi occorra di averle a consultare, ma ciò non può avverarsi che in tre soli casi, cioè: 1.° se avvenga di dover risolvere dubbj e quistioni relative a successioni aperte sotto l' impero delle medesime; 2.° se si tratti di antichi istrumenti di cui sia posta in dubbio la sincerità o l' autenticità; 3.° e finalmente ove occorra sapere se un dritto o un' azione nata sotto l' impero di quelle leggi fosse rimasta o no estinta in virtù di prescrizione. Non è quindi inutile il dire che le costituzioni le quali trattano siffatte materie sono le seguenti.

Sulla successione ai defunti ve ne ha due, entrambe di Federico II, l' una che incomincia—*In aliquibus regni nostri partibus*, sotto il titolo *de successione filiorum Comitum et Baronum*: e l' altra che incomincia — *Ut de successionibus*, sotto il titolo *de successione nobilium in feudis*.

Su le forme degl' istrumenti ve ne ha tre tutte di Federico II, l' una che incomincia—*Bajulos*, sotto il titolo *de feriis et salariis judicum et notariorum;* l'altra che incomincia—*Consuetudinem*, sotto il titolo *de instrumentis conficiendis*; e la terza—*Instrumentorum robur*, sotto il titolo *de fide et auctoritate instrumentorum*.

Sulle prescrizioni ve ne ha due, ed entrambe altresì di Federico: l' una che incomincia—*Duram et diram*, sotto il titolo *de prescript.*, e l' altra—*Quadragenalem*, sotto il titolo *de prorogatione prescript*.

CAPO II.

Capitoli degli Angioini.

Ammontano questi in tutto al numero di 297, allogati sotto 239 rubriche. Le materie che ne formano il soggetto sono le seguenti.

Cinquantadue di essi son diretti a determinare le attribuzioni de' funzionarj pubblici, e soprattutto a reprimere l' abuso ch' essi facevano de' loro poteri, e le rapine che velavano con diversi nomi e pretesti.

Con uno vien restituita a' Comuni la facoltà di eleggere i loro giudici annuali, i quali, oltre all' esercitare una certa giurisdizione, intervenivano ne' contratti.

Tre contengono puri regolamenti giudiziarj.

Tredici riguardano i pascoli, i boschi, le lettere fiscali, e la pignorazione degli animali sorpresi nelle terre altrui.

Uno è diretto a regolare gli effetti dell' eccezione ostica.

Un altro a regolare la proprietà dei tesori rinvenuti.

Un altro ordina la conterminazione delle terre del Fisco, delle Chiese, e de' Baroni.

Tre posson dirsi altrettanti interdetti possessorj, e son diretti a prevenire le violenze de' cherici e dei laici, gli uni contro degli altri.

Otto riguardano materie annonarie.

Quattro stabiliscono le pene dovute ai falsatori delle monete, il che fu sempre giusto, e vietano l' estra-

zione d' ogni moneta anche buona, il che sarà sempre assurdo.

Quattro riguardano i matrimonj e le doti.

Quattro gli effetti dell' eccezione della scomunica.

Uno conferma i famosi capitoli stabiliti nel piano di S. Martino.

Sette riguardano la gabella del sale, la percezione delle rendite fiscali, e 'l metodo da seguire nell' apprezzo de' beni, che doveva servir di base alla ripartizione delle contribuzioni dirette.

Cinque sono altrettante leggi marziali che obbligavano i Comuni a risarcire i danni commessi dai malfattori con violenza pubblica, e ad una certa ammenda, ove ne'loro territorj avvenissero omicidj clandestini.

Con uno si vieta l' estrazione del legname.

Con uno è conceduta amnistia generale ai partigiani dell' infelice Corradino.

Venti riguardano i privilegj delle chiese e degli ecclesiastici.

Due riguardano l' Università degli studj di Napoli, e 'l Collegio de' Dottori.

Novantuno sono altrettante leggi penali.

Sedici finalmente riguardano i Baroni e la feudalità.

Da questa breve analisi impertanto si raccoglie che sotto la dominazione degli Angioini il feudalismo rispettava un po' più che pria i limiti che il tempo gli avea assegnati, dappoichè la potestà Regia era fatta più adulta, e men combattuta perciò da suoi commilitoni, e quindi pochissime sono le leggi loro intorno ai Baroni, e niuna che riguardi i combattimenti sin-

golari ; ma la corruzione de' funzionarj pubblici giunse a tale da porre in forse se preferire i giudizj ai combattimenti singolari, o questi a quelli. Inoltre non è da tacere che i Principi Angioini, sia per debito di riconoscenza, sia per ispirito di loro pietà, favorirono più che i Normanni e gli Svevi i privilegj de' Chierici e della Chiesa, specialmente nelle immunità reali e personali: quindi tutti i Capitoli intorno a tale materia sono analoghi alla lor devozione.

Checchè sia però della loro sapienza legislativa, noi dobbiamo qui ripetere quel che abbiam detto delle Costituzioni de'Normanni e degli Svevi, cioè, che i Capitoli sono divenuti affatto estranei allo stato attuale della società, e della giurisprudenza. Se non che è giusto di tener conto a que' Re di taluni di essi, non perchè invocabili nel Foro, ma perchè degni di lode, e sono i seguenti.

Il primo è il Capitolo *Item statuimus*, sotto la rubrica *de matrimoniis contrahendis*, col quale rivocata la Costituzione *Honorem*, fu permesso ai feudatarj in generale di contrar nozze e maritare le proprie figliuole con chi più volessero, senza attendere il consenso del Re.

Di lode egualmente son degni i tre editti del Re Roberto, sotto le rubriche *De non componendo super crimine capitali*: *De non componendo in delictis corporaliter puniendis*: *De declaratione constitutionis prohibendis compositionem in criminalibus*; coi quali editti vieta ai giustizieri di ammettere a composizione, ossia a commutazione in ammenda pecuniaria, le pene corporali.

Degni di lode egualmente sono i Capitoli: *Cura nobis*: *Ab illo inchoandum*, e *In generalibus autem in quistionibus*, coi quali fu prescritto ai Rettori delle Provincie di lustrarle in ogni anno, e procedere d' ufficio contro i malfattori; con che però, nel corso di quelle generali inquisizioni, non potessero devenire all' arresto di colui che offeriva cauzione di se prima di dar notizia dell' imputazione fattagli. E lo stesso omaggio è dovuto al Capitolo *Item justitiarii*, del Re Carlo I, col quale prescrisse a' pubblici funzionarj di non ritenere in curia gli accusati che davan cauzione di loro (1).

E finalmente degnissimo di ricordanza è il Capitolo *Item collatores*, sotto la rubrica *Quod justitiarius non amoveat*, col quale è vietato ai Giustizieri di rimuover dalle cariche i Percettori, i Sindaci, e gli altri uffiziali municipali che i Comuni destinavano sotto la loro responsabilità al servigio pubblico.

CAPO III.

Riti della G. Corte della Vicaria.

I Riti ammontano in tutto al numero di 345 ordinati sotto 157 rubriche. Sotto la denominazione però di Riti trovansi confuse e miste e regole di procedura

(1) In ciò i Re Angioini non fecero che confermare le costituzioni *Humanitatem*, sotto il titolo — *de his qui feudum dare possunt*, e l' altra che incomincia — *Hac lege in perpetuum valitura* sotto il titolo *de offic. Mag. Iust.*

giudiziaria , ed atti riguardanti le accuse , le inquisizioni , e le denunzie, non che le pene in cui incorrevano i rei di certi delitti , e i doveri de' carcerieri , e soprattutto le attribuzioni della Gran Corte della Vicaria , e de' funzionarj minori alla medesima addetti. Inoltre vi si trovan frammiste talune concessioni o conferme di privilegj accordati agli abitanti della Capitale e de' contorni. Quindi è che attesi i mutamenti seguiti nella composizione dell' ordine giudiziario , e nella procedura , e nella legislazion penale , e l' abolizione de' privilegj , son essi divenuti affatto estranei a noi e all' attual giurisprudenza.

Ciò nondimeno è giusto che la storia rammenti taluni di que' Riti , e precisamente i seguenti.

Il Rito: *Item servat ipsa curia* posto sotto la rubrica: *Non recipitur denunciatio absque obbligatione* , Rito il quale prescriveva che la G. C. non dovesse ricevere denunzia alcuna , se il denunziante non si obbligava a provar la verità della sua denunzia sotto una certa pena.

I Riti allogati sotto le rubriche: *De instrumentis et eorum praesentationibus—Practica super tenore instrumenti—Practica super copiis instrumentorum—Fit interrogatio super tenore instrumenti etc.-Proceditur ad mutilationem manus contra etc.—De restituendo instrumento praesentato—Practica ad liquidandum per haeredem etc. -Potest praesentari instrumentum contra citatum de perjurio*: Riti tutti diretti a garentire i dritti de' creditori , ed a spaventare la mala fede de' debitori sino al punto di assoggettarli al troncamento di una mano ove

interrogati sul tenore di un istrumento da loro segnato, producessero eccezioni e difese che poi non provavano; esempio terribile, da non imitarsi certamente, ma che prova quanto sia necessario di adottare mezzi più efficaci, benchè meno crudeli, contro i debitori che mancano alle loró promesse.

I due Riti allogati sotto la rubrica *De jurisdictione, et cognitione Magnae Curiae*, coi quali, abolito ogni privilegio personale, furono tutti i regnicoli assoggettati alla giurisdizione della G. Corte.

CAPO IV.

Riti della Regia Camera della Sommaria.

É questa una raccolta non già di regole di procedura, ma di decreti che avevan forza di regolamenti, pronunziati secondo le occasioni dalla Regia Camera della Sommaria, di lettere Regie, di bandi e di editti; non che di usi, e di tradizioni adunate da Andrea d' Isernia che ne compilò un volume, distribuendo la materia senza ordine alcuno sotto altrettante rubriche. Tutti riguardano le rendite e i dritti fiscali di quel tempo, come a dire le dogane, le regalie minori, l' importazione e l' esportazione de' generi dal regno, l' immunità da' dazj che godevano gli abitanti della Capitale e gli Amalfitani, i modi di amministrare tali rendite, le attribuzioni de' Razionali, e quel ch' è più singolare le funzioni che il gran Camerario esercitava entro il palazzo regio. Ciò posto detta compilazio-

ne è divenuta interamente estranea a noi, ed alla giurisprudenza attuale; se non che l'istoria dev'esser grata al Compilatore di essi per averci conservate le notizie riguardanti l'economia delle rendite fiscali di quel tempo.

CAPO V.

Arresti della Regia Camera della Sommaria.

Tutti gli arresti raccolti dal Reggente *de Marinis*, ammontano a 727. Il metodo da seguire nella valutazione de' beni, e nella classificazione delle persone passibili delle contribuzioni dirette . . . . i dazj e le gabelle fiscali o comunali, o l'esenzione da esse . . . . . i dritti e le sportole dovute al Fisco . . . . . l'adoa ed i rilevj; ed in generale le contribuzioni dirette ed indirette, e la percezione delle medesime fanno il subjetto di tutti detti arresti. Quindi è che avendo le nuove leggi regolato diversamente siffatte materie, la giurisprudenza attuale non ne può trarre nè consigli, nè esempj.

CAPO VI.

Dritto municipale.

Dare un saggio di tutte le consuetudini municipali, egli sarebbe egualmente inutile che impossibile; perciocchè, come dicemmo altrove, eccetto poche Città, in tutte le altre esse erano raccomandate alla sola tradizio-

ne orale. Siccome però le Consuetudini Napolitane erano di grande importanza, è necessario dirne quanto basti.

Materia e soggetto delle medesime sono le successioni testate ed intestate . . . . la fazion de' testamenti di cui godevano i figli di famiglia . . . . le convenzioni nuziali . . . . la facoltà delle donne maritate a poter disporre di una parte delle loro doti . . . . gli alimenti dovuti da congiunti a congiunti . . . . le solennità che dovevano accompagnare i contratti di compra-vendita . . . le regole concernenti i fitti e i fittajuoli . . . le servitù e gli obblighi reciproci de' comproprietarj e de' vicini, e le nuove opere che volessero costruire . . . . il dritto di congruo ec. Tutte le dette materie sono state regolate dalle nuove leggi (1); quindi è che le Consuetudini Napolitane sono divenute anch' esse estranee alla nostra giurisprudenza. Ciò nondimeno ad intendere o a risolvere i dubbj e le quistioni che tuttavia possono derivare da fatti antichi, non si possono impunemente ignorare le Consuetudini allogate sotto i titoli — *De successionibus ex testamento* — *De successionibus ab intestato* — *De successione moriendis sine filiis ex testamento*, e *De filiis familias volentibus testari*.

(1) Se non che queste in certi casi concernenti le servitù si riportano ai regolamenti particolari, o agli usi ricevuti. Vedi gli articoli 584 e 595 delle LL. CC.

CAPO VII.

Prammatiche.

Le Prammatiche raccolte nell' anno 1803 a cura di Lorenzo Giustiniani, ed impresse dalla Tipografia Simoniana, ammontano in tutto al numero di 2827; ma il Giustiniani non giunse a compir l' opera. Mancano perciò in quella collezione ventotto Prammatiche, e son le seguenti. Sette sotto il titolo *De visitatione seu recensione captivorum*: sette sotto il titolo *De visitatore generali, et visitatione Regia Tribunalium et Officialium omnium Regni*: una sotto il titolo *De vinculis seu conditionibus in contractu vel testamento appositis quomodo amovendis*: sei sotto il titolo *De Usurariis*: due sotto il titolo *Xenodochium totius regni fundatur*: cinque sotto il titolo *De Zingaris seu Egiptiis*; Prammatiche le quali trovansi tutte nell' edizione fattane dal Cervone nel 17. I cangiamenti che la nostra legislazione ha sofferto di mano in mano, e principalmente dall' anno 1806 in qua son tali, che eccetto pochissime, tutte le succennate Prammatiche hanno a riguardarsi come documenti o monumenti istorici, essendo divenute compiutamente estranee alla giurisprudenza attuale. Il catalogo delle rubriche che sarà aggiunto a questo titolo lo prova, senza che faccia uopo di altra dimostrazione. Dal medesimo si raccoglie che subjetto ed argomento delle medesime sono le pene, i giudizj penali, e i fuorbanditi . . . . . l' amministrazione finanziera e civile di quei tempi . . . . . i feudi e

i Baroni, ed altrettali materie, che o venner meno del tutto per lo mutamento seguito ne' sistemi generali di amministrazione, o sono state regolate diversamente dalle nuove leggi. Le sole che (salve le modificazioni apportatevi da atti legislativi posteriori) han tuttavia vigor di leggi tra noi sono le seguenti.

La Prammatica 14 sotto la rubrica: *Regnum Neapolis et Siciliae jure belli Carolo Hispanicae juventutis principi restituitur: successio fundatur.* In essa Carlo III regolò la successione al Regno delle due Sicilie.

Le ventisei Prammatiche contenenti altrettanti trattati politici stipulati con diverse Potenze di Europa.

Le Prammatiche poste sotto la rubrica: *De libris auctoritate Regia proscriptis.*

La Prammatica unica sotto la rubrica: *Anathama in Parmensium Ducem ec.* per quella parte che riguarda la disapprovazione della famosa Bolla *in coena Domini.*

Le quaranta Prammatiche poste sotto la rubrica: *De ecclesiasticis personis, et de disciplina ecclesiastica.* Se non che fa uopo sapere che taluni regolamenti contenuti nelle medesime sono stati modificati da leggi posteriori, e principalmente dall' ultimo Concordato dell' anno 1818.

Le tre Prammatiche dirette a vietare l' introduzione nel Regno del Tribunale d' Inquisizione, poste sotto la rubrica: *Interdictum perpetuo Tribunal inquisitionis.*

Le due Prammatiche poste sotto la rubrica: *De jurisdictione et facultate Regii Cappellani Majoris.*

Le sei Prammatiche poste sotto la rubrica: *Ne be-*

neficia ecclesiastica exteris conferentur : salve le modificazioni apportatevi dall' ultimo Concordato dell'anno 1818.

Le Prammatiche 2 e 3 poste sotto la rubrica : *De officio vice Consulum*.

Le due Prammatiche colle quali furono creati i due ordini cavallereschi di S. Gennaro e di S. Ferdinando.

Tutte le Prammatiche poste sotto la rubrica: *De prohibita locis piis bonorum adquisitione*.

Inoltre ve ne ha talune altre poche , che comunque abrogate , pure non è lecito d' ignorare ; perciocchè è forza consultarle ove accada d' intendere , o di risolver dubbj e quistioni che o derivano o si attengono a fatti antichi ; e sono le seguenti.

La Prammatica 17 sotto la rubrica : *De administratione Universitatum* , pubblicata nell' anno 1650. Colla medesima furono annullate le vendite che i Comuni avevan fatte avanti il vice-Regnato del Conte di Lemos , ossia avanti il 1610 , delle loro *entrate* , a condizione di dover essi pagare agli acquirenti l' annuo prò del cinque per cento.

La Prammatica sotto il titolo *de Antefato*. Colla medesima fu limitato l' antefato e'l donativo in proporzione delle doti.

La Prammatica II sotto la rubrica: *De Baronibus*, pubblicata nell' anno 1536. Colla medesima fu interdetto ai Baroni di costituir nuove difese, foreste o chiusure ne' territorj e boschi altrui o comuni.

La Prammatica unica posta sotto la rubrica : *De vinculis et conditionibus tollendis*. La medesima pre-

scrive i solenni richiesti per lo disvincolo de' beni soggetti a fedecommessi.

Le Prammatiche 2, 3, 4, 8, 10, 12, 24, 34, 35, 46 allogate sotto la rubrica: *De feudis*. Le medesime concernono tutte la successione ai feudi, ed i solenni da praticarsi nell' alienarli o gravarli di vincoli in un modo, o in un altro.

Le tre Prammatiche poste sotto la rubrica: *De praescriptionibus*.

CAPO VIII.

Dispacci.

Comunque i così detti Dispacci pubblicati sotto la dominazione di Carlo III e di Ferdinando IV provino i progressi fatti nella scienza della legislazione, sì che è giusto che l' istoria li trasmetta con lode alla posterità, pur nondimeno, eccetto quei che or ora indicheremo, tutti gli altri son divenuti estranei alla giurisprudenza attuale; e ciò perchè le materie in essi discorse, sien civili, sien penali, sien relative al reggimento dell' amministrazione dello stato, sono stati o uniformemente, o diversamente regolate dalle leggi attuali. I soli dispacci anteriori al 1806 che han tuttavia forza di legge son quei che riguardano la polizia ecclesiastica (salvi i mutamenti fatti col Concordato dell' anno 1818, e cogli altri atti legislativi posteriori, i quali si trovan tutti adunati nella collezion delle leggi). Taluni de' medesimi trovansi inseriti nella colle-

zione delle Prammatiche fatta nel 1803, impressa dal Tipografo de Simone. Ve ne ha molti altri però ch'è forza ricercare nell'opera di Vito Giliberti da noi di sopra citata. E certamente è da desiderare che si ordinassero in un sol volume tutti quelli che non sono stati nè abrogati nè modificati, e con essi il Concordato, e le leggi posteriori al medesimo, onde avere un corpo di dritto pubblico ecclesiastico nazionale.

CAPO IX.

Dritto Canonico.

Sotto questa denominazione noi intendiamo qui di parlare non de' canoni e delle dottrine che riguardano la fede cattolica, ma delle regole soltanto concernenti la polizia ecclesiastica. E limitandoci a queste crediamo che se si facesse scelta tra esse di quelle sole che hanno vigore nel nostro Regno, e colle medesime si coordinassero gli atti legislativi de' nostri Principi, quelli cioè che abbiam indicati in parlando de' Dispacci in generale, la scienza del dritto canonico rimarrebbe anch'essa sgombrata da molte teoriche e dottrine e regolamenti che per lo volger de' tempi e delle cose son divenute estranee all'attual giurisprudenza ecclesiastica. Comprendiamo che un sì fatto lavoro incontrerebbe forse le stesse difficoltà che hanno impedito sinora la fattura di un Codice di Dritto pubblico universale terrestre-marittimo; ma so che grandi vantaggi ne ritrarrebbero la Chiesa e lo Stato, ed è sempre bello il desiderare il bene.

CAPO X.

Privilegj Capitoli e Grazie.

Nella compilazione fatta de' Privilegj, de' Capitoli e delle Grazie questi atti trovansi adunati e misti senza alcuna separazione visibile. Ciò nondimeno vi è fra essi una differenza che è ben di notare.

I privilegj consistevano in franchigie da parecchi dazj accordate agli abitanti della Capitale e di qualche altra Città, come p. e. di Amalfi; non che in eccezioni alle leggi penali fatte a pro de' cittadini di Napoli soltanto.

I capitoli avevano per iscopo di ottenere l'abbondanza de' generi alimentarj principalmente in Napoli, secondo le massime di quei tempi, e di regolare le assise, le misure ed i pesi. Inoltre molti di essi riguardano le contribuzioni dirette o indirette, e contengono le tariffe de' dazj, e vi si trovan pure frammischiate regole di procedura.

Le grazie finalmente avevano, oltre al nome, ciò di comune tra loro, che non erano mai *gratis* date, ma precedute sempre da' così detti donativi. Vi è però tra esse una distinzione importante a fare. Talune erano dirette esclusivamente a pro del Baronaggio che le provocava. Prolungamento di gradi alla successione de' feudi .... esenzione dall' adoa .... termine a reclamare al demanio abbreviato a danno de' Comuni...conservazione della giurisdizion baronale nella sua integrità: tali e simili erano le grazie che il Baronaggio provocava ne' Parla-

menti e soleva ottenere. La seconda classe delle così dette Grazie consisteva in indulti generali, o particolari. E finalmente grazie eran altresì denominati taluni atti di pura giustizia tendenti a riformare gli abusi, o a raddrizzare i torti che gli Agenti minori del Governo soleano inferire ai privati.

Da ciò risulta che i privilegj i capitoli e le grazie debbono essere riguardati anch'essi come puri documenti istorici, perciocchè la feudalità non più esiste; i privilegj e le immunità trovansi abolite; e, la Dio mercè, tutti gli affari di giustizia sono stati regolati da un Codice di leggi generali.

Ciò non di meno la storia dee ricordar con lode le seguenti grazie, e capitoli.

1.° L'abolizione delle Delegazioni e de' Delegati provocata ed accordata da Filippo III nel Parlamento dell' anno 1600; e la dichiarazione che essi Delegati, con molta proprietà chiamati allora Protettori, dovessero limitarsi a trovar gli espedienti onde pagar i debiti delle famiglie protette.

2.° La rinnovazione dell' antica Prammatica che puniva di morte i Banchieri falliti.

3.° Il progetto fatto dal Parlamento del 1589 di doversi istituire in Napoli, come in Bologna, la Deputazione della Concordia, o sia una Giunta conciliatrice delle liti; progetto che rimase ineseguito, perciocchè avendo il Re risposto: *Proponat formam*, non fu mai più questa forma proposta.

4.° La rinnovazione delle Prammatiche le quali ordinavano che il sacro Consiglio spedisse in preferenza le

cause prima concluse; prescrizione che rimase parimente ineseguita.

5.° La prescrizione provocata dall' istesso Parlamento dell'anno 1589, che le donazioni, le vincolazioni, e i fidecommessi fossero registrati, onde evitar le frodi che potevan farsi ai creditori; prescrizione del pari non mai eseguita.

6.° La così detta grazia provocata dal Parlamento del 1605, che le cause criminali (eccetto i delitti di lesa Maestà) dovessero essere giudicate dai Tribunali ordinarj, e non da Delegati particolari, grazia ch'era stata da prima accordata da Carlo V, ma che rimase, a quel che pare, sempre ineseguita, giacchè vedesi ripetuta la stessa domanda da' Parlamenti posteriori.

7.° La così detta grazia accordata da Carlo II, cioè che gli affari di giustizia dovessero trattarsi dai Tribunali, senza chè la Segreteria de' Vicerè vi s' intromettesse; grazia confermata da Carlo VI.

8.° La proibizione fatta dall' Imperator Carlo VI di vendere gli uffizj di Giustizia ed i *posti* del Regno.

9.° La rinnovazione fatta dall' istesso Carlo VI delle Prammatiche che ordinavano lo stabilimento della Scala franca in Napoli.

10.° Il prescritto dello stesso Carlo VI col quale ordinò che i denunzianti, *detecta falsitate*, dovessero esser puniti secondo le leggi, senza che potesse scusarli il pretesto di aver essi creduto di render un servigio al Fisco.

11.° Le ripetute dichiarazioni fatte da quei Re, che niuno potesse essere esiliato, *disterrato*, o relegato sen-

na processo o sentenza, nè carcerato senza precedente informazione .... che i nazionali dovessero essere giudicati dai Tribunali nazionali .... che i benefizj e gli Uffizj fossero conferiti ai Regnicoli .... che le Galere e i Vascelli Regj da aprile in sino ad ottobre di ciascuno anno dovessero scorrere le marine del Regno onde assicurare il traffico. ... che i Vicerè non potessero imporre nuovi dazj, nè accrescere gli antichi nè anche a titolo di prestito; e ciò senza dire di altri utili provvedimenti di minor importanza.

CATALOGO DELLE PRAMMATICHE.

Sotto il titolo — *De abolitionibus criminum* N.° 87.

Sotto il titolo — *De accusationibus*, 1.

Sotto il titolo — *De actuariis scribis et eorum salario*, 28.

Sotto il titolo — *de administratione bonorum ecclesiasticorum post mortem praelatorum, ubi de monte frumentarii*, 4.

Sotto il titolo — *De administratione locorum piorum*, 15.

Sotto il titolo—*de administratione universitatum*, 25.

Sotto il titolo — *De administratoribus et quod ipsimet serviant, et non per substitutum*, 2.

Sotto il titolo — *De adulteriis*, 4.

Sotto il titolo — *De advocatorum Neapolitanorum Collegio instituendo*, 5.

Sotto il titolo — *De Advocatorum palmario*, 2.

Sotto il titolo — *De extractione animalium, auri, argenti, et aliorum prohibita*, 60.

Sotto il titolo —*Extra Regnum ne quis abeat ut alibi sedem posceret*, 1.

Sotto il titolo — *De exulibus*, 33.

Sotto il titolo — *De falsis*, 20.

Sotto il titolo — *De feriis*, 6.

Sotto il titolo — *Faestorum dierum observatio imperatur*, 5.

Sotto il titolo — *De feudis*, 48.

Sotto il titolo — *De fide et auctoritate instrumentorum*, 3.

Sotto il titolo — *De fide et auctoritate memorialium*, 15.

Sotto il titolo — *De fide pubblica danda et observanda seu de guidaticis*, 3.

Sotto il titolo — *De focülariorum descriptione*, 5.

Ventisei Prammatiche colle quali son pubblicati altrettanti Trattati politici conchiusi tra il Re delle due Sicilie da una parte, e dall' altra l' Olanda, l' Inghilterra, il Portogallo, la Francia, la Spagna e la Francia, la Francia, la Porta Ottomana, la Spagna sola, la Reggenza di Tunisi, quella di Tripoli, la Spagna e l' Inghilterra, l' Imperator di Alemagna e la Spagna, il solo Imperator di Alemagna, il Papa, la Svezia, la Danimarca, la Sardegna, la Repubblica di Genova, e la Russia.

Sotto il titolo — *Forma censualis, et capitationis, sive de catastis*, 13.

Sotto il titolo — *De furtis*, 10.

Sotto il titolo — *Interdictum cum Marochj gentibus hostiliter agere*, 1.

Sotto il titolo — *Interdictum ex instrumentis nosticis pignus capere*, 1.

Sotto il titolo — *Interdictum in Aurigas*, 14.

Sotto il titolo — *Interdictum in calcis actores venditoresque*, 1.

Sotto il titolo — *Interdictum in piscatores*, 1.

Sotto il titolo — *Interdictum ne in suburbio plagae fiant olitoria*, 1.

Sotto il titolo — *Interdictum ne quis in ora maris nudus natet*, 2.

Sotto il titolo — *Interdictum perpetuo Tribunal Inquisitionis*, 3.

Sotto il titolo — *Interdictum privatum commedias agere*, 1.

Sotto il titolo — *Interdictum Regiis officialibus curialia munera capessere*, 1.

Sotto il titolo — *Interdictum Regnicolis ne exteris vexillis in mari utantur*, 2.

Sotto il titolo — *Interdictum sacrae passionis mysteria exprimere*, 1.

Sotto il titolo — *Interdictum temporanium mulas currui jungere*, 2.

Sotto il titolo — *De juramento fidelitatis Regi praestando*, 3.

Sotto il titolo — *De jure dotium*, 1.

Sotto il titolo — *De juribus et exactionibus fiscalibus, et numeratione focülariorum Regni facienda*, 12.

Sotto il titolo — *De jurisdictione et facultate Regj Cappellani Majoris*, 2.

Sotto il titolo — *De jurisdictionibus invicem non turbandis*, 3.

Sotto il titolo — *De lapidibus fulgoribus et ignibus factitiis non prohiciendis*, 12.

Sotto il titolo — *De legatis piis*, 8.

Sotto il titolo — *De legatis vulgo ambasciatori*, 1.

Sotto il titolo — *De lenonibus*, 1.

Sotto il titolo — *Lex bacchanalium*, 6.

Sotto il titolo — *Lex sumptuaria*, 29.

Sotto il titolo — *De libris auctoritate Regia proscriptis*, 3.

Sotto il titolo — *De litteris cambii*, 24.

Sotto il titolo — *De lictoribus et stationariis*, 2.

Sotto il titolo — *Locati conducti sive demigrando*, 7.

Sotto il titolo — *De magistris artium*, 16.

Sotto il titolo — *De manna leggendo*, 4.

Sotto il titolo — *De matrimoniis contrahendis*, 20.

Sotto il titolo — *De Mauris*, 2.

Sotto il titolo — *De memorialia seu libellos subtrahentibus*, 1.

Sotto il titolo — *De mercatura officialibus prohibita*, 1.

Sotto il titolo — *De meretricibus*, 22.

Sotto il titolo — *De minoribus*, 2.

Sotto il titolo — *De monetis etc.*, 70.

Sotto il titolo — *De muneribus officialium*, 9.

Sotto il titolo — *De nautis et portibus*, 23.

Sotto il titolo — *Ne beneficia ecclesiastica exteris conferantur*, 6.

Sotto il titolo — *Ne conclametur ad seditiones excitandas*, 1.

Sotto il titolo — *De denegantibus mutuum, depositum, vel comodatum*, 2.

Sotto il titolo — *Ne quid in loco pubblico fiat*, 12.

Sotto il titolo — *Ne quid in stagno pubblico fiat*, 1.

Sotto il titolo — *Ne quid in via Regia Appula fiat*, 1.

Sotto il titolo — *De Notariis et eorum salario, et de officio Iudicum ad contractus*, 20.

Sotto il titolo — *De Notario Regiae Curiae*, 3.

Sotto il titolo — *De nummulariis*, 8.

Sotto il titolo — *De nundinis seu feriis, et de jurisdictione Magistri jurati tempore nundinarum*, 8.

Sotto il titolo — *De offendentibus innoxium pro innoxio*, 1.

Sotto il titolo — *De officialibus et his quae eis prohibeantur*, 34.

Sotto il titolo — *De officialibus Regiarum triremium*, 1.

Sotto il titolo — *De officiis ad Regiae Majestatis ejusque viceregis collationem spectantibus*, 3.

Sotto il titolo — *De officio admiratus et consulatus*, 9.

Sotto il titolo — *De officio audientiae generalis belli et Regiae domus*, 3.

Sotto il titolo — *De officio Bajuli*, 5.

Sotto il titolo — *De officio consulatus maris et terrae*, 4.

Sotto il titolo — *De possessoribus non turbandis*, 6.
Sotto il titolo — *De postulando*, 4.
Sotto il titolo — *De praescriptionibus*, 3.
Sotto il titolo — *De preventione moderanda*, 1.
Sotto il titolo — *De privilegiis infra annum exhibendis*, 1.
Sotto il titolo — *De privilegiis universitatibus concessis*, 2.
Sotto il titolo — *De Procuratoribus*, 3.
Sotto il titolo — *De prohibita confectione, emptione, et venditione sal-nitri et pulveris*, 3.
Sotto il titolo — *De prohibita locis piis bonorum adquisitione*, 26.
Sotto il titolo — *De prohibita venditione supellectilium usu consumptorum*, 5.
Sotto il titolo — *De quaestionibus*, 4.
Soto il titolo — *Quod Regnicoli possunt armare Lembos piraticos*, 1.
Sotto il titolo — *De receptatoribus delinquentium*, 8.
Sotto il titolo — *De regimine studiorum etc. et de Reali Accademia*, 12.
Sotto il titolo — *De Regio Generali Archivio*, 29.
Sotto il titolo — *Regnum Neapolis et Siciliae jure belli Carolo Hispanicae juventutis Principi restituitur: successio fundatur*, 16.
Sotto il titolo — *De regularibus*, 30.
Sotto il titolo — *De relationibus causarum*, 8.
Sotto il titolo — *De relegatis*, 7.
Sotto il titolo — *De re militari*, 56.
Sotto il titolo — *De remissionibus causarum*, 2.

Sotto il titolo — *De represaliis*, 1.

Sotto il titolo — *De restituendis fundis fiscalibus*, 3.

Sotto il titolo — *De revocatione et suspensione gratiarum*, 2.

Sotto il titolo — *De ripa munienda*, 2.

Sotto il titolo — *De salario eorum qui mittuntur pro negotio seu servitio Regio*, 4.

Sotto il titolo — *De sale vendendo per Universitates*, 7.

Sotto il titolo — *De scalarum prohibitione noctis tempore*, 1.

Sotto il titolo — *De Scholaribus doctorandis*, 29.

Sotto il titolo — *Ad S. C. Macedonianum et Vellejanum*, 4.

Sotto il titolo — *De sententia forjudicationis seu proscriptionis*, 1.

Sotto il titolo — *Serificium*, 9.

Sotto il titolo — *De servis ac viduis domus Regiae*, 2.

Sotto il titolo — *De servis manumissis*, 4.

Sotto il titolo — *De sodomia*, 3.

Sotto il titolo — *Spolia Praesulum Regni Neapolitani*, 2.

Sotto il titolo — *De sponsionibus mercatorum et aliorum*, 5.

Sotto il titolo — *De subhastatione fiscali*, 1.

Sotto il titolo — *De suspicionibus Officialium*, 39.

Sotto il titolo — *De Syndicatu Officialium*, 16.

Sotto il titolo — *De fabulariorum collegio*, 23.

Sotto il titolo—*De testium refrenatione et repulsa*, 3.

TITOLO IV.

De' pregi della prima parte del nostro Codice, ossia del Codice delle leggi civili, e de' pochi miglioramenti, de' quali a parer di taluni è suscettibile.

Primo pensiere di un legislatore, che sia nel caso di dare alla Nazion che governa un Codice di leggi civili, o sia di patti comuni che gli associati debbon servare l'un verso l'altro, vuol esser quello certamente di costituire e regolare le società domestiche, ossia le famiglie, perciocchè esse son gli elementi dell'associazion generale

Le seconde di lui cure vogliono esser rivolte a conservare la proprietà stabile, sostegno e fondamento dell'ordine pubblico; e quindi fa uopo ch'egli, dopo aver distinte le cose che debbono rimanere indivise e di uso comune, onde non diseredare la posterità, da quelle che son passibili di proprietà esclusiva, indichi e consacri i modi di acquistarla, di trasmetterla e di perderla.

Ciò fatto, è necessario che santifichi e garentisca altresì le convenzioni reciproche, o sia le transazioni sociali, limitandosi su questo argomento ad esporre ciò che la ragione insegna, senza frapporsi tra i contraenti, comandando o vietando.

Or questo appunto è l'ordine, che sull'esempio dei compilatori del Codice Francese si vede seguito dai compilatori della prima parte del nostro.

I pregi però che danno al medesimo una evidente superiorità sulla Compilazione Giustinianea e sugli altri Corpi di Dritto preesistenti sono: 1.° di trovarsi adunate in esso le sole leggi civili, sceverate da ogni altro ordine di leggi; 2.° di trovarvisi tutte le disposizioni legislative distinte per articoli, e sì fattamente distinte, che ogni articolo costa di una sola proposizione principale sia massima, sia precetto; 3.° di leggervisi in continuità, e riunite sotto i proprj titoli tutte le disposizioni che riguardano lo stesso subjetto; 4.° di trovarvisi finalmente adunati tutti i principj de' quali ha bisogno la giustizia privata in una società civile, e tutto ciò senza dire della precisione colla quale il medesimo è scritto. Ciò nondimeno non si vuol dissimulare che, sia inavvertenza de' Compilatori, sia negligenza del Tipografo, in taluni pochi articoli si trovan de' nei di redazione, che agevol cosa sarebbe il far disparire.

Oltre a ciò sembra a taluni, che esso sia pur suscettibile, come tutte le opere umane, di qualche miglioramento, e tra le cose osservate, e desiderate stan le seguenti.

1.° Fra le disposizioni preliminari premesse al Codice civile Francese vi era la seguente. Art. 3.° » Le leggi di polizia e di sicurezza obbligano tutti quelli che dimorano nel territorio. »

» I beni immobili ancorchè posseduti da stranieri son soggetti alle leggi Francesi. »

Quest' articolo si vede soppresso nel nostro Codice. È questa una vera omissione, e se ne desidera a ragione il ristabilimento.

2.° Nell' art. 15 del Codice civile Francese era scritto quanto segue. » Lo straniero, anche non residente in Francia, potrà citarsi avanti i Tribunali Francesi per l' esecuzione delle obbligazioni da lui contratte in Francia con un Francese . . . . . E potrà parimenti esser chiamato innanzi ai Tribunali di Francia per le obbligazioni da lui contratte in paese straniero con un Francese. »

I compilatori del nostro Codice vi hanno appiccato la seguente giunta : » purchè gli effetti del giudicato » possono eseguirsi nel Regno » ; il che vuol dire che volendo citare uno straniero ne' Tribunali del Regno fa uopo dimostrar preliminarmente ch' egli possegga beni nel Regno , e di valòr tale da soddisfare alla futura condanna ; condizione che prolunga le liti senza alcun prò.

3.° Nel capitolo II del I titolo del I Libro si parla de' dritti civili , ma niuna menzione si fa de' dritti municipali , ossia de' dritti appartenenti esclusivamente ai cittadini di uno o di un altro Comune. L'antica nostra legislazione non si taceva su questo punto. Par che sarebbe necessario di regolare una tal materia.

4.° Coll' art. 663 , la rappresentazione nella linea trasversale è ammessa non solo in favore de' figli de'fratelli e delle sorelle , ma de' discendenti altresì da' fratelli e dalle sorelle del defunto.

Il dritto Romano nella successione collaterale non estendeva il dritto di rappresentazione al di là de' figli de'fratelli e delle sorelle. Vi è chi desidera il ristabilimento del dritto Romano su questo punto ed ei sembra

a ragione, percioechè più conforme al principio che deve regolare le successioni, o sia alla presunta volontà de' defunti, l'affezion de' quali naturalmente scema in ragion della distanza de' gradi. Chè se nel fatto si avvera qualche volta il contrario, quel che raramente accade non può esser citato ad esempio.

5.° Nell'art. 672 è detto che al defunto, il quale non lascia nè prole nè ascendenti, debbon succedere i fratelli e le sorelle, e i discendenti dai fratelli e dalle sorelle premorte; i primi per capi, i secondi per istirpe, ossia per dritto di rappresentazione. Or sebben la ragione insegni che ciascun dee rappresentare, ove il caso avvenga, l'autor più prossimo da cui egli deriva il suo dritto, e non il più remoto, e tale sia altresì l'antica dottrina (1), pur nondimeno par necessario di spiegarlo chiaramente onde prevenire ogni disputa su questo punto, ed evitare l'assurdo di veder qualche volta che il più remoto prende dall'eredità del defunto il doppio, o il triplo di quello che i più prossimi prendono.

6.° Coll'istesso articolo 672 sono equiparati i fratelli e le sorelle unilaterali ai germani ed alle germane, e ciò contro il principio regolatore delle successioni, e in contradizione del Dritto Romano. Par giusto di ristabilire l'antica dottrina.

---

(1) *In stirpes succeditur* (dice con tutti gli altri il dottissimo Einnecio) *ubi gradu remotiores subeunt locum prossimiores defuncti . . . Jus representationis est fictio juris, qua remotiores in parentis defuncti locu subentrare intelliguntur.* — *Instit.* pag. 745 in nota.

7.° Nell'art. 1494 è detto che l'azione redibitoria dee proporsi dal compratore fra un breve termine; ed in quanto alla durata di questo termine il legislatore si rimette alle consuetudini locali. Sarebbe necessario di fissare un tal termine con una disposizione legislativa uniforme, tanto più che nel Regno non vi sono consuetudini locali su questo punto.

8.° Nell'art. 1506 è detto che la facoltà di ricomprare non può stipularsi per un tempo maggiore di anni cinque. La ragion che si allega per giustificare un tal divieto ella è, che non istà bene di far rimanere per lungo tempo incerta e fluttuante la proprietà. Ma s'egli è vero, com'è verissimo, che i contraenti san meglio che ogn'altro quel che lor giova o nuoce, il frapporsi tra essi comandando o vietando, egli è un contrariare i loro interessi.

9.° Nel tit. XX del Codice si ragiona della spropriazione forzata, e vi si leggon molte regole sul proposito. Non vi si fissa però alcun principio che serva di guida onde rinvenire almen per approssimazione il valor de' fondi. Una legge particolare esiste, è vero, su questo punto, ma l'esperienza di qualche anno ha provato che le regole in essa consecrate non vanno allo scopo cui dovrebbero mirare, a quello cioè di garentire il credito, e di spaventare la mala fede. I giudizj di spropria son divenuti più difficili e più dispendiosi che pria, dal che la circolazione de' capitali arrestata, e le grosse usure sostituite ai moderati interessi ne' mutui. A ciò si aggiunga che i creditori i quali riescono a spropriare i fondi provinciali soffrono, senza averlo merita-

to, la diminuzione di un terzo de' loro crediti. Non è questo il luogo di discorrere ampiamente un sì grave argomento; ma certo è che fa uopo inserire nel Codice un principio permanente che sia di guida al rinvenimento del valore de' fondi.

10.° Non vi è finalmente chi non desidera il perfezionamento del sistema ipotecario, sistema che sì possentemente influisce sul credito. Le osservazioni che si fanno su questo argomento son le seguenti.

Secondo le leggi attuali i padroni diretti de' fondi non han l'obbligo d' iscrivere il loro dritto dominicale. I creditori quindi del padrone utile possono rimaner facilmente frodati da costoro. Ei par chiaro che su questo punto gli osservatori han ragione.

Esiste altresì l'ipoteca indipendentemente da qualunque iscrizione a benefizio de' minori e degl' interdetti sugl' immobili del loro tutore, non che a benefizio delle mogli per cagion delle doti e delle convenzioni matrimoniali sui beni de' loro mariti. Così sta scritto nell' art. 2021; e per verità il nostro legislatore coi susseguenti articoli 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, e 2031 ha immaginato parecchi espedienti onde obbligare i tutori, i mariti, i notaj, e le Camere notariali ad iscrivere l'ipoteca eventuale sui beni di detti tutori e mariti, ma par che vi sia tuttora bisogno di mezzi più efficaci, che non è questo il luogo di sviluppare.

Nell' art. 2020 sta scritto, che l'ipoteca non prende grado (salve poche eccezioni) se non dal giorno dell' iscrizione seguita sul registro del Conservatore; ed

è questa la massima fondamentale su cui riposa tutto il sistema ipotecario. Ciò nondimeno i giurisprudenti ed il foro insegnano, che il creditore per residuo di prezzo del fondo venduto è preferito, quando anche non abbia iscritto il suo credito, a tutti gli altri creditori; e giustificano la loro teorica coll' art. 1137, nel quale è scritto che la condizione risolutiva è sempre sottintesa ne' contratti sinnallagmatici; dal che traggono che il creditore per residuo di prezzo, potendo avocare a se il fondo, estingue i dritti degli altri creditori. Or che che sia della dirittura di questo ragionamento, certo è che il sistema ipotecario ne rimane ferito, e sarebbe necessario di apprestarvi rimedio.

I giurisprudenti ed il Foro insegnano altresì che quante volte un erede accetti l' eredità del defunto col beneficio dell'inventario, ne siegue la separazione dei patrimonj. Dal che traggono che i creditori dell' erede, benchè abbiano iscritti i loro dritti contro di costui, non possono rivaleggiare e concorrere coi creditori del defunto, comunque costoro abbiano omesso d' iscrivere il loro credito. Senzachè io il dica, ognun vede quali malefiche conseguenze derivano da un cotale ragionamento legale o illegale che sia.

TITOLO V.

Delle cause ed origini delle quistioni nella Giurisprudenza civile.

Le cause ed origini delle quistioni e delle opposte sentenze che dividono gli uomini del Foro, non è da attribuirle, come in altri tempi, alla moltitudine delle Legislazioni, o all' antichità delle leggi che non più convenissero al nostro stato sociale, nè ai mal distinti confini tra l' impero del dritto privato, e quello del dritto politico o sacro. Siffatte cagioni di discordie non più esistono, imperciocchè noi abbiamo ormai un Codice unico di recentissima data, e quel ch' è più, nato d' un sol parto, sicchè può dirsi l' opera di una sola mente. A ciò si può aggiungere, che limitandosi esso ad accertare lo stato civile di ciascheduno, a regolare i dritti e le obbligazioni tra' privati, e i mezzi di acquistare, di trasmettere, di conservare, di revindicare, e di abdicare le proprietà private, ha segnato a se stesso i confini del proprio impero. Onde mai dunque le cagioni del disputare, e la schiera ogni dì crescente de'Trattatisti, de' Commentatori, e di scrittori d' ogni maniera che nuovamente hanno ingombrato di tenebre la scienza, e tentan di respingere la giustizia nel Cielo? . . . . Si potrebbe dir per verità, che spente le cause, sogliono tuttavia perdurare gli effetti . . . che l' influenza delle legislazioni abolite concorre a diminuire l' autorità della nuova, gittando le ombre sulla di lei luce . . . che la turba degli scrittori di Giurisprudenza è da imputarla più che a necessità di chiarire le

leggi, a motivi men nobili .... e finalmente che moltissime quistioni hanno origine dalla poca probità degli uomini; ma comechè tutte le dette cagioni sian vere e cospirino fra loro, pure a guardar le cose più addentro, altre ve n' ha ed intriseche, cui vuolsi attribuire la difformità delle opinioni che dividono il Foro. E poichè a guarire un male fa uopo ricercarne le cause, util cosa io credo il farne inchiesta, ed il disvelarle.

Ora a me pare che tutte o quasi tutte le quistioni che diconsi di Giurisprudenza non derivino, nè possan derivare che dalle seguenti cause.

1.° Talune da pochi nei di cui possono essere incolpati i Compilatori del Codice per vizj di locuzione, e in due sole occasioni per antinomia tra le leggi civili e quelle di procedura.

2.° Tali altre, e son quelle che si dicono quistioni di competenza, hanno origine dalla insufficienza delle leggi colle quali si è tentato di distinguere i confini tra 'l contenzioso giudiziario, e 'l contenzioso amministrativo.

3.° Tali altre, e son quelle che diconsi quistioni transitorie, è da attribuirsi al difetto di un principio generale e preciso che discerna l'impero delle antiche leggi, le da quello delle nuove.

4.° Pochissime e rare sorgono col sopravvenire di qualche atto legislativo che, consigliato da circostanze politiche passeggiere, può non trovarsi in armonia colle leggi comuni preesistenti.

5.° Moltissime ne genera la difformità de' principj, ossia il difetto di massime comuni da seguire nell' applicazione delle leggi, e nell' interpetrazione di esse e degli atti dell' uomo.

6.° Fecondissima in fine di dispute è l'ignoranza della lingua, talora in chi scrive, e tal' altra in chi legge.

Io nulla dirò delle prime due cagioni, ossia delle poche mende delle quali può essere accusato il Codice delle leggi civili, nè dell' aggiunta di cui han bisogno le leggi dirette a segnare i confini tra 'l contenzioso amministrativo e 'l giudiziario, sì perchè trascenderei i confini di un'opera elementare, come perchè un Corpo dello Stato si occupa attualmente di farle svanire, nè ha bisogno de' miei consigli. Mi soffermerò solamente sulle altre cause di discordia.

Quistioni transitorie.

Tutte le opinioni sono d'accordo su due punti, cioè: 1.° che la legge non dispone che per l'avvenire, e non può avere effetto retroattivo; il che vuol dire, che le leggi sopravvegnenti non possono nè debbono regolare i dritti acquistati di già: 2.° che nondimeno questo principio di non retroattività non sia applicabile alle leggi dichiarative ed interpretative; perciocchè esse non contengono disposizioni novelle, ma dichiarano le preesistenti .... non a quelle che regolano la capacità delle persone, o le forme esterne de' giudizj (1); perciocchè le medesime non operano sul passato, ma sull' avvenire .... non alle abolitive o alle modificative; percioc-

(1) Ho detto forme esterne de' giudizj per dinotare che le leggi sopravvegnenti non possono privare di uno o di un' altro mezzo di prova, circa i dritti nati prima del loro sopravvenire, coloro che avevan dritto a tali mezzi di prova, dappoichè lo abolire un mez-

chè quel principio di non retroattività egli è una regola imposta ai Giudici e non ai Legislatori, i quali consigliati da pubblica evidente necessità possono talora trovarsi nel caso di abolire de' dritti comunque acquistati di già. Sin quì niuna cagione di disputare.

Vi ha de' fatti però, e conseguentemente de' dritti che, a riguardo delle leggi sopravvenute, appartengono egualmente al passato che al presente ed all'avvenire, ossia de' dritti i germi de' quali esistevan di già, ma di cui la maturità non può avverarsi che nel tempo avvenire; ed in altri termini vi ha de' dritti in isperanza, e de' dritti definitivamente acquistati: quindi necessità di esaminare se quelli sui quali quistion cada, dopo sopravvenuta una nuova legge, appartengono alla prima o alla seconda classe, onde decidere se regolarli colla legge novella, o colla preesistente.

A quali segni impertanto distinguere i dritti perfettamente acquistati di già da' dritti in isperanza, ossia come discernere le speranze dai dritti? Il Codice si tace su questo punto, perchè probabilmente i compilatori di esso avvisarono che la soluzione del problema non appartenesse al legislatore, ma al buon senno di tutti. Che che ne sia però, certo è che dalla mancanza di un principio generale e comune, capace di distinguere visibilmente i dritti dalle speranze, hanno origine tutte le quistioni transitorie.

Or a me sembra che quel principio generale di cui si va in cerca potrebbe essere il seguente.

---

zo di prova è lo stesso che abolire il dritto, e i mezzi di prova non vanno certamente tra le forme esterne de' giudizj.

Hansi a tenere come dritti incommutabilmente acquistati e perfetti quei che derivano da un atto o da un fatto di sua natura irretrattabile senza il consenso di colui in favor del quale erano stati stabiliti; o che fondati su di un atto di sua natura ritrattabile non possono più esser soggetti a ritrattazione per morte dell'autore che poteva ritrattarli. Ed al contrario hansi a tenere come semplici speranze quei dritti che derivano da un atto o da un fatto di sua natura tuttavia retrattabile.

Da questo principio generale si trae 1.° che i dritti nascenti da una convenzione hansi a tenere come dritti perfettamente acquistati sin dal momento che ella fu consentita, sia che gli obblighi vicendevoli sian puri, sia che condizionati, o sottoposti a modo o a termini; e si trae parimenti che le convenzioni debbono essere intese nel senso che avevano al tempo in cui furono scritte.

2.° Che i dritti fondati sopra disposizioni ritrattabili, quali p. e. le testamentarie, son da tenersi come semplici speranze, le quali possono essere annullate o per volontà cangiata del testatore, o per opera della legge sopravvegnente in vita del medesimo che limiti il di lui potere.

3.° Che i dritti nascenti dalla legge soltanto, ma non ancora realizzati, rimangono spenti al sopravvenire di una nuova legge che abroghi la prima.

4.° E finalmente che i dritti garentiti a un tempo dalla legge e da una convenzione non possono essere annullati dalla legge che sopravviene.

Quistioni che derivano da leggi politiche passeggiere.

Un turbamento interno dello stato, un' aggressione nemica, le necessità che seco trae la guerra, e tutti i disgraziati accidenti che accompagnano simili disastri possono talora obbligare il Principe dello stato ad adottare mezzi e consigli che non sian d' accordo colle leggi generali preesistenti, ed a rivestirli di forme solenni legislative. Tal' è l' infelice condizione umana, che tal volta a guarire un male è forza impiegare un mal minore; e tal altra fa uopo tollerare un male per non produrne uno maggiore. Ove impertanto il Principe sia ridotto a siffatte necessità, certo è che i Giudici debbono ubbidire alla legge sopravvenuta, comunque la medesima declini dalle preesistenti; ma è natural cosa che in simili occasioni insorgano de'dubbj intorno ai limiti tra' quali la legge della necessità deve essere contenuta; e sarebbe certamente a desiderare che per lo minor male dell' umanità si stabilisse su questo punto una dottrina uniforme, ond' ella servisse di freno alle passioni cui tali accidenti sogliono aprire il varco.

Ora a me sembra che le regole semplicissime a seguire dovrebbero esser le seguenti.

1.° Le leggi dettate da necessità politica prodotta da cause accidentali debbono essere applicate al solo caso espresso; e non si vuole estendere per mezzo di analogia o d' induzione ai casi non espressi.

2.° Esse non possono nè debbono colpire altri che le persone o le classi specificamente indicate, e non mai coloro che han causa innocente dalle medesime.

3.° Non si vuol dare alle medesime più lunga durata, nè ambito maggior di quello che il Legislatore ha chiaramente designato.

E tanto più credo giuste siffatte regole in quanto che le trovo consecrate dall'antichità. — *Quod contra rationem juris* (dicea Paolo) *praeceptum est, non est producendum ad consequentias*, Leg. 14 *D. de Leg.*, ed in altro luogo soggiugne — *Quae propter necessitatem recepta sunt, non debent in argumentum trahi*, L. 162 *D. de Reg. Iuris*: massime raffermate da Giustiniano colle seguenti parole — *In his quae contra rationem juris constituta sunt non possumus sequi regulam juris*, L. 15 *Dig. eod.*

Io mi astengo dall'addurre esempj in conferma di tali pochi precetti; ma coloro che sanno a quali aberrazioni giudiziarie hanno in certe difficili epoche dato luogo le emigrazioni innocenti o colpevoli, le abolizioni, le amnistie, le restaurazioni, ed altre simili vicende degli Stati e de' Governi, converranno meco che poche regole innalzate a dogmi politici avrebbero risparmiato molte ingiustizie e moltissime lagrime.

Difformità de' principj, o sia delle massime con le quali gli uomini del Foro si consigliano.

Più ampia sorgente di quistioni ella è, come dissi, la difformità de' principj, ossia il difetto di una dottrina uniforme nell' applicazione delle leggi, e nell' interpetrazione così di esse che degli atti dell' uomo;

sì che può dirsi che ciascuno ha i suoi Dei familiari; ed è impossibile di enumerare i diversi e svariati culti, e di specificare gli errori che ne derivano.

Mi limiterò quindi a denunziar le cause generali di discordia, ossia i pregiudizj comuni.

1.° Ed in primo luogo vi è chi dice e sostiene che la proprietà è un dritto che ne dà la natura; e le leggi umane non possono modificarlo senza ingiustizia.

Ella è, altri rispondono, un'opera affatto delle leggi, ed una pura istituzion sociale.

2.° I dritti di marito e di padre, secondo alcuni, debbono sul dubbio cedere alla libertà individuale delle mogli e dei figli.

La libertà delle mogli e de' figli, altri dicono, dev' esser nel dubbio immolata alla patria potestà, ed alla maritale; perciocchè esse servon di base a tutto l'ordine sociale.

3.° L'equità deve prevalere alla legge; perchè Paolo disse: *In omnibus quidem, et maxime in jure aequitas spectanda*, Leg. 90 *D. de reg. juris*: tale è il dogma di taluni. Tali altri rigettano l'equità in qualunque senso sia presa.

4.° Innanzi ai Giudici il creditore rappresenta il personaggio dell'attore, e 'l debitore quello del reo; e la causa del reo, talun dice, dev'esser favoreggiata più che quella dell'attore; perciocchè Cajo disse: *Favorabiliores rei potius, quam actores habentur*, L. 125 *D. de Reg. jur.*

Al contrario v'ha chi insegna che la sicurezza del credito la è una delle prime guarentigie della pubblica prosperità.

5.° I maggiorati e le sostituzioni sono per taluni i fondamenti della prosperità pubblica, e i veri sostegni delle monarchie. A parer di altri esse adugiano ogni bene, ed alimentano la discordia e l' immoralità.

6.° Ne' casi dubbj il Giudice può seguire con tranquillità di coscienza qual più vuole delle diverse opinioni: tal è la religione di molti. Nel dubbio, altri dice, si può dividere in due l' oggetto in contesa.

7.° Nell' interpretar la legge dee ricercarsi e seguirsi la mente del Legislatore. No, rispondon molti, ella si vuole intendere ed eseguire letteralmente.

8.° Allorchè la ragione della legge è comune e generica, i casi simili omessi debbono aversi come espressi. Al contrario vi è chi dice che non si vuol estendere la legge di caso a caso.

9.° Le forme estrinseche degli atti possono esser supplite da parole e forme equivalenti, dicon taluni. Altri insegnano e praticano il contrario.

10.° Ogni giudicato fondato su di un error manifesto può e dev' esser rescisso dalla S. C. di Giustizia; perciocchè ogni error manifesto egli è una violazion di legge. Non può, altri dicono, la Suprema Corte annullare un giudicato, se non quando i primi Giudici hanno argomentato svelatamente contro la legge.

Or da siffatti ed altri simili opposti dogmi ognun vede quali e quante opposte conseguenze si posson derivare, e qual vacillazione e volubilità ne' giudizj; sicchè ben può dirsi che in tutti i casi disputabili i Giudicati non sien dettati già dalla ragion libera, ma dalle opinioni preconcepite e queste opinioni da' pregiudizj

della tribù, della casta o della scuola alla quale si appartiene.

Or ad occorrere a tanto male, o almeno ad attenuarlo, il miglior mezzo si è, a parer mio, lo apporre ad essi altrettante regole di dritto, che sieno evidentemente e giuste e vere, nè limitarsi già alle più note, ma discendere alle più specifiche, e recondite. Comprendo bene che un' opera di tal natura richiede senno e sapere, e che ella è al di sopra della mia mente e delle mie forze fisiche (1). Nondimeno, quasi incitamento ai dotti, io vò qui darne un saggio, che di buona fede sottometto alla censura di chi più sa. Dico adunque:

1.° Che la proprietà esclusiva de' prodotti della nostra industria ci vien direttamente dalla natura, senza che però possiam vietare altrui d' imitare il nostro esempio. Il germe altronde della proprietà esclusiva territoriale esiste nella volontà della natura, ma il sostegno e la perfezion del medesimo è l' opera delle leggi sociali; ed esse possono regolare e modificar l'esercizio dell' uno e dell' altro dritto.

2.° La patria potestà e la maritale vogliono esser contenute ne' limiti fissati dalle leggi; ma ne' dubbj di fatto si ha a presumere a favor de' padri, e de' mariti.

3.° L' equità non è che la ragion comune applicata ai casi non preveduti dalle leggi. Non si può adunque,

(1) *Colligendae autem regulae sunt non tantum notae et vulgatae, sed et aliae magis subtiles et reconditae.* Bacone lib. 8 aph. 82.

nè si dee invocare che in difetto delle medesime — *Aequitas est suppletrix ejus in quo lex ob universalitatem deficit.*

4.° Egli è ingiusto di gravar la sorte de' debitori, sì che i creditori ne traggano un illecito profitto; ma il postergare, o il violare i dritti di costoro è un attentato contro l'altrui proprietà, e contro l'interesse generale.

5.° Nel dubbio non si vuol presumere nè maggiorati nè sostituzioni, perciocchè gli uni violano i doveri della natura, e le altre, privando i posteri della facoltà di usar come vogliono de' loro beni, contengono una specie di diredazione; ma se la volontà de' fondatori è chiara e legittima, la non si deve eludere sotto il pretesto della pubblica utilità.

6.° La stessa cosa non può essere ad un tempo giusta ed ingiusta; e non vi è dubbio che non possa esser risoluta co' dettami della legge, o della ragion comune: non è quindi lecito al Giudice di allegare i propri dubbj per giustificare il suo arbitrio.

7.° Non vi è luogo ad interpretare, se non quando la legge o l'atto dell'uomo sia oscuro, o ambiguo, o contraddittorio, o incompleto; ed in altri termini, se le parole presentano un senso chiaro e preciso, non può nè deve farsi ricerca dell'intenzion di colui che le scrisse.

8.° Il Codice attuale delle leggi civili non è che una raccolta ordinata di principj generali; ed è in natura d'ogni principio di abbracciar tutti i casi identici possibili. Ogni caso adunque vuol esser risoluto coll'applicazion del principio che gli corrisponde.

L'opera del Giudice sta nel rinvenire questa tal corrispondenza. Chi dice che si possa, o non si possa estendere un principio da un caso all'altro non sa quel che si dica.

9.° Le forme degli atti ammettono equivalenti, ma ne' soli casi che le leggi non abbiano prescritto parole solenni.

10.° La suprema Corte di Giustizia può e deve annullare que' giudicati ne' quali può con dimostrazion rigorosa redarguir di errore i giudici; ossia tutte le volte che può applicare quel principio che serve di base alle scienze più esatte, cioè, che non può una stessa cosa essere a un tempo vera e falsa, giusta ed ingiusta (1).

---

(1) Siegue da questo principio 1.° che la suprema Corte di Giustizia non possa entrar nell'esame de' motivi di credibilità che hanno indotto i primi Giudici ad assolvere o a condannare: 2.° che debba egualmente rispettare quei giudicati, ne' quali per mancanza di una disposizion positiva di legge i Giudici han consultato le norme dell'equità naturale: 3.° che inaccessibili del pari per lei debbano esser quelli, co' quali i primi Giudici han dato alle parole della legge o dell'uomo, che ammettano intendimenti diversi, un senso piuttosto che un altro: 4.° e finalmente dee pur tacersi, se nel silenzio del Legislatore e delle parti interessate, hanno essi fatto uso di un arbitrio prudente, in prefiggendo un termine più o meno lungo, o nella estimazione di una quantità indeterminata ed indeterminabile. E ciò perchè in tutti i quattro enunciati casi non può la suprema Corte redarguire di errore i primi Giudici con una dimostrazion rigorosa, e dire ad essi che una stessa cosa non può essere a un tempo e vera e falsa, giusta ed ingiusta. Ma dallo stesso principio siegue che debba e possa la suprema Corte annullare i giudicati se i primi giudici 1.° han sorpassato i confini de' loro poteri, pronunziando in materia estranea alla lor competenza: 2.° se hanno alter-

Ignoranza della lingua in chi scrive ed in chi legge.

È questa l' ultima e la più ricca sorgente delle quistioni. Se tutti esprimessero i proprj pensieri con le parole che l' uso de' migliori ha consecrato, e le costruissero secondo che le regole della lingua vogliono; e se coloro che hanno ad intenderle le intendessero nel senso in cui sono scritte, certo è che il più delle

---

mato proposizioni direttamente contrarie alla legge appoggiando su di esse le decisioni loro : 3. se hanno applicato al caso non la legge che gli corrispondeva, ma tutt' altra disposizione legislativa capace di opposte o di diverse conseguenze : 4. se han qualificato come colpevole un fatto innocente : 5. se hanno scambiato la natura, e la definizione sia di un reato, sia d' una obbligazione puramente civile : 6. se ne hanno ampliato, o ristretto, o trasmutato gli effetti : 7. se nel pronunziare su di un calcolo di quantità, o di somme determinate, sieno incorsi in errore : 8. se siensi convinti di un fatto impossibile ad' avvenire, o negato fede agli effetti necessarii di una legge fisica : 9. se hanno essi composti i fatti a talento, e in contradizione de' fonti da' quali gli han derivati : 10. finalmente se sotto pretesto d' interpretazione hanno invertito i significati delle voci, o il senso di un discorso nè oscuro, nè ambiguo, nè contradittorio, nè incompleto. E ciò perchè in tutti i detti dieci casi può la suprema Corte opporre ai primi giudici o la volontà chiarà della legge, o l'infallibilità della aritmetica, o le leggi fisiche, o i fonti istorici da essi stessi adottati, o finalmente la convenzion generale fatta tra tutti gli uomini di far servire le loro parole da rappresentanti dei loro pensieri. E poichè le leggi, l' aritmetica, i fatti istorici non contradetti, e le leggi fisiche non possono aver torto, nè è lecito ai giudici di turbare l' unico mezzo che gli uomini hanno di comunicarsi a vicenda le loro idee, forza è che il torto stia dalla parte loro; imperciocchè non può una stessa cosa essere a un tempo vera e non vera, giusta ed ingiusta.

quistioni svanirebbe, imperciocchè tutti gli uomini hanno entro di loro uno stesso tipo del vero e del giusto.

Come guarir però l'ignoranza? .... Si può benissimo opporre all'errore la verità; ma a dileguar l'ignoranza non vi è altro mezzo che l'istruzione: per lo che su questo argomento io ho consigli e non regole a dare. Vorrei adunque che i Giureconsulti di ogni lingua si studiassero di definir con precisione tutte le voci tecniche della giurisprudenza, e d'indicarne i varj significati ... che i medesimi compissero i lavori abbozzati intorno alle differenze delle voci che appajon sinonime .... che coloro i quali preseggono all'istruzion pubblica migliorassero i metodi onde agevolare lo studio delle lingue. ...... e finalmente che l'autorità pubblica non ammettesse ad ufficj di Notai, di Cancellieri, di Patrocinatori, di Avvocati, e di Giudici altri che coloro i quali desser prova di sapere impiegare le voci nel proprio loro significato, e di costruire un discorso finito senza oscurità, nè ambiguità, nè contraddizione.

FINE

INDICE

LIBRO PRIMO.

Della legislazione al 1806 e dello stato attuale della medesima.

LIBRO II.

Saggio di Definizioni.

LIBRO III.

Quadro del Codice delle leggi civili.

LIBRO IV.

Analisi dell' antica ed attuale legislazione.

Pag.		ERRORI	CORREZIONI
3		v.° 12 istruzioni	instituzioni
5	nota,	v.° 11 Napolla	Rapolla
8		v.° 5 omoiomie	omonomie
		v.° 14 panefernali	parafernali
90		v.° 13-14 ai Giudici	a Giudici
93		v.° 22 attrbuzioni	attribuzioni
100		v.° 9 reggezza	regenza
111		v.° 20-21 l' oslervanza	l' osservanza
116		v.° 25 versamsnti	versamenti
124		v.° 24 Regno Wurtemberg	Regno di Wurtemberg
137		v.° 23 complici	complici
187		v.° 13 al debitore	ai debitori
237	nota,	v.° 17 cseguiva	seguiva
255		v.° 13 *sertis*	*insertis*
277		v.° 10 possibile	passibile
279		v.° 23 ciascuuo	ciascuno
320	nota,	v.° 3 egri	egli
323	nota,	v.° 1 *de penis*	*de poenis*
		v.° 4 *de quest.*	*de quaest.*
344	nota,	v.° 9 Comentatore	Commendatore
348		v.° 16 e utili dottrine	le utili dottrine
350		v.° 12-13 apogmi	apoftegmi
379		v.° 7 nella immunità	nelle immunità
380		v.° 2-3 *in quistionibus*	*inquisitionibus*
385		v.° 15 nel 17	nel 1790
394		v.° 4 *prestandis*	*praestandis*
396		v.° 13 *penq*	*penu*
410	nota,	v.° 2 prossimiores	propioris
		v.° 4 defuncti locu subentrare	defuncti locum subintrare
		v.° 5 pag.	par. o paragrafo
415		v.° 22 anticheggi, le	antiche leggi
418		v.° 5-6 non possono più esser soggetti	non possa più esser soggetto
		v.° 7 ritrattarli	ritrattarlo
424		v.° 17-18 risoluta	risoluto

A S. E.

MONSIGNOR COLANGELO

PRESIDENTE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

ECCELLENZA REVERENDISSIMA.

Nicola Ludovico Pitrelli, Direttore della Stamperia nella Pietà de' Turchini, implora da V. E. R. un Regio Revisore per la stampa della *Introduzione allo studio del diritto pubblico e privato del Regno di Napoli*, opera postuma del Cav. G. de Thomasis, e l'avrà a grazia ec. — *Ludovico Nicola Pitrelli.*

Presidenza della Giunta per la Pubblica Istruzione
Addì 24 Novembre 1830.

Il Regio Revisore Sig. D. Andrea Ferrigni avrà la compiacenza di osservare la suddetta Opera se vi sia cosa contro la Religione, ed i dritti della Sovranità.

Il Deputato per la revisione de' Libri
CAN. FRANCESCO ROSSI.

ECCELLENZA REVERENDISSIMA.

In esecuzione de' venerati comandi di Vostra Eccellenza Reverendissima ho letto l'opera intitolata *Introduzione allo studio del dritto pubblico ec.*, ed in essa ho ammirato non solo la profondità delle dottrine contenutevi, ma anche la chiarezza, e l'ordine col

quale vengono esposte: doti per le quali la detta Opera sarà per riuscire di non poco giovamento alla Repubblica letteraria. Quindi rimanendo in essa intatti gl'interessi della Religione, i Regj dritti, e le patrie leggi, stimo che si possa accordare il richiesto permesso di stamparla, se altramente non parrà all' Eccellenza Vostra di cui con profondo ossequio mi dichiaro.

Divotissimo Obbligatissimo Servo vero
ANDREA FERRIGNI-PISONE
Regio Revisore.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA

PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Vista la dimanda del Tipografo Nicola Ludovico Pitrelli colla quale chiede di voler stampare l' opera intitolata — Introduzione allo studio del diritto pubblico e privato del Regno di Napoli, *opera postuma del Cav. G. de Thomasis;*

Visto il favorevole parere del Regio Revisore sig. D. Andrea Ferrigni;

Si permette che l' indicata opera si stampi; però non si pubblichi senza un secondo permesso, che non si darà se prima lo stesso Regio Revisore non avrà attestata di aver conosciuto nel confronto uniforme la impressione all' originale approvato.

Il Presidente
M. COLANGELO.

Pel Segr. Gen. e Membro della Giunta
L' Aggiunto — ANTONIO COPPOLA